

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 493

ATTO DEL GOVERNO


SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto ministeriale recante regolamento di approvazione delle linee guida concernenti le modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione dei contratti relativi a servizi o forniture


(Parere ai sensi dell'articolo 111, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 21 dicembre 2017)

Copie DeLrio



2017/12/27
Del. F. Gu



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

L'articolo 111 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante "Codice dei contratti pubblici", prevede, al comma 1, che con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta dell'ANAC, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e la Conferenza unificata, sono approvate le linee guida che individuano le modalità e, se del caso, la tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori effettua l'attività di cui all'articolo 101, comma 3 del medesimo codice, in maniera da garantirne trasparenza, semplificazione, efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche anche per i controlli di contabilità. Il comma 2 del citato articolo 111 prevede, inoltre, che con il medesimo decreto siano, altresì, approvate le linee guida che individuano compiutamente le modalità di effettuazione dell'attività di controllo affidata al direttore dell'esecuzione del contratto di servizi o di forniture, secondo criteri di trasparenza e semplificazione.

In base all'iter disegnato dall'articolo 111, comma 1, del codice, sullo schema di decreto attuativo, avente natura regolamentare, sono stati acquisiti i pareri del Consiglio di Stato, reso nell'Adunanza della Commissione speciale del 19 ottobre 2016, e degli altri Organi indicati dalla medesima disposizione. Nondimeno, poiché successivamente al predetto parere del Consiglio di Stato, il testo è stato aggiornato alla luce delle osservazioni contenute nel medesimo parere, delle modifiche al citato d.lgs. n. 50 del 2016, introdotte dal d.lgs. n. 56 del 2017, nonché del lavoro tecnico svoltosi presso la Conferenza unificata e del parere della Conferenza medesima, reso in data 6 dicembre 2017, lo schema di decreto in argomento deve essere nuovamente sottoposto all'esame del Consiglio di Stato, affinché possa rendere il parere prescritto.

Trasmetto, pertanto, lo schema di decreto in argomento, unitamente alla relativa documentazione di supporto, ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, facendo riserva di trasmettere il parere del Consiglio di Stato non appena sarà acquisito.


Graziano Delrio

Al Presidente del Senato della Repubblica
Sen. Pietro Grasso

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in attuazione dell'articolo 111 (*Controllo tecnico, contabile e amministrativo*) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, recante "Codice dei contratti pubblici", disciplina le modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione dei contratti relativi a servizi o forniture.

La citata disposizione, anche a seguito delle modifiche apportate dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante "*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*"; prevede, al comma 1, che con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta dell'ANAC, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e la Conferenza unificata, sono approvate le linee guida che individuano le modalità e, se del caso, la tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori effettua l'attività di cui all'articolo 101, comma 3, in maniera da garantirne trasparenza, semplificazione, efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche anche per i controlli di contabilità. Il suddetto decreto disciplina, inoltre, le modalità di svolgimento della verifica di conformità in corso di esecuzione e finale, la relativa tempistica, nonché i casi in cui il direttore dell'esecuzione può essere incaricato della verifica di conformità. Il comma 1, prevede, infine, che qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare l'attività di direzione dei lavori, essa è affidata, nell'ordine, ad altre amministrazioni pubbliche, previo apposito accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o intesa o convenzione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; al progettista incaricato; ad altri soggetti scelti con le procedure previste dal codice per l'affidamento degli incarichi di progettazione.

Il comma 2 del citato articolo 111 prevede, inoltre, che con il medesimo decreto siano, altresì, approvate le linee guida che individuano compiutamente le modalità di effettuazione dell'attività di controllo affidate al direttore dell'esecuzione del contratto di servizi o di forniture, secondo criteri di trasparenza e semplificazione. Ai sensi del citato comma 2, il direttore dell'esecuzione dei contratti relativi a servizi o forniture è, di norma, il responsabile unico del procedimento (RUP) e provvede, anche con l'ausilio di uno o più direttori operativi individuati dalla stazione appaltante, in relazione alla complessità dell'appalto, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.

Fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi di quanto previsto al comma 2, terzo periodo, del medesimo articolo 111, si applica l'articolo 216, comma 17, del codice che stabilisce che, in via transitoria, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo IX, capi I e II, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

In attuazione della predetta disposizione, l'ANAC ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la proposta di linee guida recanti, rispettivamente:

- "*Il Direttore dei lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto*" (art. 111, comma 1);
- "*Il Direttore dell'Esecuzione: modalità di svolgimento delle funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto*" (art. 111, comma 2).

Tali documenti sono stati sottoposti, da parte dell'ANAC, a consultazione pubblica preliminare, ai sensi del Regolamento dell'8 aprile 2015 recante la disciplina della partecipazione ai procedimenti

di regolazione e del Regolamento del 27 novembre 2013 recante la disciplina dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e della verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR).

Si è quindi proceduto, in ossequio a quanto stabilito dall'articolo 111 del codice, alla richiesta di acquisizione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Le osservazioni formulate dal predetto Organo sono state inviate all'ANAC per le valutazioni di competenza.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha, quindi, inviato lo schema di decreto al Consiglio di Stato, il quale nell'Adunanza della Commissione speciale del 19 ottobre 2016 ha reso il parere n. 2282/2016 del 3 novembre 2016. In considerazione delle osservazioni formulate nel predetto parere, l'ANAC ha formulato la proposta definitiva delle linee guida con nota prot. n. 0185848 del 15 dicembre 2016. A seguito dell'intervento del decreto legislativo n. 56 del 2017, lo schema di decreto di approvazione delle linee guida in parola è stato ulteriormente integrato ed è stato ritrasmesso dall'ANAC con nota prot. 0107787 del 15 settembre 2017.

Sono stati, altresì, acquisiti il parere della Conferenza Unificata in data 6 dicembre 2017 (favorevole con raccomandazioni), a seguito delle riunioni tecniche svoltesi presso la Conferenza medesima il 30 ottobre 2017 e il 5 dicembre 2017, la nota prot. n. 0138582 del 21 dicembre 2017, con la quale l'A.N.A.C. ha comunicato di condividere il testo aggiornato, all'esito del parere della Conferenza Unificata del 6 dicembre 2017 e i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, resi, rispettivamente, in data...e in data.....

Il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, cui il predetto testo aggiornato è stato trasmesso in data 21 dicembre 2017, con nota in data 22 dicembre 2017, ha formulato alcuni suggerimenti di cui si darà conto nel seguito.

E' necessario sottolineare che nel citato parere n. 2282/2016 del 3 novembre 2016, il Consiglio di Stato, affermata la natura giuridica regolamentare delle linee guida ministeriali, ha ritenuto che *“la veste formale esteriore deve essere congruente con tale natura, e che debba perciò esservi una fusione formale e sostanziale tra decreto ministeriale e linee guida”* ed ha precisato, altresì, che *“la “proposta” dell'ANAC e l' “approvazione” ministeriale non restano, per così dire “separate in casa”, con un decreto ministeriale da una parte, e le linee guida allegate dall'altra, ma si devono fondere in un unico atto, avente la veste formale di decreto ministeriale, nel cui preambolo verrà menzionata la proposta dell'ANAC quale atto dell'iter procedimentale di formazione del regolamento. Tale diversa veste formale si impone anche per ragioni “sostanziali” in quanto, essendo tali linee guida “vincolanti”, tale coerenza deve essere resa anche graficamente immediatamente percepibile alla generalità degli operatori, in ossequio al dovere pubblico di lealtà e chiarezza dei governanti nei confronti dei governati”* (punto 1.2).

Il decreto ministeriale di approvazione delle linee guida adottato ai sensi del citato articolo 111, commi 1 e 2, pertanto, conformato quale “regolamento ministeriale” ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, è stato strutturato ripercorrendo la suddivisione originaria ma sulla base di una *“scansione formale che riflette anche la scansione logico-cronologica dell'iter procedimentale imposto dalla legge”* e incorporando nel d.m. le linee guida, trasformate in articolato, in ossequio alle indicazioni fornite dal Consiglio di Stato con il predetto parere n. 2282/2016 (punto 1.2). Inoltre, a seguito di una osservazione formulata con la nota sopracitata dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che, in ordine all'articolo 1, lettere da a) a e), ha evidenziato che *“prevede definizioni comuni sia al Titolo I che al Titolo II, che invece risultano inserite solamente nel Titolo I: si suggerisce di introdurre uno specifico titolo iniziale, in cui riprodurre tali disposizioni comuni”*, la struttura è stata così modificata:

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Definizioni

TITOLO II - IL DIRETTORE DEI LAVORI

Capo I - PROFILI GENERALI

Art. 2. Incompatibilità

Art. 3. Rapporti con altre figure

Art. 4. Gli strumenti per l'esercizio dell'attività di direzione e controllo

Art. 5. Il coordinamento e la supervisione dell'ufficio di direzione lavori

Capo II - FUZIONI E COMPITI NELLA FASE PRELIMINARE

Art. 6. Attestazione dello stato dei luoghi

Art. 7. La consegna dei lavori

Capo III - FUNZIONI E COMPITI IN FASE DI ESECUZIONE

Art. 8. Accettazione dei materiali

Art. 9. Verifica del rispetto degli obblighi dell'esecutore e del subappaltatore

Art. 10. Modifiche, variazioni e varianti contrattuali

Art. 11. Contestazioni e riserve

Art. 12. Sospensione dei lavori

Art. 13. Gestione dei sinistri

Art. 14. Funzioni e compiti al termine dei lavori

Capo IV - CONTROLLO AMMINISTRATIVO CONTABILE

Art. 15. Attività di controllo amministrativo contabile

Art. 16. I documenti contabili

Art. 17. Strumenti elettronici di contabilità e contabilità semplificata

TITOLO III - IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI RELATIVI A SERVIZI O FORNITURE

Capo I - PROFILI GENERALI

Art. 18. Rapporti tra direttore dell'esecuzione e RUP

Art. 19. Incompatibilità

Art. 20. Gli strumenti per l'esercizio dell'attività di direzione e controllo

Capo II - FUNZIONI E COMPITI IN FASE DI ESECUZIONE

Art. 21. L'attività di controllo

Art. 22. Avvio dell'esecuzione del contratto

Art. 23. Verifica del rispetto degli obblighi dell'esecutore e del subappaltatore

Art. 24. Contestazioni e riserve

Art. 25. Modifiche, variazioni e varianti contrattuali

- Art. 26. Sospensione dell'esecuzione
- Art. 27. Gestione dei sinistri
- Art. 28. Funzioni e compiti al termine dell'esecuzione del contratto
- Art. 29. Il controllo amministrativo-contabile

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 30. Abrogazioni
- Art. 31. Clausola di invarianza finanziaria
- Art. 32. Entrata in vigore

Successivamente al lavoro tecnico svoltosi presso la Conferenza unificata, le rubriche degli articoli 10, 12, 25 e 26 sono state modificate, rispettivamente, in “*Modifiche, variazioni e varianti contrattuali*”; “*Sospensione dei lavori*”; “*Modifiche, variazioni e varianti contrattuali*”; “*Sospensione dell'esecuzione*”. Tali articoli, precedentemente, erano rubricati, rispettivamente, “*Modifiche e varianti contrattuali*”; “*Sospensione del rapporto contrattuale*”; “*Modifiche e varianti contrattuali*”; “*Sospensione del rapporto contrattuale*”.

E' necessario evidenziare che, nel testo trasmesso alla Conferenza unificata al fine dell'acquisizione del prescritto parere, era presente un ulteriore articolo (art. 32) con il quale, per attuare quanto previsto dal secondo periodo del comma 1, dell'articolo 111 del codice, introdotto dall'articolo 75, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 56 del 2017, si rinviava ad un successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la disciplina delle modalità di svolgimento della verifica di conformità in corso di esecuzione e finale, della relativa tempistica, nonché dei casi in cui il direttore dell'esecuzione può essere incaricato della verifica di conformità. A seguito del lavoro tecnico svoltosi presso la Conferenza unificata, accogliendo una osservazione formulata dalle Regioni, l'articolo è stato stralciato. Non essendosi potuti addivenire ad una definizione compiuta della predetta disciplina nell'ambito del presente decreto, pertanto, lo stesso non reca disposizioni in merito. Ciò, principalmente, a motivo della circostanza che i predetti contenuti debbono necessariamente essere allineati con quelli di altro decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che, ai sensi dell'articolo 102, comma 8 del codice, disciplinerà le modalità tecniche di svolgimento dei collaudi e i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione; tale decreto è in corso di definizione.

Pertanto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, congiuntamente all'ANAC, si riserva di introdurre modifiche ed integrazioni al presente regolamento contestualmente alla definizione del decreto di cui al citato art. 102, comma 8, del codice.

In particolare, in conseguenza della modifica alla struttura dello schema di regolamento come sopra specificato, il nuovo Titolo I “Disposizioni generali”, contiene l'Art. 1 (Definizioni).

Tale articolo fornisce la definizione di alcuni termini utilizzati nello schema di decreto, chiarendo, in particolare, in accoglimento delle osservazioni formulate sul punto dal Consiglio di Stato nel parere n. 2282/2016 del 3 novembre 2016, il significato delle *disposizioni di servizio* (comma 1, lett. c) rivolte dal RUP al direttore dei lavori e al direttore dell'esecuzione dei contratti relativi a servizi o forniture, nonché degli *ordini di servizio* (comma 1, lett. d) impartiti dal direttore dei lavori, dal direttore dell'esecuzione dei contratti relativi a servizi o forniture o dal RUP all'esecutore.

Circa la definizione delle “*disposizioni di servizio*” (comma 1, lett. c) si è ritenuto di poter accogliere una proposta emendativa presentata dalle Regioni nel corso del lavoro tecnico svoltosi presso la Conferenza unificata, volta ad introdurre il riferimento anche al “*coordinatore per l’esecuzione dei lavori*”. Ciò, in quanto il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione è soggetto che interviene con precise responsabilità all’interno della conduzione del cantiere.

Inoltre, in accoglimento parziale di una ulteriore richiesta presentata dalle Regioni nella predetta sede tecnica, è stata introdotta tra le definizioni quella di cui alla lettera f). Tale disposizione, con la quale, viene sostanzialmente traslata all’interno del presente decreto una disposizione presente nel d.P.R. n. 207 del 2010 (art. 43, comma 10), stabilisce che il “*programma di esecuzione dei lavori*” è il documento che l’esecutore, nel rispetto delle obbligazioni contrattuali, deve presentare prima dell’inizio dei lavori, in cui siano graficamente rappresentate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Il Titolo II reca la disciplina del Direttore dei lavori ed è suddiviso in quattro Capi.

Il Capo I, rubricato “*Profili generali*”, è suddiviso in quattro articoli.

L’Art. 2 contiene disposizioni in materia di incompatibilità. In particolare, in ossequio alla disciplina in materia di conflitto di interesse, di cui all’articolo 42 del codice, valida anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici. Nel testo trasmesso alla Conferenza unificata ai fini dell’acquisizione del prescritto parere al comma 1, lettera a) si prevedeva che “*al direttore dei lavori è precluso, dal momento dell’aggiudicazione e fino al collaudo, accettare nuovi incarichi professionali dall’esecutore*”. Al riguardo, in accoglimento di una richiesta emendativa delle Regioni presentata nella sede tecnica della Conferenza unificata, tale disposizione è stata modificata prevedendo che “*al direttore dei lavori è precluso, dal momento dell’aggiudicazione e fino all’approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, accettare nuovi incarichi professionali dall’esecutore*”. Ciò, in quanto è stata ritenuta condivisibile la motivazione addotta dalle Regioni a sostegno della propria richiesta avendo le stesse rappresentato la necessità della ulteriore specificazione poiché per il direttore dei lavori sussiste incompatibilità finché la prestazione dello stesso non sia realmente conclusa ovvero fintantoché il direttore dei lavori non possa o debba intervenire con proprie valutazioni a tutela della stazione appaltante.

L’articolo in esame, infine, al comma 1, lettera b) prevede che, una volta conosciuta l’identità dell’aggiudicatario, il direttore dei lavori deve segnalare l’esistenza alla stazione appaltante di rapporti intercorrenti con lo stesso, per la valutazione discrezionale, ai sensi dell’articolo 42, comma 4, del codice, dell’incidenza di detti rapporti sull’incarico da svolgere. Resta ovviamente ferma la disciplina di cui all’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

L’Art. 3 contiene importanti precisazioni circa i rapporti del direttore dei lavori con il RUP, l’esecutore e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, se soggetto diverso dal direttore dei lavori nominato. In particolare, l’articolo in esame chiarisce che il direttore dei lavori riceve dal RUP le disposizioni di servizio mediante le quali quest’ultimo impartisce le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, fissa l’ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto, e stabilisce, in relazione all’importanza dei lavori, la periodicità con la quale il direttore dei lavori è tenuto a presentare un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull’andamento delle lavorazioni (comma 1). Fermo restando il rispetto di tali disposizioni di servizio, il direttore dei lavori opera in autonomia in ordine al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento (comma 2). In riferimento ai rapporti tra esecutore e direttore dei lavori, l’articolo chiarisce che resta di competenza di quest’ultimo l’emanazione di

ordini di servizio all'esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto (comma 1, ultimo periodo). Nel corso del lavoro tecnico svoltosi presso la Conferenza unificata, le Regioni avevano proposto l'eliminazione del comma 3 che prevedeva che "Nel caso in cui impartisca un ordine di servizio all'esecutore che secondo il direttore dei lavori potrebbe compromettere la regolare esecuzione dell'opera, lo stesso direttore dei lavori deve comunicare per iscritto al RUP le ragioni, adeguatamente motivate, del proprio dissenso e soltanto se quest'ultimo conferma tale posizione il direttore dei lavori deve procedere conformemente alle istruzioni ricevute.". I predetti enti, ritenendo che tale previsione non fosse tale da risolvere eventuali situazioni di contenzioso all'interno del cantiere, nella predetta sede tecnica hanno rappresentato la necessità che sia assicurato l'allineamento tra le posizioni del RUP e del direttore dei lavori. Circa la disposizione in questione, fatto presente che la stessa era stata inserita nell'articolo in esame a seguito di una specifica richiesta presentata nella fase delle consultazioni con gli operatori economici espletata dall'ANAC, nondimeno, avendo ritenuto condivisibile l'istanza delle Regioni volta a garantire l'unitarietà delle azioni poste in essere dal RUP e dal direttore dei lavori, il medesimo comma è stato sostituito con una previsione che stabilisce che "*Il RUP, nell'ambito delle proprie competenze, assicura l'unitarietà degli atti e dei comportamenti dell'amministrazione e del direttore dei lavori nei confronti dell'esecutore.*".

Nel testo trasmesso alla Conferenza unificata ai fini dell'acquisizione del prescritto parere, al comma 4, si stabiliva che "Laddove l'incarico di coordinatore per l'esecuzione dei lavori sia stato affidato a un soggetto diverso dal direttore dei lavori nominato, il predetto coordinatore assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia, ancorché coordinandosi con il direttore dei lavori."

Sul punto, nel parere n. 2282/2016 del 3 novembre 2016 il Consiglio di Stato ha osservato che tale previsione "andrebbe espunta", in quanto superflua e tale da ingenerare dubbi. Si è ritenuto, tuttavia, di mantenere la previsione in parola dal momento che è stata formulata anche sulla base delle risultanze emerse nel corso della consultazione pubblica svolta dall'ANAC e, in particolare, dalla manifestata esigenza espressa dagli stakeholder di chiarire l'indipendenza delle due figure al fine di assicurare l'efficace svolgimento dei rispettivi compiti.

Ciò premesso, si fa presente che in accoglimento parziale di una richiesta emendativa presentata dalle Regioni nel corso del lavoro tecnico presso la Conferenza unificata, la disposizione in questione è stata modificata prevedendo che "*Laddove l'incarico di coordinatore per l'esecuzione dei lavori sia stato affidato a un soggetto diverso dal direttore dei lavori nominato, il predetto coordinatore assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia, ancorché rapportandosi con il direttore dei lavori. In tal caso il RUP assicura il coordinamento tra direttore dei lavori e coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.*". In tal modo, la disposizione in questione è stata resa pienamente coerente alla vigente disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (cfr. in particolare art. 89, comma 1, lett. c) e art. 92, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 81/2008), richiamata all'articolo 101 del codice.

L'Art. 4 contiene disposizioni circa gli strumenti per l'esercizio dell'attività di direzione e controllo. Nel testo trasmesso alla Conferenza unificata ai fini dell'acquisizione del prescritto parere, al comma 1, si stabiliva che "Il direttore dei lavori impartisce all'esecutore le prescrizioni e le istruzioni necessarie tramite ordini di servizio, che devono riportare le motivazioni alla base dell'ordine e devono essere comunicati al RUP, nonché annotati nel giornale dei lavori. L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facoltà di iscriverne le proprie riserve.". In parziale accoglimento di alcune proposte emendative presentate dalle Regioni nella sede tecnica della Conferenza unificata la disposizione è stata modificata:

- sostituendo l'obbligo di motivazione da riportare su tutti gli ordini di servizio con la necessità di esporre tali motivazioni, in forma sintetica, in sede di annotazione nel giornale dei lavori;

- introducendo un rinvio all'articolo 17 riferito alle modalità con cui tali annotazioni devono essere effettuate nel giornale dei lavori;
- introducendo un rinvio all'articolo 11, comma 5, circa le modalità di iscrizione delle riserve.

A seguito di tali modifiche, l'attuale comma 1, stabilisce che *“Il direttore dei lavori impartisce all'esecutore le prescrizioni e le istruzioni necessarie tramite ordini di servizio, che devono essere comunicati al RUP, nonché annotati, con sintetiche motivazioni, nel giornale dei lavori con le modalità di cui all'articolo 17. L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve secondo quanto previsto all'articolo 11, comma 5.”*

Inoltre, in parziale accoglimento di una proposta delle Regioni presentata nella predetta sede tecnica, è stato inserito un nuovo comma 2 con il quale si prevede che *“Il direttore dei lavori controlla il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e successivamente dettagliati nel programma di esecuzione dei lavori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f).”* In proposito, si è ritenuto di poter condividere la necessità, rappresentata dai suddetti enti, di specificare il ruolo di controllo del direttore dei lavori sui tempi di esecuzione dell'opera.

L'ex comma 2, ora comma 3, disciplina l'ipotesi in cui non siano utilizzati strumenti informatici per il controllo tecnico, amministrativo e contabile dei lavori: nel tempo strettamente necessario a consentire alle stazioni appaltanti di dotarsi dei mezzi necessari per una completa digitalizzazione, gli ordini di servizio devono comunque avere forma scritta e l'esecutore deve restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza. Nella disposizione in questione, in accoglimento di una proposta emendativa presentata dalle Regioni nel corso del lavoro tecnico presso la Conferenza unificata, il richiamo all'articolo 14, comma 4, che era contenuto nel precedente testo, riferito alla digitalizzazione, è stato sostituito con il richiamo corretto all'articolo 17, che reca, appunto, disposizioni in tema di strumenti elettronici di contabilità e di contabilità semplificata.

Infine, l'attuale comma 4 (ex comma 3), rimasto invariato, prevede l'obbligo in capo al direttore dei lavori di redigere il processo verbale di accertamento di fatti o di esperimento di prove e le relazioni per il RUP.

L'Art. 5 reca disposizioni in tema di coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori. Nello svolgimento dell'attività di vigilanza sulla corretta esecuzione dei lavori, i direttori operativi e gli ispettori di cantiere collaborano con il direttore dei lavori, il quale individua, anche di volta in volta, le attività da delegare agli stessi, coordinandone l'attività.

Le attività del direttore dei lavori si sviluppano in momenti diversi e successivi, interessando non solo la fase esecutiva dei lavori, ma anche una fase preliminare, che si pone a monte della esecuzione del contratto, alla quale è dedicata la disciplina contenuta nel Capo II del decreto, suddiviso in due articoli.

L'Art. 6 reca la disciplina dei compiti e delle funzioni del direttore dei lavori in ordine alle attività di attestazione dello stato dei luoghi.

Nel testo trasmesso alla Conferenza unificata ai fini dell'acquisizione del prescritto parere, al comma 1, si stabiliva che *“Prima dell'avvio della procedura di scelta del contraente il direttore dei lavori deve fornire al RUP l'attestazione dello stato dei luoghi in merito:*

- a) all'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
- b) all'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;
- c) alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo e a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.”

Sulla base delle proposte emendative presentate dalle Regioni in sede di riunioni tecniche presso la Conferenza unificata, l'alinea è stato integrato prevedendo che il direttore dei lavori fornisca al RUP l'attestazione dello stato dei luoghi anche prima della sottoscrizione del contratto, qualora sia richiesto dallo stesso RUP. Invero, come correttamente rilevato dalle Regioni, poiché potrebbe intercorrere un non breve lasso di tempo tra il momento della scelta del contraente e quello della sottoscrizione del contratto, in tale ultima fase è necessario che l'attestazione dello stato dei luoghi venga verificata nella sua attualità.

Inoltre, si evidenzia che nel documento contenente le raccomandazioni che le Regioni hanno ritenuto di formulare in sede di espressione del parere favorevole reso nella seduta della Conferenza unificata del 6 dicembre 2017, i medesimi enti avevano proposto di eliminare la lettera c) del comma 1. Tale raccomandazione è stata accolta. Tuttavia, dovendo tenere nella debita considerazione la necessità di evitare che la realizzazione del progetto possa essere compromessa dal verificarsi di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto stesso, la lettera b) del comma in esame è stata riformulata stabilendo che l'attestazione dello stato dei luoghi debba essere prodotta in merito "*all'assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto medesimo.*". Resta, quindi, confermata una valutazione anche del direttore dei lavori sulla realizzabilità del progetto, evitando, però, commistioni con le procedure di validazione del progetto e non prevedendo indagini che devono essere predisposte dal RUP in fase di progettazione secondo quanto previsto all'articolo 27, commi 4 e 5 del codice.

Ai sensi del comma 2, tale attestazione è rilasciata dal RUP nel caso in cui il procedimento di affidamento dell'incarico di direttore dei lavori, ancorché abbia avuto inizio, non sia potuto addivenire a conclusione per cause impreviste e imprevedibili.

L'Art. 7 è dedicato alla disciplina della consegna dei lavori, anch'essa prodromica rispetto all'effettivo inizio dei lavori. In accoglimento delle osservazioni formulate dal Consiglio di Stato nel parere n. 2282/2016 del 3 novembre 2016, sono stati regolati gli aspetti di particolare rilievo relativi alle modalità e ai termini di consegna dei lavori sulla falsariga del previgente articolo 153 del d.P.R. n. 207/2010, essendo stati ritenuti pacificamente inclusi nei compiti del direttore dei lavori. Con riferimento al comma 1, rispetto alla versione del testo trasmessa alla Conferenza unificata, ai fini dell'acquisizione del prescritto parere, in accoglimento di una proposta emendativa presentata dalle Regioni nella sede tecnica della Conferenza, al comma 1, la parola "autorizzazione" è stata sostituita dalla seguente: "*disposizione*". Ciò, al fine di rendere coerente tale previsione con la definizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c). È stato, inoltre, espressamente previsto che sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante (comma 2, ultimo periodo).

L'articolo in esame disciplina, altresì, il caso in cui l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna (comma 3), nonché le ipotesi di consegna in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante (comma 4) e di sospensione della consegna da parte della stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore (che, comunque, non può durare oltre sessanta giorni-comma 6). Nei casi di ritardo della consegna per fatto o colpa della stazione appaltante e di sospensione della stessa, ossia nelle ipotesi di cui ai commi 4, 5 e 6, il RUP ha l'obbligo di informare l'ANAC (comma 7); inoltre, fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile del direttore dei lavori nei confronti della stazione appaltante per il caso di ritardo nella consegna per fatto o colpa del medesimo, è previsto che tale ritardo è valutabile dalla stazione appaltante ai fini della performance, ove si tratti di personale interno alla stessa; in caso di affidamento dell'incarico a soggetto esterno, all'atto del conferimento sono disciplinate le conseguenze a carico dello stesso per la ritardata consegna (comma 11).

Altra disposizione prevede, poi, che il direttore dei lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi, chiarendo altresì il contenuto del

predetto verbale che deve essere redatto in contraddittorio con l'esecutore (comma 8). In proposito, in accoglimento di una proposta emendativa presentata dalle Regioni nella sede tecnica della Conferenza unificata, la lettera b) che prevedeva, tra i contenuti del processo verbale, "l'indicazione delle aree, dei locali, e dei mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori dell'esecutore, nonché l'ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'esecutore stesso;" è stata riformulata prevedendo "*l'indicazione delle aree, dei locali, e delle condizioni di disponibilità dei mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori dell'esecutore, nonché l'ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'esecutore stesso;*". Invero, non può non tenersi conto dell'eventualità che l'esecutore non disponga immediatamente di tutti i mezzi d'opera.

In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'esecutore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori (comma 9). Al riguardo, con riferimento alla necessità di predisporre, da parte dell'esecutore, in caso di consegna parziale, il programma di esecuzione specifico, in accoglimento di una proposta emendativa presentata dalle Regioni nella sede tecnica della Conferenza unificata, è stato esplicitato che, in caso di inadempienza, è preclusa la successiva iscrizione di riserve.

Nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali e il progetto esecutivo, non si procede alla consegna e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, proponendo i provvedimenti da adottare (comma 10).

Il comma 12 individua la misura massima del rimborso delle spese contrattuali nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate da riconoscere all'esecutore nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dal contratto dallo stesso presentata per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile a fatto o colpa della stazione appaltante. Tale misura, calcolata sull'importo netto del contratto, riprende quella di cui al previgente art. 157 del d.PR 207/2010. Al terzo periodo del comma in esame, in accoglimento di una proposta emendativa presentata dalle Regioni nella sede tecnica della Conferenza unificata, le parole "programma di esecuzione dei lavori" sono state sostituite dalla seguente: "*cronoprogramma*". Ciò, in quanto è stata ritenuta condivisibile la motivazione a sostegno di tale proposta secondo la quale il cronoprogramma di progetto rappresenta un indice migliore per il calcolo della produzione media giornaliera, non inficiato da possibili calcoli favorevoli all'impresa che è titolare della redazione del programma di esecuzione dei lavori. Infine, l'articolo in esame disciplina l'ipotesi di consegna d'urgenza, stabilendo che il verbale di consegna indichi, altresì, le lavorazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisorie (comma 13) e l'ipotesi di subentro di un esecutore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, stabilendo che il direttore dei lavori rediga apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo esecutore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennità da corrispondersi (comma 14).

Il Capo III è dedicato alle funzioni e ai compiti del direttore dei lavori in fase di esecuzione e si suddivide in sette articoli.

L'Art. 8 disciplina le attività di controllo del direttore dei lavori in relazione alla accettazione dei materiali. L'articolo 101, comma 3, del codice, prevede, infatti, espressamente lo svolgimento di tale attività "*sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le*

costruzioni vigenti”. Al riguardo, l’articolo in esame chiarisce che il direttore dei lavori provvede all’accettazione dei materiali, verificando che i materiali, i prodotti e i sistemi da porre in opera corrispondano alle prescrizioni prestazionali contenute nel progetto allegato al contratto e, in particolare, a quelle del capitolato speciale d’appalto, nonché ai contenuti dell’offerta, accertandone altresì la conformità, ove applicabile, a quanto disposto dalle pertinenti norme nazionali ed europee (comma 1). Si precisa, inoltre, che il direttore dei lavori, oltre a quelli che può disporre autonomamente, esegue altresì, tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee e dal capitolato speciale d’appalto (comma 2). In tale disposizione, in accoglimento parziale di una proposta emendativa presentata dalle Regioni nella sede tecnica della Conferenza unificata, è stata espunta, in quanto superflua, la parola “obbligatoriamente” riferita all’esecuzione dei controlli, ed è stata introdotta l’ulteriore previsione che i predetti controlli e prove debbono essere riferiti anche a quanto previsto dal Piano d’azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (Piano d’Azione Nazionale sul *Green Public Procurement*-PAN GPP), citato all’articolo 34, comma 1, del codice. L’integrazione proposta e accolta è conseguente all’entrata in vigore del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 gennaio 2017, recante “Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l’edilizia e per i prodotti tessili”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2017, il quale, all’Allegato 2 («CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE E LAVORI PER LA NUOVA COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DI EDIFICI PUBBLICI») contempla “Aggiornamento dell’allegato 1 “Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione” del decreto ministeriale del 24 dicembre 2015 (G.U. n. 16 del 21 gennaio 2016)”.

Viene, quindi, previsto che il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l’introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultino conformi alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, stabilendo le modalità e gli obblighi dell’esecutore (comma 3). In proposito, in accoglimento di una proposta emendativa presentata dalle Regioni nella sede tecnica della Conferenza unificata, la disposizione è stata integrata prevedendo che detta conformità deve essere riferita anche alla normativa tecnica, nazionale o dell’Unione europea.

Nell’ipotesi di rifiuto dell’esecutore di ottemperare all’ordine del direttore dei lavori di rimuovere i materiali non conformi, oltre alla previsione della trascrizione del rifiuto nel giornale dei lavori o nel primo atto contabile utile, è stata disciplinata l’esecuzione in danno come richiesto dal Consiglio di Stato nel parere n. 2282/2016 del 3 novembre 2016 (comma 3).

È previsto, inoltre, che i materiali e i componenti possono essere messi in opera solo dopo l’accettazione del direttore dei lavori e che l’accettazione definitiva si ha solo dopo la posa in opera. Sempre in conformità alle osservazioni formulate dal Consiglio di Stato nel suddetto parere, si è ribadito quanto previsto dal previgente art. 167 del d.P.R. n. 207/2010 in ordine alla permanenza dei diritti e dei poteri della stazione appaltante in sede di collaudo anche dopo l’accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell’esecutore. Viene chiarito che non rileva l’impiego da parte dell’esecutore e per sua iniziativa di materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o dell’esecuzione di una lavorazione più accurata (comma 3).

È stabilito, altresì, al comma 4, che i materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell’esecutore e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori nel caso in cui quest’ultimo ne accerti l’esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Il rifiuto deve essere trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile, entro quindici giorni dalla scoperta della non conformità al progetto o al

contratto del materiale utilizzato o del manufatto eseguito. In accoglimento di una proposta emendativa presentata dalle Regioni nella sede tecnica della Conferenza unificata, la disposizione è stata integrata prevedendo che la scoperta di detta non conformità deve essere riferita anche alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea.

È, poi, contemplata, al comma 5, la possibilità per il direttore dei lavori o per l'organo di collaudo di disporre prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d'appalto finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, sulla base di adeguata motivazione, con spese a carico dell'esecutore.

In accoglimento parziale di una proposta emendativa presentata dalle Regioni nella sede tecnica della Conferenza unificata, sono stati aggiunti i nuovi commi 6, 7 e 8.

Tali disposizioni, riformulate espungendo le previsioni di eccessivo dettaglio, stabiliscono che:

- Il direttore dei lavori può delegare le attività di controllo dei materiali alle altre figure che compongono l'ufficio di direzione lavori (comma 6);
- I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all'approvazione del direttore dei lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificare le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera (comma 7);
- Il direttore dei lavori verifica altresì il rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale, tra cui le modalità poste in atto dall'esecutore in merito al riutilizzo di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere (comma 8).

Tali previsioni sono volte a chiarire l'effettivo ambito operativo delle prove e dei controlli a carico della direzione lavori, necessariamente connesso alla tipologia di intervento.

Si evidenzia che, a seguito di una osservazione formulata, per le vie brevi, dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai commi 7 e 8, le parole "devono essere" e "deve verificare" sono state sostituite, rispettivamente, con le parole "sono" e "verifica".

L'Art. 9, nell'ambito delle attività di verifica del rispetto degli obblighi dell'esecutore e del subappaltatore, individua i compiti che il direttore dei lavori - con l'ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati - è tenuto a eseguire con riferimento ai lavori affidati in subappalto (comma 1). Alla lettera c), che, tra i suddetti compiti, prevedeva che il direttore dei lavori "accerta le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;", in accoglimento di una proposta emendativa presentata dalle Regioni nella sede tecnica della Conferenza unificata la parola "accerta" è stata sostituita con la più idonea parola "registra". In effetti, il direttore dei lavori non deve assumere decisioni circa le contestazioni dell'esecutore, di cui, tuttavia, dovrà tener conto per l'esercizio delle proprie funzioni.

In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento da parte dell'esecutore, il direttore dei lavori coadiuva il RUP nello svolgimento delle attività di verifica di cui all'articolo 89, comma 9, del codice (comma 2).

Al comma 3, sono, inoltre, specificate le attività di controllo per le ipotesi di risoluzione contrattuale (lettera a), irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto (lettera b), in merito agli adempimenti dell'esecutore in relazione al deposito dei progetti strutturali delle costruzioni e all'autorizzazione in caso di interventi ricadenti in zone soggette a rischio sismico (lettera c). In proposito, in parziale accoglimento di una proposta emendativa presentata dalle Regioni nella sede tecnica della Conferenza unificata, si evidenzia che la disposizione, che prevedeva la "verifica che l'esecutore abbia adempiuto a quanto di sua competenza in relazione alla normativa vigente in merito al deposito dei progetti strutturali delle costruzioni e che sia stata rilasciata la necessaria autorizzazione in caso di interventi ricadenti in zone soggette a rischio sismico;" è stata riformulata

prevedendo che il direttore dei lavori “*accerta che si sia data applicazione alla normativa vigente in merito al deposito dei progetti strutturali delle costruzioni e che sia stata rilasciata la necessaria autorizzazione in caso di interventi ricadenti in zone soggette a rischio sismico;*”. Ciò dovendosi tenere debitamente conto della circostanza che nella materia delle costruzioni in zona sismica la normativa vigente pone specifici obblighi in capo alla committenza.

È previsto, inoltre, che il direttore dei lavori determini in contraddittorio con l'esecutore i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal contratto (lettera d); rediga apposita relazione laddove avvengano sinistri alle persone o danni alla proprietà nel corso dell'esecuzione di lavori e adotti i provvedimenti idonei a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose (lettera e); rediga processo verbale alla presenza dell'esecutore dei danni cagionati da forza maggiore, specificando gli elementi che il direttore dei lavori è tenuto ad accertare (lettera f).

La lettera g) (che testualmente disponeva “g) dà immediata comunicazione al RUP del verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 205, comma 1, del codice”), sulla base di una osservazione formulata, con la nota citata, dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stata espunta in quanto sostanzialmente riproduttiva della norma primaria di cui all'articolo 205, comma 3 del codice.

Nei casi in cui svolga l'incarico di coordinatore per l'esecuzione dei lavori, il direttore dei lavori effettua le segnalazioni di cui all'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche ai fini della comunicazione di tali provvedimenti all'ANAC. Non si è ritenuto di richiamare, invece, disposizioni già contenute nel predetto d.lgs. 81/2008, anche in considerazione del fatto che le norme ivi previste, dettate anche per i lavori privati, necessitano sempre di una preventiva verifica di compatibilità con la disciplina dei contratti pubblici.

In accoglimento di una proposta emendativa presentata dalle Regioni nella sede tecnica della Conferenza unificata, è stato aggiunto un nuovo comma 5. Tale disposizione stabilisce che “*Il direttore dei lavori pone in atto tutti i controlli individuati dal Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione con riferimento alle specifiche attività di verifica da attuarsi durante la fase esecutiva dell'opera.*”. Circa tale previsione, si rinvia alle considerazioni svolte in ordine all'articolo 8, comma 2.

Come già precisato, successivamente al lavoro tecnico svolto presso la Conferenza unificata, la rubrica dell'articolo 10 è stata modificata in “*Modifiche, variazioni e varianti contrattuali*”.

Nel documento contenente le raccomandazioni che le Regioni hanno ritenuto di formulare in sede di espressione del parere favorevole reso nella seduta della Conferenza unificata del 6 dicembre 2017, i medesimi enti avevano proposto di sostituire la rubrica dell'articolo 10 con la seguente: “*Modifiche e variazioni contrattuali*”. Al riguardo, si è ritenuto di non poter accogliere tale raccomandazione poiché l'articolo in questione reca anche alcune disposizioni in tema di “varianti”.

Si evidenzia che l'articolo 106 del codice (*Modifica di contratti durante il periodo di efficacia*), stabilisce che le modifiche e le varianti dei contratti in corso di esecuzione devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante da cui lo stesso RUP dipende. Pertanto, all'articolo 10 in esame, è stato previsto che il direttore dei lavori è tenuto a fornire al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui al predetto articolo 106 del codice e con riferimento ai casi indicati dall'articolo 106, comma 1, lettera c), del codice stesso, è precisato che il direttore dei lavori descrive la situazione di fatto ai fini dell'accertamento da parte del RUP della sua non imputabilità alla stazione appaltante, della sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria la variazione (comma 1). Inoltre, si stabilisce che il direttore dei lavori propone al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione. L'articolo in esame prevedeva espressamente che il direttore dei lavori risponde delle conseguenze derivanti dall'aver ordinato o lasciato eseguire variazioni o addizioni al progetto, senza averne ottenuto

regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni gravi a persone o cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà delle stazioni appaltanti (comma 2). Al comma 3, che prevedeva che in caso di variazioni al progetto non disposte dal direttore dei lavori, quest'ultimo fornisce all'esecutore le disposizioni per la rimessa in pristino con spese a carico dello stesso dell'esecutore, in accoglimento di una proposta emendativa formulata come raccomandazione dalle Regioni e contenuta nel documento allegato al parere favorevole reso nella seduta della Conferenza unificata del 6 dicembre 2017, la parola "variazioni" è stata sostituita con la parola "*modifiche*". Ciò, al fine di non ingenerare confusione con la disposizione che disciplina il cd. "quinto d'obbligo" (art. 106, comma 12 del codice), di cui al successivo comma 4. Conseguentemente, la stessa modifica è stata apportata al comma 2, poc'anzi illustrato.

Il comma 4, quindi, disciplina le attività relative all'ipotesi in cui la stazione appaltante debba aumentare o diminuire le prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto. In particolare, nella versione del testo trasmessa alla Conferenza unificata ai fini dell'acquisizione del prescritto parere era stato previsto che nel caso di variazioni nei limiti del quinto, l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso e che, nel caso in cui la stazione appaltante disponga varianti in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto, deve comunicarlo all'esecutore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all'esecutore a titolo di indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 205 e 208 del codice. Al riguardo, si precisa che, in accoglimento di una proposta emendativa presentata dalle Regioni nella sede tecnica della Conferenza unificata, nel primo periodo, le parole "perizia di variante o suppletiva", sono state sostituite con le parole "*perizia suppletiva*" e, nel secondo periodo, la parola "varianti" è stata sostituita con la parola "*variazioni*". Ciò, sempre al fine di distinguere le variazioni entro il cd. "quinto d'obbligo" dalle "varianti" di cui all'articolo 106 del codice.

Nella versione del testo trasmessa alla Conferenza unificata ai fini dell'acquisizione del prescritto parere era previsto un comma 5 che disponeva che "Nei casi di eccedenza rispetto al limite del quinto sopra indicato, e a condizione che ricorrano i presupposti per le varianti ai sensi dell'articolo 106 del codice, la perizia di variante è accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale. Il RUP deve darne comunicazione all'esecutore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all'esecutore le proprie determinazioni. Qualora l'esecutore non dia alcuna risposta alla comunicazione del RUP si intende manifestata la volontà di accettare la variante complessiva agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'esecutore."

In accoglimento di una proposta emendativa formulata come raccomandazione dalle Regioni e contenuta nel documento allegato al parere favorevole reso nella seduta della Conferenza unificata del 6 dicembre 2017, tale disposizione è stata stralciata, in quanto, come ragionevolmente sostenuto dalle Regioni stesse, non essendo possibile un aumento della prestazione oltre il "quinto d'obbligo", potrebbe ingenerarsi il rischio di confusione con il caso della variante, per il quale si applica l'articolo 106 del codice e i commi 1 e 2 del presente articolo che richiamano puntualmente tale disposizione. In proposito, nella nota sopra citata, il Dipartimento per gli affari giuridici della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha rilevato che "sarebbe opportuno un approfondimento ulteriore sulla disciplina vigente in materia di varianti al di sopra del "quinto d'obbligo" e sulle

eventuali conseguenze derivanti dalla mancanza di specifiche previsioni normative.”. Poiché, come già specificato, la soppressione di tale comma è conseguita all'accoglimento di una raccomandazione contenuta nel documento allegato al parere favorevole reso nella seduta della Conferenza unificata del 6 dicembre 2017, in sede di richiesta di parere al Consiglio di Stato sul presente testo, la valutazione circa tale reinserimento sarà sottoposta allo stesso Consiglio di Stato.

Vengono, quindi, disciplinate le modalità di formazione dei nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale. Nella versione del testo trasmessa alla Conferenza unificata ai fini dell'acquisizione del prescritto parere si stabiliva che i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati: a) desumendoli dal prezzo della stazione appaltante o dai prezzi di cui all'articolo 23, comma 7, del codice, ove esistenti; b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto; c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP (ex comma 6, ora comma 5). Al riguardo, si precisa che, in parziale accoglimento di una proposta emendativa presentata dalle Regioni nella sede tecnica della Conferenza unificata:

- alla lettera a), sono state stralciate le parole “dal prezzo della stazione appaltante o” ed è stato corretto il riferimento all'articolo 23, comma 7, del codice con quello al comma 16 del medesimo articolo;
- la lettera b), è stata espunta;
- la lettera c) (ora lettera b), è stata riformulata espungendo le parole “quando sia impossibile l'assimilazione,”.

Ciò al fine di assicurare la coerenza con le disposizioni in materia di prezzi previste dall'articolo 23 del codice e, come rappresentato dalle Regioni, di tener conto “delle peculiarità di uno strumento quale l'elenco prezzi la cui costruzione comprende una serie di regole e di valori nonché di modalità di calcolo che sono proprie di ogni strumento e legati alla situazione economica e culturale locale”, nonché della circostanza che “Una buona progettazione ha come caratteristica l'analisi dei materiali e delle lavorazioni occorrenti per eseguire un intervento. Quindi in mancanza di riferimento all'interno del prezzo va fatta un'analisi del prezzo con riferimenti ai parametri di manodopera previsti nell'elenco ed alle indagini di mercato rispetto ai materiali da mettere in opera che in fase di esecuzione sono noti all'esecutore, alla DL e al RUP”.

Qualora dai calcoli effettuati ai sensi del comma 5, risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, è previsto che i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori devono essere approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati (ex comma 7, ora comma 6).

Una norma di chiusura (ex comma 8, ora comma 7) stabilisce che il direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole al RUP. Al riguardo, si fa presente che, in accoglimento di una proposta emendativa presentata dall'ANCI nella sede tecnica della Conferenza unificata è stato specificato che tale comunicazione deve essere preventiva.

Infine, in parziale accoglimento di una proposta emendativa presentata dalle Regioni nella sede tecnica della Conferenza unificata, è stato aggiunto un nuovo comma 8, con il quale si stabilisce che “*Il direttore dei lavori, entro dieci giorni dalla proposta dell'esecutore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, di variazioni migliorative di sua*

esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori, trasmette la stessa al RUP unitamente al proprio parere. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori.”

L'Art. 11 affronta il tema delle contestazioni e riserve.

Nel testo trasmesso al Consiglio di Stato in occasione della richiesta di parere, nell'incipit del comma 1 (ex punto 7.3.2.1 delle linee guida ANAC) era presente un inciso in base al quale veniva fatto salvo quanto previsto dall'articolo 207 del codice (ossia la disciplina concernente il Collegio consultivo tecnico). Tale previsione è stata stralciata in quanto l'articolo 207 del codice è stato abrogato dall'articolo 121, comma 1 del d.lgs. n. 56 del 2017. Il comma in esame demanda al direttore dei lavori anche il compito di comunicare al RUP eventuali contestazioni dell'esecutore su aspetti tecnici che possano influire sull'esecuzione dei lavori. In tali casi, il comma descrive la procedura per la gestione di tali contestazioni.

Dopo aver previsto che l'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili (comma 2), sono disciplinati i compiti del direttore dei lavori nel caso in cui l'esecutore firmi il registro di contabilità con riserva (comma 3) e gli adempimenti da compiere nel caso in cui l'esecutore non firmi il registro di contabilità (comma 4).

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto (comma 5).

Come già precisato, successivamente al lavoro tecnico svolto presso la Conferenza unificata, la rubrica dell'articolo 12 è stata modificata in “*Sospensione dei lavori*”. L'articolo reca la disciplina delle funzioni del direttore dei lavori in caso di sospensione dei lavori, prevedendo che quest'ultimo disponga visite periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della manodopera e dei macchinari eventualmente presenti e che dia le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori (comma 1).

Per il caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse dall'impossibilità di proseguire utilmente i lavori, da ragioni di necessità, di pubblico interesse o dipendenti da forza maggiore (disciplinate ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del codice), è previsto che il contratto debba contenere una clausola penale nella quale sia quantificato il risarcimento dovuto all'esecutore sulla base di criteri predeterminati ed indicati alle lettere a), b), c) e d) del comma 2. Nell'individuazione di tali criteri si è provveduto a richiamare i medesimi già elencati all'articolo 160, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e a richiamare, per la misura degli interessi moratori previsti dal criterio di cui alla citata lettera b), gli interessi legali di mora di cui al

decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231, recante “Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.

Si è ritenuto di integrare il testo inviato alla Conferenza unificata al fine dell’acquisizione del prescritto parere, mediante una previsione (nuovo comma 3) in base alla quale *“La sospensione parziale dei lavori determina altresì il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l’importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma.”*.

All’ex comma 3, ora comma 4, si stabilisce che non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori lo comunica al RUP affinché quest’ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall’esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Sul punto, nel citato parere reso sullo schema di decreto, il Consiglio di Stato ha rilevato l’inopportunità di prevedere un termine fisso di cinque giorni entro il quale il direttore dei lavori è tenuto a redigere il verbale di ripresa dei lavori, ritenendo preferibile un riferimento temporale più elastico come previsto nel previgente Regolamento n. 207/2010 (“non appena venute a cessare le cause della sospensione”). Tuttavia, dal momento che ai sensi dell’art. 107, co. 3, del nuovo codice, il direttore dei lavori necessita della disposizione di ripresa dei lavori da parte del RUP e della indicazione da parte di quest’ultimo del nuovo termine contrattuale - non prevista nel previgente art. 158, co. 6, del Regolamento - si è ritenuto di utilizzare il precedente riferimento temporale (“non appena siano venute a cessare le cause di sospensione”) per regolare i tempi della comunicazione del direttore dei lavori al RUP sulla cessazione delle cause della sospensione, finalizzata all’adozione della disposizione di ripresa dei lavori. Mentre, per la redazione del verbale, è stato previsto un termine breve (di cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori) proprio in considerazione della presenza di un passaggio preliminare (l’ordine di ripresa dei lavori da parte del RUP) non richiesto dalla norma previgente.

Nel caso in cui l’esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l’esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori, qualora l’esecutore intenda far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione. In generale, è prevista l’iscrizione a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori delle contestazioni dell’esecutore in merito alle sospensioni dei lavori (ex comma 4, ora comma 5).

Infine, è espressamente previsto che il direttore dei lavori è responsabile nei confronti della stazione appaltante di un’eventuale sospensione illegittima dal medesimo ordinata per circostanze non contemplate all’articolo 107 del codice (ex comma 5, ora comma 6). Sul punto, il Consiglio di Stato ha evidenziato, nel parere reso sullo schema di decreto, che l’art. 107, comma 6, del codice prevede che sia la stazione appaltante (e non il direttore dei lavori) a rispondere nei confronti dell’esecutore delle sospensioni illegittime. Pertanto, la previsione in esame è stata riformulata chiarendo che si tratta della responsabilità del direttore dei lavori nei confronti della stazione appaltante (e non nei confronti dell’operatore economico, che potrà agire esclusivamente nei confronti della stazione appaltante).

L’Art. 13 disciplina l’eventualità in cui nel corso dell’esecuzione dei lavori si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, individuando i compiti del direttore dei lavori nella redazione di una relazione descrittiva del fatto e delle presumibili cause e nella adozione degli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione deve essere trasmessa senza indugio al RUP. Ad ogni modo, è previsto che in tali casi l’esecutore è tenuto ad adottare tutte

le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto e che resta a carico dello stesso l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti (comma 1).

L'esecutore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. In tale evenienza è tenuto a farne denuncia al direttore dei lavori, il quale - al fine di determinare l'eventuale risarcimento dovuto all'esecutore - ha il compito di redigere processo verbale alla presenza dell'esecutore, accertando: a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; b) le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore; c) la eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell'appaltatore; d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori; e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere (comma 2). In accoglimento di una proposta emendativa presentata dalle Regioni nella sede tecnica della Conferenza unificata, nella disposizione è stato corretto un errore materiale, sostituendo, all'alinea del comma in esame, le parole "quest'ultima" con le parole "quest'ultimo".

L'Art. 14 disciplina le attività del direttore dei lavori al termine dei lavori, prevedendo che quest'ultimo curi l'aggiornamento del piano di manutenzione di cui all'articolo 102, comma 9, lett. b), del codice, e - a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori - effettui i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore, elaborando tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori (che deve essere poi inviato al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore). In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il direttore dei lavori deve redigere in contraddittorio con l'esecutore il verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione (comma 1). In accoglimento di una proposta emendativa presentata dall'ANCI in sede di riunioni tecniche presso la Conferenza unificata la disposizione è stata integrata con l'aggiunta di un periodo, mutuata dall'articolo 199, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, secondo la quale *"Qualora sia previsto nel bando e nei documenti contrattuali il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate."* In proposito, l'ANCI ha rappresentato che "Accade frequentemente che alla scadenza del termine contrattuale manchino alcune lavorazioni consistenti in lavori di finitura che non pregiudicano la funzionalità dell'opera. L'inserimento del periodo sopra indicato, consente di evitare l'applicazione di penali e potenziali contenziosi che potrebbero innescarsi, senza compromettere la corretta ultimazione dell'opera. Sostanzialmente con tale modifica viene riproposto quanto disciplinato dall'art. 199 comma 2 del DPR n. 207/2010...".

Con riferimento alla fase di collaudo, al comma 3, sono state fornite solo alcune indicazioni in relazione alle competenze del direttore dei lavori, in considerazione dell'emanazione in materia del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'art. 102, comma 8, del codice, come

modificato dall'articolo 66, comma 1, lettera i) del d.lgs. n. 56 del 2017¹. In particolare, è previsto che il direttore dei lavori:

- a) fornisce all'organo di collaudo i chiarimenti e le spiegazioni di cui dovesse necessitare e trasmette allo stesso la documentazione relativa all'esecuzione dei lavori;
- b) assiste i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
- c) esamina e approva il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti.

In accoglimento parziale di una proposta emendativa presentata dalle Regioni in sede di riunioni tecniche presso la Conferenza unificata, è stato inserito un nuovo comma 4, ai sensi del quale *“Il direttore dei lavori accerta che i documenti tecnici, prove di cantiere o di laboratorio, certificazioni basate sull'analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni e apparecchiature impiantistiche rispondano ai requisiti di cui al Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione.”*. In proposito, si rinvia alle considerazioni svolte in occasione delle modifiche apportate all'articolo 8, comma 2.

Si evidenzia che nella precedente versione del testo l'ex comma 4 era così formulato: *“Per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea, nei casi espressamente individuati nel decreto di cui all'articolo 102, comma 8, del codice, il direttore dei lavori, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 102 del codice, rilascia il certificato di regolare esecuzione.”*. In ragione delle modifiche apportate a detto articolo 102 del d.lgs. n. 50 del 2016, ad opera dell'articolo 66 del d.lgs. n. 56 del 2017, la disposizione (ora comma 5) è stata sostituita dalla seguente: *“Il direttore dei lavori rilascia il certificato di regolare esecuzione nei casi e nei termini di cui all'articolo 102, comma 2, del codice”*².

Il Capo IV reca la disciplina dei compiti e delle funzioni del direttore dei lavori in relazione alle attività di controllo amministrativo-contabile, essendo demandato a quest'ultimo il controllo della spesa legata all'esecuzione dei lavori, attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa.

L'Art. 15, a tal fine, prevede che il direttore dei lavori provveda a classificare e misurare le lavorazioni eseguite, nonché a trasferire i rilievi effettuati sul registro di contabilità e alle conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire della spesa (comma

¹ Si riporta, per completezza, il comma 8 dell'articolo 102 del d.lgs. n. 50 del 2016, come modificato dal d.lgs. n. 56 del 2017: *“8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l'ANAC, sono disciplinate e definite le modalità tecniche di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato ai sensi del comma 2. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 16, anche con riferimento al certificato di regolare esecuzione, rilasciato ai sensi del comma 2. Nel medesimo decreto sono altresì disciplinate le modalità e le procedure di predisposizione degli albi dei collaudatori, di livello nazionale e regionale, nonché i criteri di iscrizione secondo requisiti di moralità, competenza e professionalità.”*

² Si riporta, per completezza, il comma 2 dell'articolo 102 del d.lgs. n. 50 del 2016, come modificato dal d.lgs. n. 56 del 2017: *“2. I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. Per i contratti pubblici di lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 il certificato di collaudo, nei casi espressamente individuati dal decreto di cui al comma 8, può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori. Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per forniture e servizi dal responsabile unico del procedimento. Nei casi di cui al presente comma il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.”*

1). Tale attività, ai sensi del comma 2, deve essere svolta in modo che il direttore dei lavori possa sempre:

a) rilasciare gli stati d'avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel contratto, ai fini dell'emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP;
b) controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti delle somme autorizzate. Al riguardo, in accoglimento di una proposta emendativa presentata dalle Regioni in sede di riunioni tecniche presso la Conferenza unificata, dopo le parole "entro i limiti", sono state inserite le parole "*dei tempi e*";

Sempre in accoglimento di una proposta emendativa presentata dalle Regioni in sede di riunioni tecniche presso la Conferenza unificata è stata soppressa la lettera c) ("promuovere senza ritardo al RUP gli opportuni provvedimenti in caso di deficienza di fondi"). E' stato, infatti, ritenuto condivisibile quanto rappresentato dalle Regioni in relazione alla circostanza che il controllo sui fondi a disposizione dell'intervento è di competenza del RUP.

L'Art. 16 elenca, quindi, i diversi documenti contabili, descrivendone il contenuto e le modalità di compilazione, e prevedendo che tali documenti sono predisposti e tenuti dal direttore dei lavori oppure dai direttori operativi o dagli ispettori di cantiere, se dallo stesso delegati, che devono essere firmati contestualmente alla compilazione rispettando la cronologia di inserimenti dei dati.

Si tratta dei seguenti documenti: a) il giornale dei lavori; b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste; c) il registro di contabilità; d) lo stato di avanzamento lavori (SAL); e) il conto finale dei lavori (comma 1). Al riguardo, in accoglimento di una proposta emendativa presentata dalle Regioni nella sede tecnica della Conferenza unificata, motivata da esigenze di semplificazione, alla lettera a), le parole "in ciascun giorno" sono state sostituite con le parole "*per ciascun giorno*", e al numero 2) della medesima lettera a), le parole "il nominativo" sono state soppresse. Inoltre, in accoglimento parziale di una proposta emendativa presentata dall'ANCI nella medesima sede tecnica della Conferenza unificata, volta a consentire l'immediata identificazione delle annotazioni contabili anche in tempi successivi, attraverso una contabilità il più chiara e leggibile possibile, alla lettera b), è stato aggiunto un periodo che prevede che "*I libretti delle misure possono altresì contenere le figure quotate delle lavorazioni eseguite, i profili e i piani quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo le lavorazioni, oltre alle memorie esplicative al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma e il modo di esecuzione.*". Infine, alla lettera d), sono state espunte le parole "; a esso è unita una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli estremi della intervenuta approvazione; se tali elenchi sono già in possesso della stazione appaltante, il direttore dei lavori ne indica gli estremi nel SAL". Ciò, in accoglimento di una richiesta delle Regioni formulata nella sede tecnica della Conferenza unificata, motivata dal fatto che unire al SAL una copia degli eventuali nuovi prezzi rappresenta un appesantimento in quanto questi non possono essere applicati se non è stato firmato l'atto di sottomissione o l'atto aggiuntivo a cui sono allegati.

In particolare, sulle modalità e tempi per i pagamenti, è prevista l'immediata trasmissione al RUP, da parte del direttore dei lavori, dello stato di avanzamento, affinché il RUP emetta il certificato di pagamento; il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l'emissione del mandato di pagamento (comma 1, lettera d), ultimo periodo).

Riformulando una proposta emendativa delle Regioni, presentata nella sede tecnica della Conferenza unificata, riferita all'inserimento di una ulteriore lettera nel comma 1, resa facoltativa per esigenze di semplificazione, è stato aggiunto un nuovo comma 2, con il quale si stabilisce che "*Può essere anche previsto un sommario del registro di contabilità che, nel caso di lavori a misura, riporta ciascuna partita e la classifica secondo il rispettivo articolo di elenco e di perizia; nel caso di lavori a corpo, il sommario specifica ogni categoria di lavorazione secondo lo schema di*

contratto, con l'indicazione della rispettiva aliquota di incidenza rispetto all'importo contrattuale a corpo. Il sommario indica, in occasione di ogni stato d'avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita e i relativi importi, al fine di consentire una verifica della rispondenza con l'ammontare dell'avanzamento risultante dal registro di contabilità". Al riguardo, si evidenzia che il sommario del registro di contabilità era previsto dall'articolo 181, comma 1, lett. e) del d.P.R. n. 207 del 2010.

Riformulando una proposta emendativa dell'ANCI, presentata nella sede tecnica della Conferenza unificata, riferita all'inserimento di una ulteriore lettera nel comma 1, resa facoltativa per esigenze di semplificazione, è stato aggiunto un nuovo comma 3, con il quale si stabilisce che *"Le giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le provviste somministrate dall'esecutore possono essere annotate dall'assistente incaricato anche su un brogliaccio, per essere poi scritte in apposita lista settimanale. L'esecutore firma le liste settimanali, nelle quali sono specificati le lavorazioni eseguite, nominativo, qualifica e numero di ore degli operai impiegati per ogni giorno della settimana, nonché tipo ed ore quotidiane di impiego dei mezzi d'opera forniti ed elenco delle provviste eventualmente fornite, documentate dalle rispettive fatture quietanzate. Ciascun assistente preposto alla sorveglianza dei lavori predispose una lista separata. Tali liste possono essere distinte secondo la speciale natura delle somministrazioni, quando queste abbiano una certa importanza."* Al riguardo, si evidenzia che le liste settimanali delle somministrazioni e i "brogliacci di contabilità" erano previsti, rispettivamente, dall'articolo 187 e dall'articolo 183, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010.

In conseguenza di tali inserimenti, i successivi commi 2, 3 e 4, sono stati rinumerati in 4, 5 e 6.

Infine, in accoglimento di una proposta emendativa dell'ANCI, presentata nella sede tecnica della Conferenza unificata, sono stati aggiunti i nuovi commi 7 e 8. La richiesta di inserimento di tali disposizioni che sostanzialmente, riproducono quanto già previsto negli articoli 197 e 198 del d.P.R. n. 207 del 2010, è stata ritenuta condivisibile, come osservato dall'ANCI, per due ordini di motivi: a) nel caso in cui debbano svolgersi procedure di gara per appalti di lavori che fanno capo a finanziamenti diversi la cui contabilità deve essere tenuta distinta, seppur debbano essere eseguiti nell'ambito di un unico contratto; b) nel caso in cui debbano svolgersi lavori annuali estesi a più esercizi con lo stesso contratto.

L'Art. 17 prevede che la contabilità dei lavori è effettuata mediante l'utilizzo di strumenti elettronici specifici, che usano piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie, nel rispetto della disciplina contenuta nelle presenti linee guida e nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Tali strumenti elettronici devono essere in grado di garantire l'autenticità, la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli stessi dai soggetti competenti. Qualora la direzione dei lavori sia affidata a professionisti esterni, i programmi informatizzati devono essere preventivamente accettati dal RUP, che ne verifica l'idoneità e la conformità alle prescrizioni contenute nelle presenti linee guida.

In ordine al mancato utilizzo di strumenti elettronici di contabilità, è stata ripresa la formulazione più stringente proposta dal Consiglio di Stato nel parere n. 2282/2016, al fine di evitare l'introduzione di una deroga generalizzata; pertanto, il mancato ricorso alla contabilità computerizzata è consentito se congruamente motivato dalla stazione appaltante e comunicato all'A.N.A.C., e comunque per il periodo strettamente necessario per l'adeguamento della stazione appaltante. In tal caso, le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sono trascritte dai libretti delle misure in apposito registro le cui pagine devono essere preventivamente numerate e firmate dal RUP e dall'esecutore (comma 1).

Riformulando una proposta emendativa dell'ANCI, presentata nella sede tecnica della Conferenza unificata, riferita all'inserimento di una ulteriore lettera nel comma 1 dell'articolo 16, è stato inserito un nuovo comma 2 nell'articolo in esame. Tale disposizione, che sostanzialmente, riproduce quanto già previsto nell'articolo 183, comma 3 del d.P.R. n. 207 del 2010, ma è stata resa facoltativa per esigenze di semplificazione, stabilisce che *“Nel caso di utilizzo di programmi di contabilità computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure può essere effettuata anche attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito brogliaccio ed in contraddittorio con l'esecutore. Nei casi in cui è consentita l'utilizzazione di programmi per la contabilità computerizzata, preventivamente accettati dal responsabile del procedimento, la compilazione dei libretti delle misure può essere effettuata sulla base dei dati rilevati nel brogliaccio, anche se non espressamente richiamato.”*.

Nel testo trasmesso alla Conferenza unificata, ai fini dell'acquisizione del prescritto parere, al comma 2 (ora comma 3) si disponeva che *“Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro è consentita la tenuta di una contabilità semplificata, mediante apposizione, sulle fatture di spesa, di un visto del direttore dei lavori, volto ad attestare la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.”*.

Al riguardo, in accoglimento di una proposta emendativa delle Regioni, presentata nella sede tecnica della Conferenza unificata, mossa da esigenze di semplificazione, le parole *“mediante apposizione, sulle fatture di spesa, di un visto del direttore dei lavori, volto ad attestare la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato”*, sono state sostituite dalle seguenti parole *“previa verifica da parte del direttore dei lavori della corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato”*.

Il Titolo III reca la disciplina del direttore dell'esecuzione dei contratti relativi a servizi o forniture, così denominato in ossequio a quanto suggerito dal Consiglio di Stato nel parere n. 2282/2016 (punto 1.8), ed è suddiviso in due Capi.

Il Capo I è dedicato alla disciplina di alcuni profili di carattere generale e si compone di tre articoli.

L'Art. 18 contiene previsioni in merito ai rapporti tra il direttore dell'esecuzione dei contratti di servizi o forniture e il RUP, laddove le due figure non coincidano. Infatti, l'incarico di direttore dell'esecuzione è, di norma, ricoperto dal RUP, ad eccezione dei casi attualmente indicati al paragrafo 10 delle Linee Guida n. 3 adottate dall'A.N.AC. ai sensi dell'articolo 31, comma 5, del codice. Precisamente, il direttore dell'esecuzione riceve dal RUP le disposizioni di servizio mediante le quali quest'ultimo impartisce le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dell'esecuzione del servizio o della fornitura e stabilisce, in relazione all'importanza del servizio o della fornitura, la periodicità con la quale il direttore dell'esecuzione è tenuto a presentare un rapporto sull'andamento delle principali attività di esecuzione del contratto (commi 1 e 2). In proposito, a seguito di una osservazione formulata, con la nota sopracitata, dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il rinvio “fisso” al paragrafo e al numero delle linee guida adottate dall'A.N.AC., sopra riportati, che erano espressamente citati nel comma 1, è stato sostituito inserendo un rinvio “generale” alle linee guida adottate dall'A.N.AC. ai sensi dell'articolo 31, comma 5, del codice.

Fermo restando il rispetto di tali disposizioni di servizio, il direttore dell'esecuzione opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto (comma 3).

Analogamente a quanto operato in relazione all'articolo 3, comma 3, in ragione delle medesime motivazioni ivi esposte, alle quali si fa rinvio, accogliendo parzialmente una proposta emendativa delle Regioni presentata nella sede tecnica della Conferenza unificata il comma 4 è stato sostituito con una previsione che stabilisce che *“Il RUP, nell'ambito delle proprie competenze, assicura l'unitarietà degli atti e dei comportamenti dell'amministrazione e del direttore dell'esecuzione nei confronti dell'esecutore.”*

Nella versione del testo trasmesso alla Conferenza unificata, ai fini dell'acquisizione del prescritto parere, il comma 5 prevedeva che *“Ai sensi e per gli effetti del comma 6-bis dell'articolo 101 del codice, per i servizi e le forniture di cui al paragrafo 10 delle linee guida n. 3 di cui alla delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016, adottate dall'A.N.AC. ai sensi dell'articolo 31, comma 5, del codice, il direttore dell'esecuzione può proporre al RUP la nomina di un assistente che collabora con lo stesso direttore dell'esecuzione nel verificare che le prestazioni da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. L'assistente risponde della propria attività direttamente al direttore dell'esecuzione e svolge, in particolare, i compiti individuati dal medesimo direttore dell'esecuzione, nell'ambito delle funzioni di cui agli articoli da 21 a 29.”*. In proposito, nel corso delle riunioni tecniche presso la Conferenza unificata, le Regioni hanno rappresentato la necessità di disciplinare sia le funzioni dell'assistente previsto dall'articolo 101, comma 6-bis del codice che le funzioni dei direttori operativi previsti dall'articolo 111, comma 2, del codice stesso. Pertanto, si è ritenuto di riformulare la disposizione in questione prevedendo che *“Ai sensi dell'articolo 101, comma 6-bis, e dell'articolo 111, comma 2, del codice la stazione appaltante per i servizi e le forniture connotati da particolari caratteristiche tecniche, così come individuati al paragrafo 7 delle linee guida n. 3 adottate dall'A.N.AC. con delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 e successive modificazioni, su indicazione del direttore dell'esecuzione, può nominare uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo per svolgere i compiti di cui all'articolo 101, comma 4, del codice, per quanto compatibili, nonché coadiuvare il direttore dell'esecuzione nell'ambito delle funzioni di cui agli articoli da 21 a 29.”*. In proposito, a seguito di una osservazione formulata, con la nota sopraccitata, dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il rinvio “fisso” al paragrafo, al numero delle linee guida adottate dall'A.N.AC. e alla delibera di adozione, che erano espressamente citati nella disposizione, è stato sostituito inserendo un rinvio “generale” alle linee guida adottate dall'A.N.AC. ai sensi dell'articolo 31, comma 5, del codice.

Inoltre, nella medesima nota, il predetto Dipartimento ha suggerito di prevedere una condivisione con il RUP circa l'individuazione di assistenti che coadiuvano il direttore dell'esecuzione. Tale suggerimento è stato accolto, inserendo, dopo le parole “, su indicazione del direttore dell'esecuzione,”, le parole *“sentito il RUP,”*.

Nondimeno, occorre rilevare che la riformulazione sopra richiamata è stata elaborata dall'A.N.AC. a seguito di quanto osservato dalle Regioni nella sede tecnica della Conferenza unificata. In sede di richiesta di parere al Consiglio di Stato sul presente testo, la valutazione circa l'avvenuto inserimento di tale nuovo inciso sarà sottoposta allo stesso Consiglio di Stato.

L'Art. 19 contiene, in materia di incompatibilità, disposizioni analoghe a quelle dettate per il direttore dei lavori all'Art. 2 del presente decreto.

Nella versione del testo trasmesso alla Conferenza unificata, ai fini dell'acquisizione del prescritto parere, era stato previsto che “1. Al fine di evitare situazioni di incompatibilità, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165:

- a) al direttore dell'esecuzione è precluso, dal momento dell'aggiudicazione e fino alla verifica di conformità, accettare nuovi incarichi professionali dall'esecutore;
- b) il direttore dell'esecuzione, una volta conosciuta l'identità dell'aggiudicatario, deve segnalare l'esistenza alla stazione appaltante di rapporti con lo stesso, per la valutazione discrezionale, ai sensi dell'articolo 42, comma 4, del codice, dell'incidenza di detti rapporti sull'incarico da

svolgere.”. In accoglimento di una proposta emendativa formulata dalle Regioni nel corso delle riunioni tecniche presso la Conferenza unificata, alla lettera a), del richiamato comma 1, le parole “alla verifica di conformità” sono state sostituite dalle parole “*al rilascio del certificato di verifica di conformità*”. La modifica, come rappresentato nella predetta sede dalle Regioni, consente di rendere certo il periodo temporale di incompatibilità.

L’Art. 20 disciplina gli strumenti per l’esercizio dell’attività di direzione e controllo, individuati negli ordini di servizio, tramite i quali il direttore dell’esecuzione di contratti di servizi o forniture impartisce all’esecutore le prescrizioni e le istruzioni necessarie; nei processi verbali di accertamento di fatti; e nelle relazioni per il RUP.

Nel testo trasmesso alla Conferenza unificata ai fini dell’acquisizione del prescritto parere, al comma 1, si stabiliva che “Il direttore dell’esecuzione impartisce all’esecutore le prescrizioni e le istruzioni necessarie tramite ordini di servizio, che devono riportare le motivazioni alla base dell’ordine e devono essere comunicati al RUP.”. In parziale accoglimento di una proposta emendativa presentata dalle Regioni nella sede tecnica della Conferenza unificata, e in analogia alla modifica apportata all’articolo 4, comma 1, la disposizione è stata modificata prevedendo che gli ordini di servizio, che devono essere comunicati al RUP “*devono riportare, nella loro forma scritta, le motivazioni alla base dell’ordine*”. Al riguardo, con la nota sopra citata, il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha osservato che tale disposizione non appariva coordinata con le analoghe previsioni di cui all’articolo 4, comma 1. Pertanto, la disposizione è stata ulteriormente riformulata sostituendo le citate parole con le seguenti: “*devono riportare, nella loro forma scritta, sintetiche motivazioni alla base dell’ordine*”. Inoltre, si è provveduto ad introdurre un secondo periodo, analogo al secondo periodo dell’articolo 4, comma 1, in base al quale “*L’esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve secondo quanto previsto all’articolo 24.*”.

E’ prevista la forma scritta degli ordini di servizio nei casi in cui non siano utilizzati strumenti informatici per il controllo tecnico, amministrativo e contabile delle prestazioni, ipotesi, questa, che deve essere congruamente motivata dalle stazioni appaltanti e comunicata all’A.N.A.C., e comunque ammissibile solo per il periodo di tempo strettamente necessario a consentire alle stazioni appaltanti di dotarsi dei mezzi necessari per una completa digitalizzazione. In caso di forma scritta degli ordini di servizio l’esecutore deve restituire gli stessi firmati per avvenuta conoscenza, fatte salve eventuali contestazioni (comma 2).

Al comma 3 si prevedeva che “Il direttore dell’esecuzione redige i processi verbali di accertamento di fatti, che devono essere inviati al RUP entro cinque giorni dalla data della relativa redazione e le relazioni per il RUP”. In proposito, con la nota sopra citata, il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha osservato che tale disposizione non appariva coordinata con le analoghe previsioni di cui all’articolo 4, comma 4. Pertanto, la disposizione è stata riformulata stabilendo che “*Il direttore dell’esecuzione redige i processi verbali di accertamento di fatti, che devono essere inviati al RUP e le relazioni per il RUP medesimo.*”.

Il Capo II è dedicato alla disciplina delle funzioni e compiti in fase di esecuzione e si compone di nove articoli.

L’Art. 21 disciplina l’attività di controllo. Al direttore dell’esecuzione è attribuito il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento (comma 1). In particolare, tale attività di controllo deve essere indirizzata a valutare i seguenti profili: a) la qualità del servizio o della fornitura, intesa come

aderenza o conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto o nel capitolato e eventualmente alle condizioni migliorative contenute nell'offerta;

- b) l'adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi;
- c) il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna;
- d) l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;
- e) la soddisfazione del cliente o dell'utente finale;
- f) il rispetto da parte dell'esecutore degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro di cui all'articolo 30, comma 3, del codice.

Tale controllo è condotto nel corso dell'intera durata del rapporto e deve essere realizzato con criteri di misurabilità della qualità, sulla base di parametri oggettivi, non limitati al generico richiamo delle regole dell'arte. Gli esiti del controllo debbono risultare da apposito processo verbale (comma 2). Inoltre, il direttore dell'esecuzione è tenuto a segnalare tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del RUP delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento nei casi consentiti (comma 3).

L'Art. 22 fissa i compiti del direttore dell'esecuzione nella fase di avvio dell'esecuzione del contratto, dopo che il contratto è divenuto efficace. Nel testo trasmesso alla Conferenza unificata ai fini dell'acquisizione del prescritto parere, all'alinea del comma 1, si stabiliva, tra l'altro, che "Il direttore dell'esecuzione, sulla base delle indicazioni del RUP, dopo che il contratto è divenuto efficace, dà avvio all'esecuzione della prestazione, fornendo all'esecutore tutte le istruzioni e direttive necessarie...". In ragione di esigenze di coerenza interna del testo, per le quali si è ritenuto di poter accogliere una proposta emendativa presentata dalle Regioni nella sede tecnica della Conferenza unificata, la parola "indicazioni" è stata sostituita con la parola "*disposizioni*".

In particolare, si prevede che il direttore dell'esecuzione fornisce all'esecutore tutte le istruzioni e direttive necessarie e redige, laddove sia indispensabile in relazione alla natura e al luogo di esecuzione delle prestazioni, apposito verbale firmato anche dall'esecutore, nel quale sono indicati:

- a) le aree e gli eventuali ambienti dove si svolge l'attività;
- b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante, compresa la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio o la prosecuzione dell'attività (comma 1).

Viene poi disciplinata l'ipotesi di esecuzione anticipata del contratto, nei casi consentiti dall'articolo 32 del codice. In tal caso, è previsto che il direttore dell'esecuzione indichi nel verbale di avvio quanto predisposto o somministrato dall'esecutore per il rimborso delle relative spese (comma 2). Quando, invece, ricorrendo le condizioni previste dall'articolo 32, comma 8, del codice, il direttore dell'esecuzione ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza, è tenuto ad indicare nel verbale di consegna le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire (comma 3).

Al successivo Art. 23 sono indicate le funzioni del direttore dell'esecuzione con riferimento al rispetto degli obblighi dell'esecutore e del subappaltatore. In particolare, si prevede che il direttore dell'esecuzione:

- a) verifica la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del codice;
- b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
- c) registra le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
- d) provvede alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'articolo 105 del codice. Al riguardo, in analogia

alla modifica introdotta all'articolo 9, comma 1, lett. c), alla lettera c) del comma 1, del presente articolo, in accoglimento di una proposta emendativa presentata dalle Regioni nella sede tecnica della Conferenza unificata la parola "accerta" è stata sostituita con la più idonea parola "registra". In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento da parte dell'esecutore, il direttore dell'esecuzione coadiuva il RUP nello svolgimento delle attività di verifica di cui all'articolo 89, comma 9, del codice (comma 2).

L'Art. 24 affronta la disciplina delle contestazioni e delle riserve, prevedendo che il direttore dell'esecuzione comunica al RUP le contestazioni insorte in relazione agli aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione del contratto, redigendo in contraddittorio con l'esecutore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questo, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso, copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dell'esecuzione nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni pervenute entro il termine previsto, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell'esecutore. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nei documenti contabili (comma 1). Al comma 2, era stato previsto che "2. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 206 del codice, il direttore dell'esecuzione dà immediata comunicazione al RUP delle riserve iscritte, ai sensi dell'articolo 205, comma 3 del codice.". Sulla base di una osservazione formulata con la nota citata dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tale comma è stato stralciato in quanto sostanzialmente riproduttivo della norma primaria di cui all'articolo 205, comma 3 del codice.

Come già precisato, successivamente al lavoro tecnico svoltosi presso la Conferenza unificata, la rubrica dell'articolo 25, analogamente a quanto operato in relazione all'articolo 10, è stata modificata in "*Modifiche, variazioni e varianti contrattuali*".

Ai sensi dell'articolo 106, comma 1, del codice, le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante. Tale previsione del codice non è stata replicata nella disposizione in esame, così come indicato dal Consiglio di Stato, nel parere n. 2282/2016, mentre è stato previsto che il direttore dell'esecuzione fornisca al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni contemplate al richiamato articolo 106 del codice (comma 1).

Al comma 2, primo periodo, si stabilisce che il direttore dell'esecuzione propone al RUP le modifiche e le varianti dei contratti in corso di esecuzione, indicandone i motivi in apposita relazione, nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 106 del codice. Il secondo periodo del medesimo comma 2 prevedeva che il direttore dell'esecuzione risponde delle conseguenze derivanti dall'aver ordinato o lasciato eseguire variazioni contrattuali, senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni gravi alle persone o alle cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà della stazione appaltante.

Al comma 3, che prevedeva che in caso di variazioni contrattuali non disposte dal direttore dell'esecuzione, quest'ultimo fornisce all'esecutore le disposizioni per la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente con spese a carico dello stesso dell'esecutore stesso, in accoglimento di una proposta emendativa formulata come raccomandazione dalle Regioni e contenuta nel documento allegato al parere favorevole reso nella seduta della Conferenza unificata del 6 dicembre 2017, la parola "variazioni" è stata sostituita con la parola "*modifiche*". Ciò, anche in questo caso, così come in relazione al comma 3 dell'articolo 10 del presente decreto, al fine di non ingenerare confusione con la disposizione che disciplina il cd. "quinto d'obbligo" (art. 106,

comma 12 del codice), di cui al successivo comma 4. Conseguentemente, la stessa modifica è stata apportata al comma 2, poc'anzi illustrato.

Nella versione del testo trasmessa alla Conferenza unificata ai fini dell'acquisizione del prescritto parere era stato previsto che con riferimento alle varianti entro il limite del quinto dell'importo contrattuale di cui all'articolo 106, comma 12, del codice, l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto ed è tenuto a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni (comma 4, primo periodo). Al riguardo, si precisa che, in accoglimento di una proposta emendativa presentata dalle Regioni nella sede tecnica della Conferenza unificata, nel citato primo periodo, la parola "varianti" è stata sostituita con la parola "variazioni". Ciò, così come in relazione al comma 4 dell'articolo 10 del presente decreto, sempre al fine di distinguere le variazioni entro il cd. "quinto d'obbligo" dalle "varianti" di cui all'articolo 106 del codice.

Nella versione del testo trasmessa alla Conferenza unificata ai fini dell'acquisizione del prescritto parere era previsto un comma 5 che disponeva che "Nei casi di eccedenza rispetto al limite del quinto sopra indicato, e a condizione che ricorrano i presupposti per le varianti ai sensi dell'articolo 106 del codice, la stazione appaltante procede alla redazione di un atto aggiuntivo al contratto principale, che il RUP deve comunicare all'esecutore. Nel termine di quindici giorni dal suo ricevimento, l'esecutore deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione del contratto e a quali condizioni; nei quindici giorni successivi al ricevimento di tale dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all'esecutore le proprie determinazioni. Qualora l'esecutore non dia alcuna risposta alla comunicazione del RUP, si intende manifestata la volontà di accettare la modifica proposta agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'esecutore.". In accoglimento di una proposta emendativa formulata come raccomandazione dalle Regioni e contenuta nel documento allegato al parere favorevole reso nella seduta della Conferenza unificata del 6 dicembre 2017, tale disposizione, analogamente a quanto operato in relazione all'articolo 10, comma 5, è stata stralciata.

In proposito, nella nota sopra citata, il Dipartimento per gli affari giuridici della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha rilevato che "sarebbe opportuno un approfondimento ulteriore sulla disciplina vigente in materia di varianti al di sopra del "quinto d'obbligo" e sulle eventuali conseguenze derivanti dalla mancanza di specifiche previsioni normative.". Poiché, come già specificato, la soppressione di tale comma è conseguita all'accoglimento di una raccomandazione contenuta nel documento allegato al parere favorevole reso nella seduta della Conferenza unificata del 6 dicembre 2017, in sede di richiesta di parere al Consiglio di Stato sul presente testo, la valutazione circa tale reinserimento sarà sottoposta allo stesso Consiglio di Stato.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano prestazioni non previste dal contratto e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi sono valutati: a) ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel contratto; b) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dell'esecuzione e l'esecutore, e approvati dal RUP. Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle prestazioni sulla base di detti prezzi; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati (ex comma 6, ora comma 5).

Infine, è previsto che il direttore dell'esecuzione può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole al RUP (ex comma 7, ora comma 6).

Come già precisato, successivamente al lavoro tecnico svoltosi presso la Conferenza unificata, la rubrica dell'articolo 26, parallelamente alla modifica apportata all'articolo 12, è stata modificata in "*Sospensione dell'esecuzione*". L'articolo disciplina la sospensione del rapporto contrattuale, attribuendo al direttore dell'esecuzione il compito di redigere apposito verbale nel quale debbono essere indicati, oltre a quanto previsto dall'articolo 107, comma 1, del codice, anche l'imputabilità delle ragioni della sospensione e le prestazioni già effettuate (comma 1). Come in tema di disciplina del direttore dei lavori, anche in questo caso è previsto che - per il caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse dall'impossibilità di proseguire utilmente il contratto, da ragioni di necessità, di pubblico interesse o dipendenti da forza maggiore (disciplinate ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107), - il contratto debba contenere una clausola penale nella quale sia quantificato il risarcimento dovuto all'esecutore. Per i criteri di quantificazione, la disposizione fa rinvio a quelli disciplinati all'articolo 12, comma 2, in quanto compatibili. Al riguardo, si è ritenuto di poter mutuare la formulazione già contenuta all'articolo 308 del d.P.R. n. 207 del 2010, che conteneva analogo rinvio all'articolo 160 del medesimo decreto (comma 2).

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa delle prestazioni e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa delle prestazioni effettuata dal RUP, il direttore dell'esecuzione procede alla redazione del verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Il direttore dell'esecuzione trasmette tale verbale al RUP entro cinque giorni dalla data della relativa redazione (comma 3).

L'Art. 27 è dedicato alla disciplina della gestione dei sinistri e riporta disposizioni analoghe a quelle dettate per il direttore dei lavori all'art. 13.

Al successivo Art. 28 sono indicati le funzioni e i compiti del direttore dell'esecuzione al termine dell'esecuzione del contratto. In particolare, si prevede che il direttore dell'esecuzione, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi cinque giorni, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni, da inviare al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore.

L'Art. 29 dispone circa le attività attribuite al direttore dell'esecuzione per il controllo amministrativo-contabile. Durante l'esecuzione del contratto, infatti, il direttore dell'esecuzione deve provvedere al controllo della spesa legata all'esecuzione del servizio o della fornitura, attraverso la tenuta della contabilità del contratto, compilando con precisione e tempestività i documenti contabili, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. Ferma restando la disciplina dei termini e delle modalità di pagamento dell'esecutore contenuta nei documenti di gara e nel contratto di appalto, che devono essere conformi alle previsioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, al fine di procedere con i pagamenti all'esecutore, il direttore dell'esecuzione accerta la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. Tale accertamento è comunicato al RUP. Resta ferma la facoltà dell'esecutore di presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. In caso di ritardato pagamento, si applica quanto previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (comma 1).

La gestione della contabilità è effettuata, secondo le modalità dell'ordinamento delle singole stazioni appaltanti, mediante l'utilizzo di strumenti elettronici specifici, che usano piattaforme,

anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie, nel rispetto della disciplina contenuta nelle presenti linee guida e nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (“Codice dell’Amministrazione Digitale”). Tali strumenti elettronici devono essere in grado di garantire l’autenticità, la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli stessi dai soggetti competenti (comma 2).

Il Titolo IV, rubricato “Disposizioni finali”, si compone di tre articoli.

L’Art. 30, ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lettera u), del codice, e in ossequio a quanto segnalato dal Consiglio di Stato, nel parere n. 2282/2016 (punto 1.6) prevede che alla data di entrata in vigore del decreto, sono abrogati gli articoli da 178 a 210, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

L’Art. 31 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

L’Art. 32 disciplina l’entrata in vigore del decreto.

RELAZIONE TECNICA

Il presente decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in attuazione dell'articolo 111 (*Controllo tecnico, contabile e amministrativo*) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, recante "*Codice dei contratti pubblici*", disciplina le modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del Direttore dell'esecuzione dei contratti relativi a servizi o forniture.

La citata disposizione, anche a seguito delle modifiche apportate dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante "*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*"; prevede, al comma 1, che con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta dell'ANAC, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e la Conferenza Unificata, sono approvate le linee guida che individuano le modalità e, se del caso, la tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori effettua l'attività di cui all'articolo 101, comma 3, in maniera da garantirne trasparenza, semplificazione, efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche anche per i controlli di contabilità. Il comma 2 del citato articolo 111 prevede, inoltre, che con il medesimo decreto siano, altresì, approvate le linee guida che individuano compiutamente le modalità di effettuazione dell'attività di controllo affidate al direttore dell'esecuzione del contratto di servizi o di forniture, secondo criteri di trasparenza e semplificazione.

Le disposizioni recate dal decreto in esame rivestono carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In ogni caso, all'articolo 31 è stata inserita apposita clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale all'attuazione delle disposizioni delle presenti linee guida si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Titolo: Schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di approvazione delle linee guida recanti "Le modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione". Attuazione articolo 111, commi 1 e 2, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, e successive modificazioni.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

(Allegato "A" alla direttiva del P.C.M. in data 16 gennaio 2013 - G.U. 12 aprile 2013, n. 86)

SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

Con il presente intervento regolatorio si intendono definire con maggior dettaglio le attività di competenza del Direttore dei Lavori e del Direttore dell'esecuzione, anche al fine di armonizzare le diverse disposizioni contenute nel Codice che vedono coinvolte tali figure e di eliminare eventuali incertezze interpretative e di racchiudere e coordinare una normativa in modo da rispondere alle esigenze di chiarezza e semplificazione fortemente avvertite dagli operatori del settore.

Infatti, prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (di seguito "Codice"), le funzioni e le attività di competenza del Direttore dei lavori e del Direttore dell'esecuzione erano disciplinate, rispettivamente, agli artt. 130 del D.Lgs. n. 163/2006, artt. 147 - 155 del D.P.R. n. 207/2010 e agli artt. 199 del D. Lgs. n. 163/2006, artt. 299 - 301 del D.P.R. n. 207/2010, ai quali occorre aggiungere le ulteriori disposizioni contenute negli anzidetti testi normativi che, disciplinando la fase di esecuzione dei contratti pubblici, contribuivano a delineare ulteriormente le competenze di tali figure. Tali disposizioni sono state abrogate dal Codice che, all'art. 101, attribuisce al Direttore dei Lavori il controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento, finalizzato a garantire che i lavori siano eseguiti a regola d'arte e in conformità al progetto e al contratto. In tale disposizione normativa sono altresì espressamente individuati taluni specifici compiti che fanno carico allo stesso e agli assistenti con funzioni di direttori operativi e di ispettori di cantiere che collaborano con il Direttore dei Lavori. L'art. 111, comma 2, del Codice prevede che il Direttore dell'esecuzione è, di regola, il responsabile unico del procedimento e provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali. Il medesimo art. 111 demanda, inoltre, la disciplina delle modalità e, se del caso, della tipologia di atti attraverso i quali il Direttore dei Lavori effettua le suddette attività a un decreto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è tenuto ad adottare, su proposta dell'A.N.AC., previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e la Conferenza Unificata. Con il medesimo decreto sono approvate, altresì, linee guida che individuano compiutamente le modalità di effettuazione dell'attività di

controllo di competenza del Direttore dell'esecuzione, secondo criteri di semplificazione e trasparenza.

L'intervento si pone in perfetta aderenza al contesto internazionale ed europeo, in quanto, stante il divieto di gold plating prescritto sia dal legislatore europeo, che da quello italiano nella legge-delega n. 11/2016 e nel Codice, sono state previste prescrizioni puntuali solo laddove le stesse sono risultate strettamente indispensabili per la definizione delle modalità di svolgimento dell'attività di controllo e di direzione attribuite al Direttore dei Lavori e al Direttore dell'esecuzione, nonché laddove, per l'importanza degli istituti giuridici di volta in volta considerati, una disciplina di maggior dettaglio è apparsa strumentale alla garanzia di una maggiore certezza e trasparenza nei rapporti tra stazioni appaltanti e imprese, anche al fine di scongiurare l'insorgere di contenziosi.

B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

In applicazione del principio di cui alla legge delega, prima, e al codice, poi, di un rafforzamento delle funzioni di organizzazione, di gestione e di controllo della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, lo schema di decreto si pone l'obiettivo, nel breve periodo, di fornire alle stazioni appaltanti un quadro chiaro delle competenze del Direttore dei Lavori e del Direttore dell'esecuzione, nonché degli strumenti dagli stessi utilizzabili, anche alla luce della nuova cornice normativa che non prevede indicazioni di dettaglio in relazione alle attività di controllo demandate ai medesimi soggetti.

Solo una chiara e puntuale definizione delle funzioni di ciascuno dei soggetti coinvolti nella fase di esecuzione delle prestazioni, potrà consentire, nel medio e lungo periodo, di conseguire i suddetti risultati:

- realizzazione di un'efficace azione di controllo sull'esecuzione del contratto;
- certezza, trasparenza e semplificazione nei rapporti tra stazioni appaltanti e imprese;
- informatizzazione degli strumenti di gestione e controllo.

La realizzazione di un'efficace azione di controllo, unita ad una informatizzazione degli strumenti di gestione e controllo, consentirà di dare attuazione anche alle verifiche e ai controlli relativi all'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative e alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana, impartite dagli enti e dagli organismi competenti, come espressamente richiesto dal codice.

C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

Gli indicatori utili ai fini della verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e del monitoraggio dell'attuazione dell'intervento sono ravvisabili presumibilmente attraverso la somministrazione a un campione di stazioni appaltanti di un apposito questionario destinato ai relativi Direttori dei Lavori e Direttori dell'esecuzione, che consentirà di valutare in concreto l'utilità delle indicazioni fornite, individuando possibili

spazi di miglioramento, ad esempio rilevando la riduzione in termini di tempi necessari per l'espletamento delle singole attività.

Oltre agli indicatori di natura qualitativa correlati, ad esempio, ad una maggiore chiarezza nella definizione dei compiti dei singoli soggetti coinvolti nelle attività di verifica e controllo dell'esecuzione del contratto, possibili indicatori quantitativi possono essere individuati in: numero sospensioni, numero perizie di variante, numero riserve iscritte e definite, importo riserve iscritte e importo riconosciuto.

D)Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Lo schema di decreto ha come soggetti destinatari le stazioni appaltanti che affidano contratti di appalto di lavori, servizi e forniture e, per quanto compatibili, anche contratti di concessione, di partenariato pubblico-privato e di affidamento a contraente generale ai sensi degli artt. 164 e 179 del Codice, nonché i soggetti, interni o esterni alle stazioni appaltanti, affidatari degli incarichi di direzione lavori e direzione dell'esecuzione. Non rientrano nell'ambito di applicazione dello schema di decreto gli appalti nel settore dei beni culturali, ai sensi dell'art. 147, comma 1, del Codice.

Per conoscere il numero di appalti a cui si applica il presente schema di decreto si può prendere a riferimento il numero di CIG (Codice Identificativo Gara) perfezionati nel corso dell'anno. Si ricorda che per poter indire una gara le stazioni appaltanti devono perfezionare il CIG, acquisito in precedenza. La Relazione Annuale dell'ANAC per il 2016 ha presentato i seguenti dati per i CIG perfezionati per gli anni 2015 e 2016, distinguendo per tipologia di affidamento (forniture, lavori e servizi) e classi di importo.

Contratto	Fascia di importo	Totale CIG perfezionati			Importo complessivo		
		2015	2016	Δ	2015 (valori in euro)	2016 (valori in euro)	Δ
FORNITURE	≥ € 40.000 ≤ € 150.000	25.435	22.312	-12,30%	2.051.742.655	1.818.672.416	-11,40%
	> € 150.000 ≤ € 1.000.000	14.464	13.817	-4,50%	4.985.629.074	4.877.067.773	-2,20%
	> € 1.000.000 ≤ € 5.000.000	3.298	3.316	0,50%	6.947.253.227	7.176.981.354	3,30%
	> € 5.000.000 ≤ € 25.000.000	872	1.102	26,40%	8.892.919.664	11.529.670.592	29,70%
	> € 25.000.000	194	283	45,90%	15.993.096.007	18.144.441.606	13,50%
	Totale Forniture	44.263	40,83	-7,80%	38.870.640.627	43.546.833.741	12,00%
LAVORI	≥ € 40.000 ≤ € 150.000	20.045	15.371	-23,30%	1.713.421.152	1.357.480.539	-20,80%
	> € 150.000	17.641	11.518	-34,70%	6.547.161.622	4.284.475.842	-34,60%

	≤ € 1.000.000						
	> € 1.000.000	2.556	1.476	-42,30%	5.426.825.239	3.215.539.043	-40,70%
	≤ € 5.000.000						
	> € 5.000.000	524	373	-28,80%	5.217.154.306	3.592.382.761	-31,10%
	≤ € 25.000.000						
	> € 25.000.000	61	85	39,30%	5.271.968.011	7.417.507.641	40,70%
	Totale Lavori	40.827	28.823	-29,40%	24.176.530.329	19.867.385.827	-17,80%
SERVIZI	≥ € 40.000						
	≤ € 150.000	28.262	25.278	-10,60%	2.289.224.744	2.071.850.741	-9,50%
	> € 150.000						
	≤ € 1.000.000	16.481	15.833	-3,90%	5.551.535.674	5.338.275.111	-3,80%
	> € 1.000.000						
	≤ € 5.000.000	3.710	3.645	-1,80%	8.031.270.243	7.940.917.960	-1,10%
	> € 5.000.000						
≤ € 25.000.000	1.109	1.034	-6,80%	11.222.251.555	10.762.925.755	-4,10%	
> € 25.000.000							
	Totale Servizi	49.862	46.030	-7,70%	58.276.178.613	48.051.840.937	-17,50%
Totale generale	134.952	115.683	-14,30%	121.323.349.570	111.466.060.504	-8,10%	

SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO

Sullo schema di decreto è stato acquisito il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici rispettivamente in data 18 luglio 2016 e 22 luglio 2016, che ha formulato osservazioni in ordine allo schema di decreto in parola.

L'A.N.AC., inoltre, ai fini della formulazione della proposta di decreto di cui all'art. 111, commi 1 e 2, del Codice, ha posto in consultazione pubblica il documento recante «Il Direttore dei Lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto» e il documento recante «Il Direttore dell'esecuzione: modalità di svolgimento delle funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto», entrambi pubblicati sul proprio sito istituzionale in data 29 aprile 2016, con termine sino al 16 maggio 2016 per la trasmissione di contributi da parte degli stakeholder.

Nel corso della consultazione pubblica sono pervenuti, da parte di pubbliche amministrazioni e società pubbliche, associazioni di categoria, ordini professionali, operatori economici e cittadini, n. 53 contributi per il documento sul Direttore dei Lavori e n. 21 contributi per quello sul Direttore dell'esecuzione.

Si riportano di seguito i principali contributi con riferimento al Direttore dei lavori, prima, e al direttore dell'esecuzione, poi, con indicazione delle motivazioni alla base dell'accoglimento o meno delle proposte pervenute. Le proposte pervenute che costituiscono, invece, alternative di regolazione, descritte comunque nella presente sezione, sono esaminate in modo più approfondito nella successiva sezione 4.

Alcuni operatori hanno chiesto di chiarire se si ritiene necessaria l'applicazione di tutte le modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto esposte nel documento di consultazione anche negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale, nelle concessioni e nelle altre formule di partenariato pubblico-privato, compatibilmente con le disposizioni specifiche dettate per tali istituti.

Alcuni stakeholders hanno evidenziato l'ambiguità delle disposizioni contenute nel Codice in relazione agli ambiti di responsabilità del Rup e del Direttore dei Lavori nella fase di esecuzione del contratto e hanno chiesto di definirli chiaramente, tenendo conto delle differenti competenze e professionalità e della necessità che il Direttore dei Lavori sia dotato di autonomia nell'attività di direzione dei lavori, anche al fine di evitare una deresponsabilizzazione dello stesso a danno della corretta gestione dei lavori. Al riguardo, in considerazione delle specifiche competenze tecnico-professionali del Direttore dei Lavori, che "interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto" (v. art. 101, comma 3, del Codice), è stata riconosciuta una espressa autonomia del Direttore dei Lavori nell'impartire all'impresa affidataria gli ordini di servizio sugli aspetti tecnici ed economici del contratto, nel rispetto, naturalmente, delle eventuali disposizioni di servizio impartite dal Rup al Direttore dei Lavori. Il necessario coordinamento tra le due figure è realizzato anche attraverso la previsione, in generale, in capo al Direttore dei Lavori dell'obbligo di un'attività di reportistica, da trasmettere periodicamente al Rup, sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni, oltre che mediante specifici obblighi di comunicazione al Rup previsti nello schema di decreto. Non sono state accolte, invece, le richieste di dettagliare ulteriormente i rapporti tra Rup e Direttore dei Lavori, avendo ritenuto che tali aspetti debbano essere rimessi all'autonomia organizzativa delle singole amministrazioni.

Alcuni dei soggetti intervenuti alla consultazione hanno contestato la possibilità che il coordinatore della sicurezza possa coincidere con il Direttore dei Lavori o con un direttore operativo interno alla stazione appaltante ritenendo che per assolvere le funzioni attribuite al coordinatore per la sicurezza dal d.lgs. 81/2008 quest'ultimo debba essere un soggetto terzo e indipendente, al fine di evitare il rischio di far prevalere le esigenze tecniche ed economiche dell'appalto su quelle della sicurezza. Altri operatori hanno evidenziato che, in caso di mancanza in capo al Direttore dei lavori nominato, dei requisiti professionali per l'assunzione delle funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, è sufficiente la nomina di un coordinatore, senza necessità di procedere alla costituzione dell'ufficio di direzione lavori. È stato richiesto, inoltre, di specificare che il Direttore dei Lavori non può precisare il programma e coordinare l'attività del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per i compiti che sono specificamente attribuiti a quest'ultimo dal d.lgs. 81/2008 in considerazione delle responsabilità che il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro attribuisce proprio al coordinatore della sicurezza.

Alcuni operatori hanno chiesto di precisare la competenza del Direttore dei Lavori in ordine alla nomina dei componenti dell'Ufficio di direzione lavori e che, in relazione alla tipologia dell'appalto, siano previste specifiche figure professionali all'interno dell'Ufficio

di direzione dei lavori. Altri ancora hanno chiesto di prevedere dei limiti ai carichi di lavoro per i tecnici incaricati di tali compiti..

In relazione alle suddette richieste inerenti la nomina del Direttore dei lavori e dei suoi assistenti nonché del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, si fa presente che lo schema di decreto, in ottemperanza alle previsioni di cui all'art. 111, comma 1, del codice è chiamato a disciplinare le modalità con le quali il Direttore dei lavori, e i suoi assistenti, effettuano le attività di controllo tecnico e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento e non le modalità di conferimento degli incarichi.

Alcuni stakeholder hanno proposto di richiamare alcuni principi di incompatibilità relativi alla funzione di Direttore dei Lavori contenuti nella determinazione n. 4/2003 dell'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici. Altri di prevedere espressamente che non vi debba essere alcun collegamento fra il Direttore dei lavori e il progettista. Molti stakeholders hanno segnalato che a seguito dell'abrogazione del d.P.R. n. 207/2010 sussiste un vuoto normativo in ordine al termine massimo entro il quale deve essere fissata la data di consegna dei lavori, alle azioni da intraprendere in caso di differenze riscontrate durante la consegna, nonché sulla possibilità di consegne parziali. Alcuni operatori non hanno condiviso le quantificazioni dei risarcimenti dovuti all'impresa per il caso di ritardata consegna per fatto e colpa della stazione appaltante.

In accoglimento delle richieste sopra riportate, lo schema di decreto precisa che il Direttore dei Lavori, previa autorizzazione del Rup, provvede alla consegna dei lavori nel termine e con le modalità indicate dalla stazione appaltante nel capitolato speciale. Inoltre, tenuto conto dell'interesse dell'impresa affidataria alla tempestiva consegna dei lavori, lo schema di decreto prevede altresì che, fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile per il caso di ritardo nella consegna per fatto o colpa del Direttore dei Lavori, tale ritardo è valutabile dalla stazione appaltante ai fini della performance, ove si tratti di personale interno alla stessa; in caso di affidamento dell'incarico a soggetto esterno, all'atto del conferimento devono essere disciplinate le conseguenze a carico del Direttore dei Lavori per la ritardata consegna. È stata prevista, inoltre, la possibilità di consegna parziale dei lavori nel caso in cui il capitolato speciale lo disponga in relazione alla natura dei lavori da eseguire, precisando che, in tal caso, la data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale redatto dal Direttore dei Lavori. In ogni caso, lo schema di decreto definisce il contenuto del processo verbale di consegna, da effettuarsi in contraddittorio con l'impresa, e da trasmettere al Rup. In ordine al caso di ritardata consegna dei lavori, in considerazione dell'assenza nel nuovo Codice o in altre norme di carattere primario della quantificazione degli indennizzi da riconoscere all'impresa affidataria, si è ritenuto che debba essere rimessa al capitolato speciale la disciplina delle conseguenze derivanti dalla ritardata consegna per fatto o colpa del Direttore dei Lavori oppure della stazione appaltante, inclusa l'ipotesi di recesso dell'impresa affidataria, quantificando compensi o indennizzi a favore della stessa.

Alcuni operatori hanno chiesto di chiarire il concetto di "presenza continua e adeguata" del Direttore dei Lavori sul cantiere, tenendo conto dell'entità e della complessità dei compiti che lo stesso è tenuto a svolgere. Altri di precisarne le competenze in relazione all'attuazione delle disposizioni contenute all'art. 30, comma 5, del Codice in caso di

inadempienze contributive dell'impresa esecutrice. Alcuni operatori, relativamente alla verifica della regolarità contributiva e del possesso e della regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti, hanno proposto l'inserimento di un riferimento all'applicazione del CCNL edilizia e al controllo delle presenze in cantiere. Altri hanno chiesto che la verifica sia condotta con cadenza mensile. In considerazione delle suddette osservazioni, lo schema di decreto chiarisce che il Direttore dei Lavori deve assicurare una presenza adeguata in cantiere in considerazione dell'entità e della complessità dei compiti che deve svolgere, in correlazione alla difficoltà ed entità dei lavori da eseguire e all'eventuale costituzione dell'ufficio di direzione. La stazione appaltante è tenuta, inoltre, a nominare più ispettori di cantiere affinché essi, mediante turnazione, possano assicurare la propria presenza a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni (v. art. 101, comma 5, del Codice).

In ordine all'attività di accettazione dei materiali, alcuni stakeholder hanno chiesto prescrizioni puntuali con riferimento alla specificità di alcuni materiali (come il calcestruzzo) o della tipologia di opere (come nel caso di ICT). Altri operatori hanno proposto per le prove e analisi "ulteriori" di sostituire il riferimento alla "utilità" per la stazione appaltante con quello alla "necessità", posto che il concetto di utilità ha un elevato contenuto discrezionale foriero di contenzioso. Altri, ancora, hanno chiesto che le spese per tali prove fossero a carico del quadro economico o che fossero poste a carico dell'impresa solo previa prova della responsabilità dell'impresa o, ancora, che fossero proporzionali alla misura o al costo dell'intervento principale da eseguire.

Alcuni operatori hanno evidenziato che l'elencazione dei documenti di cui si compone il piano di manutenzione spetta al decreto ministeriale previsto all'art. 23, comma 3, del Codice e, pertanto, ne hanno proposto l'eliminazione. Posto che l'art. 23, comma 8, stabilisce che il piano di manutenzione dell'opera fa parte del progetto esecutivo e il comma 3 del medesimo articolo rinvia al D.M. ivi previsto per l'individuazione dei contenuti del progetto esecutivo, la richiesta avanzata è stata accolta.

Alcuni stakeholder hanno chiesto di chiarire la non riconducibilità al Direttore dei lavori di sospensioni illegittime ordinate dal Rup e di precisare se il disposto di cui al secondo periodo del comma 2 dell'art. 107 del Codice sia applicabile anche al caso in cui la sospensione sia ordinata dal Direttore dei Lavori ai sensi del comma 1 dello stesso articolo. Per il caso di sospensioni disposte al di fuori dei casi previsti dalla legge, alcuni operatori propongono di prevedere che, ai fini di quanto previsto dall'art. 107, comma 6, del Codice, la clausola penale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1382 del codice civile, debba essere quantificata nel contratto d'appalto. Altri, ancora, ritengono opportuno ripristinare la previsione di cui all'art. 160, comma 2, del DPR 207/2010 relativa ai criteri per la quantificazione del danno da sospensione illegittima. Si chiede, inoltre, di chiarire le competenze tra Direttore dei lavori e Rup in ordine alla disposizione di ripresa dei lavori, eliminando la diffida dell'impresa affidataria prevista nel caso in cui la stessa ritenga cessata la causa di sospensione. Infine, si chiede di fissare un termine entro il quale il Direttore dei Lavori deve procedere alla verbalizzazione della ripresa dei lavori.

Alcuni operatori hanno segnalato la necessità di trattare la “variante in sanatoria” e di evidenziare la differenza tra una variante in diminuzione che incida sulla quantità e una variante in diminuzione che incida sulla qualità, prevedendo limiti per le varianti che incidono sulla qualità; altri ancora, hanno chiesto di introdurre discipline differenti secondo il valore della variante. Si chiede, inoltre, il riconoscimento nei casi di variante in diminuzione di un indennizzo proporzionato per ridotto utile conseguito e danno curriculare. Nel caso di varianti oltre il quinto previsti dall’art. 106 del Codice, alcuni stakeholder hanno chiesto di prevedere l’uguaglianza dei termini assegnati alla stazione appaltante e all’impresa affidataria per l’accettazione delle condizioni a cui è subordinata l’esecuzione della variante. Altri hanno manifestato perplessità sulla facoltà riconosciuta al Direttore dei Lavori di disporre modifiche di dettaglio, in considerazione della genericità dell’espressione utilizzata.

In ordine alla tempistica per la trasmissione al Rup della relazione riservata del Direttore dei Lavori sulle riserve iscritte ai sensi dell’art. 205, comma 1, del Codice, alcuni operatori hanno chiesto la fissazione di un termine, proponendo il termine di 15 giorni e, altri, il termine di 10 giorni dall’esplicitazione delle riserve.

In generale, gli stakeholder hanno chiesto di chiarire i rapporti tra Direttore dei Lavori e gli assistenti (direttori operativi e ispettori di cantiere) in ordine alla tenuta dei documenti contabili. Alcuni operatori hanno chiesto di prevedere l’iscrizione nel giornale dei lavori anche degli eventuali eventi infortunistici e di riportare l’elenco dei documenti da allegare al conto finale. In ordine alla disciplina dei pagamenti, alcuni stakeholder hanno segnalato l’intervenuta abrogazione degli artt. 141 e ss. del d.P.R. 207/2010 sulle modalità e tempistiche di pagamento da parte delle amministrazioni e l’applicazione del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.231, e s.m.i., che recepisce la normativa europea sui ritardi di pagamento (Direttiva 2011/07/UE), prevedendo un termine per i pagamenti pari, di norma, a trenta giorni decorrenti, secondo le circostanze, dalla data della prestazione ovvero dalla data di ricevimento della fattura o dalla data della verifica della prestazione. Inoltre, quando è prevista una procedura diretta ad accertare la conformità dei servizi al contratto, la normativa stabilisce una durata di norma non superiore a trenta giorni, dalla data della prestazione del servizio, per lo svolgimento di tale procedura. Si chiede, quindi, di introdurre elementi di chiarezza rispetto alle tempistiche di pagamento, ai tassi di interesse da applicare in caso di ritardo, al risarcimento delle spese di recupero e alle prassi inique, nonché per il rilascio di certificati e SAL. Sul punto, alcuni propongono di prevedere la cadenza mensile dei pagamenti.

Nello schema di decreto è stato precisato che i diversi documenti contabili sono predisposti e tenuti dal Direttore dei Lavori o dai suoi assistenti, se dal medesimo delegati. Sono state accolte le richieste relative all’iscrizione degli eventuali eventi infortunistici nel giornale dei lavori e alla definizione dell’elenco dei documenti da allegare al conto finale. La richiesta di introdurre elementi di certezza in ordine alla tempistica di certificati, SAL e pagamenti è stata accolta prevedendo termini conformi alle prescrizioni contenute nella richiamato D. Lgs. n. 231/2002. Precisamente, è stato previsto che il SAL è rilasciato nei termini e con le modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto e che il Direttore dei Lavori trasmette immediatamente il SAL al Rup, che emette il certificato di pagamento; il Rup, previa

verifica della regolarità contributiva dell'impresa esecutrice, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l'emissione del mandato di pagamento.

Alcuni dei soggetti intervenuti nella consultazione hanno ritenuto opportuno un richiamo all'applicazione della "gestione dei procedimenti amministrativi" dell'Agenzia per l'Italia digitale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con indicazione dei requisiti che la contabilità tenuta con software dedicato deve rispettare, per la certezza dei fatti contabili, della data degli accadimenti, dei soggetti redattori, di coloro che li accettano e di coloro che ne devono essere a conoscenza, ritenendo quindi indispensabile la trasmissione a mezzo pec. Hanno ritenuto necessario, altresì, individuare le modalità per l'apposizione di riserve in via informatica. Altri hanno suggerito di prevedere quanto già previsto in materia di progettazione all'art 23 comma 1 lettera h) e comma 13 del Codice. Altri ancora non condividono la previsione di una preventiva accettazione dal RUP del programma informatico, prevista nel caso in cui la direzione dei lavori fosse affidata a professionisti esterni. Nello schema di decreto è stata scelta l'opzione di una piena informatizzazione del controllo amministrativo e contabile dell'esecuzione del contratto, oltre che di tutte le comunicazioni, prevedendo l'utilizzo di strumenti elettronici specifici, che usano piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie, nel rispetto della disciplina contenuta nel presente schema di decreto e nel Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii). E' stato inoltre precisato che tali strumenti elettronici devono essere in grado di garantire l'autenticità, la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli stessi dai soggetti competenti. Per le comunicazioni tra Direttore dei lavori, Coordinatore per la sicurezza e RUP laddove interni alla medesima stazione appaltante, si è previsto che le comunicazioni debbano avvenire con le modalità stabilite dall'ordinamento della stazione appaltante. È previsto, altresì, che le stazioni appaltanti possano utilizzare ancora la modalità cartacea per il periodo strettamente necessario a dotarsi degli indispensabili strumenti informatici. In ordine all'approvazione da parte del RUP del programma informatico, prevista nel caso in cui la direzione dei lavori fosse affidata a professionisti esterni, la stessa è stata confermata precisando, tuttavia, che è finalizzata a verificare l'idoneità e la conformità del programma alle prescrizioni contenute nello schema di decreto.

Si riportano, inoltre, i principali contributi con riferimento al Direttore dell'esecuzione:

Alcuni stakeholder hanno chiesto di chiarire in maniera specifica le professionalità necessarie per l'affidamento della direzione delle esecuzioni di contratti aventi a oggetto servizi o forniture di natura ingegneristica e/o architettonica o, comunque, legati alle costruzioni, evidenziando, altresì, che al fine di garantire gli affidamenti a professionisti aventi specifiche competenze, devono essere ridotti al massimo gli importi e le tipologie di servizi e forniture per cui è possibile far coincidere il direttore dell'esecuzione con il RUP. In ordine alle modalità di nomina, si è suggerito di aggiungere che sia il dirigente dell'unità competente a nominare il Direttore dell'esecuzione su proposta del RUP e di prevedere la possibilità di nominare persone terze, anche mediante convenzione con altri enti pubblici e con le stesse centrali di committenza, nonché di prevedere la facoltà di nomina di collaboratori per il Direttore dell'Esecuzione (come avviene per il Direttore dei

Lavori), indispensabili nel caso in cui l'appalto sia complesso e fortemente distribuito sul territorio.

In considerazione di quanto sopra, nello schema di decreto sono state precisate le modalità di nomina del Direttore dell'Esecuzione, prevedendo - ai sensi dell'art. 111, comma 2, del Codice - che tale incarico è, di norma, ricoperto dal Rup, nei casi indicati dalle linee guida adottate dall'A.N.AC. ai sensi dell'art. 31, comma 5, del Codice.

In riferimento alla fase di avvio dell'esecuzione del contratto, alcuni operatori hanno suggerito di mantenere il carattere facoltativo della redazione del relativo verbale, prescrivendolo solo per quei casi in cui tale adempimento risponda all'effettiva esigenza di posticipare l'avvio dell'esecuzione rispetto alla formalizzazione del contratto di appalto. Altri operatori hanno chiesto di disciplinare le funzioni del Direttore dell'Esecuzione in caso di variazioni contrattuali e di applicazione delle penali, vista l'abrogazione dell'art. 145 del d.P.R. 207/2010. In ordine all'attività di accertamento della quantità e qualità delle prestazioni effettuate, si è chiesto di prevederne la competenza esclusiva in capo al Direttore dell'Esecuzione, eliminando la previsione di una conferma del Rup anche al fine di definire un chiaro sistema di responsabilità, nonché di precisare che il controllo deve riguardare anche la conformità delle prestazioni erogate alle eventuali migliorie offerte dall'appaltatore in sede di gara rispetto agli standard qualitativi prescritti nel contratto e/o nel capitolato tecnico. Alcuni operatori, infine, hanno richiamato specifici sistemi di verifica e controllo, ritenuti utili per un efficace adempimento da parte del Direttore dell'Esecuzione delle funzioni al medesimo affidate.

In accoglimento di quanto richiesto, è stato dedicato un apposito articolo (25) alla gestione delle varianti contrattuali, definendo anche il procedimento per la fissazione dei nuovi prezzi delle prestazioni e dei materiali non previsti dal contratto. Non è stata accolta, invece, la richiesta di introdurre una disciplina delle penali, né tantomeno ne è stata fissata la misura, ritenendo che, in mancanza di una norma di carattere primario, tale aspetto debba essere rimessa all'autonomia contrattuale e alla disciplina di carattere generale. È stata accolta la richiesta di attribuire al solo Direttore dell'Esecuzione l'attività di accertamento della quantità e qualità delle prestazioni effettuate, prevedendo la comunicazione al Rup dell'esito di tale accertamento, atteso che tale modalità appare più coerente con le istanze di semplificazione e, al tempo stesso, idonea ad assicurare il necessario coordinamento con le attività di competenza del Rup. Si è precisato, inoltre, che il controllo deve riguardare anche la conformità delle prestazioni erogate alle eventuali migliorie offerte dall'appaltatore in sede di gara rispetto agli standard qualitativi prescritti nel contratto e/o nel capitolato tecnico. Infine, si è ritenuto di non richiamare nello schema di decreto alcun sistema di verifica in particolare, trattandosi di aspetti attinenti all'autonomia delle valutazioni e scelte delle singole stazioni appaltanti.

Alcuni stakeholder hanno svolto osservazioni relative all'ipotesi in cui la verifica di conformità sia eseguita dal Direttore dell'Esecuzione e hanno chiesto di chiarire la ripartizione dei ruoli e delle competenze dei vari soggetti che intervengono durante le verifiche di conformità. Altri hanno chiesto di specificare i casi in cui il certificato di conformità va emesso dal Direttore di esecuzione e quelli in cui va emesso da apposita Commissione. In ultimo, nel definire le procedure di verifica di conformità, si chiede di

tenere in debita considerazione la corretta gestione delle attività e dei tempi al fine di garantire il pieno rispetto dei tempi di pagamento in favore dei fornitori.

Sui termini di pagamento è stata richiamata la disciplina per i ritardati pagamenti di cui al D. Lgs. n. 231/2002, cui deve essere conforme la disciplina dei termini e delle modalità di pagamento prevista nei documenti di gara e nel contratto..

Alcuni operatori hanno chiesto di eliminare il visto del Rup sugli ordini di servizio emessi dal Direttore dell'Esecuzione, ritenendo tale previsione un'eccessiva rigidità operativa ed organizzativa e hanno suggerito di lasciare libera la stazione appaltante di disciplinare tale aspetto in ragione della propria organizzazione interna.

In accoglimento di tale richiesta, è stata eliminata la previsione del visto del Rup sugli ordini di servizio impartiti dal Direttore dell'Esecuzione ed è stata prevista la comunicazione degli stessi al Rup. Si ritiene, infatti, che tale modalità risponda alle istanze di semplificazione, assicurando allo stesso tempo al Rup il coordinamento necessario per l'esercizio delle funzioni di propria competenza.

Sullo schema di intervento regolatorio è stato acquisito il parere del Consiglio di Stato (3.11.2016) e della Conferenza Unificata (6.12.2017) e lo stesso dovrà essere sottoposto al parere delle commissioni parlamentari.

Sulla base del parere della Conferenza unificata allo schema di decreto sono state apportate ulteriori modifiche analizzate nel dettaglio nella relazione illustrativa. Di seguito si riportano quelle più rilevanti.

Tra le definizioni di cui all'art. 1, è stata inserita quella del programma di esecuzione dei lavori, di competenza dell'esecutore, per distinguere lo stesso dal cronoprogramma di competenza del progettista. Circa la definizione delle "disposizioni di servizio" (comma 1, lett. c) si è ritenuto di poter accogliere una proposta emendativa presentata dalle Regioni nel corso del lavoro tecnico svoltosi presso la Conferenza unificata, volta ad introdurre il riferimento anche al "coordinatore per l'esecuzione dei lavori". Ciò, in quanto il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione è soggetto che interviene con precise responsabilità all'interno della conduzione del cantiere.

L'Art. 2 contiene disposizioni in materia di incompatibilità. In particolare, in ossequio alla disciplina in materia di conflitto di interesse, di cui all'articolo 42 del codice, valida anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici. Nel testo trasmesso alla Conferenza unificata ai fini dell'acquisizione del prescritto parere al comma 1, lettera a) si prevedeva che "al direttore dei lavori è precluso, dal momento dell'aggiudicazione e fino al collaudo, accettare nuovi incarichi professionali dall'esecutore". Al riguardo, in accoglimento di una richiesta emendativa delle Regioni presentata nella sede tecnica della Conferenza unificata, tale disposizione è stata modificata prevedendo che "al direttore dei lavori è precluso, dal momento dell'aggiudicazione e fino all'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, accettare nuovi incarichi professionali dall'esecutore". Ciò, in quanto è stata ritenuta condivisibile la motivazione addotta dalle Regioni a sostegno della propria richiesta avendo le stesse rappresentato la necessità della ulteriore specificazione

poiché per il direttore dei lavori sussiste incompatibilità finché la prestazione dello stesso non sia realmente conclusa ovvero fintantoché il direttore dei lavori non possa o debba intervenire con proprie valutazioni a tutela della stazione appaltante.

L'art. 3, comma 3, è stato interamente riformulato prevedendo che il Rup, nell'ambito delle proprie competenze, assicura l'unitarietà degli atti e dei comportamenti dell'amministrazione e del direttore dei lavori nei confronti dell'appaltatore; la modifica è stata ritenuta opportuna in quanto si sarebbe introdotta una previsione nuova rispetto alla normativa previgente che non consentiva comunque di risolvere eventuali situazioni di contenzioso all'interno del cantiere, tra Direttore dei lavori e Rup.

In accoglimento parziale di una richiesta emendativa presentata dalle Regioni nel corso del lavoro tecnico presso la Conferenza unificata, il comma 4, dell'articolo 3, è stato modificato prevedendo che *"Laddove l'incarico di coordinatore per l'esecuzione dei lavori sia stato affidato a un soggetto diverso dal direttore dei lavori nominato, il predetto coordinatore assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia, ancorché rapportandosi con il direttore dei lavori. In tal caso il RUP assicura il coordinamento tra direttore dei lavori e coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81."* In tal modo, la disposizione in questione è stata resa pienamente coerente alla vigente disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (cfr. in particolare art. 89, comma 1, lett. c) e art. 92, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 81/2008), richiamata all'articolo 101 del codice.

In un'ottica di semplificazione e tenuto conto della specificità dell'ordine di servizio emesso dal direttore dei lavori, all'art. 4, comma 1, è stato espunto l'obbligo di riportare nell'ordine di servizio la motivazione dello stesso, prevedendo che la stessa sia riportata sinteticamente nell'annotazione dell'ordine medesimo nel giornale dei lavori. Analoga modifica è stata introdotta all'art. 20, comma 1, in relazione agli ordini di servizio emessi dal Direttore dell'esecuzione. Si è, altresì, esplicitato l'obbligo per il Direttore dei lavori di verificare il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma e successivamente dettagliati nel programma di esecuzione dei lavori.

All'art. 6, comma 1, in aggiunta all'attestazione dello stato luoghi effettuata dal Direttore dei lavori prima dell'avvio della procedura di gara, è stata prevista la possibilità, su richiesta del Rup, di redigere un'ulteriore attestazione sempre a cura del Direttore dei lavori prima della stipula del contratto. Tale seconda attestazione è apparsa necessaria per tener conto dei casi in cui le valutazioni espresse prima dell'avvio della scelta dell'esecutore siano poi superate dal tempo intercorso prima dell'inizio effettivo dei lavori, ed occorre, quindi, una nuova constatazione dello stato dei luoghi per evitare successive contestazioni dell'appaltatore.

Tenuto conto che i mezzi d'opera necessari per l'esecuzione fanno parte dell'organizzazione d'impresa dell'esecutore e del sempre più frequente ricorso al noleggio degli stessi, all'art. 7, comma 8, lett. b), si è ritenuto di dover accertare nel verbale di consegna dei lavori le condizioni di disponibilità dei mezzi d'opera.

All'art. 7, comma 12, ai fini del calcolo della produzione media giornaliera si è ritenuto di dover far riferimento al cronoprogramma di progetto e non al programma esecutivo dei lavori, in quanto il primo è un documento contrattuale, non inficiato da possibili calcoli favorevoli all'impresa che è titolare della redazione del programma di esecuzione dei lavori.

All'art. 8, in accoglimento parziale di una proposta emendativa presentata dalle Regioni nella sede tecnica della Conferenza unificata, sono stati aggiunti i nuovi commi 6, 7 e 8. Tali disposizioni, riformulate espungendo le previsioni di eccessivo dettaglio, stabiliscono che:

- Il direttore dei lavori può delegare le attività di controllo dei materiali alle altre figure che compongono l'ufficio di direzione lavori (comma 6);

- I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all'approvazione del direttore dei lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera (comma 7);

- Il direttore dei lavori verifica altresì il rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale, tra cui le modalità poste in atto dall'esecutore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere (comma 8).

Tali previsioni sono volte a chiarire l'effettivo ambito operativo delle prove e dei controlli a carico della direzione lavori, necessariamente connesso alla tipologia di intervento.

Si evidenzia che, a seguito di una osservazione formulata, per le vie brevi, dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai commi 7 e 8, le parole "devono essere" e "deve verificare" sono state sostituite, rispettivamente, con le parole "sono" e "verifica".

Con riferimento alle contestazioni dell'esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore, all'art. 9, comma 1, lettera c), è stato attribuito al direttore l'onere di registrare gli stessi e non di accertarli, attesa la sua competenza a valutare la regolarità dei lavori oggetto di contratto. In effetti, il direttore dei lavori non deve assumere decisioni circa le contestazioni dell'esecutore, di cui, tuttavia, dovrà tener conto per l'esercizio delle proprie funzioni.

Al comma 3, del predetto articolo, sono, inoltre, specificate le attività di controllo per le ipotesi di risoluzione contrattuale (lettera a), irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto (lettera b), in merito agli adempimenti dell'esecutore in relazione al deposito dei progetti strutturali delle costruzioni e all'autorizzazione in caso di interventi ricadenti in zone soggette a rischio sismico (lettera c). In proposito, in parziale accoglimento di una proposta emendativa presentata dalle Regioni nella sede tecnica della Conferenza unificata, si evidenzia che la disposizione, che prevedeva la "verifica che l'esecutore abbia adempiuto a quanto di sua competenza in relazione alla normativa vigente in merito al deposito dei progetti strutturali delle costruzioni e che sia stata rilasciata la necessaria autorizzazione in caso di interventi ricadenti in zone soggette a rischio sismico;" è stata riformulata prevedendo che il direttore dei lavori "accerta che si sia data applicazione alla normativa vigente in merito al deposito dei progetti strutturali delle costruzioni e che sia stata rilasciata la necessaria autorizzazione in caso di interventi ricadenti in zone soggette a rischio sismico;". Ciò dovendosi tenere debitamente conto della circostanza che nella materia delle costruzioni in zona sismica la normativa vigente pone specifici obblighi in capo alla

committenza. La lettera g) (che testualmente disponeva “g) dà immediata comunicazione al RUP del verificarsi delle condizioni di cui all’articolo 205, comma 1, del codice”), sulla base di una osservazione formulata, con nota in data 22 dicembre 2017, dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stata espunta in quanto sostanzialmente riproduttiva della norma primaria di cui all’articolo 205, comma 3 del codice.

Per una maggiore aderenza alle previsioni dell’art. 106 del codice, l’art. 10 è stato modificato aggiungendo la dicitura variazioni nella rubrica dell’articolo e sostituendo la parola varianti con variazioni al comma 4 e operando altre modifiche per distinguere tra variazioni nei limiti del cd. “quinto d’obbligo” e varianti in corso d’opera. Analoghe modifiche sono state introdotte all’art. 25 relativo alle modifiche, variazioni e varianti nei contratti di servizi e forniture. Sono state, altresì, disciplinate le attività di competenza del Direttore dei lavori nei casi di presentazione da parte dell’esecutore di varianti migliorative, in aderenza alla disciplina previgente.

All’art. 12, è stato aggiunto il comma 3 per disciplinare il differimento dei termini contrattuali nei casi di sospensione parziale dei lavori, in aderenza alle disposizioni previgenti.

All’art. 14, comma 2, è stata riprodotta la previsione di cui all’art. 199, co. 2, del d.P.R. 207/2010 che consentiva, nel certificato di ultimazione dei lavori, l’assegnazione di un termine perentorio non superiore a 60 giorni per il completamento di lavori di piccola entità, in quanto norma ritenuta molto utile soprattutto per le stazioni appaltanti di piccole dimensioni. L’applicabilità è stata, però, limitata ai casi in cui tale possibilità sia prevista nel bando e nei documenti contrattuali.

In accoglimento parziale di una proposta emendativa presentata dalle Regioni in sede di riunioni tecniche presso la Conferenza unificata, è stato inserito un nuovo comma 4, ai sensi del quale *“Il direttore dei lavori accerta che i documenti tecnici, prove di cantiere o di laboratorio, certificazioni basate sull’analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni e apparecchiature impiantistiche rispondano ai requisiti di cui al Piano d’azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione.”*

Ai fini di una maggiore semplificazione, per il giornale dei lavori è stata prevista l’annotazione “per” ciascun giorno e non “in” ciascun giorno ed è stata eliminata la previsione che richiedeva l’indicazione dei nominativi degli operai presenti in cantiere, ritenendo sufficiente il numero e la qualifica degli stessi (art. 16, comma 1, lettera a) e n. 2) della medesima lettera). È stata prevista, in termini facoltativi, la possibilità di continuare ad utilizzare alcuni documenti contabili attualmente in uso (sommario registro di contabilità, brogliaccio e liste settimanali) che, in un’ottica di semplificazione, non sono più richiesti come necessari.

Inoltre, sempre all’articolo 16, in accoglimento di una proposta emendativa dell’ANCI, presentata nella sede tecnica della Conferenza unificata, sono stati aggiunti i nuovi commi 7 e 8. La richiesta di inserimento di tali disposizioni che sostanzialmente, riproducono quanto già previsto negli articoli 197 e 198 del d.P.R. n. 207 del 2010, è stata ritenuta condivisibile, come osservato dall’ANCI, per due ordini di motivi: a) nel caso in cui debbano svolgersi procedure di gara per appalti di lavori che fanno capo a finanziamenti diversi la cui contabilità deve essere tenuta distinta, seppur debbano essere eseguiti

nell'ambito di un unico contratto; b) nel caso in cui debbano svolgersi lavori annuali estesi a più esercizi con lo stesso contratto.

Tenuto conto del ricorso alla fatturazione elettronica, all'art. 17, comma 2, il visto del direttore lavori sulle fatture di spese è stato sostituito con una richiesta di verifica della corrispondenza tra quanto eseguito e quanto fatturato.

Il decreto richiama anche l'obbligo per il direttore dei lavori di porre in atto tutti i controlli previsti dal piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP) e di verificare il rispetto delle norme in materia di sostenibilità ambientale, tra cui le modalità poste in atto per il riuso e il riciclo dei materiali di scavo.

Per i contratti relativi a servizi e forniture, all'art. 18, comma 5, sono state altresì disciplinate la nomina e le funzioni degli assistenti del Direttore dell'esecuzione e sono state introdotte altre modifiche analogamente a quanto effettuato con riferimento al direttore dei lavori.

SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE ("OPZIONE ZERO")

L'intervento normativo, essendo attuativo delle disposizioni contenute all'art. 111, commi 1 e 2, del Codice, è intervento "necessitato".

Deve ritenersi che, in assenza del presente schema di decreto, si determinerebbe un brusco passaggio da una puntuale e dettagliata disciplina dei compiti del Direttore dei Lavori e del Direttore dell'esecuzione contenuta nel previgente quadro normativo ad una disciplina di carattere generale contenuta nel nuovo Codice che, oltre a determinare nelle stazioni appaltanti un possibile disorientamento e difficoltà applicative derivanti anche dal mutato quadro normativo, rischierebbe di rimettere totalmente alla discrezionalità delle stazioni appaltanti e dei direttori in questione la gestione della delicata fase di esecuzione contrattuale, con conseguente rischio di disomogeneità applicative, maggiore incertezza nei rapporti tra stazioni appaltanti e operatori economici, nonché aumento del contenzioso.

Le disposizioni contenute nello schema di decreto in esame giovano, invece, a una omogenea definizione delle funzioni e attività di competenza del Direttore dei Lavori e del Direttore dell'esecuzione, inquadrare nella nuova cornice normativa e finalizzate alla realizzazione di un controllo efficace sul buon andamento dell'esecuzione dei lavori, nonché ad una gestione trasparente e virtuosa dei rapporti con l'operatore economico.

SEZIONE 4 - OPZIONI ALTERNATIVE ALL'INTERVENTO REGOLATORIO

Come evidenziato nella sezione 2, si riportano le proposte formulate in sede di consultazione che costituiscono alternative di regolazione.

In merito alla nomina del Direttore dei lavori, le proposte emerse dalla consultazione sono le seguenti:

- a) definizione di limiti ai carichi di lavoro per i tecnici incaricati;

b) introduzione di un regime di incompatibilità sulla base dei principi contenuti nella determinazione n. 4/2003 dell'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici;

c) introduzione di un regime di incompatibilità tra Direttore dei lavori e progettista.

In relazione alla proposta a), è apparsa ottimale l'opzione di non disciplinare i carichi di lavoro, trattandosi di aspetti organizzativi delle singole amministrazioni. Si introdurrebbero in tal modo possibili oneri per le amministrazioni, rispetto alle quali non è stata effettuata alcuna valutazione nel corso della consultazione.

Per il regime di incompatibilità, si è ritenuto di prediligere la disciplina in tema di conflitto di interesse di cui all'art. 42, comma 4, del Codice, fermo restando quanto previsto dall'art. 53, co. 16-ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; l'opzione b) non è stata, pertanto, ritenuta percorribile. L'opzione c), invece, non è stata presa in considerazione dal momento che la stessa non risulta in alcun modo contemplata dal Codice che, invece, all'art. 157, comma 1, consente l'affidamento diretto della direzione lavori al progettista.

Gli stakeholder, con riferimento alle figure del Direttore dei lavori e del coordinatore della sicurezza, hanno avanzato una proposta in merito all'opportunità di specificare l'incompetenza del Direttore dei Lavori in relazione all'organizzazione delle attività del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

Tale proposta è apparsa preferibile rispetto a quella di non prevedere alcuna indicazione in virtù della necessità di garantire, nel caso in cui il coordinatore per l'esecuzione dei lavori sia un soggetto diverso dal Direttore dei Lavori, la dovuta indipendenza dello stesso, che è soggetto direttamente responsabile per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, per le quali opera in piena autonomia, ancorché coordinandosi con il Direttore dei Lavori.

Con riguardo alle competenze del Direttore dei Lavori in relazione all'attuazione delle disposizioni contenute all'art. 30, comma 5, del Codice in caso di inadempienze contributive dell'impresa esecutrice, le opzioni individuate a seguito della consultazione sono:

a) verifica dell'applicazione del CCNL edilizia;

b) controllo delle presenze in cantiere;

c) verifica condotta con cadenza mensile.

Le opzioni proposte non sono state ritenute praticabili in quanto: (i) la verifica della regolarità contributiva dell'impresa esecutrice è riconducibile a un controllo amministrativo di competenza del Rup, che è tenuto ad eseguirlo prima del rilascio del certificato di pagamento; (ii) il Direttore dei Lavori è tenuto solo al controllo della regolarità della documentazione prevista in materia di lavoro e non in materia di contratto di riferimento e (iii) l'individuazione della cadenza dei controlli rientra nell'autonomia organizzativa dell'attività del Direttore dei lavori.

In ordine all'attività di accettazione dei materiali, possono individuarsi le seguenti opzioni:

a) inserimento di prescrizioni puntuali con riferimento alla specificità di alcuni materiali o della tipologia di opere;

b) previsione di prove e analisi "ulteriori" solo in caso di necessità.

L'opzione b) è stata ritenuta preferibile in quanto consente di contemperare l'interesse pubblico a eventuali prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d'appalto, finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti, con l'interesse dell'impresa a non sopportare i costi di inutili prove o analisi; in tale ottica è stata inserita anche la richiesta di un'adeguata motivazione.

Per le spese relative alle suddette prove, sono emerse tre opzioni alternative:

- a) a carico del quadro economico;
- b) a carico dell'impresa solo previa prova della responsabilità dell'impresa;
- c) proporzionali alla misura o al costo dell'intervento principale da eseguire.

Partendo dal presupposto che, generalmente, la necessità di prove ulteriori scaturisce dalla decisione dell'esecutore di adottare materiali che in qualche modo non corrispondono pienamente a quelli indicati nelle prescrizioni prestazionali contenute nel progetto allegato al contratto, nel capitolato speciale d'appalto e nell'offerta, si è ritenuto di addebitare la spesa all'esecutore stesso.

Con riferimento alle sospensioni dei lavori, le proposte emerse dalla consultazione sono le seguenti:

- a) non riconducibilità al Direttore dei lavori di sospensioni illegittime ordinate dal Rup;
- b) definizione delle competenze del Direttore dei lavori e del Rup in ordine alla disposizione di ripresa dei lavori, eliminando la diffida dell'impresa affidataria prevista nel caso in cui la stessa ritenga cessata la causa di sospensione;
- c) definizione di un termine entro il quale il Direttore dei Lavori deve procedere alla verbalizzazione della ripresa dei lavori.

Le proposte sopra indicate sono state ritenute complementari nell'ottica di delineare le responsabilità dei singoli soggetti coinvolti e disciplinare in modo compiuto le attività di competenza degli stessi, anche al fine di ridurre la possibilità di contenzioso con l'appaltatore. In particolare, per la proposta a), l'opzione di specificare la riconducibilità al Direttore dei lavori solo delle sospensioni illegittime dallo stesso disposte è stata ritenuta preferibile nell'ottica di garantire una corretta allocazione delle responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nell'attività di verifica dell'esecuzione del contratto. Per la proposta b), è apparsa ottimale l'opzione relativa al mantenimento della diffida dell'impresa affidataria, in quanto la stessa si ritiene necessaria per evitare che l'impresa possa lamentare solo successivamente la mancata ripresa dei lavori, con conseguente pericolo di contenzioso. Analogamente, per la proposta c), è stata ritenuta preferibile l'opzione di definire un tempo ridotto (cinque giorni) dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal Rup entro il quale il Direttore dei lavori deve verbalizzare la ripresa dei lavori, che consente di evitare inutili allungamenti dei tempi di esecuzione e conseguente rischio di incremento dei costi e di contenzioso.

In merito alla quantificazione dei danni subiti dall'appaltatore in caso di sospensione disposta al di fuori dei casi previsti dalla legge, sono state proposte le seguenti due opzioni:

- a) quantificazione nel contratto d'appalto della clausola penale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1382 del codice civile;
- b) individuazione nel decreto dei criteri per la quantificazione dei danni da sospensione illegittima.

Si è ritenuto che la combinazione delle due opzioni fosse l'opzione ottimale; è stato pertanto previsto che il contratto d'appalto preveda una clausola penale che contempli la quantificazione del risarcimento sulla base dei criteri definiti nello schema di decreto.

In tema di varianti, le questioni evidenziate in sede di consultazione erano relative a diversi aspetti per i quali gli stakeholders hanno avanzato le seguenti proposte:

- a) riconoscimento della "variante in sanatoria";
- b) distinzione tra una variante in diminuzione che incida sulla quantità e una variante in diminuzione che incida sulla qualità, prevedendo limiti per le varianti che incidono sulla qualità;
- c) disciplina delle varianti differenziata in funzione del valore della variante;
- d) riconoscimento nei casi di variante in diminuzione di un indennizzo proporzionato per ridotto utile conseguito e danno curriculare;
- e) eliminazione della facoltà riconosciuta al Direttore dei Lavori di disporre modifiche di dettaglio;
- f) riconoscimento alla stazione appaltante e all'impresa dei medesimi termini fissati per il procedimento finalizzato all'accettazione delle condizioni cui subordinare l'esecuzione della variante (15 giorni per entrambe le parti anziché 10 giorni per l'impresa e 45 giorni per la stazione appaltante).

Riguardo alla proposta di cui alla lettera a), è stata ritenuta preferibile quella dello schema di decreto che non prevede il riconoscimento della "variante in sanatoria" non potendosi rinvenire nel codice alcuna previsione che consenta il riconoscimento postumo di varianti; peraltro, l'ANAC ha più volte affermato, in vigore del vecchio Codice, l'inammissibilità dell'approvazione di perizie di variante in sanatoria (v. ex multis del. 73/2010). Riguardo alle proposte b), c) e d), l'introduzione di una disciplina delle varianti differenziata in base alla tipologia o al valore della stessa nonché la previsione di indennizzi ulteriori rispetto a quelli di cui all'art. 106 del Codice non potevano essere oggetto di un decreto attuativo, trattandosi di aspetti che dovevano essere disciplinati dalla norma primaria, anche in considerazione del divieto di *gold plating*. Riguardo alla proposta di cui alla lettera e), si è ritenuto di mantenere la previsione dello schema di decreto circa il riconoscimento al Direttore dei Lavori della facoltà di disporre modifiche di dettaglio che non comportino variazioni di prezzo, ritenendo la stessa opportuna al fine di non paralizzare o ritardare l'esecuzione dei lavori per la necessità di piccole correzioni. Infine, per la proposta f), tenuto conto dell'iter amministrativo cui la stazione appaltante è tenuta per la verifica della proposta dell'impresa, è apparsa preferibile l'opzione di mantenere termini diversi per la stazione appaltante e per l'impresa nel procedimento finalizzato all'accettazione delle condizioni cui subordinare l'esecuzione della variante, prevedendo il termine di 10 giorni per l'impresa e di 45 giorni per la stazione appaltante).

Gli operatori hanno chiesto di definire il termine per la trasmissione al Rup della relazione riservata sulle riserve del Direttore dei Lavori, proponendo due ipotesi alternative:

- a) 10 giorni;
- b) 15 giorni.

Nello schema di decreto è stato dedicato un apposito articolo alla disciplina delle riserve (10), nel quale si è dettagliato il procedimento per la rappresentazione formale delle contestazioni dell'impresa e per la iscrizione ed esplicitazione nei documenti contabili delle riserve, in considerazione della rilevanza dell'istituto e della ritenuta utilità di tale

procedimentalizzazione ai fini della deflazione del contenzioso. Tuttavia, non si è ritenuto opportuno fissare un termine per la trasmissione al Rup della relazione riservata del Direttore dei Lavori, attesa la previsione di cui all'art. 205, comma 3, del codice che stabilisce lo stesso nel «più breve tempo possibile».

In relazione al verbale di avvio dell'esecuzione del contratto di competenza del Direttore dell'esecuzione, sono emerse le seguenti proposte alternative:

- a) obbligo di redazione del verbale di avvio della prestazioni;
- b) carattere facoltativo della redazione del relativo verbale, prescrivendolo solo per quei casi in cui tale adempimento risponda all'effettiva esigenza di posticipare l'avvio dell'esecuzione rispetto alla formalizzazione del contratto di appalto.

La proposta a) è stata ritenuta preferibile, in considerazione dell'importanza di tale adempimento ai fini della certezza nei rapporti contrattuali, soprattutto avuto riguardo ai termini stabiliti nel contratto e attesa la non gravosità di tale onere.

Per quanto concerne gli ordini di servizio relativi al direttore dell'esecuzione, le opzioni emerse con la consultazione sono le seguenti:

- a) obbligo di visto del Rup;
- b) libertà della Stazione appaltante di disciplinare l'emissione degli stessi in ragione della propria organizzazione interna.

In un'ottica di semplificazione e al fine di evitare un'eccessiva rigidità operativa ed organizzativa, si è ritenuta ottimale l'opzione b), prevedendo per gli ordini di servizio impartiti dal Direttore dell'Esecuzione la sola comunicazione al Rup, per garantire allo stesso il coordinamento necessario per l'esercizio delle funzioni di propria competenza.

SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PMI
--

A) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

I vantaggi dell'intervento consistono nel fornire alle stazioni appaltanti un quadro chiaro delle competenze del Direttore dei Lavori e del Direttore dell'esecuzione, nonché degli strumenti dagli stessi utilizzabili, anche alla luce della nuova cornice normativa. evitando, al contempo, l'instaurazione di possibili contenziosi. Non si ravvisano svantaggi. Quanto sopra scaturisce dai su indicati obiettivi di breve periodo perseguiti dall'intervento regolatorio, nonché dai risultati che l'intervento regolatorio si propone di raggiungere, concernenti, in particolare, la realizzazione di un'efficace azione di controllo sull'esecuzione del contratto, la certezza, trasparenza e semplificazione nei rapporti tra stazioni appaltanti e imprese, una maggiore informatizzazione degli strumenti di gestione e controllo.

B) Individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

L'opzione prescelta lascia invariata la disciplina vigente in tema di dimensioni delle imprese, in quanto non prevede requisiti minimi quali, ad esempio, fatturato, numero di soci e dipendenti, capitale sociale. Pertanto l'intervento regolatorio ha un effetto neutro sulle MPMI. Inoltre, le funzioni e compiti del Direttori dei Lavori e del Direttore

dell'esecuzione, così come delineati nel presente intervento regolatorio, non comportano aggravii o costi aggiuntivi, per lo meno per coloro che già operavano in conformità alle ancor più dettagliate prescrizioni contenute nel previgente quadro normativo.

Con riferimento, invece, agli strumenti utilizzabili per lo svolgimento di tali funzioni, è stata compiuta la scelta di una piena informatizzazione del controllo amministrativo e contabile dell'esecuzione del contratto, oltre che di tutte le comunicazioni, prevedendo l'utilizzo di strumenti elettronici specifici, che usano piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie. Tuttavia, tale scelta non comporta, nell'immediato, costi aggiuntivi per le stazioni appaltanti dal momento che è previsto, altresì, che le stesse possano utilizzare ancora la modalità cartacea per il periodo necessario a dotarsi degli indispensabili strumenti informatici.

C) Indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

Non sono previsti oneri informativi.

D) Condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

Sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio il fattore incidente è rappresentato dalla reazione del mercato e, in particolare, dal comportamento che avranno il direttore dei lavori e direttore dell'esecuzione nella fase di esecuzione del contratto. La spinta verso l'informatizzazione delle attività di rendicontazione delle varie fasi del processo potrebbe incontrare resistenze, specie da parte delle amministrazioni meno strutturate, e ritardi nell'implementazione del nuovo quadro regolatorio. Peraltro, non si può non considerare l'inerzia nelle attività svolte dai direttori dei lavori e dell'esecuzione che potrebbe rallentare l'inserimento nei processi delle novità introdotte. Le valutazioni in ordine all'effettivo perseguimento degli obiettivi attesi verrà effettuata in sede di VIR, presumibilmente attraverso la somministrazione a un campione di stazioni appaltanti di un apposito questionario destinato ai relativi Direttori dei Lavori e Direttori dell'esecuzione, che consentirà di valutare in concreto l'utilità delle indicazioni fornite, individuando possibili spazi di miglioramento.

SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ DEL PAESE

L'intervento regolatorio, dando attuazione al nuovo Codice dei contratti, assicura la trasparenza del mercato nel settore e garantisce la concorrenza e la partecipazione di quegli imprenditori, operanti nel settore degli appalti, i quali potranno fare riferimento ad un quadro normativo più organico e coerente.

SEZIONE 7 - MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.

L'attuazione delle disposizioni recate dall'intervento regolatorio è affidata alle singole stazioni appaltanti. L'ANAC effettuerà attività di monitoraggio sull'attuazione della norma e proporrà eventuali correttivi al decreto.

B) *Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.*

Successivamente alla conclusione dell'iter approvativo del decreto, se ne darà notizia nelle pertinenti pagine web del sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ANAC.

C) *Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.*

Gli effetti del decreto saranno oggetto di monitoraggio, attraverso l'analisi dei dati disponibili nella BDNCP dell'ANAC, e presumibilmente attraverso la somministrazione a un campione di stazioni appaltanti di un apposito questionario destinato ai relativi Direttori dei Lavori e Direttori dell'esecuzione, che consentirà di valutare in concreto l'utilità delle indicazioni fornite, individuando possibili spazi di miglioramento.

D) *Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.*

Si procederà, laddove necessario, alla modifica dell'intervento regolatorio in argomento a seguito del monitoraggio previsto dall'intervento regolatorio.

E) *Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.*

Si procederà al monitoraggio secondo gli indicatori individuati al punto 1 C).

Amministrazione proponente: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Titolo:

Schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di approvazione delle linee guida recanti “Le modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”. Attuazione articolo 111, commi 1 e 2, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, e successive modificazioni.

Referente: Giovanni Ferrelli 06 44.12.62.42

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

L'intervento regolatorio, in attuazione dell'articolo 111 (*Controllo tecnico, contabile e amministrativo*) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, recante *“Codice dei contratti pubblici”*, nasce dalla necessità di introdurre disposizioni, contenute in apposite linee guida, circa le modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione dei contratti relativi a servizi o forniture.

La citata disposizione, anche a seguito delle modifiche apportate dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”*, prevede, al comma 1, che con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta dell'ANAC, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e la Conferenza Unificata, sono approvate le linee guida che individuano le modalità e, se del caso, la tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori effettua l'attività di cui all'articolo 101, comma 3, in maniera da garantirne trasparenza, semplificazione, efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche anche per i controlli di contabilità. Il comma 2 del citato articolo 111 prevede, inoltre, che con il medesimo decreto siano, altresì, approvate le linee guida che individuano compiutamente le modalità di effettuazione dell'attività di controllo affidate al direttore dell'esecuzione del contratto di servizi o di forniture, secondo criteri di trasparenza e semplificazione.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

L'intervento regolatorio è proposto in attuazione dell'articolo 111, commi 1 e 2, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56. Tale disposizione, a sua volta, è stata prevista dal legislatore in attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera ll) della legge 28 gennaio 2016, recante: *“Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,*

dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.

Sulla materia intervengono inoltre:

- il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante “Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”;
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell'amministrazione digitale”;
- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 gennaio 2017, recante “Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2017.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

L'intervento regolatorio incide direttamente sugli articoli da 178 a 210 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, ai sensi dell'articolo 217, comma 1, lettera u), del codice dei contratti pubblici, vengono abrogati.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Non sussistono elementi di incompatibilità con le disposizioni costituzionali.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie ed a statuto speciale, nonché degli enti locali. Al riguardo, sull'intervento normativo, è espressamente previsto il parere della Conferenza unificata che è stato acquisito in data 6 dicembre 2017.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

L'intervento regolatorio rispetta i principi sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Non è prevista rilegificazione né l'utilizzazione della delegificazione.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*

Non risultano orientamenti prevalenti della giurisprudenza ovvero giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo o analogo progetto.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

L'intervento regolatorio è pienamente compatibile con l'ordinamento europeo.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano procedure di infrazione in corso.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

L'intervento regolatorio risulta pienamente compatibile con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano orientamenti prevalenti della giurisprudenza della Corte di Giustizia europea.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano orientamenti prevalenti della giurisprudenza e giudizi pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Non risultano linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

All'articolo 1, si indicano alcune definizioni, utili per le presenti linee guida. Oltre a quelle già utilizzate nel codice dei contratti pubblici si prevedono le seguenti:

- “disposizioni di servizio”, gli atti mediante i quali il responsabile unico del procedimento impartisce al direttore dei lavori, al coordinatore per l’esecuzione dei lavori e al direttore dell’esecuzione le istruzioni e indicazioni di cui al presente decreto;
- “ordini di servizio”, gli atti mediante i quali il responsabile unico del procedimento, il direttore dei lavori e il direttore dell’esecuzione impartiscono all’esecutore prescrizioni e indicazioni in ordine all’esecuzione delle prestazioni;
- “programma di esecuzione dei lavori” definito come il documento che l’esecutore, nel rispetto delle obbligazioni contrattuali, deve presentare prima dell’inizio dei lavori, in cui siano graficamente rappresentate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Non è stata utilizzata la tecnica della novella legislativa.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Non risultano effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto normativo. Infatti, laddove la volontà è stata quella di abrogare, vi si è proceduto esplicitamente come all’articolo 30 che prevede l’abrogazione esplicita degli articoli da 178 a 210 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

5) *Individuazione di disposizioni dell’atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Non sono presenti disposizioni aventi effetti retroattivi o di reviviscenza o di interpretazione autentica.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Non sono previsti atti successivi attuativi.

E' necessario evidenziare che, nel testo trasmesso alla Conferenza unificata al fine dell'acquisizione del prescritto parere, era presente un ulteriore articolo (art. 32) con il quale, per attuare quanto previsto dal secondo periodo del comma 1, dell'articolo 111 del codice, introdotto dall'articolo 75, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 56 del 2017, si rinviava ad un successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la disciplina delle modalità di svolgimento della verifica di conformità in corso di esecuzione e finale, della relativa tempistica, nonché dei casi in cui il direttore dell'esecuzione può essere incaricato della verifica di conformità. A seguito del lavoro tecnico svoltosi presso la Conferenza unificata, accogliendo una osservazione formulata dalle Regioni, l'articolo è stato stralciato. Non essendosi potuti addivenire ad una definizione compiuta della predetta disciplina nell'ambito del presente decreto, pertanto, lo stesso non reca disposizioni in merito. Ciò, principalmente, a motivo della circostanza che i predetti contenuti debbono necessariamente essere allineati con quelli di altro decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che, ai sensi dell'articolo 102, comma 8 del codice, disciplinerà le modalità tecniche di svolgimento del collaudo e i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione; tale decreto è in corso di definizione. Pertanto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, congiuntamente all'ANAC, si riserva di introdurre modifiche ed integrazioni al presente regolamento contestualmente alla definizione del decreto di cui al citato art. 102, comma 8, del codice.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione del provvedimento in esame sono stati utilizzati i dati già disponibili presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'Autorità Nazionale Anticorruzione.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI
E LE AUTONOMIE

Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
Servizio III Attività produttive, Infrastrutture
e Innovazione tecnologica

Cod. sito: 4.13/2017/38

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DAR 0017457 P-4.37.2.13
del 09/11/2017



18103381

Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

- Gabinetto

ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it

- Ufficio legislativo

ufficio.legislativo@pec.mit.gov.it

- Consiglio superiore dei lavori pubblici

consiglio.superiore@pec.mit.gov.it

ROMA

Al Ministero dell'economia e delle finanze

- Gabinetto

ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it

- Ufficio legislativo

legislativo.economia@pec.mef.gov.it

- Dipartimento RGS

rgs.ragionieregenerale.coordinatione@pec.mef.gov.it

ROMA

All'Autorità Nazionale Anticorruzione

protocollo@pec.anticorruzione.it

ROMA

Al Presidente della Conferenza dei Presidenti
delle Regioni e delle Province autonome

c/o CINSEDO

ROMA

conferenza@pec.regioni.it

Ai Presidenti delle Regioni e delle Province
autonome di Trento e Bolzano

(CSR pec lista 3)

LORO SEDI

Alla Regione Campania

Capofila per materia

cap.gab@pec.regione.campania.it

ufficio.roma@pec.regione.campania.it

NAPOLI

Al Presidente dell'ANCI

mariagrazia.fusiello@pec.anci.it

ROMA

Al Presidente dell'UPI

upi@messaggipec.it

ROMA

MP
88



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI
E LE AUTONOMIE

Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
Servizio III Attività produttive, Infrastrutture
e Innovazione tecnologica

E,p.c. All'Istituto per l'innovazione e trasparenza degli
appalti e la compatibilità ambientale
ITACA
segreteria@pec.itaca.org
ROMA

Oggetto: Parere ai sensi dell'articolo 111, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di approvazione delle linee guida recanti "Le modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione".

Come concordato nel corso della riunione tecnica del 30 ottobre 2017 le Regioni (All.1) hanno trasmesso il documento con le richieste emendative sullo schema di decreto in oggetto.

Si chiede all'ANCI di volere inviare, con ogni cortese sollecitudine, il proprio documento contenente le proposte di modifica.

La documentazione è disponibile sul sito www.unificata.it

Il Direttore dell'Ufficio
Cons. Adriana Piccolo

ALL. 1)

Schema Decreto MIT di approvazione Linee Guide recanti "il Direttore dei lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto" e "il Direttore dell'esecuzione: modalità di svolgimento delle funzioni di coordinamento direzione lavori e controllo tecnico contabile dell'esecuzione del contratto"

EMENDAMENTI E OSSERVAZIONI IN ROSSO

Osservazioni generali:

Premesso che si rileva una trasposizione della disciplina di dettaglio del direttore dei lavori e dell'attività di coordinamento, di controllo e di direzione dei lavori pubblici nei contratti relativi a servizi e forniture, senza tener conto delle diversità intrinseche dei suddetti contratti e delle diverse complessità che si possono rintracciare nelle forniture e/o servizi. Sarebbe stato pertanto opportuno prevedere una disciplina modulare e proporzionale alla effettività complessità o meno dei contratti di forniture e servizi. Inoltre, l'ambito oggettivo del D.M. previsto all'art. 111, commi 1 e 2, non appare esaustivo, in quanto manca la disciplina della verifica di conformità (Cfr. art. 32 del seguente schema).

Emendamenti:

	Art. 1 (Definizioni)	Art. 1 (Definizioni)
1. Ai fini delle presenti linee guida, si intende per:	1. Ai fini delle presenti linee guida, si intende per:	Si ritiene che:

a) "Autorità", l'Autorità Nazionale Anticorruzione, di seguito A.N.A.C.;
 b) "codice", il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici", e successive modificazioni;
 c) "disposizioni di servizio", gli atti mediante i quali il responsabile unico del procedimento impartisce al direttore dei lavori e al direttore dell'esecuzione le istruzioni e indicazioni di cui al presente decreto;
 d) "ordini di servizio", gli atti mediante i quali il responsabile unico del procedimento, il direttore dei lavori e il direttore dell'esecuzione impartiscono all'esecutore prescrizioni e indicazioni in ordine all'esecuzione delle prestazioni;
 e) "RUP", il responsabile unico del procedimento.

a) "Autorità", l'Autorità Nazionale Anticorruzione, di seguito A.N.A.C.;
 b) "codice", il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici", e successive modificazioni;
 c) "disposizioni di servizio", gli atti mediante i quali il responsabile unico del procedimento impartisce al direttore dei lavori, al coordinatore per l'esecuzione dei lavori e al direttore dell'esecuzione le istruzioni e indicazioni di cui al presente decreto;

d) "ordini di servizio", gli atti mediante i quali il responsabile unico del procedimento, il direttore dei lavori e il direttore dell'esecuzione impartiscono all'esecutore prescrizioni e indicazioni in ordine all'esecuzione delle prestazioni;

e) "ordini di gestione amministrativa" del responsabile unico del procedimento, gli atti mediante i quali il responsabile unico del procedimento impartisce all'esecutore prescrizioni e indicazioni in ordine all'esecuzione delle prestazioni limitatamente agli aspetti amministrativi di gestione dell'appalto e di tutela della sicurezza e regolarità dei lavoratori in cantiere;

f) "RUP", il responsabile unico del procedimento;
 g) "cronoprogramma" è il diagramma che rappresenta graficamente la pianificazione delle lavorazioni di progetto gestibili autonomamente, nei suoi principali aspetti dal punto di vista della sequenza logica, dei tempi e dei costi.

h) "programma di esecuzione dei lavori" è il documento che l'esecutore deve presentare, prima dell'inizio dei lavori, in cui siano graficamente rappresentate, anche indipendentemente dal cronoprogramma di cui alla precedente lettera g, per ogni lavorazione, le previsioni

- co.1 lett. c): il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione CSE è soggetto che interviene con precise responsabilità all'interno della conduzione del cantiere.

- Co.1 lett. d) ed e): Si ritiene sia utile distinguere nelle definizioni gli "ordini di servizio" del RUP da quello della DL e DE al fine di distinguere le finalità, la portata e le responsabilità dei diversi soggetti che li emettono.

(Cfr. parere Consiglio di Stato punto 2.3 pag.32)

- Co.1 lett. g) e h): E' necessario specificare la differenza tra cronoprogramma redatto a cura del progettista e programma di esecuzione dei lavori proposto dall'impresa in sede di gara, redatto anche indipendentemente dal cronoprogramma, con cui l'impresa dettaglia le fasi operative delle singole

	<p>circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. è in facoltà prescrivere, in sede di capitolato speciale d'appalto, eventuali scadenze differenziate di varie lavorazioni in relazione a determinate esigenze.</p> <p>i) esecutore h) consegna d'urgenza</p>	<p>lavorazioni in piena autonomia gestionale.</p> <p>La definizione degli elaborati "cronoprogramma" e programma di esecuzione andrebbero dati sul DM progettazione che però non conosciamo.</p> <p>In realtà nel Codice il programma di esecuzione dei lavori è citato solo all'art. 194 comma 3 lett.d) e se ne parla nel caso di affidamento a contraente generale.</p> <p>Tuttavia, si ritiene che come già previsto nel comma 10 dell'art. 43 del DPR 207/10 l'esecutore debba presentare in piena autonomia gestionale un proprio cronoprogramma dei lavori chiamato programma esecutivo al fine di poter verificare se i tempi di esecuzione sono rispettati durante lo svolgimento dell'appalto.</p> <p>Tale programma deve essere aggiornato in contraddittorio tra l'impresa ed DL in modo da garantire il rispetto dei tempi contrattuali.</p>
<p>Art. 2 (Incompatibilità)</p>	<p>Art. 2 (Incompatibilità)</p>	

<p>Si ritiene che esista incompatibilità del DL finché la prestazione dello stesso non sia realmente finita ovvero fintantoché il DL non possa o debba intervenire con proprie valutazioni a tutela della stazione appaltante.</p> <p>Si osserva inoltre che contrariamente a quanto sembra assumersi sia dai documenti ANAC sia dal parere Corte dei Conti, talvolta un dipendente pubblico avente un contratto part-time a tempo sia indeterminato che determinato con la pubblica amministrazione può assumere incarichi esterni. Ne consegue che la specificazione di questo articolo è necessaria.</p>	<p>1. Al fine di evitare situazioni di incompatibilità, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165:</p> <p>a) al direttore dei lavori è precluso, dal momento dell'aggiudicazione e fino all'approvazione dei collaudi o del certificato di regolare esecuzione, accettare nuovi incarichi professionali dall'esecutore;</p> <p>b) il direttore dei lavori, una volta conosciuta l'identità dell'aggiudicatario, deve segnalare l'esistenza alla stazione appaltante di rapporti intercorrenti con lo stesso, per la valutazione discrezionale, ai sensi dell'articolo 42, comma 4, del codice, dell'incidenza di detti rapporti sull'incarico da svolgere.</p>	<p>1. Al fine di evitare situazioni di incompatibilità, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165:</p> <p>a) al direttore dei lavori è precluso, dal momento dell'aggiudicazione e fino al collaudo, accettare nuovi incarichi professionali dall'esecutore;</p> <p>b) il direttore dei lavori, una volta conosciuta l'identità dell'aggiudicatario, deve segnalare l'esistenza alla stazione appaltante di rapporti intercorrenti con lo stesso, per la valutazione discrezionale, ai sensi dell'articolo 42, comma 4, del codice, dell'incidenza di detti rapporti sull'incarico da svolgere.</p>
	<p>Art. 3 (Rapporti con altre figure)</p> <p>1. Il direttore dei lavori riceve dal RUP le disposizioni di servizio mediante le quali quest'ultimo impartisce le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, fissa l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto, e stabilisce, in relazione all'importanza dei lavori, la periodicità con la quale il direttore dei lavori è tenuto a presentare un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni. Nell'ambito delle disposizioni di servizio impartite dal RUP al direttore dei lavori resta di competenza</p>	<p>Art. 3 (Rapporti con altre figure)</p> <p>1. Il direttore dei lavori riceve dal RUP le disposizioni di servizio mediante le quali quest'ultimo impartisce le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, fissa l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto, e stabilisce, in relazione all'importanza dei lavori, la periodicità con la quale il direttore dei lavori è tenuto a presentare un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni. Nell'ambito delle disposizioni di servizio impartite dal RUP al direttore dei lavori resta di competenza</p>

di quest'ultimo l'emanazione di ordini di servizio all'esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto.

2. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal RUP, il direttore dei lavori opera in autonomia in ordine al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento.

3. Nel caso in cui il RUP impartisca un ordine di servizio all'esecutore che secondo il direttore dei lavori potrebbe compromettere la regolare esecuzione dell'opera, lo stesso direttore dei lavori deve comunicare per iscritto al RUP le ragioni del proprio dissenso e soltanto se quest'ultimo conferma la propria posizione il direttore dei lavori deve procedere conformemente alle istruzioni ricevute.

4. Laddove l'incarico di coordinatore per l'esecuzione dei lavori sia stato affidato a un soggetto diverso dal direttore dei lavori nominato, il predetto coordinatore assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia, ancorché coordinandosi con il direttore dei lavori.

di quest'ultimo l'emanazione di ordini di servizio all'esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici contabili della gestione dell'appalto.

2. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal RUP, il direttore dei lavori opera in autonomia in ordine al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento.

3. Nel caso in cui il RUP impartisca un ordine di servizio all'esecutore che secondo il direttore dei lavori potrebbe compromettere la regolare esecuzione dell'opera, lo stesso direttore dei lavori deve comunicare per iscritto al RUP le ragioni del proprio dissenso e soltanto se quest'ultimo conferma la propria posizione il direttore dei lavori deve procedere conformemente alle istruzioni ricevute.

4. Laddove l'incarico di coordinatore per l'esecuzione dei lavori sia stato affidato a un soggetto diverso dal direttore dei lavori nominato, il predetto coordinatore assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia, ancorché coordinandosi con il direttore dei lavori.

Il coordinamento delle due figure è comunque assicurato dal RUP, i cui gli stessi fanno riferimento ai sensi dell'art.101, comma 6 del codice, nella propria veste di Responsabile dei lavori ai sensi dell'art.89, comma 1, lettera c) d.lgs. n.81/2008.

- Co.3: Si ritiene che il comma 3 introduca una previsione nuova rispetto alla normativa finora vigente. La portata della norma non risolve eventuali situazioni di contenzioso all'interno del cantiere.

Inoltre il D.L. non riceve ordini di servizio su cui esprimere dissenso, in quanto gli ordini di servizio sono indirizzati all'esecutore che è tenuto a conformarsi salvo l'iscrizione di riserve sui documenti contabili in occasione della prima firma dopo l'ordine di servizio.

(cfr. all'articolo 2 il RUP al limite impartisce all'esecutore ordini di natura amministrativa nei confronti dei quali il DL non dovrebbe trovarsi in disaccordo).

Il RUP si rapporta con la direzione lavori attraverso le disposizioni di servizio che se del caso il DL trasforma in ordini di servizio per l'impresa. E' nel potere della D.L. non trasformare le disposizioni del RUP in ordini di servizio e spiegarlo nelle

		<p>- Co. 4: Nonostante il Codice all'art.101 comma 3 lettera d) preveda che nel caso in cui il direttore dei lavori non svolga tali funzioni le stazioni appaltanti prevedono la presenza di almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, a cui affidare le funzioni in tema di sicurezza e al comma 4 preveda che "i direttori operativi ... rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori" si ritiene che concordemente a quanto previsto all'art. 92 comma 1 lett. e del d.lgs 81/2008 il coordinatore si debba rapportare con il RUP.</p>
<p>Art. 4 (Gli strumenti per l'esercizio dell'attività di direzione e controllo)</p> <p>1. Il direttore dei lavori impartisce all'esecutore le prescrizioni e le istruzioni necessarie tramite ordini di servizio, che devono riportare le motivazioni alla base dell'ordine e devono essere comunicati al RUP, nonché annotati nel giornale dei lavori. L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve.</p> <p>2. Nei casi in cui non siano utilizzati strumenti informatici per il controllo tecnico, amministrativo e contabile dei lavori, nel tempo strettamente necessario a consentire alle stazioni</p>	<p>Art. 4 (Gli strumenti per l'esercizio dell'attività di direzione e controllo)</p> <p>1. Il direttore dei lavori impartisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici e contabili del contratto e impartisce all'esecutore le prescrizioni e le istruzioni necessarie anche tramite ordini di servizio, in forma scritta, che devono riportare le motivazioni alla base dell'ordine e devono essere comunicati al RUP, nonché annotati nel giornale dei lavori con le modalità di cui all'articolo 17. L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve</p>	<p>- Co.1: Si ripropone quanto già riportato dall'art. dall'art. 148 comma 1 del DPR 207/2010, in quanto ritenuto utile al fine di esplicitare meglio il ruolo del DL aggiungendo i riferimenti ai successivi art. 17 e art. 11 comma 5 sulle modalità di annotazione sul giornale e sulle modalità di iscrizione delle riserve. Si ritiene che la specificità dell'ordine</p>

appaltanti di dotarsi dei mezzi necessari per una completa digitalizzazione ai sensi dell'articolo 14, comma 4, gli ordini di servizio devono comunque avere forma scritta e l'esecutore deve restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza.

3. Il direttore dei lavori redige il processo verbale di accertamento di fatti o di esperimento di prove e le relazioni per il RUP.

secondo quanto previsto all'art. 11 comma 5.

2. Il direttore dei lavori controlla il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e successivamente fissati nel programma esecutivo dettagliato che l'esecutore deve depositare all'atto della consegna dei lavori e comunque prima dell'inizio degli stessi.

3. Nei casi in cui non siano utilizzati strumenti informatici per il controllo tecnico, amministrativo e contabile dei lavori, nel tempo strettamente necessario a consentire alle stazioni appaltanti di dotarsi dei mezzi necessari per una completa digitalizzazione ai sensi dell'articolo 14, comma 4, gli ordini di servizio devono comunque avere forma scritta e l'esecutore deve restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza.

5. Il direttore dei lavori redige il processo verbale di accertamento di fatti o di esperimento di prove e le relazioni per il RUP.

di servizio comporti la non necessità di specificare le motivazioni

- Co.2.-L'integrazione proposta è finalizzata a specificare il ruolo di controllo del direttore dei lavori sui tempi di esecuzione dell'opera, già previsto in capo ai direttori operativi dall'art. 101 comma 4 lettera c) del codice.

La definizione degli elaborati "cronoprogramma" e programma di esecuzione andrebbero dati sul DM progettazione che però non conosciamo.

In realtà nel codice il programma di esecuzione dei lavori è citato solo all'art. 194 comma 3 lett.d e se ne parla nel caso di affidamento a contraente generale.

Ciononostante si ritiene che come già previsto nel comma 10 dell'art. 43 del DPR 207/10 l'esecutore debba presentare in piena autonomia gestionale un proprio cronoprogramma dei lavori chiamato programma esecutivo al fine di poter verificare se i tempi di esecuzione sono rispettati durante lo svolgimento dell'appalto.

Tale programma deve essere

<p>aggiornato in contraddittorio tra l'impresa ed DL in modo da garantire il rispetto dei tempi contrattuali.</p>		
<p>Art. 5 (Il coordinamento e la supervisione dell'ufficio di direzione lavori)</p> <p>1. I direttori operativi e gli ispettori di cantiere, ove nominati, collaborano con il direttore dei lavori nell'attività di vigilanza sulla corretta esecuzione dei lavori. Il direttore dei lavori individua anche di volta in volta le attività da delegare ai direttori operativi e agli ispettori di cantiere, coordinandone l'attività.</p>	<p>Art. 5 (Il coordinamento e la supervisione dell'ufficio di direzione lavori)</p> <p>1. La sostituzione dell'Ufficio di direzione lavori è dovuta nel caso in cui il direttore dei lavori nominato risulti sprovvisto dei requisiti professionali per l'assunzione delle funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ovvero in cui per la particolarità o la complessità dell'opera, il responsabile del procedimento reputi necessaria la presenza in cantiere di altre figure professionali.</p> <p>2. Per i lavori in cui sia prevista la certificazione energetica ambientale all'interno dell'ufficio di direzione lavori deve essere inserito almeno un professionista accreditato dagli appositi organismi in grado di operare i controlli sui materiali e sulle fasi del cantiere richiesti dall'allegato 2 al PAN-GPP (CAM Tab.12).</p> <p>3. I direttori operativi e gli ispettori di cantiere, ove nominati, collaborano con il direttore dei lavori nell'attività di vigilanza sulla corretta esecuzione dei lavori. Il direttore dei lavori individua anche di volta in volta le attività da delegare ai direttori operativi e agli ispettori di cantiere, coordinandone l'attività.</p>	<p>Si chiede la soppressione dell'art. 5 in quanto disposizioni già previste all'art.101 comma 3 del codice.</p> <p>Inoltre non si ritiene necessario l'inserimento di tecnici specializzati in tematiche ambientali all'interno del gruppo di supporto alla DL, in quanto la specializzazione e la certificazione ambientale riguarda l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.</p> <p>Non è quindi necessario individuare una figura specializzata tra i direttori operativi.</p>
<p>Capo II FUNZIONI E COMPITI NELLA FASE PRELIMINARE</p>	<p>Art. 6 (Attestazione dello stato dei luoghi)</p>	

Art. 6
(Attestazione dello stato dei luoghi)

1. Prima dell'avvio della procedura di scelta del contraente il direttore dei lavori deve fornire al RUP l'attestazione dello stato dei luoghi in merito:

- a) all'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
 - b) all'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;
 - c) alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo e a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.
2. Tale attestazione è rilasciata dal RUP nel caso in cui il procedimento di affidamento dell'incarico di direttore dei lavori, ancorché abbia avuto inizio, non sia potuto addiventare a conclusione per cause impreviste e imprevedibili.

1. Prima della stipula del contratto o della consegna d'urgenza dell'area della procedura di scelta del contraente il direttore dei lavori e l'aggiudicatario redigono un verbale in cui accertano, dopo fornito al RUP l'attestazione dello stato dei luoghi in merito:

- a) all'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali e rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto anche in relazione al terreno e al tracciamento;
- b) all'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto in fase di progettazione e successiva validazione del progetto ai sensi dell'art. 26 del codice e rispetto ai sopralluoghi effettuati in fase di gara dall'esecutore;
- c) alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo e a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.

Il direttore dei lavori e l'aggiudicatario danno atto con verbale da entrambi sottoscritto del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Il direttore dei lavori invia il verbale al RUP per gli adempimenti competenza.

2. Tale attestazione è rilasciata dal RUP nel caso in cui il procedimento di affidamento dell'incarico di direttore dei lavori, ancorché abbia avuto inizio, non sia potuto addiventare a conclusione per cause impreviste e imprevedibili.

- Co.1 Assegnare competenze al DL tra la fase di validazione del progetto e la gara interrompe il flusso individuato per garantire una corretta progettazione e una celere realizzazione degli interventi pubblici. Come affermato nel codice all'art. 101 comma 3 Il direttore dei lavori, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto.

E' quindi chiaro che egli interviene dopo l'affidamento e la sua responsabilità nelle attestazioni può essere fatta esclusivamente in relazione al raffronto visivo tra lo stato dei luoghi previsto in progetto e quello rilevato prima della firma del contratto ed alla consegna dei lavori.

Per ciò che riguarda lo stato del sottosuolo non può fare attestazioni senza indagini specifiche che comunque devono essere predisposte dal RUP in fase di progettazione come previsto all'art. 27 commi 4 e 5. La stessa cosa si dica per gli espropri di cui è responsabile il RUP ai sensi

		<p>dell'art. 23 comma 5 del codice. Inoltre, occorre aggiungere che attestare i luoghi prima dell'avvio della scelta dell'esecutore potrebbe portare a valutazioni poi superate dal tempo intercorso prima dell'inizio effettivo dei lavori, per il quale occorre la constatazione dello stato dei luoghi; dunque o spostiamo il momento alla stipula oppure mettiamo tale funzione in capo al Rup.</p>
<p>Art. 7 (La consegna dei lavori)</p> <p>1. Il direttore dei lavori, previa autorizzazione del RUP, provvede alla consegna dei lavori, per le amministrazioni statali, non oltre quarantacinque giorni dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del contratto, e non oltre quarantacinque giorni dalla data di approvazione del contratto quando la Corte dei conti non è richiesta per legge; per le altre stazioni appaltanti il termine di quarantacinque giorni decorre dalla data di stipula del contratto.</p> <p>2. Il direttore dei lavori comunica con un congruo preavviso all'esecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l'esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei</p>	<p>Art. 7 (La consegna dei lavori)</p> <p>1. Il direttore dei lavori, previa autorizzazione disposizione del RUP, provvede alla consegna dei lavori, per le amministrazioni statali, non oltre quarantacinque giorni dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del contratto, e non oltre quarantacinque giorni dalla data di approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei conti non è richiesta per legge; per le altre stazioni appaltanti il termine di quarantacinque giorni decorre dalla data di stipula del contratto.</p> <p>2. Il direttore dei lavori comunica con un congruo preavviso all'esecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l'esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei</p>	

lavori. Il direttore dei lavori trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle parti al RUP. Sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.

3. Qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.

4. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, l'esecutore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'esecutore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore ai limiti indicati al comma 12. Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite al comma 12.

5. La facoltà della stazione appaltante di non accogliere l'istanza di recesso dell'esecutore non può esercitarsi, con le conseguenze previste dal comma 4, qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la metà del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.

6. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.

7. Nelle ipotesi previste dai commi 4, 5 e 6 il RUP ha l'obbligo di informare l'Autorità.

lavori. Il direttore dei lavori trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle parti al RUP. Sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.

3. Qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.

4. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, l'esecutore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'esecutore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore ai limiti indicati al comma 12. Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite al comma 12.

5. La facoltà della stazione appaltante di non accogliere l'istanza di recesso dell'esecutore non può esercitarsi, con le conseguenze previste dal comma 4, qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la metà del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.

6. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.

7. Nelle ipotesi previste dai commi 4, 5 e 6 il RUP ha l'obbligo di informare l'Autorità.

8. Il direttore dei lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi. Il processo verbale di consegna deve essere redatto in contraddittorio con l'esecutore e deve contenere:

- a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
- b) l'indicazione delle aree dei locali e dei mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori dell'esecutore, nonché l'ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'esecutore stesso;
- c) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

9. In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'esecutore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori.

10. Nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali e il progetto esecutivo, non si procede alla consegna e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, proponendo i provvedimenti da adottare.

11. Fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile nei confronti della stazione appaltante del direttore dei lavori per il caso di ritardo nella consegna per fatto o colpa del medesimo, tale ritardo è valutabile dalla stazione

8. Il direttore dei lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi. Il processo verbale di consegna deve essere redatto in contraddittorio con l'esecutore e deve contenere:

- a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
- b) l'indicazione delle aree dei locali e dei mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori dell'esecutore, nonché l'ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'esecutore stesso;
- c) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

9. In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'esecutore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori, pena la possibilità di iscriverne riserve per ritardi, che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori. In tal caso la data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale redatto dal direttore dei lavori.

10. Nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali e il progetto esecutivo, non si procede alla consegna e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, proponendo i provvedimenti da adottare.

11. Fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-

Co. 8 lett.b) le indicazioni previste sono responsabilità della progettazione e devono essere indicate dal progettista mentre le indicazioni sui mezzi d'opera necessari fanno parte dell'organizzazione d'impresa dell'esecutore.

Con riferimento alla necessità di predisporre, da parte dell'esecutore, in caso di consegna parziale, il programma di esecuzione specifico, si propone di esplicitare un richiamo alla preclusione, in caso di inadempienza, alla successiva iscrizione di riserve per indisponibilità di aree di lavoro nonché conseguente causa di ritardi esecutivi

<p>appaltante ai fini della performance, ove si tratti di personale interno alla stessa; in caso di affidamento dell'incarico a soggetto esterno, all'atto del conferimento sono disciplinate le conseguenze a carico dello stesso per la ritardata consegna.</p> <p>12. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'esecutore dal contratto per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile a fatto o colpa della stazione appaltante l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate in misura comunque non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto:</p> <p>a) 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;</p> <p>b) 0,50 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro;</p> <p>c) 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.</p> <p>Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione, l'esecutore ha altresì diritto al rimborso delle spese, nell'importo quantificato nei documenti di gara e depurato del ribasso offerto, dei livelli di progettazione dallo stesso redatti e approvati dalla stazione appaltante; con il pagamento la proprietà del progetto è acquisita in capo alla stazione appaltante. Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'esecutore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori. Oltre alle somme espressamente previste dal primo, secondo e terzo periodo, nessun altro compenso o indennizzo spetta all'esecutore. La richiesta di</p>	<p>contabile nei confronti della stazione appaltante del direttore dei lavori per il caso di ritardo nella consegna per fatto o colpa del medesimo, tale ritardo è valutabile dalla stazione appaltante ai fini della performance, ove si tratti di personale interno alla stessa; in caso di affidamento dell'incarico a soggetto esterno, all'atto del conferimento sono disciplinate le conseguenze a carico dello stesso per la ritardata consegna.</p> <p>12. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'esecutore dal contratto per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile a fatto o colpa della stazione appaltante l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate in misura comunque non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto:</p> <p>a) 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;</p> <p>b) 0,50 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro;</p> <p>c) 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.</p> <p>Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione, l'esecutore ha altresì diritto al rimborso delle spese, nell'importo quantificato nei documenti di gara e depurato del ribasso offerto, dei livelli di progettazione dallo stesso redatti e approvati dalla stazione appaltante; con il pagamento la proprietà del progetto è acquisita in capo alla stazione appaltante. Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'esecutore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori. Oltre alle somme espressamente previste dal primo, secondo e terzo periodo, nessun altro compenso o indennizzo spetta all'esecutore. La richiesta di</p>	<p>Si ritiene che il cronoprogramma di progetto sia un indice migliore per il calcolo della produzione media giornaliera, non inficiato da possibili calcoli favorevoli all'impresa che è titolare della redazione del</p>	<p>Si ritiene che il cronoprogramma di progetto sia un indice migliore per il calcolo della produzione media giornaliera, non inficiato da possibili calcoli favorevoli all'impresa che è titolare della redazione del</p>
---	---	--	--

pagamento degli importi spettanti a norma del primo e secondo periodo, debitamente quantificata, è inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimto della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del terzo periodo è formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità.

13. Quando il direttore dei lavori provvede alla consegna d'urgenza, il verbale di consegna indica, altresì, le lavorazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisorie. Il direttore dei lavori provvede alla consegna parziale dei lavori nel caso in cui il capitolato speciale d'appalto lo preveda in relazione alla natura dei lavori da eseguire. In tal caso, la data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale redatto dal direttore dei lavori.

14. Nel caso di subentro di un esecutore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, il direttore dei lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo esecutore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennità da corrisondersi. Qualora l'esecutore sostituito nell'esecuzione dell'appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme al nuovo esecutore. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine per la consegna dei lavori assegnato dal direttore dei lavori al nuovo esecutore, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

all'esecutore. La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del primo e secondo periodo, debitamente quantificata, è inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del terzo periodo è formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità.

13. Quando il direttore dei lavori provvede alla consegna d'urgenza, il verbale di consegna indica, altresì, le lavorazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisorie. Il direttore dei lavori provvede alla consegna parziale dei lavori nel caso in cui il capitolato speciale d'appalto lo preveda in relazione alla natura dei lavori da eseguire. ~~In tal caso, la data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale redatto dal direttore dei lavori.~~ ~~ovvero in caso se ne presenti la necessità per intervenute esigenze della stazione appaltante.~~ In tal caso, la data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale redatto dal direttore dei lavori.

14. Nel caso di subentro di un esecutore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, il direttore dei lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo esecutore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennità da corrisondersi. Qualora l'esecutore sostituito nell'esecuzione dell'appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme al nuovo esecutore. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine per la consegna dei lavori assegnato dal direttore dei lavori al

programma di esecuzione dei lavori.

- Co. 13: L'indicazione per cui devono essere eseguite opere provvisorie è molto importante in quanto permette alla stazione appaltante in caso di subappalto delle stesse di far entrare in cantiere insieme all'aggiudicatario, subappaltatori non ancora autorizzati in quanto manca ancora il contratto con l'esecutore. L'esecutore anche in mancanza della firma del contratto con la stazione appaltante ai fini dell'entrata del subappaltatore in cantiere dovrà produrre i documenti necessari al subappalto o al sub contratto.

	<p>nuovo esecutore, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.</p> <p>14. Nel caso di subentro di un esecutore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, il direttore dei lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo esecutore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennità da corrispondersi. Qualora l'esecutore sostituito nell'esecuzione dell'appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme al nuovo esecutore. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine per la consegna dei lavori assegnato dal direttore dei lavori al nuovo esecutore, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.</p>	
<p>FUNZIONI E COMPITI IN FASE DI ESECUZIONE</p> <p>Capo III</p> <p>Art. 8 (Accettazione dei materiali)</p> <p>1. Il direttore dei lavori provvede all'accettazione dei materiali, verificando che i materiali, i prodotti e i sistemi da porre in opera corrispondano alle prescrizioni prestazionali contenute nel progetto allegato al contratto e, in particolare, a quelle del capitolato speciale d'appalto, nonché ai contenuti dell'offerta, accertandone altresì la conformità, ove applicabile, a quanto disposto dalle pertinenti norme nazionali ed europee.</p>	<p>FUNZIONI E COMPITI IN FASE DI ESECUZIONE</p> <p>Capo III</p> <p>Art. 8 (Accettazione dei materiali)</p> <p>1. Il direttore dei lavori provvede all'accettazione dei materiali, verificando che i materiali, i prodotti e i sistemi da porre in opera corrispondano alle prescrizioni prestazionali contenute nel progetto allegato al contratto e, in particolare, a quelle del capitolato speciale d'appalto, nonché ai contenuti dell'offerta, accertandone altresì la conformità, ove applicabile, a quanto disposto dalle pertinenti norme nazionali ed europee.</p>	

2. Il direttore dei lavori, oltre a quelli che può disporre autonomamente, esegue altresì, obbligatoriamente, tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee e dal capitolato speciale d'appalto.

3. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultino conformi alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l'esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto deve essere trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile. Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. I materiali e i componenti possono essere messi in opera solo dopo l'accettazione del direttore dei lavori. L'accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in opera. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo. Non rileva l'impiego da parte dell'esecutore e per sua iniziativa di materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o dell'esecuzione di una lavorazione più accurata.

4. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'esecutore e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori nel caso in cui quest'ultimo ne accerti l'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato

2. Il direttore dei lavori, oltre a quelli che può disporre autonomamente, esegue altresì, obbligatoriamente, tutti i controlli e le prove previste dal capitolato speciale d'appalto nonché ritenute necessarie in coerenza con le previsioni delle vigenti norme nazionali ed europee e dei controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, tra cui il PAN GPP (Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione), e dal capitolato speciale d'appalto.

3. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultino conformi alla normativa tecnica, nazionale o comunitaria o alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l'esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto deve essere trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile. Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. I materiali e i componenti possono essere messi in opera solo dopo l'accettazione del direttore dei lavori. L'accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in opera. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo. Non rileva l'impiego da parte dell'esecutore e per sua iniziativa di materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o dell'esecuzione di una lavorazione più accurata.

L'integrazione proposta è conseguente all'entrata in vigore del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale della Pubblica Amministrazione (PAN GPP), il cui Allegato 2 ² aggiornamento dell'allegato 1 "Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori di nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione" al DM 24.12.2015 è stato pubblicato nella G.U. n. 23 del 28.01.2017

difetti o inadeguatezze. Il rifiuto deve essere trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile, entro quindici giorni dalla scoperta della non conformità al progetto o al contratto del materiale utilizzato o del manufatto eseguito.

5. Il direttore dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d'appalto finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, sulla base di adeguata motivazione, con spese a carico dell'esecutore.

4. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'esecutore e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori nel caso in cui quest'ultimo ne accerti l'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Il rifiuto deve essere trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile, entro quindici giorni dalla scoperta della non conformità alla normativa tecnica, nazionale o comunitaria o al progetto o al contratto del materiale utilizzato o del manufatto eseguito.

5. Il direttore dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d'appalto finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, sulla base di adeguata motivazione, con spese a carico dell'esecutore.

6. Il direttore dei lavori può delegare le attività di controllo dei materiali alle altre figure che compongono l'ufficio di direzione lavori, al cui interno devono essere presenti professionalità specifiche aventi le caratteristiche richieste.

7. I materiali previsti dal progetto devono essere campionati e sottoposti alla approvazione del direttore dei lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificare le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera e secondo le tempistiche previste dal piano delle forniture da predisporre, in accordo con il cronoprogramma, prima dell'inizio dei lavori.

8. Il direttore dei lavori deve verificare altresì il rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale tra cui la

La formulazione proposta mira a far chiarezza circa l'effettivo ambito operativo delle prove e dei controlli a carico della DL, necessariamente connesso alla tipologia di intervento, prevedendo l'obbligatorietà di quanto presente nel capitolato, nonché la possibile esecuzione di ulteriori prove previste dalle norme vigenti; si ritiene infatti che la formulazione originaria sia eccessivamente ampia per ipotizzare una sua concreta e reale applicazione.

	<p>modalità poste in atto dall'esecutore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere.</p>	<p>L'integrazione proposta deriva da quanto previsto dall'art. 101 del codice e ribadisce quanto indicato all'art. 5 del presente documento.</p> <p>Integrazione finalizzata a garantire la qualità dell'opera e il rispetto dei tempi necessari alla sua realizzazione (vedi nota all'art. 4 del presente documento).</p>
<p>Art. 9 (Verifica del rispetto degli obblighi dell'esecutore e del subappaltatore)</p> <p>1. Con riferimento ai lavori affidati in subappalto il direttore dei lavori, con l'ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni:</p> <p>a) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del codice;</p> <p>b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;</p> <p>c) accerta le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della sospensione</p>	<p>Art. 9 (Verifica del rispetto degli obblighi dell'esecutore e del subappaltatore)</p> <p>1. Con riferimento ai lavori affidati in subappalto il direttore dei lavori, con l'ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni:</p> <p>a) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del codice;</p> <p>b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;</p> <p>c) accerta le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della sospensione</p>	

dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
d) provvede alla segnalazione al RUP dell'inservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'articolo 105 del codice.

2. In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento da parte dell'esecutore, il direttore dei lavori coadiuva il RUP nello svolgimento delle attività di verifica di cui all'articolo 89, comma 9, del codice.

3. Il direttore dei lavori esegue le seguenti attività di controllo:

a) in caso di risoluzione contrattuale, cura, su richiesta del RUP, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna;

b) fornisce indicazioni al RUP per l'irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto, nonché per le valutazioni inerenti la risoluzione contrattuale ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del codice;

c) verifica che l'esecutore abbia adempiuto a quanto di sua competenza in relazione alla normativa vigente in merito al deposito dei progetti strutturali delle costruzioni e che sia stata rilasciata la necessaria autorizzazione in caso di interventi ricadenti in zone soggette a rischio sismico;

d) determina in contraddittorio con l'esecutore i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal contratto, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 10, commi 6 e 7;

e) redige apposita relazione laddove avvengano sinistri alle persone o danni alla proprietà nel corso dell'esecuzione di lavori e adotta i provvedimenti idonei a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose, con le modalità descritte all'articolo 13;

f) redige processo verbale alla presenza dell'esecutore dei

dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
d) provvede alla segnalazione al RUP dell'inservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'articolo 105 del codice.

2. In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento da parte dell'esecutore, il direttore dei lavori, in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 1 lettera e) coadiuva il RUP nello svolgimento delle attività di verifica di cui all'articolo 89, comma 9, del codice.

3. Il direttore dei lavori esegue le seguenti attività di controllo:

a) in caso di risoluzione contrattuale, cura, su richiesta del RUP, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna;

b) fornisce indicazioni al RUP per l'irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto, nonché per le valutazioni inerenti la risoluzione contrattuale ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del codice;

e) verifica che l'esecutore abbia adempiuto a quanto di sua competenza in relazione alla normativa vigente in merito al deposito dei progetti strutturali delle costruzioni e che sia stata rilasciata la necessaria autorizzazione in caso di interventi ricadenti in zone soggette a rischio sismico;

d) determina in contraddittorio con l'esecutore i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal contratto, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 10, commi 6 e 7;

e) redige apposita relazione laddove avvengano sinistri alle persone o danni alla proprietà nel corso dell'esecuzione di lavori e adotta i provvedimenti idonei a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose con le modalità

Il comma 2 potrebbe mantenersi in attuazione delle previsioni sopra poste all'articolo 1 lett. e) in termini di ordini di servizio di tipo "amministrativo" condotti dal RUP, e poi di fatto recepiti ed attuati, qualora necessario, anche dal DL.

Si ritiene di eliminare questo punto in quanto nettamente in contrasto con il D.P.R.380/ e s.m.i. art. 92 che prevede che sia il committente ad effettuare il deposito o la richiesta di autorizzazione.

L'individuazione del Committente nella Amministrazione è basata su base

<p>danni cagionati da forza maggiore, al fine di accertare:</p> <p>1) lo stato delle cose dopo il danno, riportandole allo stato precedente;</p> <p>2) le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;</p> <p>3) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;</p> <p>4) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;</p> <p>5) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;</p> <p>g) dà immediata comunicazione al RUP del verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 205, comma 1, del codice.</p> <p>4. Il direttore dei lavori nei casi in cui svolga l'incarico di coordinatore per l'esecuzione dei lavori effettua le segnalazioni di cui all'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche ai fini della comunicazione di tali provvedimenti all'Autorità.</p>	<p>descritte all'articolo 13;</p> <p>f) redige processo verbale alla presenza dell'esecutore dei danni cagionati da forza maggiore, al fine di accertare:</p> <p>1) lo stato delle cose dopo il danno, riportandole allo stato precedente;</p> <p>2) le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;</p> <p>3) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;</p> <p>4) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;</p> <p>5) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;</p> <p>g) dà immediata comunicazione al RUP del verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 205, comma 1, del codice.</p> <p>4. Il direttore dei lavori nei casi in cui svolga l'incarico di coordinatore per l'esecuzione dei lavori, effettua le segnalazioni di cui all'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche ai fini della comunicazione di tali provvedimenti all'Autorità.</p> <p>5. Il direttore dei lavori pone in atto tutti i controlli individuati dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP) con riferimento alle specifiche attività di verifica da attuarsi durante la fase esecutiva dell'opera.</p>	<p>a regole di organizzazione.</p> <p>Inoltre l'autorizzazione sismica deve essere rilasciata prima della verifica e validazione del progetto ed è a carico dell'Amministrazione anche perché stabilisce le performance e la vita utile dell'opera che sono dati di cui all'art.23 del codice.</p> <p>Essendo questa verifica messa come eventualità in capo ai direttori operativi può essere, omessa nel DM DL ...in attesa di cassarla anche dall'art.101 del codice tra gli adempimenti da porre in capo ai direttori operativi.</p> <p>In un momento in cui un quarto d'Italia è sotto le macerie anche di edifici pubblici questa indicazione appare <u>molto pericolosa</u>.</p>	<p>Art. 10 (Modifiche e varianti contrattuali)</p>	<p>Art. 10 (Modifiche e varianti contrattuali)</p>	<p>Vedi nota all'art. 8 comma 2 del presente documento. ;</p> <p>Nel premettere che si ritiene che il</p>
--	---	---	--	--	---

<p>1. Il direttore dei lavori fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 106 del codice. Con riferimento ai casi indicati dall'articolo 106, comma 1, lettera c), del codice, il direttore dei lavori descrive la situazione di fatto ai fini dell'accertamento da parte del RUP della sua non imputabilità alla stazione appaltante, della sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria la variazione.</p> <p>2. Il direttore dei lavori propone al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al RUP, nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 106 del codice. Il direttore dei lavori risponde delle conseguenze derivanti dall'aver ordinato o lasciato eseguire variazioni o addizionali al progetto, senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni gravi a persone o cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà delle stazioni appaltanti.</p> <p>3. In caso di variazioni al progetto non disposte dal direttore dei lavori, quest'ultimo fornisce all'esecutore le disposizioni per la rimessa in pristino con spese a carico dell'esecutore stesso.</p> <p>4. Nel caso di cui all'articolo 106, comma 12, del codice l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia di variante o da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso in cui la stazione appaltante disponga varianti in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto, deve comunicarlo all'esecutore tempestivamente e comunque</p>	<p>1. Il direttore dei lavori fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 106 del codice. Con riferimento ai casi indicati dall'articolo 106, comma 1, lettera c), del codice, il direttore dei lavori descrive la situazione di fatto ai fini dell'accertamento da parte del RUP della sua non imputabilità alla stazione appaltante, della sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria la variazione.</p> <p>2. Il direttore dei lavori propone al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al RUP, nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 106 del codice. Il direttore dei lavori risponde delle conseguenze derivanti dall'aver ordinato o lasciato eseguire variazioni o addizionali al progetto, senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni gravi a persone o cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà delle stazioni appaltanti.</p> <p>3. In caso di variazioni al progetto non disposte dal direttore dei lavori, quest'ultimo fornisce all'esecutore le disposizioni per la rimessa in pristino con spese a carico dell'esecutore stesso.</p> <p>4. Nel caso di variante di cui all'articolo 106, comma 1 lettera c) del codice l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso in cui la stazione appaltante disponga varianti in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto, deve comunicarlo all'esecutore</p>	<p>D.M. dando una disciplina attuativa dell'art. 106 ecceda rispetto all'ambito oggettivo previsto dal codice, si evidenzia comunque che le ipotesi di modifiche che costituiscono varianti sono definite dall'art. 106 comma 1 lettera c). L'ipotesi disciplinate dall'art. 106 comma 12 costituiscono fattispecie diversa dalle varianti e pertanto occorre differenziarne la disciplina, a tal fine al comma 4 è stato previsto la possibilità di operare attraverso un atto di sottomissione sia nell'ipotesi variante entro il quinto sia nell'ipotesi di un aumento o diminuzione delle prestazioni. I limiti di importo delle varianti sono già disciplinati dal codice pertanto ne è stata prevista l'eliminazione.</p>	<p>4. La determinazione dell'importo ai fini della determinazione del quinto crea una soglia diversa da quella prevista all'art.106 commi 2 e 14. Inoltre si evidenzia che alla terza variante inferiore al quinto d'obbligo l'importo contrattuale aumenta del 70% che è contrario all'obiettivo di far lievitare gli importi contrattuali a</p>
---	---	---	---

prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all'esecutore a titolo di indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 205 e 208 del codice.

5. Nei casi di eccedenza rispetto al limite del quinto sopra indicato, e a condizione che ricorrano i presupposti per le varianti ai sensi dell'articolo 106 del codice, la perizia di variante è accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale. Il RUP deve darne comunicazione all'esecutore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all'esecutore le proprie determinazioni. Qualora l'esecutore non dia alcuna risposta alla comunicazione del RUP si intende manifestata la volontà di accettare la variante complessiva agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'esecutore.

6. Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

a) desumendoli dal prezzario della stazione appaltante o dai prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, del codice, ove

tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all'esecutore a titolo di indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 205 e 208 del codice.

5. Nei casi di eccedenza rispetto al limite del quinto sopra indicato, e a condizione che ricorrano i presupposti per le varianti ai sensi dell'articolo 106 del codice, la perizia di variante è accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale. Il RUP deve darne comunicazione all'esecutore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all'esecutore le proprie determinazioni. Qualora l'esecutore non dia alcuna risposta alla comunicazione del RUP si intende manifestata la volontà di accettare la variante complessiva agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'esecutore.

6. Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

a) desumendoli dal prezzario della stazione appaltante o

seguito di variante.

6.a La formulazione del comma 6 lett. a) non è accettabile in quanto

esistenti;
b) raggugliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP.

7. Qualora dai calcoli effettuati ai sensi del comma 6 risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

8. Il direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole al RUP.

dai prezzi di cui all'articolo 23, comma 7, del codice, ove esistenti;

~~b) raggugliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;~~

~~c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP.~~

7. Qualora dai calcoli effettuati ai sensi del comma 6 risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

7. bis. Con riferimento all'aumento o diminuzione delle prestazioni di cui all'articolo 106, comma 12, del codice, l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto ed è tenuto a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sommissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

8. Il direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole al RUP.

9. L'esecutore può avanzare proposte di variazioni

configura una modifica sostanziale del comma 7 dell'art. 23. Inoltre i prezzi ufficiali per quello che concerne l'art. 23 comma 7 sono principalmente quelli delle regioni.

Tale formulazione non tiene conto delle peculiarità di uno strumento quale l'elenco prezzi la cui costruzione comprende una serie di regole e di valori nonché di modalità di calcolo che sono proprie di ogni strumento e legati alla situazione economica e culturale locale

Per questo parrebbe priva di senso la lettera b del comma 6.

Una buona progettazione ha come caratteristica l'analisi dei materiali e delle lavorazioni occorrenti per eseguire un intervento. Quindi in mancanza di riferimento all'interno del prezzario va fatta un'analisi del prezzo con riferimenti ai parametri di manodopera previsti nell'elenco ed alle indagini di mercato rispetto ai materiali da mettere in opera che in fase di esecuzione sono noti all'esecutore, alla DL e al RUP

	<p>migliorative, che mantengano inalterato il costo dell'opera o che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori, e dirette a migliorare aspetti funzionali, elementi tecnologici o singole componenti del progetto, senza comportare riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e mantenendo inalterati il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. In tal caso, il direttore dei lavori riceve la proposta dell'esecutore, redatta in forma di perizia tecnica firmata da un tecnico regolarmente iscritto al proprio Albo professionale, corredata anche degli elementi di valutazione economica, entro dieci giorni la trasmette al RUP unitamente al proprio parere; il RUP entro i successivi trenta giorni, sentito il progettista, comunica all'esecutore le proprie motivate determinazioni ed in caso positivo procede alla stipula di apposito atto aggiuntivo.</p>	
<p>Art. 11 (Contestazioni e riserve)</p> <p>1. Il direttore dei lavori comunica al RUP eventuali contestazioni dell'esecutore su aspetti tecnici che possano influire sull'esecuzione dei lavori. In tali casi, il RUP convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia; all'esito, il RUP comunica la decisione assunta all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscriverne riserva nel registro di contabilità in occasione della relativa sottoscrizione nei tempi e nei modi di cui ai commi 3, primo periodo, e 5. Se le</p>	<p>Art. 11 (Contestazioni e riserve)</p> <p>1. Il direttore dei lavori comunica al RUP eventuali contestazioni dell'esecutore su aspetti tecnici che possano influire sull'esecuzione dei lavori. In tali casi, il RUP convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia; all'esito, il RUP comunica la decisione assunta all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscriverne riserva nel registro di contabilità in occasione della relativa sottoscrizione nei tempi e nei modi di cui ai commi 3, primo periodo, e 5. Se le</p>	

contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un processo verbale delle circostanze contestate o, in assenza di questo, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. L'esecutore, il suo rappresentante oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell'esecutore. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

2. L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

3. Se l'esecutore firma il registro di contabilità con riserva, il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni al fine di consentire alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostantive al riconoscimento delle pretese dell'esecutore; in mancanza il direttore dei lavori è responsabile per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante deve riconoscere all'esecutore. Ove per un legittimo impedimento non sia possibile eseguire una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate sono portate in detrazione le partite provvisorie.

4. Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro di

contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un processo verbale delle circostanze contestate o, in assenza di questo, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. L'esecutore, il suo rappresentante oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell'esecutore. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

2. L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

3. Se l'esecutore firma il registro di contabilità con riserva, il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni al fine di consentire alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostantive al

riconoscimento delle pretese dell'esecutore; in mancanza, il direttore dei lavori è responsabile per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante deve riconoscere all'esecutore. Ove per un legittimo impedimento non sia possibile eseguire una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate sono portate in detrazione le partite

contabilità, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli formula, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza spiegare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

5. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

provvisorie.

4. Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro di contabilità, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli formula, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza spiegare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

5. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo

	iscritto.	<p style="text-align: center;">Art. 12 (Sospensione del rapporto contrattuale)</p> <p>1. In caso di sospensione dei lavori ai sensi dell'articolo 107 del codice, il direttore dei lavori dispone visite periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della manodopera e dei macchinari eventualmente presenti e dà le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori.</p> <p>2. Il contratto deve contenere una clausola penale nella quale il risarcimento dovuto all'esecutore nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del codice sia quantificato sulla base dei seguenti criteri:</p> <p>a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10% e le spese generali nella misura 1,5% e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5%. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione;</p> <p>b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;</p> <p>c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale,</p>
--	-----------	---

corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;

d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

3. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, si procede ai sensi dell'articolo 11, comma 4, primo periodo.

5. Il direttore dei lavori è responsabile nei confronti della stazione appaltante di un'eventuale sospensione illegittima

all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;

d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

3. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, si procede ai sensi dell'articolo 11, comma 4, primo periodo.

5. Il direttore dei lavori è responsabile nei confronti della stazione appaltante di un'eventuale sospensione illegittima dal medesimo ordinata per circostanze non contemplate

	<p>all'articolo 107 del codice.</p>	
<p>Art. 13 (Gestione dei sinistri)</p>	<p>1. Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore dei lavori compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa senza indugio al RUP. Restano a carico dell'esecutore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa: a) tutte le misure, comprese le opere provvisoriale, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto; b) l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti. 2. L'esecutore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. Al fine di determinare l'eventuale risarcimento al quale può avere diritto l'esecutore, spetta al direttore dei lavori redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo quest'ultimo, accertando: a) lo stato delle cose dopo il danno, riportandole allo stato</p>	<p>Art. 13 (Gestione dei sinistri)</p> <p>1. Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore dei lavori compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa senza indugio al RUP. Restano a carico dell'esecutore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa: a) tutte le misure, comprese le opere provvisoriale, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto; b) l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti. 2. L'esecutore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. Al fine di determinare l'eventuale risarcimento al quale può avere diritto l'esecutore, spetta al direttore dei lavori redigere processo verbale alla presenza di quest'ultima, accertando: a) lo stato delle cose dopo il danno, riportandole allo stato</p>

<p>precedente; b) le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore; c) la eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell'appaltatore; d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori; e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.</p>	<p>precedente; b) le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore; c) la eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell'appaltatore; d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori; e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.</p>	<p>Art. 14 (Funzioni e compiti al termine dei lavori)</p> <p>1. Ai sensi dell'articolo 101, comma 3, del codice, il direttore dei lavori cura, al termine dei lavori, l'aggiornamento del piano di manutenzione di cui all'articolo 102, comma 9, lettera b), del codice. 2. Il direttore dei lavori, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione. 3. In sede di collaudo il direttore dei lavori:</p>	<p>Art. 14 (Funzioni e compiti al termine dei lavori)</p> <p>1. Ai sensi dell'articolo 101, comma 3, del codice, il direttore dei lavori cura, al termine dei lavori, l'aggiornamento del piano di manutenzione di cui all'articolo 102, comma 9, lettera b), del codice. 2. Il direttore dei lavori, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione. 3. In sede di collaudo il direttore dei lavori:</p>
---	---	--	--

<p>a) fornisce all'organo di collaudo i chiarimenti e le spiegazioni di cui dovesse necessitare e trasmette allo stesso la documentazione relativa all'esecuzione dei lavori; b) assiste i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo; c) esamina e approva il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti. 4. Il direttore dei lavori rilascia il certificato di regolare esecuzione nei casi e nei termini di cui all'articolo 102, comma 2, del codice.-</p>	<p>a) fornisce all'organo di collaudo i chiarimenti e le spiegazioni di cui dovesse necessitare e trasmette allo stesso la documentazione relativa all'esecuzione dei lavori; b) assiste i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo; c) esamina e approva il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti. 4. Il direttore dei lavori accerta che i documenti tecnici, prove di cantiere e/o laboratorio, certificazioni LCA ecc. di materiali, lavorazioni e apparecchiature impiantistiche rispondano ai requisiti di cui al PAN GPP, condizione necessaria all'emissione del certificato di regolare esecuzione, la cui conferma è a carico del responsabile del procedimento. 5. Il direttore dei lavori rilascia il certificato di regolare esecuzione nei casi e nei termini di cui all'articolo 102, comma 2, del codice.-</p>	<p>Vedi nota all'art. 8 comma 2 del presente documento. La modifica proposta integra le prescrizioni alla luce delle indicazioni sopra richiamate e delle citate Linee guida ANAC n. 3.</p>
<p>Capo IV Art. 15 (Attività di controllo amministrativo contabile)</p> <p>1. Il direttore dei lavori effettua il controllo della spesa legata all'esecuzione dell'opera o dei lavori, attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. A tal fine provvede a classificare e misurare le lavorazioni eseguite, nonché a trasferire i rilievi effettuati sul registro di contabilità e per le conseguenti operazioni di</p>	<p>Capo IV Art. 15 (Attività di controllo amministrativo contabile)</p> <p>1. Il direttore dei lavori condurrà il responsabile unico del procedimento, soggetto proposto al controllo dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 102, comma 1 del Codice.</p> <p>I. Il direttore dei lavori effettua il controllo della spesa legata all'esecuzione dell'opera o dei lavori, attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con</p>	<p>Si integra l'articolo con la descrizione dell'articolo 102 comma 1 del codice per maggiore chiarezza sulle persone deputate alle attività di controllo amministrativo contabile dell'opera.</p>

<p>calcolo che consentono di individuare il progredire della spesa. Secondo il principio di costante progressione della contabilità, le predette attività di accertamento dei fatti producenti spesa devono essere eseguite contemporaneamente al loro accadere e, quindi, devono procedere di pari passo con l'esecuzione.</p> <p>2. Ferme restando le disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché la disciplina dei termini e delle modalità di pagamento dell'esecutore contenuta nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, il direttore dei lavori provvede all'accertamento e alla registrazione di tutti i fatti producenti spesa contemporaneamente al loro accadere, affinché possa sempre:</p> <p>a) rilasciare gli stati d'avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel contratto, ai fini dell'emissione dei certificati per il pagamento degli accounti da parte del RUP;</p> <p>b) controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti delle somme autorizzate;</p> <p>c) promuovere senza ritardo al RUP gli opportuni provvedimenti in caso di deficienza di fondi.</p>	<p>i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. A tal fine provvede a classificare e misurare le lavorazioni eseguite, nonché a trasferire i rilievi effettuati sul registro di contabilità e per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire della spesa. Secondo il principio di costante progressione della contabilità, le predette attività di accertamento dei fatti producenti spesa devono essere eseguite contemporaneamente al loro accadere e, quindi, devono procedere di pari passo con l'esecuzione.</p> <p>3. Ferme restando le disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché la disciplina dei termini e delle modalità di pagamento dell'esecutore contenuta nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, il direttore dei lavori provvede all'accertamento e alla registrazione di tutti i fatti producenti spesa contemporaneamente al loro accadere, affinché possa sempre:</p> <p>a) rilasciare gli stati d'avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel contratto, ai fini dell'emissione dei certificati per il pagamento degli accounti da parte del RUP;</p> <p>b) controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate;</p> <p>c) promuovere senza ritardo al RUP gli opportuni provvedimenti in caso di deficienza di fondi.</p>	<p>Il controllo sui fondi a disposizione dell'intervento è competenza del RUP. D'altronde le varianti sono autorizzate dal RUP quindi non si capisce il comma c) ok corretto</p>
<p>Art. 16</p>	<p>Art. 16</p>	<p>Art. 16</p>

(I documenti contabili)	(I documenti contabili)	
<p>1. I diversi documenti contabili, predisposti e tenuti dal direttore dei lavori o dai direttori operativi o dagli ispettori di cantiere, se dal medesimo delegati, che devono essere firmati contestualmente alla compilazione rispettando la cronologia di inserimento dei dati, sono:</p> <p>a) il giornale dei lavori in cui sono annotati in ciascun giorno almeno:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni; 2) il nominativo, la qualifica e il numero degli operai impiegati; 3) l'attrezzatura tecnica impiegata per l'esecuzione dei lavori; 4) l'elenco delle provviste fornite dall'esecutore documentate dalle rispettive fatture quietanzate, nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori, ivi compresi gli eventuali eventi infortunistici; 5) l'indicazione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi le osservazioni meteorologiche e idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle particolarità che possono essere utili; 6) gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del RUP e del direttore dei lavori; 7) le relazioni indirizzate al RUP; 8) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove; 9) le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei 	<p>1. I diversi documenti contabili, predisposti e tenuti dal direttore dei lavori o dai direttori operativi o dagli ispettori di cantiere, se dal medesimo delegati, che devono essere firmati contestualmente alla compilazione rispettando la cronologia di inserimento dei dati, sono:</p> <p>a) il giornale dei lavori in cui sono annotati in almeno almeno:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni; 2) il nominativo, la qualifica e il numero degli operai impiegati; 3) l'attrezzatura tecnica impiegata per l'esecuzione dei lavori; 4) l'elenco delle provviste fornite dall'esecutore documentate dalle rispettive fatture quietanzate, nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori, ivi compresi gli eventuali eventi infortunistici; 5) l'indicazione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi le osservazioni meteorologiche e idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle particolarità che possono essere utili; 6) gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del RUP e del direttore dei lavori; 7) le relazioni indirizzate al RUP; 8) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove; 9) le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei 	<p>L'annotazione giornaliera confligge con la situazione delle stazioni appaltanti in cui i direttori dei lavori rivestono tale ruolo su vari cantieri e quindi risulta impossibile l'annotazione giornaliera Inoltre la presenza in cantiere sarà regolata dal capitolato nel caso di affidamento esterno e nei regolamenti di organizzazioni nel caso di affidamento interno</p>

<p>lavori; 10) le varianti ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi.</p> <p>b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste che contengono la misurazione e classificazione delle lavorazioni effettuate dal direttore dei lavori. Il direttore dei lavori cura che i libretti siano aggiornati e immediatamente firmati dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure. Per le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante fattura, il direttore dei lavori è tenuto ad accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto. In caso di lavori a corpo, le lavorazioni sono annotate su un apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui risultano suddivisi, il direttore dei lavori registra la quota percentuale dell'aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal contratto, che è stata eseguita. Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale può controllarne l'ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte;</p> <p>c) il registro di contabilità che contiene le trascrizioni delle annotazioni presenti nei libretti delle misure, nonché le domande che l'esecutore ritiene di fare e le motivate deduzioni del direttore dei lavori. L'iscrizione delle partite è effettuata in ordine cronologico. In apposita sezione del registro di contabilità è indicata, in occasione di ogni stato di avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita con i</p>	<p>lavori; 10) le varianti ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi.</p> <p>b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste che contengono la misurazione e classificazione delle lavorazioni effettuate dal direttore dei lavori. Il direttore dei lavori cura che i libretti siano aggiornati e immediatamente firmati dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure. Per le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante fattura, il direttore dei lavori è tenuto ad accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto. In caso di lavori a corpo, le lavorazioni sono annotate su un apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui risultano suddivisi, il direttore dei lavori registra la quota percentuale dell'aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal contratto, che è stata eseguita. Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale può controllarne l'ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte;</p> <p>c) il registro di contabilità che contiene le trascrizioni delle annotazioni presenti nei libretti delle misure, nonché le domande che l'esecutore ritiene di fare e le motivate deduzioni del direttore dei lavori. L'iscrizione delle partite è effettuata in ordine cronologico. In apposita sezione del registro di contabilità è indicata, in occasione di ogni stato di avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita con i</p>
--	--

relativi importi, in modo da consentire una verifica della rispondenza all'ammontare complessivo dell'avanzamento dei lavori. Il registro di contabilità è il documento che riassume ed accentra l'intera contabilizzazione dell'opera in quanto a ciascuna quantità di lavorazioni eseguite e registrate nel libretto vengono applicati i corrispondenti prezzi contrattuali, in modo tale da determinare l'avanzamento dei lavori non soltanto sotto il profilo delle quantità eseguite ma anche sotto quello del corrispettivo maturato dall'esecutore. Il direttore dei lavori propone al RUP, in casi speciali, che il registro sia diviso per articoli o per serie di lavorazioni, purché le iscrizioni rispettino in ciascun foglio l'ordine cronologico. Il registro è sottoposto all'esecutore per la sua sottoscrizione in occasione di ogni stato di avanzamento.

d) lo stato di avanzamento lavori (SAL) che riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora; a esso è unita una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli estremi della intervenuta approvazione; se tali elenchi sono già in possesso della stazione appaltante, il direttore dei lavori ne indica gli estremi nel SAL. Tale documento, ricavato dal registro di contabilità, è rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e di conseguenza, l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci. Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento al RUP, che emette il certificato di pagamento; il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l'emissione del mandato di

relativi importi, in modo da consentire una verifica della rispondenza all'ammontare complessivo dell'avanzamento dei lavori. Il registro di contabilità è il documento che riassume ed accentra l'intera contabilizzazione dell'opera in quanto a ciascuna quantità di lavorazioni eseguite e registrate nel libretto vengono applicati i corrispondenti prezzi contrattuali, in modo tale da determinare l'avanzamento dei lavori non soltanto sotto il profilo delle quantità eseguite ma anche sotto quello del corrispettivo maturato dall'esecutore. Il direttore dei lavori propone al RUP, in casi speciali, che il registro sia diviso per articoli o per serie di lavorazioni, purché le iscrizioni rispettino in ciascun foglio l'ordine cronologico. Il registro è sottoposto all'esecutore per la sua sottoscrizione in occasione di ogni stato di avanzamento.

d) sommario del registro di contabilità che, nel caso di lavori a misura, riporta ciascuna partita e la classifica secondo il rispettivo articolo di elenco e di perizia; nel caso di lavori a corpo, il sommario specifica ogni categoria di lavorazione secondo lo schema di contratto, con l'indicazione della rispettiva aliquota di incidenza rispetto all'importo contrattuale a corpo. Il sommario indica, in occasione di ogni stato d'avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita e i relativi importi, al fine di consentire una verifica della rispondenza con l'ammontare dell'avanzamento risultante dal registro di contabilità.

e) lo stato di avanzamento lavori (SAL) che riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora; a esso è unita una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli estremi della intervenuta approvazione; se tali elenchi sono già in possesso della stazione appaltante, il direttore dei lavori ne indica gli estremi nel SAL. Tale documento, ricavato dal registro di contabilità, è rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e di conseguenza, l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci. Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento al RUP, che emette il certificato di pagamento; il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l'emissione del mandato di

L'integrazione riprende la prescrizione già prevista dall'articolo 181 comma 1 lettera e) del DPR 207/2010, proposta al fine di migliorare la verifica amministrativa contabile dell'opera pubblica

e. (d.) unire al SAL una copia degli eventuali nuovi prezzi è un'inutile

pagamento; ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità;

e) il conto finale dei lavori, compilato dal direttore dei lavori a seguito della certificazione dell'ultimazione degli stessi e trasmesso al RUP unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione. Il conto finale deve essere sottoscritto dall'esecutore. All'atto della firma l'esecutore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 208 del codice o l'accordo bonario di cui all'articolo 205 del codice. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a trenta giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Firmato dall'esecutore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.

2. Il direttore dei lavori, in caso di delega ai direttori operativi o agli ispettori di cantiere, verifica l'esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune apponendo con la data la sua firma, di seguito all'ultima annotazione dei predetti soggetti delegati.

della intervenuta approvazione, se tali clausole sono già in possesso della stazione appaltante, il direttore dei lavori ne indica gli estremi nel S.A.L. Tale documento, ricavato dal registro di contabilità, è rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e di conseguenza, l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci. Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento al RUP, che emette il certificato di pagamento; il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l'emissione del mandato di pagamento; ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità;

f) il conto finale dei lavori, compilato dal direttore dei lavori a seguito della certificazione dell'ultimazione degli stessi e trasmesso al RUP unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione. Il conto finale deve essere sottoscritto dall'esecutore. All'atto della firma l'esecutore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 208 del codice o l'accordo bonario di cui all'articolo 205 del codice. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a trenta giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente

possono essere applicati se non è stato firmato l'atto di sottomissione o l'atto aggiuntivo a cui sono allegati

3. Al conto finale di cui al comma 1, lettera e), il direttore dei lavori allega la seguente documentazione:

- a) il verbale o i verbali di consegna dei lavori;
- b) gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'esecutore;
- c) le eventuali perizie di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;
- d) gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;
- e) gli ordini di servizio impartiti;
- f) la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una relazione riservata relativa alle riserve dell'esecutore non ancora definite;
- g) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione dei lavori con l'indicazione dei fatti o di esperimento di prove;
- l) le richieste di proroga e le relative determinazioni del RUP, ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del codice;
- m) gli atti contabili, ossia i libretti delle misure e il registro di contabilità;
- n) tutto ciò che può interessare la storia cronologica

accettato. Firmato dall'esecutore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.

2. Il direttore dei lavori, in caso di delega ai direttori operativi o agli ispettori di cantiere, verifica l'esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune apponendo con la data la sua firma, di seguito all'ultima annotazione dei predetti soggetti delegati.

3. Al conto finale di cui al comma 1, lettera e), il direttore dei lavori allega la seguente documentazione:

- a) il verbale o i verbali di consegna dei lavori;
- b) gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'esecutore;
- c) le eventuali perizie di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;
- d) gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;
- e) gli ordini di servizio impartiti;
- f) la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una relazione riservata relativa alle riserve dell'esecutore non ancora definite;
- g) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione dei lavori con l'indicazione dei ritardi e delle relative

<p>dell'esecuzione, aggiungendo tutte le notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.</p> <p>2. Il direttore dei lavori conferma o rettifica, previe le opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive ogni documento contabile.</p>	<p>h) gli eventuali sinistri o danni a persone, animali o cose con indicazione delle presumibile cause e delle relative conseguenze;</p> <p>i) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;</p> <p>l) le richieste di proroga e le relative determinazioni del RUP, ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del codice;</p> <p>m) gli atti contabili, ossia i libretti delle misure e il registro di contabilità;</p> <p>n) tutto ciò che può interessare la storia cronologica dell'esecuzione, aggiungendo tutte le notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.</p> <p>2. Il direttore dei lavori conferma o rettifica, previe le opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive ogni documento contabile.</p>	<p>Sembra una complicazione promuovere una semplificazione come quella della digitalizzazione dei procedimenti con un ulteriore obbligo di comunicazione all'ANAC che non ha competenze e nemmeno strumenti per porre sanzioni in merito. Inoltre porre la responsabilità in capo al RUP che non ha in genere questo tipo competenze di scegliere sistemi informatici congruenti con il codice dell'Amministrazione digitale appare</p>
<p>Art. 17</p> <p>(Strumenti elettronici di contabilità e contabilità semplificata)</p> <p>1. La contabilità dei lavori è effettuata mediante l'utilizzo di strumenti elettronici specifici, che usano piattaforme telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologia, nel rispetto della disciplina contenuta nelle presenti linee guida e nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Tali strumenti elettronici devono essere in grado di garantire l'autenticità, la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli stessi dai soggetti competenti. Qualora la direzione dei lavori è affidata a professionisti esterni, i programmi informatizzati devono essere preventivamente accettati dal RUP, che ne verifica l'idoneità e la conformità alle prescrizioni contenute nelle presenti linee guida. Nel</p>	<p>Art. 17</p> <p>(Strumenti elettronici di contabilità e contabilità semplificata)</p> <p>1. La contabilità dei lavori è effettuata mediante l'utilizzo di strumenti elettronici specifici che usano piattaforme telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologia, nel rispetto della disciplina contenuta nelle presenti linee guida e nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Tali strumenti elettronici devono essere in grado di garantire l'autenticità, la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli stessi dai soggetti competenti. La stazione appaltante, per il tramite del RUP, definisce gli strumenti digitali utilizzabili dai direttori lavori sia interni che esterni.</p>	<p>Sembra una complicazione promuovere una semplificazione come quella della digitalizzazione dei procedimenti con un ulteriore obbligo di comunicazione all'ANAC che non ha competenze e nemmeno strumenti per porre sanzioni in merito. Inoltre porre la responsabilità in capo al RUP che non ha in genere questo tipo competenze di scegliere sistemi informatici congruenti con il codice dell'Amministrazione digitale appare</p>

	<p>caso di mancato utilizzo di programmi di contabilità computerizzata, che deve essere congruamente motivato dalla stazione appaltante e comunicato all'A.N.AC., e comunque per il periodo strettamente necessario per l'adeguamento della stazione appaltante, le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sono trascritte dai libretti delle misure in apposito registro le cui pagine devono essere preventivamente numerate e firmate dal RUP e dall'esecutore.</p> <p>2. Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro è consentita la tenuta di una contabilità semplificata, mediante apposizione, sulle fatture di spesa, di un visto del direttore dei lavori, volto ad attestare la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.</p>	<p>Qualora la direzione dei lavori e affidata a professionisti esterni, i programmi informatizzati devono essere preventivamente accettati dal RUP che ne verifica l'identità e la conformità alle prescrizioni contenute nelle presenti linee guida. Nel caso di mancato utilizzo di programmi di contabilità computerizzata che deve essere congruamente motivato dalla stazione appaltante e comunicato all'A.N.AC. e comunque per il periodo strettamente necessario per l'adeguamento della stazione appaltante, le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sono trascritte dai libretti delle misure in apposito registro le cui pagine devono essere preventivamente numerate e firmate dal RUP e dall'esecutore.</p> <p>2. Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro è consentita la tenuta di una contabilità semplificata, mediante apposizione, sulle fatture di spesa, di un visto del direttore dei lavori, con successiva approvazione da parte del RUP, volto ad attestare la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.</p>	<p>superfluo quando questo fa parte delle strategie di digitalizzazione dei procedimenti delle amministrazioni.</p> <p>La modifica proposta considera le indicazioni delle linee guida ANAC n. 3</p>
<p>IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI RELATIVA A SERVIZI O FORNITURE</p> <p>TITOLO II Capo I PROFILI GENERALI Art. 18 (Rapporti tra direttore dell'esecuzione e RUP)</p>	<p>Art. 18 (Rapporti tra direttore dell'esecuzione e RUP)</p> <p>1. L'incarico di direttore dell'esecuzione è, di norma, ricoperto dal RUP, tranne i casi indicati al paragrafo 10 delle linee guida n. 3 adottate dall'A.N.AC. ai sensi dell'articolo 31, comma 5, del codice.-</p> <p>2. Il direttore dell'esecuzione riceve dal RUP le disposizioni di servizio mediante le quali quest'ultimo:</p>	<p>Art. 18 (Rapporti tra direttore dell'esecuzione e RUP)</p> <p>1. L'incarico di direttore dell'esecuzione è, di norma, ricoperto dal RUP, tranne i casi indicati al paragrafo 10 delle linee guida n. 3 adottate dall'A.N.AC. ai sensi dell'articolo 31, comma 5, del codice.-</p> <p>2. Il direttore dell'esecuzione riceve dal RUP le disposizioni di servizio mediante le quali quest'ultimo:</p>	<p>Art. 18 (Rapporti tra direttore dell'esecuzione e RUP)</p> <p>1. L'incarico di direttore dell'esecuzione è, di norma, ricoperto dal RUP, tranne i casi indicati al paragrafo 10 delle linee guida n. 3 adottate dall'A.N.AC. ai sensi dell'articolo 31, comma 5, del codice.-</p> <p>2. Il direttore dell'esecuzione riceve dal RUP le disposizioni di servizio mediante le quali quest'ultimo:</p>

1. L'incarico di direttore dell'esecuzione è, di norma, ricoperto dal RUP, tranne i casi indicati al paragrafo 10 delle linee guida n. 3 adottate dall'A.N.AC. ai sensi dell'articolo 31, comma 5, del codice.-

2. Il direttore dell'esecuzione riceve dal RUP le disposizioni di servizio mediante le quali quest'ultimo impartisce le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dell'esecuzione del servizio o della fornitura e stabilisce, in relazione all'importanza del servizio o della fornitura, la periodicità con la quale il direttore con la quale il direttore dell'esecuzione è tenuto a presentare un rapporto sull'andamento delle principali attività di esecuzione di esecuzione del contratto.

3. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal RUP, il direttore dell'esecuzione opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto.

4. Nel caso in cui il RUP impartisca un ordine di servizio all'esecutore che secondo il direttore dell'esecuzione potrebbe compromettere la regolare esecuzione del contratto, lo stesso direttore dell'esecuzione deve comunicare per iscritto al RUP le ragioni adeguatamente motivate del proprio dissenso e soltanto se quest'ultimo conferma tale posizione il direttore dell'esecuzione deve procedere conformemente alle istruzioni ricevute.

5. Ai sensi e per gli effetti del comma 6-bis dell'articolo 101 del codice, per i servizi e le forniture di cui al paragrafo 10 delle linee guida n. 3 di cui alla delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016, adottate dall'A.N.AC. ai sensi dell'articolo 31, comma 5, del codice, il direttore dell'esecuzione può proporre al RUP la nomina di un assistente che collabora con lo stesso direttore dell'esecuzione nel verificare che le prestazioni da realizzare siano eseguite regolarmente e

a) impartisce le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dell'esecuzione del servizio o della fornitura

b) stabilisce, in relazione all'importanza del servizio o della fornitura, la periodicità con la quale il direttore dell'esecuzione è tenuto a presentare un rapporto sull'andamento delle principali attività di esecuzione del contratto.

3. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal RUP, il direttore dell'esecuzione opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto.

4. ~~Nel caso in cui il RUP impartisca un ordine di servizio all'esecutore che secondo il direttore dell'esecuzione potrebbe compromettere la regolare esecuzione del contratto, lo stesso direttore dell'esecuzione deve comunicare per iscritto al RUP le ragioni adeguatamente motivate del proprio dissenso e soltanto se quest'ultimo conferma tale posizione il direttore dell'esecuzione deve procedere conformemente alle istruzioni ricevute.~~

5. Ai sensi e per gli effetti del comma 6-bis dell'articolo 101 del codice, per i servizi e le forniture di cui al paragrafo 10 delle linee guida n. 3 di cui alla delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016, adottate dall'A.N.AC. ai sensi dell'articolo 31, comma 5, del codice, il direttore dell'esecuzione può proporre al RUP la nomina di un assistente che collabora con lo stesso direttore dell'esecuzione nel verificare che le prestazioni da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. L'assistente risponde della propria attività direttamente al direttore dell'esecuzione e svolge, in particolare, i compiti individuati dal medesimo direttore dell'esecuzione, nell'ambito delle funzioni di cui agli articoli da 21 a 29.

I direttori operativi eventualmente individuati dalla

Il comma 4 introduce una previsione nuova rispetto alla normativa finora vigente. La norma prevista non risolve eventuali situazioni di contenzioso.

Inoltre il D.L. non riceve ordini di servizio su cui esprimere dissenso in quanto gli ordini di servizio sono indirizzati all'esecutore che è tenuto a conformarsi salvo l'iscrizione di riserve sui documenti contabili in occasione della prima firma dopo l'ordine di servizio.

Il RUP si rapporta con la direzione lavori attraverso le disposizioni di servizio che, se del caso, il DL trasforma in ordini di servizio per l'impresa. E' nel potere della D.L. non

<p>nell'osservanza delle clausole contrattuali. L'assistente risponde della propria attività direttamente al direttore dell'esecuzione e svolge, in particolare, i compiti individuati dal medesimo direttore dell'esecuzione, nell'ambito delle funzioni di cui agli articoli da 21 a 29.</p>	<p>stazione appaltante ai sensi dell'art. 111 comma 2,</p>	<p>In relazione al comma 5 si fa presente che nel codice sono previste diverse figure di ausilio al direttore dell'esecuzione, un assistente previsto dall'art. 101 comma 6 bis (nominato dalla stazione appaltante su indicazione del direttore di esecuzione) uno o più direttori operativi previsti dall'art. 111 comma 2.</p> <p>Si ritiene pertanto necessario disciplinare sia le funzioni dell'assistente previsto dall'art. 101 comma 6 bis che le funzioni dei direttori operativi previsti dall'art. 111, in quanto solo dando una disciplina anche dei direttori operativi è possibile "... individuare compiutamente le modalità di effettuazione dell'attività di controllo..." compito delle presenti linee guida.</p>	<p>La E stata introdotta la modifica per individuare e non creare dubbi sul periodo temporale di incompatibilità.</p>
<p>Art. 19 (Incompatibilità)</p> <p>1. Al fine di evitare situazioni di incompatibilità, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165: a) al direttore dell'esecuzione è precluso, dal momento</p>	<p>Art. 19 (Incompatibilità)</p> <p>1. Al fine di evitare situazioni di incompatibilità, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165: a) al direttore dell'esecuzione è precluso, dal momento</p>	<p>Art. 19 (Incompatibilità)</p> <p>1. Al fine di evitare situazioni di incompatibilità, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165: a) al direttore dell'esecuzione è precluso, dal momento</p>	<p>Art. 19 (Incompatibilità)</p> <p>1. Al fine di evitare situazioni di incompatibilità, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165: a) al direttore dell'esecuzione è precluso, dal momento</p>

<p>dell'aggiudicazione e fino alla verifica di conformità, accettare nuovi incarichi professionali dall'esecutore;</p> <p>b) il direttore dell'esecuzione, una volta conosciuta l'identità dell'aggiudicatario, deve segnalare l'esistenza alla stazione appaltante di rapporti con lo stesso, per la valutazione discrezionale, ai sensi dell'articolo 42, comma 4, del codice, dell'incidenza di detti rapporti sull'incarico da svolgere.</p>	<p>dell'aggiudicazione e fino al rilascio del certificato di verifica di conformità, accettare nuovi incarichi professionali dall'esecutore;</p> <p>b) il direttore dell'esecuzione, una volta conosciuta l'identità dell'aggiudicatario, deve segnalare l'esistenza alla stazione appaltante di rapporti con lo stesso, per la valutazione discrezionale, ai sensi dell'articolo 42, comma 4, del codice, dell'incidenza di detti rapporti sull'incarico da svolgere.</p>	<p>Art. 20</p> <p>(Gli strumenti per l'esercizio dell'attività di direzione e controllo)</p> <p>1. Il direttore dell'esecuzione impartisce all'esecutore le prescrizioni e le istruzioni necessarie tramite ordini di servizio, che devono riportare le motivazioni alla base dell'ordine e devono essere comunicati al RUP.</p> <p>2. Nei casi in cui non siano utilizzati strumenti informatici per il controllo tecnico, amministrativo e contabile delle prestazioni ai sensi dell'articolo 29, comma 2, che devono essere congruamente motivati dalle stazioni appaltanti e comunicati all'A.N.AC., e comunque per il periodo di tempo strettamente necessario a consentire alle stazioni appaltanti di dotarsi dei mezzi necessari per una completa digitalizzazione, gli ordini di servizio devono avere forma scritta e l'esecutore deve restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza, fatte salve eventuali contestazioni.</p> <p>3. Il direttore dell'esecuzione redige i processi verbali di accertamento di fatti, che devono essere inviati al RUP entro cinque giorni dalla data della relativa redazione e le relazioni per il RUP.</p>	<p>(Gli strumenti per l'esercizio dell'attività di direzione e controllo)</p> <p>1. Il direttore dell'esecuzione impartisce all'esecutore le prescrizioni e le istruzioni necessarie tramite ordini di servizio, che devono riportare le motivazioni alla base dell'ordine e devono essere comunicati al RUP.</p> <p>2. Nei casi in cui non siano utilizzati strumenti informatici per il controllo tecnico, amministrativo e contabile delle prestazioni ai sensi dell'articolo 29, comma 2, che devono essere congruamente motivati dalle stazioni appaltanti e comunicati all'A.N.AC., e comunque per il periodo di tempo strettamente necessario a consentire alle stazioni appaltanti di dotarsi dei mezzi necessari per una completa digitalizzazione, gli ordini di servizio devono avere forma scritta e l'esecutore deve restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza, fatte salve eventuali contestazioni.</p> <p>3. Il direttore dell'esecuzione redige i processi verbali di accertamento di fatti, che devono essere inviati al RUP entro cinque giorni dalla data della relativa redazione e le relazioni per il RUP.</p>	<p>1. articolo 29 comma 2 si riferisce esclusivamente ai lavori pertanto appare un aggio pre vedere la motivazione e la comunicazione all'ANAC del non utilizzo</p>
<p>Capo II</p>				

FUNZIONI E COMPITI IN FASE DI ESECUZIONE

Art. 21
(L'attività di controllo)

1. Il direttore dell'esecuzione svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento.
 2. In relazione alle specifiche tipologie di forniture o servizi oggetto di contratto, le attività di controllo del direttore dell'esecuzione sono indirizzate a valutare i seguenti profili:
 - a) la qualità del servizio o della fornitura, intesa come aderenza o conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto o nel capitolato e eventualmente alle condizioni migliorative contenute nell'offerta;
 - b) l'adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi;
 - c) il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna;
 - d) l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;
 - e) la soddisfazione del cliente o dell'utente finale;
 - f) il rispetto da parte dell'esecutore degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro di cui all'articolo 30, comma 3, del codice.
- Tale controllo è condotto nel corso dell'intera durata del rapporto e deve essere realizzato con criteri di misurabilità della qualità, sulla base di parametri oggettivi, non limitati al generico richiamo delle regole dell'arte. Gli esiti del

<p>controllo debbono risultare da apposito processo verbale.</p> <p>3. Il direttore dell'esecuzione segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del RUP delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento nei casi consentiti.</p>	<p>Art. 22 (Avvio dell'esecuzione del contratto)</p> <p>1. Il direttore dell'esecuzione, sulla base delle indicazioni del RUP, dopo che il contratto è divenuto efficace, dà avvio all'esecuzione della prestazione, fornendo le istruzioni e direttive necessarie e redigendo, laddove sia indispensabile in relazione alla natura e al luogo di esecuzione delle prestazioni, apposito verbale firmato dall'esecutore, nel quale sono indicati:</p> <p>a) le aree e gli eventuali ambienti dove si svolge l'attività;</p> <p>b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante, compresa la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio o la prosecuzione dell'attività.</p> <p>2. Quando, nei casi consentiti dall'articolo 32 del codice, è disposta l'esecuzione anticipata, il direttore dell'esecuzione indica nel verbale di avvio quanto predisposto o somministrato dall'esecutore per il rimborso delle relative spese.</p> <p>3. Quando nei casi previsti dall'articolo 32, comma 8, del codice il direttore dell'esecuzione ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza, indica nel verbale di consegna le prestazioni che l'esecutore deve</p>	<p>Art. 22 (Avvio dell'esecuzione del contratto)</p> <p>1. Il direttore dell'esecuzione, sulla base delle indicazioni delle disposizioni del RUP, dopo che il contratto è divenuto efficace, dà avvio all'esecuzione della prestazione, fornendo all'esecutore tutte le istruzioni e direttive necessarie e redigendo, laddove sia indispensabile in relazione alla natura e al luogo di esecuzione delle prestazioni, apposito verbale firmato anche dall'esecutore, nel quale sono indicati:</p> <p>a) le aree e gli eventuali ambienti dove si svolge l'attività;</p> <p>b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante, compresa la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio o la prosecuzione dell'attività.</p> <p>2. Quando, nei casi consentiti dall'articolo 32 del codice, è disposta l'esecuzione anticipata, il direttore dell'esecuzione indica nel verbale di avvio quanto predisposto e somministrato dall'esecutore per il rimborso delle relative spese.</p> <p>3. Quando nei casi previsti dall'articolo 32, comma 8, del codice il direttore dell'esecuzione ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza, indica nel verbale di consegna le prestazioni che l'esecutore deve</p> <p>Si propone l'abrogazione del comma 2 in quanto non chiaro il significato.</p>

<p>immediatamente eseguire.</p>	<p>immediatamente eseguire.</p>	<p>Art. 23 (Verifica del rispetto degli obblighi dell'esecutore e del subappaltatore)</p> <p>1. Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il direttore dell'esecuzione svolge le seguenti funzioni: a) verifica la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del codice; b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato; c) accerta le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione; d) provvede alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'articolo 105 del codice. 2. In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento da parte dell'esecutore, il direttore dell'esecuzione coadiuva il RUP nello svolgimento delle attività di verifica di cui all'articolo 89, comma 9, del codice.</p>
<p>immediatamente eseguire.</p>	<p>Art. 23 (Verifica del rispetto degli obblighi dell'esecutore e del subappaltatore)</p> <p>1. Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il direttore dell'esecuzione svolge le seguenti funzioni: a) verifica la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del codice; b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato; c) accerta le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione; d) provvede alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'articolo 105 del codice. 2. In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento da parte dell'esecutore, il direttore dell'esecuzione coadiuva il RUP nello svolgimento delle attività di verifica di cui all'articolo 89, comma 9, del codice.</p>	<p>Si ritiene che le contestazioni tra esecutore e subappaltatore debbano essere risolte tra loro e che le stesse non debbano incidere sulla misura di quanto dovuto all'appaltatore da parte della stazione appaltante.</p>
<p>immediatamente eseguire.</p>	<p>Art. 24 (Contestazioni e riserve)</p>	

	<p>1. Il direttore dell'esecuzione comunica al RUP le contestazioni insorte in relazione agli aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione del contratto, redigendo in contraddittorio con l'esecutore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questo, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso, copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dell'esecuzione nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni pervenute entro il termine previsto, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell'esecutore. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nei documenti contabili.</p> <p>2. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 206 del codice, il direttore dell'esecuzione dà immediata comunicazione al RUP delle riserve iscritte, ai sensi dell'articolo 205, comma 3 del codice.</p>	<p>Art. 25 (Modifiche e varianti contrattuali)</p> <p>1. Il direttore dell'esecuzione fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni contemplate all'articolo 106, comma 1, del codice.</p> <p>2. Il direttore dell'esecuzione propone al RUP le modifiche nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione, indicandone i motivi in apposita relazione, nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 106 del codice. Il direttore dell'esecuzione risponde delle conseguenze derivanti</p>
--	--	--

dall'aver ordinato o lasciato eseguire variazioni contrattuali, senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni gravi alle persone o alle cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà della stazione appaltante.

3. In caso di variazioni contrattuali non disposte dal direttore dell'esecuzione, quest'ultimo fornisce all'esecutore le disposizioni per la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente con spese a carico dell'esecutore stesso.

4. Con riferimento alle varianti entro il quinto dell'importo contrattuale di cui all'articolo 106, comma 12, del codice, l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto ed è tenuto a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 205, 206 e 208 del codice.

5. Nei casi di eccedenza rispetto al limite del quinto sopra indicato, e a condizione che ricorrano i presupposti per le varianti ai sensi dell'articolo 106 del codice, la stazione appaltante procede alla redazione di un atto aggiuntivo al contratto principale, che il RUP deve comunicare all'esecutore. Nel termine di quindici giorni dal suo ricevimento, l'esecutore deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione del contratto e a quali

dall'aver ordinato o lasciato eseguire variazioni contrattuali, senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni gravi alle persone o alle cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà della stazione appaltante.

3. In caso di variazioni contrattuali non disposte dal direttore dell'esecuzione, quest'ultimo fornisce all'esecutore le disposizioni per la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente con spese a carico dell'esecutore stesso.

4. Con riferimento alle varianti di cui all'art. 106 comma 1 lettera c) entro il quinto dell'importo contrattuale e all'aumento o diminuzione delle prestazioni di cui all'articolo 106, comma 12, del codice, l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto ed è tenuto a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 205, 206 e 208 del codice.

5. Nei casi di eccedenza rispetto al limite del quinto sopra indicato, e a condizione che ricorrano i presupposti per le varianti ai sensi dell'articolo 106 del codice, la stazione appaltante procede alla redazione di un atto aggiuntivo al contratto principale che il RUP deve comunicare

Nel premettere che si ritiene che il D.M. dando una disciplina attuativa dell'art. 106 ecceda rispetto all'ambito oggettivo previsto dal codice, si evidenzia comunque che le ipotesi di modifiche che costituiscono varianti sono definite dall'art. 106 comma 1 lettera c). L'ipotesi disciplinate dall'art. 106 comma 12 costituiscono fattispecie diversa dalle varianti e pertanto occorre differenziarne la disciplina, a tal fine al comma 4 è stato previsto la possibilità di operare attraverso un atto di sottomissione sia nell'ipotesi di variante entro il quinto sia nell'ipotesi di un aumento o diminuzione delle prestazioni. I limiti di importo delle varianti sono già disciplinati dal codice pertanto ne è stata prevista

Palinodia

condizioni; nei quindici giorni successivi al ricevimento di tale dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all'esecutore le proprie determinazioni. Qualora l'esecutore non dia alcuna risposta alla comunicazione del RUP, si intende manifestata la volontà di accettare la modifica proposta agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'esecutore.

6. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano prestazioni non previste dal contratto e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi sono valutati:

a) ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel contratto;

b) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dell'esecuzione e l'esecutore, e approvati dal RUP.

Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle prestazioni sulla base di detti prezzi; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

7. Il direttore dell'esecuzione può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole al RUP.

all'esecutore. Nel termine di quindici giorni dal suo ricevimento, l'esecutore deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione del contratto e a quali condizioni; nei quindici giorni successivi al ricevimento di tale dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all'esecutore le proprie determinazioni. Qualora l'esecutore non dia alcuna risposta alla comunicazione del RUP, si intende manifestata la volontà di accettare la modifica proposta agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'esecutore.

6. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano prestazioni non previste dal contratto e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi sono valutati:

a) ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel contratto;

b) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dell'esecuzione e l'esecutore, e approvati dal RUP.

Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle prestazioni sulla base di detti prezzi; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

7. Il direttore dell'esecuzione può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione

	<p>dell'importo contrattuale, comunicandole al RUP.</p>
<p>Art. 26 (Sospensione del rapporto contrattuale)</p>	<p>1. Il direttore dell'esecuzione, quando ordina la sospensione dell'esecuzione nel ricorso dei presupposti di cui all'articolo 107, comma 1, del codice, indica, nel verbale da compilare e inoltrare al RUP ai sensi dello stesso articolo 107, comma 1, del codice, oltre a quanto previsto da tale articolo, anche l'imputabilità delle ragioni della sospensione e le prestazioni già effettuate.</p> <p>2. Il contratto deve contenere una clausola penale nella quale sia quantificato il risarcimento dovuto all'esecutore nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del codice. Si applicano i criteri di quantificazione di cui all'articolo 12, comma 2, in quanto compatibili.</p> <p>3. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa delle prestazioni e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa delle prestazioni effettuata dal RUP, il direttore dell'esecuzione procede alla redazione del verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Il direttore dell'esecuzione trasmette tale verbale al RUP entro cinque giorni dalla data della relativa redazione.</p>
<p>Art. 27 (Gestione dei sinistri)</p>	

1. Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore dell'esecuzione compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa senza indugio al RUP. Restano a carico dell'esecutore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa:
 - a) tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
 - b) l'onere per il ripristino della situazione preesistente o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti;
2. L'esecutore non può pretendere compensi per danni se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. In tal caso l'esecutore ne fa denuncia al direttore dell'esecuzione nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. Al fine di determinare l'eventuale risarcimento al quale può avere diritto l'esecutore, spetta al direttore dell'esecuzione redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:
 - a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
 - b) le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
 - c) la eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
 - d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dell'esecuzione;
 - e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i

<p>danni.</p> <p>3. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.</p>		
<p>Art. 28</p> <p>(Funzioni e compiti al termine dell'esecuzione del contratto)</p> <p>1. Il direttore dell'esecuzione, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi cinque giorni, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP; il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore.</p>		
<p>Art. 29</p> <p>(Il controllo amministrativo-contabile)</p> <p>1. Durante l'esecuzione del contratto il direttore dell'esecuzione provvede al controllo della spesa legata all'esecuzione del servizio o della fornitura, attraverso la tenuta della contabilità del contratto, compilando con precisione e tempestività i documenti contabili, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. Ferma restando la disciplina dei termini e delle modalità di pagamento dell'esecutore contenuta nei documenti di gara e nel contratto di appalto, che devono essere conformi alle previsioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, al fine di procedere con i pagamenti all'esecutore, il direttore dell'esecuzione accerta la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto</p>	<p>Art. 29</p> <p>(Il controllo amministrativo-contabile)</p>	

<p>alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. Tale accertamento è comunicato al RUP. Resta ferma la facoltà dell'esecutore di presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. In caso di ritardato pagamento, si applica quanto previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.</p> <p>2. La gestione della contabilità è effettuata, secondo le modalità dell'ordinamento delle singole stazioni appaltanti, mediante l'utilizzo di strumenti elettronici specifici, che usano piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie, nel rispetto della disciplina contenuta nelle presenti linee guida e nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Tali strumenti elettronici devono essere in grado di garantire l'autenticità, la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli stessi dai soggetti competenti.</p>		
<p align="center">TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI</p> <p align="center">Art. 30 (Abrogazioni)</p> <p>1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 217, comma 1, lettera u), del codice, sono abrogati gli articoli da 178 a 210 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.</p>		
<p align="center">Art. 31 (Clausola di invarianza finanziaria)</p> <p>1. All'attuazione delle disposizioni delle presenti linee</p>		

<p>guida si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>	<p>Art. 32 (Ulteriori disposizioni)</p> <p>1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 111, comma 1, del codice, con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinate, altresì, le modalità di svolgimento della verifica di conformità in corso di esecuzione e finale, la relativa tempistica, nonché i casi in cui il direttore dell'esecuzione può essere incaricato della verifica di conformità.</p>	<p>Art. 32 (Ulteriori disposizioni)</p> <p>1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 111, comma 1, del codice, con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinate, altresì, le modalità di svolgimento della verifica di conformità in corso di esecuzione e finale, la relativa tempistica, nonché i casi in cui il direttore dell'esecuzione può essere incaricato della verifica di conformità.</p>	<p>Tale formulazione non sembra essere coerente con la lettera della norma art. 111 comma 1 e 2, in quanto la disposizione richiamata prevede che con lo stesso decreto debbano essere disciplinate sia il ruolo di direttore dei lavori e dell'esecuzione sia le modalità di svolgimento delle verifiche di conformità.</p>
--	---	---	--



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI
E LE AUTONOMIE

Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
Servizio III Attività produttive, Infrastrutture
e Innovazione tecnologica

Cod. sito: 4.13/2017/38

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DAR 0017516 P-4.37.2.13
del 10/11/2017



18110136

Ai Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

- Gabinetto

ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it

- Ufficio legislativo

ufficio.legislativo@pec.mit.gov.it

- Consiglio superiore dei lavori pubblici

consiglio.superiore@pec.mit.gov.it

ROMA

Ai Ministero dell'economia e delle finanze

- Gabinetto

ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it

- Ufficio legislativo

legislativo.economia@pec.mef.gov.it

- Dipartimento RGS

rgs.ragionieregenerale.coordinaamento@pec.mef.gov.it

ROMA

All'Autorità Nazionale Anticorruzione

protocollo@pec.anticorruzione.it

ROMA

Ai Presidente della Conferenza dei Presidenti
delle Regioni e delle Province autonome

c/o CINSEDO

ROMA

conferenza@pec.regioni.it

Ai Presidenti delle Regioni e delle Province
autonome di Trento e Bolzano

(CSR pec lista 3)

LORO SEDI

Alla Regione Campania

Capofila per materia

cap.gab@pec.regione.campania.it

ufficio.roma@pec.regione.campania.it

NAPOLI

Al Presidente dell'ANCI

mariagrazia.fusiello@pec.anci.it

ROMA

Al Presidente dell'UPI

upi@messaggipec.it

ROMA



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI
E LE AUTONOMIE


Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
Servizio III Attività produttive, Infrastrutture
e Innovazione tecnologica

E.p.c. All'Istituto per l'innovazione e trasparenza degli
appalti e la compatibilità ambientale
ITACA
segreteria@pec.itaca.org
ROMA

Oggetto: Parere ai sensi dell'articolo 111, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di approvazione delle linee
guida recanti "Le modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore
dell'esecuzione".

Come concordato nel corso della riunione tecnica del 30 ottobre 2017 l'ANCI (All.1) ha
trasmesso il documento con le richieste emendative sullo schema di decreto in oggetto.

La documentazione è disponibile sul sito www.unificata.it

Il Direttore dell'Ufficio
Cons. Adriana Piccolo




Proposte emendative allo schema di decreto del Ministero Infrastrutture e dei Trasporti di approvazione delle linee guida recanti "Il direttore dei lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto" e "Il direttore dell'esecuzione: modalità di svolgimento delle funzioni di coordinamento, direzione lavori e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto"

Art. 10 (Modifiche e varianti contrattuali)

Al comma 8 dopo la parola: "comunicandole" aggiungere la parola: "preventivamente"

MOTIVAZIONE:

la modifica si rende necessaria per consentire al RUP di poter intervenire preventivamente sulle cosiddette: "varianti non varianti"

Art. 14 (Funzioni e compiti al termine dei lavori)

Al comma 2, alla fine del periodo, aggiungere il seguente periodo:

"Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate"

MOTIVAZIONE:

Accade frequentemente che alla scadenza del termine contrattuale manchino alcune lavorazioni consistenti in lavori di finitura che non pregiudicano la funzionalità dell'opera.

L'inserimento del periodo sopra indicato, consente di evitare l'applicazione di penali e potenziali contenziosi che potrebbero innescarsi, senza compromettere la corretta ultimazione dell'opera.

Sostanzialmente con tale modifica viene riproposto quanto disciplinato dall'art. 199 comma 2 del DPR n. 207/10 (Regolamento attuativo al codice).

Art. 16 (I documenti contabili)

Al comma 1 alla lettera b) dopo il secondo periodo aggiungere il seguente:

"I libretti delle misure contengono altresì, quando ne sia il caso, le figure quotate delle lavorazioni eseguite, i profili e i piani quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo delle lavorazioni, oltre alle altre memorie esplicative al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma ed il modo di esecuzione".

MOTIVAZIONE:

L'inserimento del periodo sopra riportato consente l'immediata identificazione delle annotazioni contabili anche in tempi successivi, attraverso una contabilità il più chiara e leggibile possibile.

Al comma 1 dopo la lettera b) aggiungere la lettera b-bis):

b-bis) I lavori, che per la loro natura non possono essere quantificati a corpo o a misura, sono annotati in apposite liste settimanali delle somministrazioni che contengono le giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le provviste somministrate dall'esecutore.

Ciascuna lista settimanale è firmata dall'esecutore e riporta le lavorazioni eseguite, nominativo, qualifica e numero di ore degli operai impiegati per ogni giorno della settimana, nonché tipo ed ore quotidiane di impiego dei mezzi d'opera forniti ed elenco delle provviste eventualmente fornite, documentate dalle rispettive fatture quietanzate. Ai fini dell'inserimento in contabilità, il riassunto di ciascuna lista settimanale è riportato sul registro di contabilità.

MOTIVAZIONE:

Accade frequentemente che negli interventi di manutenzione o di ristrutturazione, o anche negli interventi sui beni culturali di cui all'art. 145 del Codice si rendano necessarie lavorazioni di difficile, se non impossibile, quantificazione a misura o a corpo.

Per tale ragione si ritiene opportuno proporre tra i documenti contabili le liste settimanali già previste all'art. 187 del D.P.R. 207/10.

Al comma 1 dopo la lettera b-bis) aggiungere la lettera b-ter)

“Nel caso di utilizzo di programmi di contabilità computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure viene effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito brogliaccio ed in contraddittorio con l'esecutore. Nei casi in cui è consentita l'utilizzazione di programmi per la contabilità computerizzata, preventivamente accettati dal responsabile del procedimento, la compilazione dei libretti delle misure deve essere effettuata sulla base dei dati rilevati nel brogliaccio, acne se non espressamente richiamato”

MOTIVAZIONE:

la proposta emendativa ripropone l'utilizzo dei “brogliacci di contabilità” definiti dall'art. 183 comma 3 del DPR 207/2010 poiché rappresentano un valido supporto documentale contenente le annotazioni delle misure eseguite in contraddittorio.

Dopo il comma 4 aggiungere due commi 5 e 6

5. Nel caso di appalto comprendente lavori da tenere distinti, come nel caso in cui i lavori fanno capo a fonti diverse di finanziamento, la contabilità comprende tutti i lavori ed è effettuata attraverso distinti documenti contabili, in modo da consentire una gestione separata dei relativi quadri economici. I certificati di pagamento devono essere analogamente distinti, anche se emessi alla stessa data in forza di uno stesso contratto.

6. I lavori annuali estesi a più esercizi con lo stesso contratto si liquidano alla fine dei lavori di ciascun esercizio, chiudendone la contabilità e collaudandoli, come appartenenti a tanti lavori fra loro distinti.

MOTIVAZIONE:

Si propone l'inserimento dei due commi sopra richiamati per due ordine di motivi:

- a) Nel caso in cui debbano svolgersi procedure di gara per appalti di lavori che fanno capo a finanziamenti diversi la cui contabilità deve essere tenuta distinta, seppure debbano essere eseguiti nell'ambito di un unico contratto;
- b) Nel caso in cui debbano svolgersi lavori annuali estesi a più esercizi con lo stesso contratto;

Tale proposta emendativa, sostanzialmente, riporta quanto già previsto negli artt. 197 e 198 del D.P.R. 207/10 rendendo più chiara la contabilità documentale.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
UFFICIO LEGISLATIVO

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli affari regionali e le
autonomie
Ufficio per il coordinamento delle attività della
segreteria della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano
Via della Stamperia, 8 ROMA

OGGETTO: Parere ai sensi dell'articolo 111, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di approvazione delle linee guida recanti "Le modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione".

In vista della prossima riunione tecnica, relativa allo schema di decreto in oggetto, e con riferimento alle note di codesto Dipartimento prot. n. DAR 0017457 P-4.37.2.13 del 9 novembre 2017 e prot. n. DAR 0017516 P-4.37.2.13 del 10 novembre 2017, si trasmette un testo di lavoro con le modifiche ritenute accoglibili e non, sulla base delle proposte delle Regioni e dell'ANCI.

IL CAPO DELL'UFFICIO
(CA Pietro Giuseppe Vella)

A handwritten signature in dark ink, appearing to be "P. Vella", written over a horizontal line.



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

TESTO DI LAVORO MIT-ANAC CON MODIFICHE ACCOGLIBILI E NON DI REGIONI E ANCI

VISTO l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali";

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale";

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

VISTO l'articolo 1, commi 5 e 12, della legge 28 gennaio 2016, n. 11;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante "Codice dei contratti pubblici", e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 111, comma 1 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, che prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta dell'A.N.A.C., previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono approvate le linee guida che individuano le modalità e, se del caso, la tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori effettua l'attività di cui all'articolo 101, comma 3, dello stesso decreto legislativo in maniera da garantirne trasparenza, semplificazione, efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche anche per i controlli di contabilità e che con il medesimo decreto, sono disciplinate, altresì, le modalità di svolgimento della verifica di conformità in corso di esecuzione e finale, la relativa tempistica, nonché i casi in cui il direttore dell'esecuzione può essere incaricato della verifica di conformità;

VISTO l'articolo 111, comma 2, secondo periodo del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, come modificato dal citato decreto legislativo n. 56 del 2017, che prevede che con il medesimo decreto di cui al comma 1, sono altresì approvate linee guida che individuano compiutamente le modalità di effettuazione delle attività di controllo di cui al primo periodo del suddetto comma 2, secondo criteri di trasparenza e semplificazione;

VISTO l'articolo 101, comma 6-bis, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, come modificato dal citato decreto legislativo n. 56 del 2017, che prevede che per i servizi e le forniture di particolare importanza, da individuarsi con il decreto di cui all'articolo 111, comma 1, primo periodo, la stazione appaltante, su indicazione del direttore dell'esecuzione, può nominare un assistente del direttore dell'esecuzione, con le funzioni indicate dal medesimo decreto;

VISTO l'articolo 107, comma 6, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, come modificato dal citato decreto legislativo n. 56 del 2017, che prevede che nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, del medesimo articolo, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo criteri individuati nel decreto di cui al citato articolo 111, comma 1 del predetto decreto legislativo n. 50 del 2016, come modificato dal menzionato decreto legislativo n. 56 del 2017;

VISTO l'articolo 216, comma 17 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, che prevede che fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 111, comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo IX, capi I e II, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

VISTO l'articolo 217 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, che, al comma 1, lettera u), stabilisce che gli atti attuativi dello stesso decreto legislativo operano la ricognizione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, che sono abrogate dalla loro entrata in vigore;

VISTA la iniziale proposta dell'A.N.AC., acquisita al protocollo numero 24904 del 24 giugno 2016;

ACQUISITO il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, reso con note prot. n. 6734 del 18 luglio 2016 e prot. n. 6907 del 22 luglio 2016;

VISTA la nota dell'A.N.AC. prot. n. 0119526 dell'8 agosto 2016, relativa alle citate note del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza della Commissione speciale del 19 ottobre 2016;

VISTA la proposta definitiva dell'A.N.AC., trasmessa con nota della medesima Autorità prot. n. 0185848 del 15 dicembre 2016, così come riformulata con nota prot. n. 0107787 del 15 settembre 2017;

ACQUISITO il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del.....;

ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota prot. n....del..., ai sensi del citato articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

Adotta

il seguente regolamento:

TITOLO I

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Capo I

PROFILI GENERALI

Art. 1 (Definizioni)

1. Ai fini delle presenti linee guida, si intende per:

- a) "Autorità", l'Autorità Nazionale Anticorruzione, di seguito A.N.AC.;
- b) "codice", il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici", e successive modificazioni;
- c) "disposizioni di servizio", gli atti mediante i quali il responsabile unico del procedimento impartisce al direttore dei lavori, **al coordinatore per l'esecuzione dei lavori (Regioni)** e al direttore dell'esecuzione le istruzioni e indicazioni di cui al presente decreto;
- d) "ordini di servizio", gli atti mediante i quali il responsabile unico del procedimento, il direttore dei lavori e il direttore dell'esecuzione impartiscono all'esecutore prescrizioni e indicazioni in ordine all'esecuzione delle prestazioni;
- e) "RUP", il responsabile unico del procedimento;
- f) **"programma di esecuzione dei lavori"** è il documento che l'esecutore, nel rispetto delle obbligazioni contrattuali, deve presentare prima dell'inizio dei lavori, in cui siano graficamente rappresentate per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. (Regioni con modifiche)

Note su emendamenti non accolti o modificati sostanzialmente:

Proposta delle Regioni in ordine all'inserimento degli "ordini di gestione amministrativa" (come prescrizioni emanate dal RUP direttamente all'esecutore) non accolta per evitare di creare nuova categoria di atti che può creare confusione.

Proposta delle Regioni di introdurre la definizione di "cronoprogramma" non accolta in quanto sarà contenuta nel decreto progettazione.

Proposta delle Regioni di introdurre la definizione di "esecutore" si ritiene superflua (è già nel codice senza definizione)

Proposta delle regioni di introdurre la definizione di "consegna d'urgenza" potrebbe non rientrare nel contenuto di questo decreto

Art. 2
(Incompatibilità)

1. Al fine di evitare situazioni di incompatibilità, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 53, comma 16-*ter*, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165:

- a) al direttore dei lavori è precluso, dal momento dell'aggiudicazione e **fino all'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione (Regioni)**, accettare nuovi incarichi professionali dall'esecutore;
- b) il direttore dei lavori, una volta conosciuta l'identità dell'aggiudicatario, deve segnalare l'esistenza alla stazione appaltante di rapporti intercorrenti con lo stesso, per la valutazione discrezionale, ai sensi dell'articolo 42, comma 4, del codice, dell'incidenza di detti rapporti sull'incarico da svolgere.

Art. 3
(Rapporti con altre figure)

1. Il direttore dei lavori riceve dal RUP le disposizioni di servizio mediante le quali quest'ultimo impartisce le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, fissa l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto, e stabilisce, in relazione all'importanza dei lavori, la periodicità con la quale il direttore dei lavori è tenuto a presentare un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni. Nell'ambito delle disposizioni di servizio impartite dal RUP al direttore dei lavori resta di competenza di quest'ultimo l'emanazione di ordini di servizio all'esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto.

2. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal RUP, il direttore dei lavori opera in autonomia in ordine al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento.
3. Nel caso in cui il RUP, **nell'ambito delle proprie competenze (parzialmente Regioni con modifiche)**, impartisca un ordine di servizio all'esecutore che secondo il direttore dei lavori potrebbe compromettere la regolare esecuzione dell'opera, lo stesso direttore dei lavori deve comunicare per iscritto al RUP le ragioni del proprio dissenso e soltanto se quest'ultimo conferma la propria posizione il direttore dei lavori deve procedere conformemente alle istruzioni ricevute.
4. Laddove l'incarico di coordinatore per l'esecuzione dei lavori sia stato affidato a un soggetto diverso dal direttore dei lavori nominato, il predetto coordinatore assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia, ancorché ~~coordinandosi~~ **rapportandosi (Regioni)** con il direttore dei lavori. **In tal caso il RUP assicura il coordinamento tra direttore dei lavori e coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in attuazione di quanto previsto dal d.lgs n. 81 del 2008 (Regioni con riformulazione formale)**

Note su emendamenti non accolti o modificati sostanzialmente :

Proposta delle Regioni di sopprimere il comma 3 non accolta: la norma può rivelarsi utile dato che il RUP può rapportarsi anche direttamente all'esecutore. Nel parere del Consiglio di Stato si richiama la possibilità per il RUP di emettere ordini di servizio per l'esecutore.

Art. 4

(Gli strumenti per l'esercizio dell'attività di direzione e controllo)

1. Il direttore dei lavori impartisce all'esecutore le prescrizioni e le istruzioni necessarie tramite ordini di servizio, che devono riportare le motivazioni alla base dell'ordine e devono essere comunicati al RUP, nonché annotati nel giornale dei lavori **con le modalità di cui all'articolo 17 (Regioni)**. L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, ~~fatte fatta salva~~ **salva la facoltà (formale) di iscrivere le proprie riserve secondo quanto previsto all'articolo 11, comma 5 (Regioni), 1-bis. Il direttore dei lavori controlla il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e successivamente dettagliati nel programma di esecuzione dei lavori di cui all'articolo 1, comma 1 lettera f) (Regioni con modifiche)**
2. Nei casi in cui non siano utilizzati strumenti informatici per il controllo tecnico, amministrativo e contabile dei lavori, nel tempo strettamente necessario a consentire alle stazioni appaltanti di dotarsi dei mezzi necessari per una completa digitalizzazione ai sensi dell'articolo ~~14, comma 4,~~ **17 (Regioni)** gli ordini di servizio devono comunque avere forma scritta e l'esecutore deve restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza.
3. Il direttore dei lavori redige il processo verbale di accertamento di fatti o di esperimento di prove e le relazioni per il RUP.

Note su emendamenti non accolti o modificati sostanzialmente :

Proposta delle Regioni di prevedere l'interlocuzione esclusiva del direttore dei lavori con l'esecutore per gli aspetti tecnici ed economici non accolta in quanto già contenuta nel codice. Proposta delle regioni di eliminare l'obbligo di motivazione degli ordini di servizio non accolta. Le modifiche all' 1-bis proposto dalle Regioni fanno riferimento al programma di esecuzione dei lavori come definito

Art. 5

(Il coordinamento e la supervisione dell'ufficio di direzione lavori)

1. I direttori operativi e gli ispettori di cantiere, ove nominati, collaborano con il direttore dei lavori nell'attività di vigilanza sulla corretta esecuzione dei lavori. Il direttore dei lavori individua anche di volta in volta le attività da delegare ai direttori operativi e agli ispettori di cantiere, coordinandone l'attività.

Nota: Proposta delle Regioni di eliminare l'articolo non accolta in quanto si ritiene che la previsione contenuta nell'art. 5 integri quanto contenuto nell'art. 101, comma 3.

Capo II FUNZIONI E COMPITI NELLA FASE PRELIMINARE

Art. 6 (Attestazione dello stato dei luoghi)

1. Prima dell'avvio della procedura di scelta del contraente il direttore dei lavori deve fornire al RUP l'attestazione dello stato dei luoghi in merito:

- a) all'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
- b) all'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto, ~~anche in relazione al terreno, al tracciato, al sottosuolo e a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori (Regioni parziali)~~
- c) alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo e a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.

2. Tale attestazione è rilasciata dal RUP nel caso in cui il procedimento di affidamento dell'incarico di direttore dei lavori, ancorché abbia avuto inizio, non sia potuto addivenire a conclusione per cause impreviste e imprevedibili.

Note su emendamenti non accolti o modificati sostanzialmente :

Proposta delle Regioni di attestare lo stato dei luoghi prima della stipula del contratto non accolta in quanto si ritiene più opportuno mantenere attestazione stato dei luoghi prima dell'avvio della procedura di affidamento (il direttore dei lavori è nominato prima dell'avvio della procedura di affidamento) Altri non accoglimenti sono consequenziali

Art. 7 (La consegna dei lavori)

1. Il direttore dei lavori, previa ~~autorizzazione~~ **disposizione (Regioni)** del RUP, provvede alla consegna dei lavori, per le amministrazioni statali, non oltre quarantacinque giorni dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del contratto, e non oltre quarantacinque giorni dalla data di approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei conti non è richiesta per legge; per le altre stazioni appaltanti il termine di quarantacinque giorni decorre dalla data di stipula del contratto.

2. Il direttore dei lavori comunica con un congruo preavviso all'esecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l'esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. Il direttore dei lavori trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle parti al RUP. Sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.

3. Qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure,

di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.

4. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, l'esecutore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'esecutore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore ai limiti indicati al comma 12. Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite al comma 12.

5. La facoltà della stazione appaltante di non accogliere l'istanza di recesso dell'esecutore non può esercitarsi, con le conseguenze previste dal comma 4, qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la metà del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.

6. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.

7. Nelle ipotesi previste dai commi 4, 5 e 6 il RUP ha l'obbligo di informare l'Autorità.

8. Il direttore dei lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi. Il processo verbale di consegna deve essere redatto in contraddittorio con l'esecutore e deve contenere:

a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;

b) l'indicazione delle aree, dei locali, e dei mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori dell'esecutore, nonché l'ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'esecutore stesso;

c) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

9. In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'esecutore è tenuto a presentare, **pena l'impossibilità di iscrivere riserve per ritardi (Regioni con modifiche formali)** un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori.

10. Nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali e il progetto esecutivo, non si procede alla consegna e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, proponendo i provvedimenti da adottare.

11. Fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile nei confronti della stazione appaltante del direttore dei lavori per il caso di ritardo nella consegna per fatto o colpa del medesimo, tale ritardo è valutabile dalla stazione appaltante ai fini della performance, ove si tratti di personale interno alla stessa; in caso di affidamento dell'incarico a soggetto esterno, all'atto del conferimento sono disciplinate le conseguenze a carico dello stesso per la ritardata consegna.

12. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'esecutore dal contratto per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile a fatto o colpa della stazione appaltante l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate in misura comunque non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto:

a) 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;

b) 0,50 per cento per la eccedenza fino a 1.549.000 euro;

c) 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.

Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione, l'esecutore ha altresì diritto al rimborso delle spese, nell'importo quantificato nei documenti di gara e depurato del ribasso offerto, dei livelli di progettazione dallo stesso redatti e approvati dalla stazione appaltante; con il pagamento la proprietà del progetto è acquisita in capo alla stazione appaltante. Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'esecutore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori. Oltre alle somme espressamente previste dal primo,

secondo e terzo periodo, nessun altro compenso o indennizzo spetta all'esecutore. La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del primo e secondo periodo, debitamente quantificata, è inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del terzo periodo è formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscriverne nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità.

13. Quando il direttore dei lavori provvede alla consegna d'urgenza, il verbale di consegna indica, altresì, le lavorazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisoriale. Il direttore dei lavori provvede alla consegna parziale dei lavori nel caso in cui il capitolato speciale d'appalto lo preveda in relazione alla natura dei lavori da eseguire. In tal caso, la data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale redatto dal direttore dei lavori. **(Nota : la modifica chiesta dalle Regioni era già compresa nel testo)**

14. Nel caso di subentro di un esecutore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, il direttore dei lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo esecutore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennità da corrispondergli. Qualora l'esecutore sostituito nell'esecuzione dell'appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme al nuovo esecutore. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine per la consegna dei lavori assegnato dal direttore dei lavori al nuovo esecutore, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

Note su emendamenti non accolti o modificati sostanzialmente :

Proposta delle Regioni di sopprimere la lettera b) del comma 8 non accolta in quanto i contenuti del verbale di consegna di cui alla stessa lettera b) sono già nella prassi oltreché nel DPR 207. Il comma 9 disciplina il caso di consegne parziali nel caso di temporanea indisponibilità delle aree per le quali nel 207 era prevista la normativa qui descritta; si tratta di una questione diversa dalle consegne parziali (di cui si vedano proposte delle Regioni) di cui all'articolo 107 del codice per cui è già prevista l'integrazione richiesta dalle Regioni, norma ripresa con integrazioni dal comma 13 del presente articolo Per quanto riguarda la modifica richiesta dalle Regioni al comma 12, terzo periodo (produzione media giornaliera prevista dal cronoprogramma di progetto) si ritiene più opportuno mantenerla legata al programma di esecuzione dei lavori che ora è stato definito. Al comma 13 la proposta delle Regioni di prevedere per la consegna parziale una fattispecie di "intervenute esigenze della stazione appaltante" sembra troppo estensiva.

Capo III FUNZIONI E COMPITI IN FASE DI ESECUZIONE

Art. 8 (Accettazione dei materiali)

1. Il direttore dei lavori provvede all'accettazione dei materiali, verificando che i materiali, i prodotti e i sistemi da porre in opera corrispondano alle prescrizioni prestazionali contenute nel progetto allegato al contratto e, in particolare, a quelle del capitolato speciale d'appalto, nonché ai contenuti dell'offerta, accertandone altresì la conformità, ove applicabile, a quanto disposto dalle pertinenti norme nazionali ed europee.

2. Il direttore dei lavori, oltre a quelli che può disporre autonomamente, esegue altresì, ~~obbligatoriamente~~, tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, **dal Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP) (Regioni con modifiche formali)** e dal capitolato speciale d'appalto.

3. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultino conformi **alla normativa tecnica, nazionale o comunitaria (Regioni)**, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l'esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto deve essere trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile. Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. I materiali e i componenti possono essere messi in opera solo dopo l'accettazione del direttore dei lavori. L'accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in opera. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo. Non rileva l'impiego da parte dell'esecutore e per sua iniziativa di materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o dell'esecuzione di una lavorazione più accurata.

4. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'esecutore e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori nel caso in cui quest'ultimo ne accerti l'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Il rifiuto deve essere trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile, entro quindici giorni dalla scoperta della non conformità **alla normativa tecnica, nazionale o comunitaria (Regioni)**, al progetto o al contratto del materiale utilizzato o del manufatto eseguito.

5. Il direttore dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d'appalto finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, sulla base di adeguata motivazione, con spese a carico dell'esecutore.

5-bis Il direttore dei lavori può delegare le attività di controllo dei materiali alle altre figure che compongono l'ufficio di direzione lavori:

5-ter I materiali previsti dal progetto devono essere campionati e sottoposti all'approvazione del direttore dei lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera.

5-quater Il direttore dei lavori deve verificare altresì il rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale, tra cui le modalità poste in atto dall'esecutore in merito al riutilizzo di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere (Regioni con modifiche, evitando norme di eccessivo dettaglio)

Art. 9

(Verifica del rispetto degli obblighi dell'esecutore e del subappaltatore)

1. Con riferimento ai lavori affidati in subappalto il direttore dei lavori, con l'ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni:

- a) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del codice;
- b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
- c) accerta le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
- d) provvede alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'articolo 105 del codice.

2. In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento da parte dell'esecutore, il direttore dei lavori coadiuva il RUP nello svolgimento delle attività di verifica di cui all'articolo 89, comma 9, del codice.

3. Il direttore dei lavori esegue le seguenti attività di controllo:

a) in caso di risoluzione contrattuale, cura, su richiesta del RUP, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna;

b) fornisce indicazioni al RUP per l'irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto, nonché per le valutazioni inerenti la risoluzione contrattuale ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del codice;

c) ~~verifica che l'esecutore abbia adempiuto a quanto di sua competenza in relazione~~ **accerta che si sia data applicazione alla (Regioni con modifiche)** normativa vigente in merito al deposito dei progetti strutturali delle costruzioni e che sia stata rilasciata la necessaria autorizzazione in caso di interventi ricadenti in zone soggette a rischio sismico;

d) determina in contraddittorio con l'esecutore i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal contratto, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 10, commi 6 e 7;

e) redige apposita relazione laddove avvengano sinistri alle persone o danni alla proprietà nel corso dell'esecuzione di lavori e adotta i provvedimenti idonei a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose, con le modalità descritte all'articolo 13;

f) redige processo verbale alla presenza dell'esecutore dei danni cagionati da forza maggiore, al fine di accertare:

1) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

2) le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;

3) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

4) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;

5) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;

g) dà immediata comunicazione al RUP del verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 205, comma 1, del codice.

4. Il direttore dei lavori nei casi in cui svolga l'incarico di coordinatore per l'esecuzione dei lavori effettua le segnalazioni di cui all'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche ai fini della comunicazione di tali provvedimenti all'Autorità.

4-bis Il direttore dei lavori pone in atto tutti i controlli individuati dal PAN GPP con riferimento alle specifiche attività di verifica da attuarsi durante la fase esecutiva dell'opera (Regioni con modifiche formali)

Art. 10

(Modifiche e varianti contrattuali)

1. Il direttore dei lavori fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 106 del codice. Con riferimento ai casi indicati dall'articolo 106, comma 1, lettera c), del codice, il direttore dei lavori descrive la situazione di fatto ai fini dell'accertamento da parte del RUP della sua non imputabilità alla stazione appaltante, della sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria la variazione.

2. Il direttore dei lavori propone al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al RUP, nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 106 del codice. Il direttore dei lavori risponde delle conseguenze derivanti dall'aver ordinato o lasciato eseguire variazioni o addizioni al progetto, senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni gravi a persone o cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà delle stazioni appaltanti.

3. In caso di variazioni al progetto non disposte dal direttore dei lavori, quest'ultimo fornisce all'esecutore le disposizioni per la rimessa in pristino con spese a carico dell'esecutore stesso.

4. Nel caso di cui all'articolo 106, comma 12, del codice l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia ~~variante~~ **o** suppletiva **(a seguito di proposta Regioni)** è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso in cui la stazione appaltante disponga varianti in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto, deve comunicarlo all'esecutore tempestivamente e comunque prima del

raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all'esecutore a titolo di indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 205 e 208 del codice.

5. Nei casi di eccedenza rispetto al limite del quinto sopra indicato, e a condizione che ricorrano i presupposti per le varianti ai sensi dell'articolo 106 del codice, la perizia ~~di variante~~ **suppletiva (a seguito di proposta Regioni)** è accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale. Il RUP deve darne comunicazione all'esecutore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all'esecutore le proprie determinazioni. Qualora l'esecutore non dia alcuna risposta alla comunicazione del RUP si intende manifestata la volontà di accettare la variante complessiva agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'esecutore.

6. Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

a) desumendoli ~~dal prezzario della stazione appaltante o~~ dai prezzari di cui all'articolo 23, comma 7-16 **(Regioni con modifiche)** del codice, ove esistenti;

b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto (Regioni)

e) **b) quando sia impossibile l'assimilazione, (Regioni)** ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP.

7. Qualora dai calcoli effettuati ai sensi del comma 6 risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

8. Il direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole *preventivamente (ANCI)* al RUP.

8.bis Il direttore dei lavori, entro dieci giorni dalla proposta dell'esecutore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, di variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori, trasmette la stessa al RUP unitamente al proprio parere. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. (Regioni modificato)

Note su emendamenti non accolti o modificati sostanzialmente :

In relazione alla proposta delle Regioni di due discipline molto simili relative sia alle variazioni di cui al 106 comma 12 e alle varianti di cui 106, comma 1, lettera c), appare opportuno mantenere il testo iniziale per non generare confusioni tra i due istituti (a tal fine si definiscono solo suppletive le perizie legate al 106 comma 12). Rispetto alla proposta delle Regioni sul criterio di calcolo dell'importo del quinto di cui al 106, comma 12 del codice nella individuazione del quinto si ritiene di mantenere i criteri previsti dal testo iniziale, più favorevoli alla stazione appaltante

Art. 11
(Contestazioni e riserve)

1. Il direttore dei lavori comunica al RUP eventuali contestazioni dell'esecutore su aspetti tecnici che possano influire sull'esecuzione dei lavori. In tali casi, il RUP convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia; all'esito, il RUP comunica la decisione assunta all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della relativa sottoscrizione nei tempi e nei modi di cui ai commi 3, primo periodo, e 5. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un processo verbale delle circostanze contestate o, in assenza di questo, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. L'esecutore, il suo rappresentante oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell'esecutore. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

2. L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

3. Se l'esecutore firma il registro di contabilità con riserva, il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni al fine di consentire alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore; in mancanza il direttore dei lavori è responsabile per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante deve riconoscere all'esecutore. Ove per un legittimo impedimento non sia possibile eseguire una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate sono portate in detrazione le partite provvisorie.

4. Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro di contabilità, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli formula, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

5. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Art. 12
(Sospensione del rapporto contrattuale ~~dei lavori~~ (formale))

1. In caso di sospensione dei lavori ai sensi dell'articolo 107 del codice, il direttore dei lavori dispone visite periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della manodopera e dei macchinari eventualmente presenti e dà le disposizioni necessarie a

contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori.

2. Il contratto deve contenere una clausola penale nella quale il risarcimento dovuto all'esecutore nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del codice sia quantificato sulla base dei seguenti criteri:

- a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10% e le spese generali nella misura 15% e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5%. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione;
- b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
- c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;
- d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

2-bis La sospensione parziale dei lavori determina altresì il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma (Integrazione)

3. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, si procede ai sensi dell'articolo 11, comma 4, primo periodo.

5. Il direttore dei lavori è responsabile nei confronti della stazione appaltante di un'eventuale sospensione illegittima dal medesimo ordinata per circostanze non contemplate all'articolo 107 del codice.

Art. 13

(Gestione dei sinistri)

1. Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore dei lavori compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa senza indugio al RUP. Restano a carico dell'esecutore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa:

- a) tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
- b) l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

2. L'esecutore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. Al fine di determinare l'eventuale risarcimento al quale può avere diritto l'esecutore, spetta al direttore dei lavori redigere processo verbale alla presenza di quest'ultima quest'ultimo (Regioni) accertando:

- a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
- c) la eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell'appaltatore;
- d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
- e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Art. 14

(Funzioni e compiti al termine dei lavori)

1. Ai sensi dell'articolo 101, comma 3, del codice, il direttore dei lavori cura, al termine dei lavori, l'aggiornamento del piano di manutenzione di cui all'articolo 102, comma 9, lettera b), del codice.
 2. Il direttore dei lavori, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione.
 3. In sede di collaudo il direttore dei lavori:
 - a) fornisce all'organo di collaudo i chiarimenti e le spiegazioni di cui dovesse necessitare e trasmette allo stesso la documentazione relativa all'esecuzione dei lavori;
 - b) assiste i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
 - c) esamina e approva il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti.
- 3-bis Il direttore dei lavori accerta che i documenti tecnici, prove di cantiere o di laboratorio, certificazioni LCA di materiali, lavorazioni e apparecchiature impiantistiche rispondano ai requisiti di cui al PAN GPP.(Regioni con modifiche e parzialmente)**
4. Il direttore dei lavori rilascia il certificato di regolare esecuzione nei casi e nei termini di cui all'articolo 102, comma 2, del codice.

Note su emendamenti non accolti o modificati sostanzialmente :

Rispetto alla proposta ANCI per il completamento di lavori di piccola entità dopo il certificato di ultimazione si preferisce non prevedere attività dopo ultimazione lavori per evitare prassi dilatorie

Capo IV

CONTROLLO AMMINISTRATIVO CONTABILE

Art. 15

(Attività di controllo amministrativo contabile)

1. Il direttore dei lavori effettua il controllo della spesa legata all'esecuzione dell'opera o dei lavori, attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. A tal fine provvede a classificare e misurare le lavorazioni eseguite, nonché a trasferire i rilievi effettuati sul registro di contabilità e per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire della spesa. Secondo il principio di costante progressione della contabilità, le predette attività di accertamento dei fatti producenti spesa devono essere eseguite contemporaneamente al loro accadere e, quindi, devono procedere di pari passo con l'esecuzione.

2. Ferme restando le disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché la disciplina dei termini e delle modalità di pagamento dell'esecutore contenuta nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, il direttore dei lavori provvede all'accertamento e alla registrazione di tutti i fatti producenti spesa contemporaneamente al loro accadere, affinché possa sempre:

- a) rilasciare gli stati d'avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel contratto, ai fini dell'emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP;
- b) controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti dei tempi e (Regioni) delle somme autorizzate;
- e) ~~promuovere senza ritardo al RUP gli opportuni provvedimenti in caso di deficienza di fondi (Regioni)~~

Art. 16

(I documenti contabili)

1. I diversi documenti contabili, predisposti e tenuti dal direttore dei lavori o dai direttori operativi o dagli ispettori di cantiere, se dal medesimo delegati, che devono essere firmati contestualmente alla compilazione rispettando la cronologia di inserimento dei dati, sono:

a) il giornale dei lavori in cui sono annotati in ciascun giorno almeno:

- 1) l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni;
- 2) il nominativo, la qualifica e il numero degli operai impiegati;
- 3) l'attrezzatura tecnica impiegata per l'esecuzione dei lavori;
- 4) l'elenco delle provviste fornite dall'esecutore documentate dalle rispettive fatture quietanzate, nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori, ivi compresi gli eventuali eventi infortunistici;
- 5) l'indicazione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi le osservazioni meteorologiche e idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle particolarità che possono essere utili;
- 6) gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del RUP e del direttore dei lavori;
- 7) le relazioni indirizzate al RUP;
- 8) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
- 9) le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori;
- 10) le varianti ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi.

b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste che contengono la misurazione e classificazione delle lavorazioni effettuate dal direttore dei lavori. Il direttore dei lavori cura che i libretti siano aggiornati e immediatamente firmati dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure. Per le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante fattura, il direttore dei lavori è tenuto ad accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto. In caso di lavori a corpo, le lavorazioni sono annotate su un apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui risultano suddivisi, il direttore dei lavori registra la quota percentuale dell'aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal contratto, che è stata eseguita. Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale può controllarne l'ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte. ***I libretti delle misure possono altresì contenere le figure quotate delle lavorazioni eseguite, i profili e i piani quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo le lavorazioni, oltre alle memorie esplicative al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma e il modo di esecuzione (ANCI)***

c) il registro di contabilità che contiene le trascrizioni delle annotazioni presenti nei libretti delle misure, nonché le domande che l'esecutore ritiene di fare e le motivate deduzioni del direttore dei lavori. L'iscrizione delle partite è effettuata in ordine cronologico. In apposita sezione del registro di contabilità è indicata, in occasione di ogni stato di avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita con i relativi

importi, in modo da consentire una verifica della rispondenza all'ammontare complessivo dell'avanzamento dei lavori. Il registro di contabilità è il documento che riassume ed accentra l'intera contabilizzazione dell'opera in quanto a ciascuna quantità di lavorazioni eseguite e registrate nel libretto vengono applicati i corrispondenti prezzi contrattuali, in modo tale da determinare l'avanzamento dei lavori non soltanto sotto il profilo delle quantità eseguite ma anche sotto quello del corrispettivo maturato dall'esecutore. Il direttore dei lavori propone al RUP, in casi speciali, che il registro sia diviso per articoli o per serie di lavorazioni, purché le iscrizioni rispettino in ciascun foglio l'ordine cronologico. Il registro è sottoposto all'esecutore per la sua sottoscrizione in occasione di ogni stato di avanzamento.

d) lo stato di avanzamento lavori (SAL) che riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora; ~~a esso è unita una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli estremi della intervenuta approvazione; se tali elenchi sono già in possesso della stazione appaltante, il direttore dei lavori ne indica gli estremi nel SAL.~~ (Regioni) Tale documento, ricavato dal registro di contabilità, è rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e di conseguenza, l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci. Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento al RUP, che emette il certificato di pagamento; il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l'emissione del mandato di pagamento; ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità;

e) il conto finale dei lavori, compilato dal direttore dei lavori a seguito della certificazione dell'ultimazione degli stessi e trasmesso al RUP unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione. Il conto finale deve essere sottoscritto dall'esecutore. All'atto della firma l'esecutore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 208 del codice o l'accordo bonario di cui all'articolo 205 del codice. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a trenta giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Firmato dall'esecutore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.

1-bis Può essere anche previsto un sommario del registro di contabilità che, nel caso di lavori a misura, riporta ciascuna partita e la classifica secondo il rispettivo articolo di elenco e di perizia; nel caso di lavori a corpo, il sommario specifica ogni categoria di lavorazione secondo lo schema di contratto, con l'indicazione della rispettiva aliquota di incidenza rispetto all'importo contrattuale a corpo. Il sommario indica, in occasione di ogni stato d'avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita e i relativi importi, al fine di consentire una verifica della rispondenza con l'ammontare dell'avanzamento risultante dal registro di contabilità (Regioni con modifiche che lo rendono facoltativo)

1-ter *Le giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le provviste somministrate dall'esecutore possono essere annotate dall'assistente incaricato anche su un brogliaccio, per essere poi scritte in apposita lista settimanale. L'esecutore firma le liste settimanali, nelle quali sono specificati le lavorazioni eseguite, nominativo, qualifica e numero di ore degli operai impiegati per ogni giorno della settimana, nonché tipo ed ore quotidiane di impiego dei mezzi d'opera forniti ed elenco delle provviste eventualmente fornite, documentate dalle rispettive fatture quietanzate. Ciascun assistente preposto alla sorveglianza dei lavori predisporre una lista separata. Tali liste possono essere distinte secondo la speciale natura delle somministrazioni, quando queste abbiano una certa importanza (ANCI con modifiche, recuperando come facoltativo art 187 del 207)*

2. Il direttore dei lavori, in caso di delega ai direttori operativi o agli ispettori di cantiere, verifica l'esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune apponendo con la data la sua firma, di seguito all'ultima annotazione dei predetti soggetti delegati.

3. Al conto finale di cui al comma 1, lettera e), il direttore dei lavori allega la seguente documentazione:

- a) il verbale o i verbali di consegna dei lavori;
- b) gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'esecutore;
- c) le eventuali perizie di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;
- d) gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;
- e) gli ordini di servizio impartiti;
- f) la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una relazione riservata relativa alle riserve dell'esecutore non ancora definite;
- g) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione dei lavori con l'indicazione dei ritardi e delle relative cause;
- h) gli eventuali sinistri o danni a persone, animali o cose con indicazione delle presumibile cause e delle relative conseguenze;
- i) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
- l) le richieste di proroga e le relative determinazioni del RUP, ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del codice;
- m) gli atti contabili, ossia i libretti delle misure e il registro di contabilità;
- n) tutto ciò che può interessare la storia cronologica dell'esecuzione, aggiungendo tutte le notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.

4. Il direttore dei lavori conferma o rettifica, previa le opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive ogni documento contabile.

4-bis Nel caso di appalto comprendente lavori da tenere distinti, come nel caso in cui i lavori fanno capo a fonti diverse di finanziamento, la contabilità comprende tutti i lavori ed è effettuata attraverso distinti documenti contabili, in modo da consentire una gestione separata dei relativi quadri economici. I certificati di pagamento devono essere analogamente distinti, anche se emessi alla stessa data in forza di uno stesso contratto.

4-ter I lavori annuali estesi a più esercizi con lo stesso contratto si liquidano alla fine dei lavori di ciascun esercizio, chiudendone la contabilità e collaudandoli, come appartenenti a tanti lavori fra loro distinti (ANCI)

Note su emendamenti non accolti o modificati sostanzialmente :

Rispetto alla proposta delle Regioni di eliminare l'obbligo di annotazione giornaliera sul giornale dei lavori si preferisce mantenerla tenendo anche conto del fatto che il direttore dei lavori può delegare

Art. 17

(Strumenti elettronici di contabilità e contabilità semplificata)

1. La contabilità dei lavori è effettuata mediante l'utilizzo di strumenti elettronici specifici, che usano piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie, nel rispetto della disciplina contenuta nelle presenti linee guida e nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Tali strumenti elettronici devono essere in grado di garantire l'autenticità, la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli stessi dai soggetti competenti. Qualora la direzione dei lavori è affidata a professionisti esterni, i programmi informatizzati devono essere

preventivamente accettati dal RUP, che ne verifica l' idoneità e la conformità alle prescrizioni contenute nelle presenti linee guida. Nel caso di mancato utilizzo di programmi di contabilità computerizzata, che deve essere congruamente motivato dalla stazione appaltante e comunicato all'A.N.AC., e comunque per il periodo strettamente necessario per l' adeguamento della stazione appaltante, le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sono trascritte dai libretti delle misure in apposito registro le cui pagine devono essere preventivamente numerate e firmate dal RUP e dall' esecutore.

1-bis Nel caso di utilizzo di programmi di contabilità computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure può essere effettuata anche attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito brogliaccio ed in contraddittorio con l' esecutore. Nei casi in cui è consentita l' utilizzazione di programmi per la contabilità computerizzata, preventivamente accettati dal responsabile del procedimento, la compilazione dei libretti delle misure deve essere effettuata sulla base dei dati rilevati nel brogliaccio, anche se non espressamente richiamato. (ANCI con modifiche riprendendo 183 comma 3 del 207 facoltativo)

2. Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro è consentita la tenuta di una contabilità semplificata, mediante apposizione, sulle fatture di spesa, di un visto del direttore dei lavori, volto ad attestare la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l' apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.

Note su emendamenti non accolti o modificati sostanzialmente :

Proposta Regioni al comma 2 che prevede approvazione del RUP dopo il visto del direttore dei lavori non accolta per ragioni di semplificazione

TITOLO II

IL DIRETTORE DELL' ESECUZIONE DEI CONTRATTI RELATIVI A SERVIZI O FORNITURE

Capo I PROFILI GENERALI

Art. 18

(Rapporti tra direttore dell' esecuzione e RUP)

1. L' incarico di direttore dell' esecuzione è, di norma, ricoperto dal RUP, tranne i casi indicati al paragrafo 10 delle linee guida n. 3 adottate dall' A.N.AC. ai sensi dell' articolo 31, comma 5, del codice.
2. Il direttore dell' esecuzione riceve dal RUP le disposizioni di servizio mediante le quali quest' ultimo impartisce le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dell' esecuzione del servizio o della fornitura e stabilisce, in relazione all' importanza del servizio o della fornitura, la periodicità con la quale il direttore dell' esecuzione è tenuto a presentare un rapporto sull' andamento delle principali attività di esecuzione del contratto.
3. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal RUP, il direttore dell' esecuzione opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell' esecuzione del contratto.
4. Nel caso in cui il RUP, **nell' ambito delle proprie competenze, (Regioni con modifiche)** impartisca un ordine di servizio all' esecutore che secondo il direttore dell' esecuzione potrebbe compromettere la regolare esecuzione del contratto, lo stesso direttore dell' esecuzione deve comunicare per iscritto al RUP le ragioni, adeguatamente motivate, del proprio dissenso e soltanto se quest' ultimo conferma tale posizione il direttore dell' esecuzione deve procedere conformemente alle istruzioni ricevute.

5. Ai sensi e per gli effetti del comma 6-bis dell'articolo 101 del codice, per i servizi e le forniture di cui al paragrafo 10 delle linee guida n. 3 di cui alla delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016, adottate dall'A.N.AC. ai sensi dell'articolo 31, comma 5, del codice, il direttore dell'esecuzione può proporre al RUP la nomina di un assistente che collabora con lo stesso direttore dell'esecuzione nel verificare che le prestazioni da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. L'assistente risponde della propria attività direttamente al direttore dell'esecuzione e svolge, in particolare, i compiti individuati dal medesimo direttore dell'esecuzione, nell'ambito delle funzioni di cui agli articoli da 21 a 29. 5. Ai sensi dell'art. 101, comma 6.bis, e dell'art. 111, comma 2, del Codice la stazione appaltante per i servizi e le forniture connotati da particolari caratteristiche tecniche, così come individuati al paragrafo 7 delle linee guida n. 3 adottate dall'A.N.AC. con delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 e ss.mm.ii., su indicazione del direttore dell'esecuzione, può nominare uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo per svolgere i compiti di cui all'art. 101, comma 4, del Codice, per quanto compatibili, nonché coadiuvare il direttore dell'esecuzione nell'ambito delle funzioni di cui agli articoli da 21 a 29.

Note su emendamenti non accolti o modificati sostanzialmente :

In relazione alla proposta delle Regioni di sopprimere il comma 4 vedi nota all'articolo 3

Art. 19

(Incompatibilità)

1. Al fine di evitare situazioni di incompatibilità, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165:

- a) al direttore dell'esecuzione è precluso, dal momento dell'aggiudicazione e fino **alla al rilascio del certificato di (Regioni)** verifica di conformità, accettare nuovi incarichi professionali dall'esecutore;
- b) il direttore dell'esecuzione, una volta conosciuta l'identità dell'aggiudicatario, deve segnalare l'esistenza alla stazione appaltante di rapporti con lo stesso, per la valutazione discrezionale, ai sensi dell'articolo 42, comma 4, del codice, dell'incidenza di detti rapporti sull'incarico da svolgere.

Art. 20

(Gli strumenti per l'esercizio dell'attività di direzione e controllo)

1. Il direttore dell'esecuzione impartisce all'esecutore le prescrizioni e le istruzioni necessarie tramite ordini di servizio, che devono riportare le motivazioni alla base dell'ordine e devono essere comunicati al RUP.
2. Nei casi in cui non siano utilizzati strumenti informatici per il controllo tecnico, amministrativo e contabile delle prestazioni ai sensi dell'articolo 29, comma 2, che devono essere congruamente motivati dalle stazioni appaltanti e comunicati all'A.N.AC., e comunque per il periodo di tempo strettamente necessario a consentire alle stazioni appaltanti di dotarsi dei mezzi necessari per una completa digitalizzazione, gli ordini di servizio devono avere forma scritta e l'esecutore deve restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza, fatte salve eventuali contestazioni.
3. Il direttore dell'esecuzione redige i processi verbali di accertamento di fatti, che devono essere inviati al RUP entro cinque giorni dalla data della relativa redazione e le relazioni per il RUP.

Nota: al comma 1 e 2 si intende mantenere l'obbligo di motivazione (non accolta proposta delle Regioni di sopprimerlo). Al comma 2 la proposta delle regioni di non prevedere la comunicazione all'ANAC non è accolta in quanto la comunicazione era richiesta nel parere del Consiglio di Stato, come condizione per il parere favorevole. Inoltre, a differenza di quanto indicato dalle Regioni, l'art. 29, comma 2 si riferisce a servizi e forniture.

Capo II

FUNZIONI E COMPITI IN FASE DI ESECUZIONE

- a) verifica la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del codice;
 - b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
 - c) accerta le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
 - d) provvede alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'articolo 105 del codice.
2. In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento da parte dell'esecutore, il direttore dell'esecuzione coadiuva il RUP nello svolgimento delle attività di verifica di cui all'articolo 89, comma 9, del codice.

Note su emendamenti non accolti o modificati sostanzialmente :

Proposta delle Regioni di sopprimere la lettera c) del comma 1 non accolta: la norma è prevista anche per i lavori ed è utile per eventuali rapporti diretti con il subappaltatore

Art. 24
(Contestazioni e riserve)

1. Il direttore dell'esecuzione comunica al RUP le contestazioni insorte in relazione agli aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione del contratto, redigendo in contraddittorio con l'esecutore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questo, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso, copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dell'esecuzione nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni pervenute entro il termine previsto, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell'esecutore. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nei documenti contabili.
2. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 206 del codice, il direttore dell'esecuzione dà immediata comunicazione al RUP delle riserve iscritte, ai sensi dell'articolo 205, comma 3 del codice.

Art. 25
(Modifiche e varianti contrattuali)

1. Il direttore dell'esecuzione fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni contemplate all'articolo 106, comma 1, del codice.
2. Il direttore dell'esecuzione propone al RUP le modifiche nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione, indicandone i motivi in apposita relazione, nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 106 del codice. Il direttore dell'esecuzione risponde delle conseguenze derivanti dall'aver ordinato o lasciato eseguire variazioni contrattuali, senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni gravi alle persone o alle cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà della stazione appaltante.
3. In caso di variazioni contrattuali non disposte dal direttore dell'esecuzione, quest'ultimo fornisce all'esecutore le disposizioni per la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente con spese a carico dell'esecutore stesso.
4. Con riferimento alle varianti entro il quinto dell'importo contrattuale di cui all'articolo 106, comma 12, del codice, l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto ed è tenuto a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 205, 206 e 208 del codice.

1. Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore dell'esecuzione compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa senza indugio al RUP. Restano a carico dell'esecutore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa:

a) tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;

b) l'onere per il ripristino della situazione preesistente o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

2. L'esecutore non può pretendere compensi per danni se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. In tal caso l'esecutore ne fa denuncia al direttore dell'esecuzione nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. Al fine di determinare l'eventuale risarcimento al quale può avere diritto l'esecutore, spetta al direttore dell'esecuzione redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:

a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

b) le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;

c) la eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dell'esecuzione;

e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

3. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Art. 28

(Funzioni e compiti al termine dell'esecuzione del contratto)

1. Il direttore dell'esecuzione, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi cinque giorni, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore.

Art. 29

(Il controllo amministrativo-contabile)

1. Durante l'esecuzione del contratto il direttore dell'esecuzione provvede al controllo della spesa legata all'esecuzione del servizio o della fornitura, attraverso la tenuta della contabilità del contratto, compilando con precisione e tempestività i documenti contabili, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. Ferma restando la disciplina dei termini e delle modalità di pagamento dell'esecutore contenuta nei documenti di gara e nel contratto di appalto, che devono essere conformi alle previsioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, al fine di procedere con i pagamenti all'esecutore, il direttore dell'esecuzione accerta la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. Tale accertamento è comunicato al RUP. Resta ferma la facoltà dell'esecutore di presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. In caso di ritardato pagamento, si applica quanto previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

2. La gestione della contabilità è effettuata, secondo le modalità dell'ordinamento delle singole stazioni appaltanti, mediante l'utilizzo di strumenti elettronici specifici, che usano piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie, nel rispetto della disciplina contenuta nelle presenti linee guida e nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Tali strumenti elettronici devono essere in grado di garantire l'autenticità, la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli stessi dai soggetti competenti.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30
(Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 217, comma 1, lettera u), del codice, sono abrogati gli articoli da 178 a 210 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

Art. 31
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni delle presenti linee guida si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 32
(Ulteriori disposizioni)

~~In attuazione di quanto previsto dall'articolo 111, comma 1, del codice, con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinate, altresì, le modalità di svolgimento della verifica di conformità in corso di esecuzione e finale, la relativa tempistica, nonché i casi in cui il direttore dell'esecuzione può essere incaricato della verifica di conformità.~~

Art. 33
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,

IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
UFFICIO LEGISLATIVO

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli affari regionali e le
autonomie
Ufficio per il coordinamento delle attività della
segreteria della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano
Via della Stamperia, 8 ROMA

OGGETTO: Parere ai sensi dell'articolo 111, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di approvazione delle linee guida recanti "Le modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione".

In relazione all'iscrizione dello schema di decreto in oggetto all'ordine del giorno della Conferenza unificata del 6 dicembre 2017, al fine dell'acquisizione del parere della Conferenza medesima, si trasmette il testo aggiornato del predetto schema di provvedimento, che reca evidenza delle modifiche apportate.

Tale testo, redatto a conclusione del lavoro svolto in sede tecnica presso la Conferenza unificata, e, da ultimo, all'esito della riunione tecnica del 5 dicembre 2017, rispetto alla versione diramata con nota DAR n. 0018743 P-4.37.2.13 del 30 novembre 2017, recependo le osservazioni e le richieste ritenute accoglibili nella medesima riunione tecnica, sono stati così modificati:

TESTO

Articolato

- **Articolo 3, comma 3: E' STATA ACCOLTA CON LIEVI MODIFICHE** la proposta delle **Regioni**. In particolare, tale comma è stato integralmente sostituito da una disposizione che prevede che "Il RUP, nell'ambito delle proprie competenze, assicura l'unitarietà degli atti e dei comportamenti dell'amministrazione e del direttore dei lavori nei confronti dell'esecutore". Analoga modifica è stata introdotta all'articolo 18, comma 4;
- **Articolo 4, comma 1: E' STATA ACCOLTA** la proposta delle **Regioni** riferita al **primo periodo**. Pertanto, sono state soppresse le parole: "devono riportare le motivazioni alla base dell'ordine e" e, dopo le parole: "nonché annotati" sono state inserite le parole: ", con sintetiche motivazioni.". Analoga modifica è stata introdotta all'articolo 20, comma 1, mediante l'inserimento, dopo le parole: "che devono riportare" delle parole: ", nella loro forma scritta,";

- Articolo 6, comma 1: E' STATA ACCOLTA la proposta delle **Regioni** riferita all'alinea. In particolare, dopo le parole: "*scelta del contraente*" sono state inserite le parole: "*ed eventualmente, su richiesta del RUP, anche prima della sottoscrizione del contratto*";
- Articolo 7, comma 8: E' STATA ACCOLTA la proposta delle **Regioni**, riferita alla lettera b). In particolare, dopo le parole: "*l'indicazione delle aree, dei locali,*" sono state inserite le parole: "*e delle condizioni di disponibilità*";
- Articolo 7, comma 12: E' STATA ACCOLTA la proposta delle **Regioni**, riferita al terzo periodo. Pertanto, le parole: "*programma di esecuzione dei lavori*" sono state sostituite con la parola: "*cronoprogramma*";
- Articolo 9, comma 1: E' STATA ACCOLTA la proposta delle **Regioni**, riferita alla lettera c). In particolare, la parola: "*accerta*" è stata sostituita con la parola: "*registra*". Analoga modifica è stata introdotta all'articolo 23, comma 1, lettera c);
- Articolo 10: **IN ACCOGLIMENTO** della proposta delle **Regioni**, la rubrica dell'articolo è stata modificata in "*Modifiche, variazioni e varianti contrattuali*"; inoltre, al comma 4, secondo periodo, la parola: "*varianti*" è stata sostituita con la parola: "*variazioni*". Analoga modifica è stata apportata all'articolo 25 (rubrica e primo periodo del comma 4);
- Articolo 14, comma 2: **IN ACCOGLIMENTO** della proposta dell'**ANCI**, è stato aggiunto, alla fine del comma, un periodo che prevede che "*Qualora sia previsto nel bando e nei documenti contrattuali il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate*";
- Articolo 16, comma 1: E' STATA ACCOLTA la proposta delle **Regioni**, riferita alla lettera a). In particolare, la parola: "*in*" è stata sostituita con la parola: "*per*"; inoltre, al n. 2) della medesima lettera, sono state soppresse le parole "*il nominativo,*";
- All'articolo 17, comma 2: E' STATA ACCOLTA la proposta delle **Regioni**, riferita al primo periodo. In particolare, le parole: "*mediante apposizione, sulle fatture di spesa, di un visto del direttore dei lavori, volto ad attestare la*" sono state sostituite con le parole: "*previa verifica da parte del direttore dei lavori della corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato*".

IL CAPO DELL'UFFICIO
(CA Pietro Giuseppe Vella)





Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

TESTO DI LAVORO MIT-ANAC CON MODIFICHE ACCOGLIBILI DI REGIONI E ANCI 5/12/2017

VISTO l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali";

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale";

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

VISTO l'articolo 1, commi 5 e 12, della legge 28 gennaio 2016, n. 11;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante "Codice dei contratti pubblici", e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 111, comma 1 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, che prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta dell'A.N.AC., previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono approvate le linee guida che individuano le modalità e, se del caso, la tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori effettua l'attività di cui all'articolo 101, comma 3, dello stesso decreto legislativo in maniera da garantirne trasparenza, semplificazione, efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche anche per i controlli di contabilità e che con il medesimo decreto, sono disciplinate, altresì, le modalità di svolgimento della verifica di conformità in corso di esecuzione e finale, la relativa tempistica, nonché i casi in cui il direttore dell'esecuzione può essere incaricato della verifica di conformità;

VISTO l'articolo 111, comma 2, secondo periodo del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, come modificato dal citato decreto legislativo n. 56 del 2017, che prevede che con il medesimo decreto di cui al comma 1, sono altresì approvate linee guida che individuano compiutamente le modalità di effettuazione delle attività di controllo di cui al primo periodo del suddetto comma 2, secondo criteri di trasparenza e semplificazione;

VISTO l'articolo 101, comma 6-bis, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, come modificato dal citato decreto legislativo n. 56 del 2017, che prevede che per i servizi e le forniture di particolare importanza, da individuarsi con il decreto di cui all'articolo 111, comma 1, primo periodo, la stazione appaltante, su indicazione del direttore dell'esecuzione, può nominare un assistente del direttore dell'esecuzione, con le funzioni indicate dal medesimo decreto;

VISTO l'articolo 107, comma 6, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, come modificato dal citato decreto legislativo n. 56 del 2017, che prevede che nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, del medesimo articolo, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo criteri individuati nel decreto di cui al citato articolo 111, comma 1 del predetto decreto legislativo n. 50 del 2016, come modificato dal menzionato decreto legislativo n. 56 del 2017;

VISTO l'articolo 216, comma 17 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, che prevede che fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 111, comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo IX, capi I e II, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

VISTO l'articolo 217 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, che, al comma 1, lettera u), stabilisce che gli atti attuativi dello stesso decreto legislativo operano la ricognizione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, che sono abrogate dalla loro entrata in vigore;

VISTA la iniziale proposta dell'A.N.AC., acquisita al protocollo numero 24904 del 24 giugno 2016;

ACQUISITO il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, reso con note prot. n. 6734 del 18 luglio 2016 e prot. n. 6907 del 22 luglio 2016;

VISTA la nota dell'A.N.AC. prot. n. 0119526 dell'8 agosto 2016, relativa alle citate note del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza della Commissione speciale del 19 ottobre 2016;

VISTA la proposta definitiva dell'A.N.AC., trasmessa con nota della medesima Autorità prot. n. 0185848 del 15 dicembre 2016, così come riformulata con nota prot. n. 0107787 del 15 settembre 2017;

ACQUISITO il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del.....;

ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota prot. n....del..., ai sensi del citato articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

Adotta

il seguente regolamento:

TITOLO I

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Capo I

PROFILI GENERALI

Art. 1
(Definizioni)

1. Ai fini delle presenti linee guida, si intende per:

- a) "Autorità", l'Autorità Nazionale Anticorruzione, di seguito A.N.AC.;
- b) "codice", il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici", e successive modificazioni;
- c) "disposizioni di servizio", gli atti mediante i quali il responsabile unico del procedimento impartisce al direttore dei lavori, **al coordinatore per l'esecuzione dei lavori (Regioni)** e al direttore dell'esecuzione le istruzioni e indicazioni di cui al presente decreto;
- d) "ordini di servizio", gli atti mediante i quali il responsabile unico del procedimento, il direttore dei lavori e il direttore dell'esecuzione impartiscono all'esecutore prescrizioni e indicazioni in ordine all'esecuzione delle prestazioni;
- e) "RUP", il responsabile unico del procedimento;
- f) **"programma di esecuzione dei lavori" è il documento che l'esecutore, nel rispetto delle obbligazioni contrattuali, deve presentare prima dell'inizio dei lavori, in cui siano graficamente rappresentate per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. (Regioni con modifiche)**

Art. 2

(Incompatibilità)

1. Al fine di evitare situazioni di incompatibilità, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165:

- a) al direttore dei lavori è precluso, dal momento dell'aggiudicazione **e fino all'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione (Regioni)**, accettare nuovi incarichi professionali dall'esecutore;
- b) il direttore dei lavori, una volta conosciuta l'identità dell'aggiudicatario, deve segnalare l'esistenza alla stazione appaltante di rapporti intercorrenti con lo stesso, per la valutazione discrezionale, ai sensi dell'articolo 42, comma 4, del codice, dell'incidenza di detti rapporti sull'incarico da svolgere.

Art. 3

(Rapporti con altre figure)

1. Il direttore dei lavori riceve dal RUP le disposizioni di servizio mediante le quali quest'ultimo impartisce le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, fissa l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto, e stabilisce, in relazione all'importanza dei lavori, la periodicità con la quale il direttore dei lavori è tenuto a presentare un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni. Nell'ambito delle disposizioni di servizio impartite dal RUP al direttore dei lavori resta di competenza di quest'ultimo l'emanazione di ordini di servizio all'esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto.

2. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal RUP, il direttore dei lavori opera in autonomia in ordine al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento.

3. ~~Nel caso in cui~~ **Il RUP, nell'ambito delle proprie competenze, assicura l'unitarietà degli atti e dei comportamenti dell'amministrazione e del direttore dei lavori nei confronti dell'esecutore (parzialmente Regioni con modifiche)** ~~impartisce un ordine di servizio all'esecutore che secondo il direttore dei lavori potrebbe compromettere la regolare esecuzione dell'opera, lo stesso direttore dei lavori deve comunicare per iscritto al RUP le ragioni, adeguatamente motivate, del proprio dissenso e soltanto se quest'ultimo conferma tale posizione il direttore dei lavori deve procedere conformemente alle istruzioni ricevute~~

4. Laddove l'incarico di coordinatore per l'esecuzione dei lavori sia stato affidato a un soggetto diverso dal direttore dei lavori nominato, il predetto coordinatore assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia, ancorché ~~coordinandosi~~ **rapportandosi (Regioni)** con il direttore dei lavori. **In tal caso il RUP assicura il coordinamento tra direttore dei lavori e coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in attuazione di quanto previsto dal d.lgs n. 81 del 2008 (Regioni con riformulazione formale)**

Art. 4

(Gli strumenti per l'esercizio dell'attività di direzione e controllo)

1. Il direttore dei lavori impartisce all'esecutore le prescrizioni e le istruzioni necessarie tramite ordini di servizio, ~~che devono riportare le motivazioni alla base dell'ordine~~ e devono essere comunicati al RUP, nonché annotati, **con sintetiche motivazioni**, nel giornale dei lavori **con le modalità di cui all'articolo 17 (Regioni)**. L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, ~~fatta salva~~ **salva la facoltà (formale)** di iscrivere le proprie riserve **secondo quanto previsto all'articolo 11, comma 5 (Regioni), 1-bis. Il direttore dei lavori controlla il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e successivamente dettagliati nel programma di esecuzione dei lavori di cui all'articolo 1, comma 1 lettera f)(Regioni con modifiche)**

2. Nei casi in cui non siano utilizzati strumenti informatici per il controllo tecnico, amministrativo e contabile dei lavori, nel tempo strettamente necessario a consentire alle stazioni appaltanti di dotarsi dei mezzi necessari per una completa digitalizzazione ai sensi dell'articolo ~~14, comma 4,~~ **17 (Regioni)** gli ordini di servizio devono comunque avere forma scritta e l'esecutore deve restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza.

3. Il direttore dei lavori redige il processo verbale di accertamento di fatti o di esperimento di prove e le relazioni per il RUP.

Art. 5

(Il coordinamento e la supervisione dell'ufficio di direzione lavori)

1. I direttori operativi e gli ispettori di cantiere, ove nominati, collaborano con il direttore dei lavori nell'attività di vigilanza sulla corretta esecuzione dei lavori. Il direttore dei lavori individua anche di volta in volta le attività da delegare ai direttori operativi e agli ispettori di cantiere, coordinandone l'attività.

Capo II

FUNZIONI E COMPITI NELLA FASE PRELIMINARE

Art. 6

(Attestazione dello stato dei luoghi)

1. Prima dell'avvio della procedura di scelta del contraente **ed eventualmente, su richiesta del RUP, anche prima della sottoscrizione del contratto (Regioni)** il direttore dei lavori deve fornire al RUP l'attestazione dello stato dei luoghi in merito:

- a) all'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
- b) all'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto, ~~anche in relazione al terreno, al tracciato, al sottosuolo e a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori (Regioni parziale)~~

c) alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo e a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.

2. Tale attestazione è rilasciata dal RUP nel caso in cui il procedimento di affidamento dell'incarico di direttore dei lavori, ancorché abbia avuto inizio, non sia potuto addivenire a conclusione per cause impreviste e imprevedibili.

Art. 7 (La consegna dei lavori)

1. Il direttore dei lavori, previa ~~autorizzazione~~ **disposizione (Regioni)** del RUP, provvede alla consegna dei lavori, per le amministrazioni statali, non oltre quarantacinque giorni dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del contratto, e non oltre quarantacinque giorni dalla data di approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei conti non è richiesta per legge; per le altre stazioni appaltanti il termine di quarantacinque giorni decorre dalla data di stipula del contratto.

2. Il direttore dei lavori comunica con un congruo preavviso all'esecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l'esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. Il direttore dei lavori trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle parti al RUP. Sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.

3. Qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.

4. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, l'esecutore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'esecutore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore ai limiti indicati al comma 12. Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite al comma 12.

5. La facoltà della stazione appaltante di non accogliere l'istanza di recesso dell'esecutore non può esercitarsi, con le conseguenze previste dal comma 4, qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la metà del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.

6. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.

7. Nelle ipotesi previste dai commi 4, 5 e 6 il RUP ha l'obbligo di informare l'Autorità.

8. Il direttore dei lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi. Il processo verbale di consegna deve essere redatto in contraddittorio con l'esecutore e deve contenere:

a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;

b) l'indicazione delle aree, dei locali, e **delle condizioni di disponibilità (Regioni)** dei mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori dell'esecutore, nonché l'ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'esecutore stesso;

c) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

9. In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'esecutore è tenuto a presentare, **pena l'impossibilità di iscrivere riserve per ritardi (Regioni con modifiche formali)** un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori.

10. Nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali e il progetto esecutivo, non si procede alla consegna e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, proponendo i provvedimenti da adottare.

11. Fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile nei confronti della stazione appaltante del direttore dei lavori per il caso di ritardo nella consegna per fatto o colpa del medesimo, tale ritardo è valutabile dalla stazione appaltante ai fini della performance, ove si tratti di personale interno alla stessa; in caso di affidamento dell'incarico a soggetto esterno, all'atto del conferimento sono disciplinate le conseguenze a carico dello stesso per la ritardata consegna.

12. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'esecutore dal contratto per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile a fatto o colpa della stazione appaltante l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate in misura comunque non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto:

- a) 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;
- b) 0,50 per cento per la eccedenza fino a 1.549.000 euro;
- c) 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.

Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione, l'esecutore ha altresì diritto al rimborso delle spese, nell'importo quantificato nei documenti di gara e depurato del ribasso offerto, dei livelli di progettazione dallo stesso redatti e approvati dalla stazione appaltante; con il pagamento la proprietà del progetto è acquisita in capo alla stazione appaltante. Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'esecutore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal ~~programma di esecuzione dei lavori~~ **cronoprogramma (Regioni)** nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori. Oltre alle somme espressamente previste dal primo, secondo e terzo periodo, nessun altro compenso o indennizzo spetta all'esecutore. La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del primo e secondo periodo, debitamente quantificata, è inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del terzo periodo è formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscriverne nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità.

13. Quando il direttore dei lavori provvede alla consegna d'urgenza, il verbale di consegna indica, altresì, le lavorazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisorie. Il direttore dei lavori provvede alla consegna parziale dei lavori nel caso in cui il capitolato speciale d'appalto lo preveda in relazione alla natura dei lavori da eseguire. In tal caso, la data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale redatto dal direttore dei lavori.

14. Nel caso di subentro di un esecutore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, il direttore dei lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo esecutore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennità da corrispondersi. Qualora l'esecutore sostituito nell'esecuzione dell'appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme al nuovo esecutore. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine per la consegna dei lavori assegnato dal direttore dei lavori al nuovo esecutore, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

Capo III

FUNZIONI E COMPITI IN FASE DI ESECUZIONE

Art. 8

(Accettazione dei materiali)

1. Il direttore dei lavori provvede all'accettazione dei materiali, verificando che i materiali, i prodotti e i sistemi da porre in opera corrispondano alle prescrizioni prestazionali contenute nel progetto allegato al contratto e, in particolare, a quelle del capitolato speciale d'appalto, nonché ai contenuti dell'offerta, accertandone altresì la conformità, ove applicabile, a quanto disposto dalle pertinenti norme nazionali ed europee.

2. Il direttore dei lavori, oltre a quelli che può disporre autonomamente, esegue altresì, ~~obbligatoriamente~~, tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, **dal Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP) (Regioni con modifiche formali)** e dal capitolato speciale d'appalto.

3. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultino conformi **alla normativa tecnica, nazionale o comunitaria (Regioni)**, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l'esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto deve essere trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile. Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. I materiali e i componenti possono essere messi in opera solo dopo l'accettazione del direttore dei lavori. L'accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in opera. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo. Non rileva l'impiego da parte dell'esecutore e per sua iniziativa di materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o dell'esecuzione di una lavorazione più accurata.

4. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'esecutore e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori nel caso in cui quest'ultimo ne accerti l'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Il rifiuto deve essere trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile, entro quindici giorni dalla scoperta della non conformità **alla normativa tecnica, nazionale o comunitaria (Regioni)**, al progetto o al contratto del materiale utilizzato o del manufatto eseguito.

5. Il direttore dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d'appalto finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, sulla base di adeguata motivazione, con spese a carico dell'esecutore.

5-bis Il direttore dei lavori può delegare le attività di controllo dei materiali alle altre figure che compongono l'ufficio di direzione lavori:

5-ter I materiali previsti dal progetto devono essere campionati e sottoposti all'approvazione del direttore dei lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera.

5-quater Il direttore dei lavori deve verificare altresì il rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale, tra cui le modalità poste in atto dall'esecutore in merito al riutilizzo di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere (Regioni con modifiche, evitando norme di eccessivo dettaglio)

Art. 9

(Verifica del rispetto degli obblighi dell'esecutore e del subappaltatore)

1. Con riferimento ai lavori affidati in subappalto il direttore dei lavori, con l'ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni:

a) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del codice;

- b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
- c) ~~accerta~~ **registra (regioni)** le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
- d) provvede alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'articolo 105 del codice.

2. In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento da parte dell'esecutore, il direttore dei lavori coadiuva il RUP nello svolgimento delle attività di verifica di cui all'articolo 89, comma 9, del codice.

3. Il direttore dei lavori esegue le seguenti attività di controllo:

- a) in caso di risoluzione contrattuale, cura, su richiesta del RUP, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna;
- b) fornisce indicazioni al RUP per l'irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto, nonché per le valutazioni inerenti la risoluzione contrattuale ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del codice;
- c) ~~verifica che l'esecutore abbia adempiuto a quanto di sua competenza in relazione~~ **accerta che si sia data applicazione alla (Regioni con modifiche)** normativa vigente in merito al deposito dei progetti strutturali delle costruzioni e che sia stata rilasciata la necessaria autorizzazione in caso di interventi ricadenti in zone soggette a rischio sismico;
- d) determina in contraddittorio con l'esecutore i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal contratto, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 10, commi 6 e 7;
- e) redige apposita relazione laddove avvengano sinistri alle persone o danni alla proprietà nel corso dell'esecuzione di lavori e adotta i provvedimenti idonei a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose, con le modalità descritte all'articolo 13;
- f) redige processo verbale alla presenza dell'esecutore dei danni cagionati da forza maggiore, al fine di accertare:

- 1) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- 2) le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
- 3) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
- 4) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
- 5) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;

g) dà immediata comunicazione al RUP del verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 205, comma 1, del codice.

4. Il direttore dei lavori nei casi in cui svolga l'incarico di coordinatore per l'esecuzione dei lavori effettua le segnalazioni di cui all'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche ai fini della comunicazione di tali provvedimenti all'Autorità.

4-bis Il direttore dei lavori pone in atto tutti i controlli individuati dal PAN GPP con riferimento alle specifiche attività di verifica da attuarsi durante la fase esecutiva dell'opera (Regioni con modifiche formali)

Art. 10

(Modifiche, variazioni e varianti contrattuali)

1. Il direttore dei lavori fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 106 del codice. Con riferimento ai casi indicati dall'articolo 106, comma 1, lettera c), del codice, il direttore dei lavori descrive la situazione di fatto ai fini dell'accertamento da parte del RUP della sua non imputabilità alla stazione appaltante, della sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria la variazione.

2. Il direttore dei lavori propone al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al RUP, nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 106 del codice. Il direttore dei lavori risponde delle conseguenze derivanti dall'aver ordinato o lasciato eseguire variazioni o addizioni al progetto, senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni gravi a persone o cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà delle stazioni appaltanti.

3. In caso di variazioni al progetto non disposte dal direttore dei lavori, quest'ultimo fornisce all'esecutore le disposizioni per la rimessa in pristino con spese a carico dell'esecutore stesso.
4. Nel caso di cui all'articolo 106, comma 12, del codice l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia ~~variante~~ **o suppletiva (a seguito di proposta Regioni)** è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso in cui la stazione appaltante disponga ~~varianti~~ **variazioni** in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto, deve comunicarlo all'esecutore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all'esecutore a titolo di indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 205 e 208 del codice.
5. Nei casi di eccedenza rispetto al limite del quinto sopra indicato, e a condizione che ricorrano i presupposti per le varianti ai sensi dell'articolo 106 del codice, la perizia ~~di variante~~ **suppletiva (a seguito di proposta Regioni)** è accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale. Il RUP deve darne comunicazione all'esecutore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all'esecutore le proprie determinazioni. Qualora l'esecutore non dia alcuna risposta alla comunicazione del RUP si intende manifestata la volontà di accettare la variante complessiva agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'esecutore.
6. Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:
- a) desumendoli ~~dal prezzario della stazione appaltante~~ **o dai prezzari di cui all'articolo 23, comma 7-16 (Regioni con modifiche)** del codice, ove esistenti;
 - b) ~~ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto (Regioni)~~
 - e) **b) quando sia impossibile l'assimilazione, (Regioni)** ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP.
7. Qualora dai calcoli effettuati ai sensi del comma 6 risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
8. Il direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole *preventivamente (ANCI)* al RUP.

8.bis Il direttore dei lavori, entro dieci giorni dalla proposta dell'esecutore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, di variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori, trasmette la stessa al RUP unitamente al proprio parere. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. (Regioni modificato)

Art. 11
(Contestazioni e riserve)

1. Il direttore dei lavori comunica al RUP eventuali contestazioni dell'esecutore su aspetti tecnici che possano influire sull'esecuzione dei lavori. In tali casi, il RUP convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia; all'esito, il RUP comunica la decisione assunta all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della relativa sottoscrizione nei tempi e nei modi di cui ai commi 3, primo periodo, e 5. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un processo verbale delle circostanze contestate o, in assenza di questo, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. L'esecutore, il suo rappresentante oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell'esecutore. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

2. L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

3. Se l'esecutore firma il registro di contabilità con riserva, il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni al fine di consentire alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore; in mancanza il direttore dei lavori è responsabile per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante deve riconoscere all'esecutore. Ove per un legittimo impedimento non sia possibile eseguire una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate sono portate in detrazione le partite provvisorie.

4. Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro di contabilità, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli formula, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

5. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Art. 12

(Sospensione del rapporto contrattuale dei lavori) (formale)

1. In caso di sospensione dei lavori ai sensi dell'articolo 107 del codice, il direttore dei lavori dispone visite periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della manodopera e dei macchinari eventualmente presenti e dà le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori.

2. Il contratto deve contenere una clausola penale nella quale il risarcimento dovuto all'esecutore nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del codice sia quantificato sulla base dei seguenti criteri:

- a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10% e le spese generali nella misura 15% e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5%. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione;
- b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
- c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;
- d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

2-bis La sospensione parziale dei lavori determina altresì il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma (Integrazione)

3. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, si procede ai sensi dell'articolo 11, comma 4, primo periodo.

5. Il direttore dei lavori è responsabile nei confronti della stazione appaltante di un'eventuale sospensione illegittima dal medesimo ordinata per circostanze non contemplate all'articolo 107 del codice.

Art. 13 (Gestione dei sinistri)

1. Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore dei lavori compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa senza indugio al RUP. Restano a carico dell'esecutore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa:

- a) tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
- b) l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

2. L'esecutore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. Al fine di determinare l'eventuale risarcimento al quale può avere diritto l'esecutore, spetta al direttore dei lavori redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo quest'ultimo (**Regioni**) accertando:

- a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;

- c) la eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell'appaltatore;
 - d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
 - e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
- Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Art. 14

(Funzioni e compiti al termine dei lavori)

1. Ai sensi dell'articolo 101, comma 3, del codice, il direttore dei lavori cura, al termine dei lavori, l'aggiornamento del piano di manutenzione di cui all'articolo 102, comma 9, lettera b), del codice.
2. Il direttore dei lavori, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione. ***Qualora sia previsto nel bando e nei documenti contrattuali il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate (ANCI)***
3. In sede di collaudo il direttore dei lavori:
 - a) fornisce all'organo di collaudo i chiarimenti e le spiegazioni di cui dovesse necessitare e trasmette allo stesso la documentazione relativa all'esecuzione dei lavori;
 - b) assiste i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
 - c) esamina e approva il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti.
- 3-bis Il direttore dei lavori accerta che i documenti tecnici, prove di cantiere o di laboratorio, certificazioni LCA di materiali, lavorazioni e apparecchiature impiantistiche rispondano ai requisiti di cui al PAN GPP.(Regioni con modifiche e parzialmente)**
4. Il direttore dei lavori rilascia il certificato di regolare esecuzione nei casi e nei termini di cui all'articolo 102, comma 2, del codice.

Capo IV

CONTROLLO AMMINISTRATIVO CONTABILE

Art. 15

(Attività di controllo amministrativo contabile)

1. Il direttore dei lavori effettua il controllo della spesa legata all'esecuzione dell'opera o dei lavori, attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. A tal fine provvede a classificare e misurare le lavorazioni eseguite, nonché a trasferire i rilievi effettuati sul registro di contabilità e per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire della spesa. Secondo il principio di costante progressione della contabilità, le predette attività di accertamento dei fatti producenti spesa devono essere eseguite contemporaneamente al loro accadere e, quindi, devono procedere di pari passo con l'esecuzione.

2. Ferme restando le disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché la disciplina dei termini e delle modalità di pagamento dell'esecutore contenuta nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, il direttore dei lavori provvede all'accertamento e alla registrazione di tutti i fatti producenti spesa contemporaneamente al loro accadere, affinché possa sempre:

- a) rilasciare gli stati d'avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel contratto, ai fini dell'emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP;
- b) controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti **dei tempi e (Regioni)** delle somme autorizzate;
- ~~e) promuovere senza ritardo al RUP gli opportuni provvedimenti in caso di deficienza di fondi (Regioni)~~

Art. 16

(I documenti contabili)

1. I diversi documenti contabili, predisposti e tenuti dal direttore dei lavori o dai direttori operativi o dagli ispettori di cantiere, se dal medesimo delegati, che devono essere firmati contestualmente alla compilazione rispettando la cronologia di inserimento dei dati, sono:

a) il giornale dei lavori in cui sono annotati ~~in~~ **per (Regioni)** ciascun giorno almeno:

- 1) l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni;
- 2) ~~il nominativo~~, **(Regioni)** la qualifica e il numero degli operai impiegati;
- 3) l'attrezzatura tecnica impiegata per l'esecuzione dei lavori;
- 4) l'elenco delle provviste fornite dall'esecutore documentate dalle rispettive fatture quietanzate, nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori, ivi compresi gli eventuali eventi infortunistici;
- 5) l'indicazione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi le osservazioni meteorologiche e idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle particolarità che possono essere utili;
- 6) gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del RUP e del direttore dei lavori;
- 7) le relazioni indirizzate al RUP;
- 8) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
- 9) le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori;
- 10) le varianti ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi.

b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste che contengono la misurazione e classificazione delle lavorazioni effettuate dal direttore dei lavori. Il direttore dei lavori cura che i libretti siano aggiornati e immediatamente firmati dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure. Per le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante fattura, il direttore dei lavori è tenuto ad accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto. In caso di lavori a corpo, le lavorazioni sono annotate su un apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui risultano suddivisi, il direttore dei lavori registra la quota percentuale dell'aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal contratto, che è stata eseguita. Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale può controllarne l'ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte. ***I libretti delle misure possono altresì contenere le figure quotate delle lavorazioni eseguite, i profili e i piani quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo le lavorazioni, oltre alle memorie esplicative al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma e il modo di esecuzione (ANCI)***

c) il registro di contabilità che contiene le trascrizioni delle annotazioni presenti nei libretti delle misure, nonché le domande che l'esecutore ritiene di fare e le motivate deduzioni del direttore dei lavori. L'iscrizione delle partite è effettuata in ordine cronologico. In apposita sezione del registro di contabilità è indicata, in occasione di ogni stato di avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita con i relativi

importi, in modo da consentire una verifica della rispondenza all'ammontare complessivo dell'avanzamento dei lavori. Il registro di contabilità è il documento che riassume ed accentra l'intera contabilizzazione dell'opera in quanto a ciascuna quantità di lavorazioni eseguite e registrate nel libretto vengono applicati i corrispondenti prezzi contrattuali, in modo tale da determinare l'avanzamento dei lavori non soltanto sotto il profilo delle quantità eseguite ma anche sotto quello del corrispettivo maturato dall'esecutore. Il direttore dei lavori propone al RUP, in casi speciali, che il registro sia diviso per articoli o per serie di lavorazioni, purché le iscrizioni rispettino in ciascun foglio l'ordine cronologico. Il registro è sottoposto all'esecutore per la sua sottoscrizione in occasione di ogni stato di avanzamento.

d) lo stato di avanzamento lavori (SAL) che riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora; ~~a esso è unita una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli estremi della intervenuta approvazione; se tali elenchi sono già in possesso della stazione appaltante, il direttore dei lavori ne indica gli estremi nel SAL.~~ (Regioni) Tale documento, ricavato dal registro di contabilità, è rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e di conseguenza, l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci. Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento al RUP, che emette il certificato di pagamento; il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l'emissione del mandato di pagamento; ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità;

e) il conto finale dei lavori, compilato dal direttore dei lavori a seguito della certificazione dell'ultimazione degli stessi e trasmesso al RUP unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione. Il conto finale deve essere sottoscritto dall'esecutore. All'atto della firma l'esecutore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 208 del codice o l'accordo bonario di cui all'articolo 205 del codice. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a trenta giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Firmato dall'esecutore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.

1-bis Può essere anche previsto un sommario del registro di contabilità che, nel caso di lavori a misura, riporta ciascuna partita e la classifica secondo il rispettivo articolo di elenco e di perizia; nel caso di lavori a corpo, il sommario specifica ogni categoria di lavorazione secondo lo schema di contratto, con l'indicazione della rispettiva aliquota di incidenza rispetto all'importo contrattuale a corpo. Il sommario indica, in occasione di ogni stato d'avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita e i relativi importi, al fine di consentire una verifica della rispondenza con l'ammontare dell'avanzamento risultante dal registro di contabilità (Regioni con modifiche che lo rendono facoltativo)

1-ter *Le giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le provviste somministrate dall'esecutore possono essere annotate dall'assistente incaricato anche su un brogliaccio, per essere poi scritte in apposita lista settimanale. L'esecutore firma le liste settimanali, nelle quali sono specificati le lavorazioni eseguite, nominativo, qualifica e numero di ore degli operai impiegati per ogni giorno della settimana, nonché tipo ed ore quotidiane di impiego dei mezzi d'opera forniti ed elenco delle provviste eventualmente fornite, documentate dalle rispettive fatture quietanzate. Ciascun assistente preposto alla sorveglianza dei lavori predisporre una lista separata. Tali liste possono essere distinte secondo la speciale natura delle somministrazioni, quando queste abbiano una certa importanza (ANCI con modifiche, recuperando come facoltativo art 187 del 207)*

2. Il direttore dei lavori, in caso di delega ai direttori operativi o agli ispettori di cantiere, verifica l'esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune apponendo con la data la sua firma, di seguito all'ultima annotazione dei predetti soggetti delegati.

3. Al conto finale di cui al comma 1, lettera e), il direttore dei lavori allega la seguente documentazione:

- a) il verbale o i verbali di consegna dei lavori;
- b) gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'esecutore;
- c) le eventuali perizie di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;
- d) gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;
- e) gli ordini di servizio impartiti;
- f) la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una relazione riservata relativa alle riserve dell'esecutore non ancora definite;
- g) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione dei lavori con l'indicazione dei ritardi e delle relative cause;
- h) gli eventuali sinistri o danni a persone, animali o cose con indicazione delle presumibile cause e delle relative conseguenze;
- i) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
- l) le richieste di proroga e le relative determinazioni del RUP, ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del codice;
- m) gli atti contabili, ossia i libretti delle misure e il registro di contabilità;
- n) tutto ciò che può interessare la storia cronologica dell'esecuzione, aggiungendo tutte le notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.

4. Il direttore dei lavori conferma o rettifica, previa le opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive ogni documento contabile.

4-bis Nel caso di appalto comprendente lavori da tenere distinti, come nel caso in cui i lavori fanno capo a fonti diverse di finanziamento, la contabilità comprende tutti i lavori ed è effettuata attraverso distinti documenti contabili, in modo da consentire una gestione separata dei relativi quadri economici. I certificati di pagamento devono essere analogamente distinti, anche se emessi alla stessa data in forza di uno stesso contratto.

4-ter I lavori annuali estesi a più esercizi con lo stesso contratto si liquidano alla fine dei lavori di ciascun esercizio, chiudendone la contabilità e collaudandoli, come appartenenti a tanti lavori fra loro distinti (ANCI)

Art. 17

(Strumenti elettronici di contabilità e contabilità semplificata)

1. La contabilità dei lavori è effettuata mediante l'utilizzo di strumenti elettronici specifici, che usano piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie, nel rispetto della disciplina contenuta nelle presenti linee guida e nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Tali strumenti elettronici devono essere in grado di garantire l'autenticità, la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli stessi dai soggetti competenti. Qualora la direzione dei lavori è affidata a professionisti esterni, i programmi informatizzati devono essere preventivamente accettati dal RUP, che ne verifica l'idoneità e la conformità alle prescrizioni contenute nelle presenti linee guida. Nel caso di mancato utilizzo di programmi di contabilità computerizzata, che deve essere congruamente motivato dalla stazione appaltante e comunicato all'A.N.A.C., e comunque per il periodo strettamente necessario per l'adeguamento della stazione appaltante, le annotazioni delle lavorazioni

e delle somministrazioni sono trascritte dai libretti delle misure in apposito registro le cui pagine devono essere preventivamente numerate e firmate dal RUP e dall'esecutore.

1-bis Nel caso di utilizzo di programmi di contabilità computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure può essere effettuata anche attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito brogliaccio ed in contraddittorio con l'esecutore. Nei casi in cui è consentita l'utilizzazione di programmi per la contabilità computerizzata, preventivamente accettati dal responsabile del procedimento, la compilazione dei libretti delle misure deve essere effettuata sulla base dei dati rilevati nel brogliaccio, anche se non espressamente richiamato. (ANCI con modifiche riprendendo 183 comma 3 del 207 facoltativo)

2. Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro è consentita la tenuta di una contabilità semplificata, mediante apposizione, sulle fatture di spesa, di un visto del direttore dei lavori, volto ad attestare la **previa verifica da parte del direttore dei lavori della corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato (Regioni)**, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.

TITOLO II

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI RELATIVI A SERVIZI O FORNITURE

Capo I PROFILI GENERALI

Art. 18

(Rapporti tra direttore dell'esecuzione e RUP)

1. L'incarico di direttore dell'esecuzione è, di norma, ricoperto dal RUP, tranne i casi indicati al paragrafo 10 delle linee guida n. 3 adottate dall'A.N.AC. ai sensi dell'articolo 31, comma 5, del codice.

2. Il direttore dell'esecuzione riceve dal RUP le disposizioni di servizio mediante le quali quest'ultimo impartisce le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dell'esecuzione del servizio o della fornitura e stabilisce, in relazione all'importanza del servizio o della fornitura, la periodicità con la quale il direttore dell'esecuzione è tenuto a presentare un rapporto sull'andamento delle principali attività di esecuzione del contratto.

3. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal RUP, il direttore dell'esecuzione opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto.

4. ~~Nel caso in cui il RUP, nell'ambito delle proprie competenze, assicura l'unitarietà degli atti e dei comportamenti dell'amministrazione e del direttore dell'esecuzione nei confronti dell'esecutore (parzialmente Regioni con modifiche) Nel caso in cui il RUP, nell'ambito delle proprie competenze, (Regioni con modifiche) impartisce un ordine di servizio all'esecutore che secondo il direttore dell'esecuzione potrebbe compromettere la regolare esecuzione del contratto, lo stesso direttore dell'esecuzione deve comunicare per iscritto al RUP le ragioni, adeguatamente motivate, del proprio dissenso e soltanto se quest'ultimo conferma tale posizione il direttore dell'esecuzione deve procedere conformemente alle istruzioni ricevute.~~

5. ~~Ai sensi e per gli effetti del comma 6-bis dell'articolo 101 del codice, per i servizi e le forniture di cui al paragrafo 10 delle linee guida n. 3 di cui alla delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016, adottate dall'A.N.AC. ai sensi dell'articolo 31, comma 5, del codice, il direttore dell'esecuzione può proporre al RUP la nomina di un assistente che collabora con lo stesso direttore dell'esecuzione nel verificare che le prestazioni da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. L'assistente risponde della propria attività direttamente al direttore dell'esecuzione e svolge, in particolare, i compiti individuati dal medesimo direttore dell'esecuzione, nell'ambito delle funzioni di cui agli articoli da 24 a 29.~~ 5. Ai sensi dell'art. 101,

comma 6.bis, e dell'art. 111, comma 2, del Codice la stazione appaltante per i servizi e le forniture connotati da particolari caratteristiche tecniche, così come individuati al paragrafo 7 delle linee guida n. 3 adottate dall'P.A.N.A.C. con delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 e ss.mm.ii., su indicazione del direttore dell'esecuzione, può nominare uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo per svolgere i compiti di cui all'art. 101, comma 4, del Codice, per quanto compatibili, nonché coadiuvare il direttore dell'esecuzione nell'ambito delle funzioni di cui agli articoli da 21 a 29.

Art. 19
(Incompatibilità)

1. Al fine di evitare situazioni di incompatibilità, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165:

- a) al direttore dell'esecuzione è precluso, dal momento dell'aggiudicazione e fino **alla al rilascio del certificato di (Regioni)** verifica di conformità, accettare nuovi incarichi professionali dall'esecutore;
- b) il direttore dell'esecuzione, una volta conosciuta l'identità dell'aggiudicatario, deve segnalare l'esistenza alla stazione appaltante di rapporti con lo stesso, per la valutazione discrezionale, ai sensi dell'articolo 42, comma 4, del codice, dell'incidenza di detti rapporti sull'incarico da svolgere.

Art. 20
(Gli strumenti per l'esercizio dell'attività di direzione e controllo)

1. Il direttore dell'esecuzione impartisce all'esecutore le prescrizioni e le istruzioni necessarie tramite ordini di servizio, che devono riportare, **nella loro forma scritta (analogo a art 4 comma 1 Regioni)** le motivazioni alla base dell'ordine e devono essere comunicati al RUP.

2. Nei casi in cui non siano utilizzati strumenti informatici per il controllo tecnico, amministrativo e contabile delle prestazioni ai sensi dell'articolo 29, comma 2, che devono essere congruamente motivati dalle stazioni appaltanti e comunicati all'P.A.N.A.C., e comunque per il periodo di tempo strettamente necessario a consentire alle stazioni appaltanti di dotarsi dei mezzi necessari per una completa digitalizzazione, gli ordini di servizio devono avere forma scritta e l'esecutore deve restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza, fatte salve eventuali contestazioni.

3. Il direttore dell'esecuzione redige i processi verbali di accertamento di fatti, che devono essere inviati al RUP entro cinque giorni dalla data della relativa redazione e le relazioni per il RUP.

Capo II
FUNZIONI E COMPITI IN FASE DI ESECUZIONE

Art. 21
(L'attività di controllo)

1. Il direttore dell'esecuzione svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento.

2. In relazione alle specifiche tipologie di forniture o servizi oggetto di contratto, le attività di controllo del direttore dell'esecuzione sono indirizzate a valutare i seguenti profili:

- a) la qualità del servizio o della fornitura, intesa come aderenza o conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto o nel capitolato e eventualmente alle condizioni migliorative contenute nell'offerta;
- b) l'adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi;
- c) il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna;

- d) l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;
- e) la soddisfazione del cliente o dell'utente finale;
- f) il rispetto da parte dell'esecutore degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro di cui all'articolo 30, comma 3, del codice.

Tale controllo è condotto nel corso dell'intera durata del rapporto e deve essere realizzato con criteri di misurabilità della qualità, sulla base di parametri oggettivi, non limitati al generico richiamo delle regole dell'arte. Gli esiti del controllo debbono risultare da apposito processo verbale.

3. Il direttore dell'esecuzione segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del RUP delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento nei casi consentiti.

Art. 22

(Avvio dell'esecuzione del contratto)

1. Il direttore dell'esecuzione, sulla base delle ~~indicazioni~~ **disposizioni (Regioni)** del RUP, dopo che il contratto è divenuto efficace, dà avvio all'esecuzione della prestazione, fornendo all'esecutore tutte le istruzioni e direttive necessarie e redigendo, laddove sia indispensabile in relazione alla natura e al luogo di esecuzione delle prestazioni, apposito verbale firmato anche dall'esecutore, nel quale sono indicati:

- a) le aree e gli eventuali ambienti dove si svolge l'attività;
- b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante, compresa la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio o la prosecuzione dell'attività.

2. Quando, nei casi consentiti dall'articolo 32 del codice, è disposta l'esecuzione anticipata, il direttore dell'esecuzione indica nel verbale di avvio quanto predisposto o somministrato dall'esecutore per il rimborso delle relative spese.

3. Quando nei casi previsti dall'articolo 32, comma 8, del codice il direttore dell'esecuzione ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza, indica nel verbale di consegna le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire.

Art. 23

(Verifica del rispetto degli obblighi dell'esecutore e del subappaltatore)

1. Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il direttore dell'esecuzione svolge le seguenti funzioni:

- a) verifica la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del codice;
- b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
- c) **registra (Regioni)** ~~accerta~~ le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
- d) provvede alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'articolo 105 del codice.

2. In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento da parte dell'esecutore, il direttore dell'esecuzione coadiuva il RUP nello svolgimento delle attività di verifica di cui all'articolo 89, comma 9, del codice.

Art. 24

(Contestazioni e riserve)

1. Il direttore dell'esecuzione comunica al RUP le contestazioni insorte in relazione agli aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione del contratto, redigendo in contraddittorio con l'esecutore un processo

verbale delle circostanze contestate o, mancando questo, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso, copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dell'esecuzione nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni pervenute entro il termine previsto, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell'esecutore. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nei documenti contabili.

2. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 206 del codice, il direttore dell'esecuzione dà immediata comunicazione al RUP delle riserve iscritte, ai sensi dell'articolo 205, comma 3 del codice.

Art. 25

(Modifiche, variazioni e varianti contrattuali)

1. Il direttore dell'esecuzione fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni contemplate all'articolo 106, comma 1, del codice.
2. Il direttore dell'esecuzione propone al RUP le modifiche nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione, indicandone i motivi in apposita relazione, nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 106 del codice. Il direttore dell'esecuzione risponde delle conseguenze derivanti dall'aver ordinato o lasciato eseguire variazioni contrattuali, senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni gravi alle persone o alle cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà della stazione appaltante.
3. In caso di variazioni contrattuali non disposte dal direttore dell'esecuzione, quest'ultimo fornisce all'esecutore le disposizioni per la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente con spese a carico dell'esecutore stesso.
4. Con riferimento alle **varianti variazioni (Regioni)** entro il quinto dell'importo contrattuale di cui all'articolo 106, comma 12, del codice, l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto ed è tenuto a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 205, 206 e 208 del codice.
5. Nei casi di eccedenza rispetto al limite del quinto sopra indicato, e a condizione che ricorrano i presupposti per le varianti ai sensi dell'articolo 106 del codice, la stazione appaltante procede alla redazione di un atto aggiuntivo al contratto principale, che il RUP deve comunicare all'esecutore. Nel termine di quindici giorni dal suo ricevimento, l'esecutore deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione del contratto e a quali condizioni; nei quindici giorni successivi al ricevimento di tale dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all'esecutore le proprie determinazioni. Qualora l'esecutore non dia alcuna risposta alla comunicazione del RUP, si intende manifestata la volontà di accettare la modifica proposta agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'esecutore.
6. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano prestazioni non previste dal contratto e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi sono valutati:
 - a) raggugliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel contratto;
 - b) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dell'esecuzione e l'esecutore, e approvati dal RUP.Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP.
Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle prestazioni sulla base di detti prezzi; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

7. Il direttore dell'esecuzione può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole al RUP.

Art. 26

(Sospensione del rapporto contrattuale dell'esecuzione) (formale)

1. Il direttore dell'esecuzione, quando ordina la sospensione dell'esecuzione nel ricorso dei presupposti di cui all'articolo 107, comma 1, del codice, indica, nel verbale da compilare e inoltrare al RUP ai sensi dello stesso articolo 107, comma 1, del codice, oltre a quanto previsto da tale articolo, anche l'imputabilità delle ragioni della sospensione e le prestazioni già effettuate.

2. Il contratto deve contenere una clausola penale nella quale sia quantificato il risarcimento dovuto all'esecutore nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del codice. Si applicano i criteri di quantificazione di cui all'articolo 12, comma 2, in quanto compatibili.

3. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa delle prestazioni e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa delle prestazioni effettuata dal RUP, il direttore dell'esecuzione procede alla redazione del verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Il direttore dell'esecuzione trasmette tale verbale al RUP entro cinque giorni dalla data della relativa redazione.

Art. 27

(Gestione dei sinistri)

1. Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore dell'esecuzione compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa senza indugio al RUP. Restano a carico dell'esecutore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa:

a) tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;

b) l'onere per il ripristino della situazione preesistente o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

2. L'esecutore non può pretendere compensi per danni se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. In tal caso l'esecutore ne fa denuncia al direttore dell'esecuzione nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. Al fine di determinare l'eventuale risarcimento al quale può avere diritto l'esecutore, spetta al direttore dell'esecuzione redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:

a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

b) le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;

c) la eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dell'esecuzione;

e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

3. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Art. 28

(Funzioni e compiti al termine dell'esecuzione del contratto)

1. Il direttore dell'esecuzione, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi cinque giorni, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore.

Art. 29

(Il controllo amministrativo-contabile)

1. Durante l'esecuzione del contratto il direttore dell'esecuzione provvede al controllo della spesa legata all'esecuzione del servizio o della fornitura, attraverso la tenuta della contabilità del contratto, compilando con precisione e tempestività i documenti contabili, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. Ferma restando la disciplina dei termini e delle modalità di pagamento dell'esecutore contenuta nei documenti di gara e nel contratto di appalto, che devono essere conformi alle previsioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, al fine di procedere con i pagamenti all'esecutore, il direttore dell'esecuzione accerta la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. Tale accertamento è comunicato al RUP. Resta ferma la facoltà dell'esecutore di presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. In caso di ritardato pagamento, si applica quanto previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

2. La gestione della contabilità è effettuata, secondo le modalità dell'ordinamento delle singole stazioni appaltanti, mediante l'utilizzo di strumenti elettronici specifici, che usano piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie, nel rispetto della disciplina contenuta nelle presenti linee guida e nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Tali strumenti elettronici devono essere in grado di garantire l'autenticità, la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli stessi dai soggetti competenti.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30

(Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 217, comma 1, lettera u), del codice, sono abrogati gli articoli da 178 a 210 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

Art. 31

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni delle presenti linee guida si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 32

(Ulteriori disposizioni)

~~In attuazione di quanto previsto dall'articolo 111, comma 1, del codice, con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinate, altresì, le modalità di svolgimento della verifica di conformità in corso di esecuzione e finale, la relativa tempistica, nonché i casi in cui il direttore dell'esecuzione può essere incaricato della verifica di conformità.~~

Art. 33

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,

IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI




Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI
E LE AUTONOMIE

Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
Servizio III Attività produttive, Infrastrutture
e Innovazione tecnologica

Cod. sito: 4.13/2017/38

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DAR 0019240 P-4.37.2.13
del 07/12/2017



Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

- Gabinetto
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it
- Ufficio legislativo
ufficio.legislativo@pec.mit.gov.it
- Consiglio superiore dei lavori pubblici
consiglio.superiore@pec.mit.gov.it

Al Ministero dell'economia e delle finanze

- Gabinetto
ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it
- Ufficio legislativo
legislativo.economia@pec.mef.gov.it
- Dipartimento RGS
rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it

Al Presidente della Conferenza dei Presidenti
delle Regioni e delle Province autonome
c/o CINSEDO

conferenza@pec.regioni.it

Ai Presidenti delle Regioni e delle Province
autonome di Trento e Bolzano
(CSR pec lista 3)
LORO SEDI

Al Presidente dell'ANCI

mariagrazia.fusiello@pec.anci.it

Al Presidente dell'UPI

upi@messaggipec.it

e, p.c.

all'Autorità Nazionale Anticorruzione
protocollo@pec.anticorruzione.it

Oggetto: Parere ai sensi dell'articolo 111, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di approvazione delle linee guida recanti "Le modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione".



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI
E LE AUTONOMIE

Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
Servizio III Attività produttive, Infrastrutture
e Innovazione tecnologica

Si trasmette alle Amministrazioni in indirizzo l'atto del parere espresso dalla Conferenza Unificata, nella Seduta del 6 dicembre 2017.

La documentazione è disponibile sul sito: www.unificata.it con il codice 4.13/2017/38.

Il Direttore dell'Ufficio
Cons. Adriana Piccolo



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

Parere ai sensi dell'articolo 111, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di approvazione delle Linee guida recanti "Modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione dei contratti relativi a servizi e forniture".

Rep. Atti n. 164/cv del 6 dicembre 2017

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna Seduta del 6 dicembre 2017

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante "Codice dei contratti pubblici", come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n.56;

VISTO l'articolo 111, comma 1, del citato decreto legislativo n. 50/2016, in cui si prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'ANAC, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e la Conferenza Unificata, sono approvate le linee guida che individuano le modalità e, se del caso, la tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori effettua l'attività di cui all'articolo 101, comma 3 del citato decreto, in modo da garantirne la trasparenza, semplificazione, efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche anche per i controlli di contabilità;

VISTO che il suddetto decreto disciplina altresì le modalità di svolgimento della verifica di conformità in corso di esecuzione e finale, la relativa tempistica nonché i casi in cui il direttore dell'esecuzione può essere incaricato della verifica di conformità in corso di esecuzione e prevede infine che qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare l'attività di direzione lavori essa è affidata, nell'ordine, ad altre amministrazioni pubbliche, al progettista incaricato, ad altri soggetti scelti con le procedure previste per l'affidamento di incarichi di progettazione;

VISTO l'articolo 111, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50/2016 in cui si prevede che con il medesimo decreto di cui al comma 1, siano approvate anche le linee guida che individuano le modalità di effettuazione delle attività di controllo affidate al direttore dell'esecuzione del contratto di servizi o forniture, secondo criteri di trasparenza e di semplificazione;

VISTO lo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di approvazione delle Linee guida recanti "Modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione dei contratti relativi a servizi e forniture" diramato con nota prot. DAR 15731 P-4.37.2.13 dell'11 ottobre 2017;

VISTI gli esiti della riunione istruttoria del 30 ottobre 2017, nel corso della quale le Regioni e l'ANCI hanno formulato alcune osservazioni di carattere generale e hanno chiesto di apportare al testo alcune modifiche ed integrazioni discusse nel corso dell'incontro, riservandosi di inviare i documenti formali in breve tempo;



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

VISTI i documenti istruttori trasmessi, a seguito della riunione tecnica sopra citata, dalle Regioni e dell'ANCI e diramati rispettivamente con note DAR 17457 P-4.37.2.13 del 9 novembre 2017 e DAR 17516 P-4.37.2.13 del 10 novembre 2017;

VISTA la nuova versione dello schema di decreto predisposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che recepisce in parte gli emendamenti proposti dalla Regioni e dall'ANCI, fornendo a margine le motivazioni del mancato accoglimento di alcune di esse, diramata con nota DAR 18743 P-4.37.2.13 del 30 novembre 2017;

VISTI gli esiti della riunione istruttoria del 5 dicembre 2017, nel corso della quale le Regioni e l'ANCI hanno ribadito la richiesta di recepire nel testo alcuni emendamenti, già contenuti nei documenti istruttori diramati con le note del 9 e 10 novembre 2017 sopra citati, in merito ai quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANAC hanno espresso un avviso favorevole, con alcune riformulazioni;

VISTO il nuovo schema di decreto, che recepisce le modifiche richieste dalle Regioni e dagli Enti locali, ribadite nel corso della riunione tecnica tenutasi in data 5 dicembre 2017 e ritenute accoglibili dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dall'ANAC, diramato, unitamente ad una sintetica nota esplicativa sulle modifiche accolte, con prot. DAR 19033 del 5 dicembre 2017;

VISTI gli esiti dell'odierna Seduta, nel corso della quale le Regioni hanno espresso parere favorevole allo schema di decreto legislativo in esame, con alcune raccomandazioni contenute in un documento che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (All. 1);

CONSIDERATO che l'ANCI, preso atto che le richieste espresse in sede tecnica sono state accolte, ha espresso parere favorevole;

CONSIDERATO che anche l'UPI ha espresso parere favorevole

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 111, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di approvazione delle Linee guida recanti "Modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione dei contratti relativi a servizi e forniture".

Il Segretario
Antonio Naddo



Il Presidente
Sottosegretario Gianclaudio Bressa



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

17/180/CU6/C4

Parere in corso di
materna
6/12/12
Delle;



ACC-1
6

**SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI DI APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA RECANTI
"MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DEL DIRETTORE
DEI LAVORI E DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI
RELATIVI A SERVIZI E FORNITURE".**

Parere, ai sensi dell'articolo 111, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Punto 6) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome visto il nuovo testo di provvedimento trasmesso dal MIT in data 05/12/2017, esprime parere favorevole con le seguenti raccomandazioni:

All'art.6 eliminare la lettera c) del comma 1

Motivazione: In merito allo stato del sottosuolo il DL non può fare attestazioni senza indagini specifiche che comunque devono essere predisposte dal RUP in fase di progettazione come previsto all'art. 27 commi 4 e 5.

All'art. 10, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente "Modifiche e variazioni contrattuali"

All'art.10, comma 3, sostituire la parola "variazione" con la parola "modifica".

All'art.10, eliminare il comma 5.

Motivazione: le modifiche proposte eliminano i riferimenti alle varianti. In particolare, non è infatti possibile un aumento della prestazione oltre il quinto d'obbligo in ipotesi di variante. Una simile previsione è illegittima in quanto in palese contratto con la normativa di cui all'art.106 del codice dei contratti.

All'art.25, comma 3, sostituire la parola "variazioni" con la parola "modifiche"

All'art 25, eliminare il comma 5.

Motivazione: le motivazioni corrispondono a quelle di cui al suddetto all'art.10

Roma, 6 dicembre 2017



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

Autorità Nazionale Anticorruzione

Prot.Uscita del 21/12/2017

Numero: 0138582

Ufficio: SG - URCP Ufficio Regolazione Contratti Pubblici

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Legislativo

ufficio.legislativo@pec.mit.gov.it

Oggetto: Schema di decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di approvazione delle linee guida recanti “Il Direttore dei lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione del contratto” e “Il Direttore dell’esecuzione: modalità di svolgimento delle funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto”. Attuazione articolo 111, comma 1, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, e successive modificazioni

Con riferimento allo schema di decreto in oggetto, trasmesso da ultimo mediante mail in data 11.12.2017, che recepisce le raccomandazioni espresse in sede di Conferenza Unificata, si comunica che l’Autorità condivide il testo aggiornato.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore eventuale adempimento.

Raffaello Cantone



Presidenza

del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI
GIURIDICI E LEGISLATIVI

DAGL/4.3-15.3/2017/9

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DAGL 0014162 P-
del 22/12/2017



18514573

Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
- Ufficio legislativo

e, p.c. All'Autorità nazionale anticorruzione

Dipartimento per i rapporti con il Parlamento

Oggetto: Schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante "Linee guida per le modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione", ai sensi dell'articolo 111, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56.

Con riferimento allo schema di decreto in oggetto, trasmesso da codesto Ministero con nota prot. n. 48201 del 21 dicembre 2017, si rappresenta quanto segue.

In via preliminare si rimette alla valutazione di codesta amministrazione l'opportunità di acquisire nuovamente il parere del Consiglio di Stato considerato che:

- il testo del provvedimento in questione, rispetto a quello già esaminato dal Consiglio di Stato, risulta strutturato, su indicazione dello stesso, sotto forma di articolato e non più in forma discorsiva;
- le disposizioni dettate dai commi 1 e 2 all'articolo 111 del decreto legislativo n.50/2016, di cui il presente decreto costituisce attuazione, sono state modificate dal decreto legislativo n.56/2017, successivamente al parere reso dal Consiglio di Stato.

Si osserva, inoltre, quanto segue:

- 1) *articolo 1, lettere da a) a e)*: prevede definizioni comuni sia al Titolo I che al Titolo II, che invece risultano inserite solamente nel Titolo I: si suggerisce di introdurre uno specifico titolo iniziale, in cui riprodurre tali disposizioni comuni;

- 2) *articolo 9, comma 2, lettera g), e articolo 4, comma 2*: le disposizioni sembrano sostanzialmente riprodottrive della norma primaria del codice dei contratti pubblici di cui all'articolo 205, comma 3: si suggerisce pertanto di valutarne la soppressione, come, peraltro, indicato dal Consiglio di Stato;
- 3) *articolo 18, commi 1 e 5*: si suggerisce di eliminare il rinvio "fisso" al paragrafo e al numero delle linee guida, nonché alla delibera di adozione, inserendo un rinvio "generale" alle "*linee guida adottate dall'ANAC ai sensi dell'articolo 31, comma 5, del codice*";
- 4) *articolo 18, comma 5*: si suggerisce di condividere con il RUP l'individuazione di assistenti che coadiuvano il direttore dell'esecuzione;
- 5) *articolo 19, commi 1 e 3*: le disposizioni non appaiono coordinate con le analoghe previsioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 4.

Si rileva, altresì, che agli articoli 10 e 25 sono stati soppressi, in accoglimento di una raccomandazione delle Regioni, gli ex commi 5: al riguardo sarebbe opportuno un approfondimento ulteriore sulla disciplina vigente in materia di varianti al di sopra del "quinto d'obbligo" e sulle eventuali conseguenze derivanti dalla mancanza di specifiche previsioni normative.

Per gli aspetti di drafting formale, si rinvia a quanto già comunicato per le vie brevi.

IL CAPO DIPARTIMENTO

(Cons. Roberto Cerreto)





Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 2282/2016

Roma, addì 3 NOV. 2016

Risposta a nota del

N. _____ Div. _____

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il numero **1663/2016**, emesso dalla SEZIONE NORMATIVA di questo Consiglio sull'affare a fianco indicato.

OGGETTO:
REGOLAMENTO:

LINEE GUIDA
DIRETTORE DEI LAVORI -
DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Parere emesso in base all'art. 15 della l. 21 luglio 2000, n. 205.

Allegati N.
.....

MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI GABINETTO
(.....)

Segretario Generale

M. Tonello

ROMA 3 NOV. 2016



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Adunanza della Commissione speciale del 19 ottobre 2016

NUMERO AFFARE 01663/2016

OGGETTO:

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti gabinetto.

Schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di approvazione delle linee guida recanti "Il Direttore dei lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto" e "Il Direttore dell'Esecuzione: modalità di svolgimento delle funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto".

(V)

LA COMMISSIONE SPECIALE

Vista la nota prot. UFFLEGISL 0032663- 11.9.2016, acquisita al prot. 1663/16 del 5 settembre 2016, con cui è stato trasmesso lo schema di decreto, adottato in attuazione dell'art. 111 (Controllo tecnico, contabile e amministrativo) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

rilevato che nell'adunanza del 14 settembre 2016 la Commissione speciale ha esaminato gli atti e ha ritenuto necessario, ai fini dell'espressione del prescritto parere, che fosse acquisita la prescritta analisi di impatto della regolamentazione (AIR) redatta dal Ministero; vista la nota prot. UFFLEGISL 0037348 del 6 ottobre 2016 pervenuta il 10 ottobre successivo, con cui il Ministero ha trasmesso l'AIR e una nuova versione delle linee guida relative al direttore dei lavori e delle linee guida relative al direttore dell'esecuzione per servizi e forniture; esaminati gli atti e uditi i relatori consiglieri Umberto Realfonzo e Fabio Franconiero nell'adunanza del 26 ottobre 2016;

Premesso:

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto il parere sullo schema di decreto da emanarsi ai sensi dell'art. 111 (Controllo tecnico, contabile e amministrativo) del d.lgs. n. 50/2016, commi 1 e 2, per individuare rispettivamente:

- le modalità e, se del caso, la tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori effettua l'attività descritta all'art. 101, comma 3, del medesimo codice, in maniera da garantirne trasparenza, semplificazione, efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche anche per i controlli di contabilità (art. 101, comma 1);

- le modalità di effettuazione dell'attività di controllo da parte del direttore dell'esecuzione del contratto di servizi o di forniture, secondo criteri di trasparenza e semplificazione (art. 101, comma 2).

Nell'adunanza del 14 settembre 2016 la Commissione speciale ha esaminato gli atti e ha ritenuto necessario, ai fini dell'espressione del prescritto parere, che fosse acquisita la prescritta AIR dal Ministero.

Con la nota prot. UFFLEGISL 0037348 del 6 ottobre 2016 pervenuta il 10 ottobre successivo, il Ministero ha trasmesso l'AIR e una nuova versione delle linee guida relative al direttore dei lavori e delle linee guida relative al direttore dell'esecuzione per servizi e forniture.

Alla richiesta di parere sono dunque allegate:

- le proposte relative alle due linee guida elaborate dall'ANAC;
- le due pertinenti relazioni illustrative predisposte dall'ANAC, che danno anche conto delle scelte operate, con riferimento alle più significative osservazioni ricevute in sede di consultazione pubblica preliminare, ai sensi del regolamento 8 aprile 2015 recante la disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione e del regolamento del 27 novembre 2013 recante la disciplina dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e della verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR).
- le osservazioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
- la nota dell'ANAC relativa alle osservazioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
- l'AIR;
- la relazione illustrativa del Ministero sullo schema di decreto.

CONSIDERATO

Sommario:

1. *Considerazioni generali comuni alle linee guida sul direttore dei lavori e sul direttore dell'esecuzione*
 - 1.1. *Natura giuridica delle linee guida*
 - 1.2. *Il procedimento di adozione delle linee guida e la struttura formale e sostanziale del decreto ministeriale*
 - 1.3. *Tecnica di redazione delle linee guida di natura regolamentare*
 - 1.4. *Ripetizioni di norme primarie*
 - 1.5. *Reiterazioni e duplicazioni di prescrizioni di rango secondario*
 - 1.6. *Le abrogazioni*
 - 1.7. *La struttura formale del decreto ministeriale*
 - 1.7.1. *L'ATR e il suo ruolo*
 - 1.8. *Le definizioni e la terminologia delle due figure*
 - 1.9. *Drafting*
2. *Linee guida relative al direttore dei lavori*
 - 2.1. *Condizioni*
 - 2.1.a) *Disposizioni ripetitive di norme del codice*
 - 2.1.b) *Disposizioni in contrasto con il codice*
 - 2.1.c) *Formulazione delle linee guida mediante articolato*
 - 2.2. *La rilevanza dell'ATR*
 - 2.3. *Profili formali*
3. *Rilievi sulle singole disposizioni delle linee guida relative al direttore dei lavori*
4. *Linee guida relative al direttore dell'esecuzione dei contratti relativi a servizi e forniture*
 - 4.1. *Condizioni*
 - 4.1.a) *Disposizioni ripetitive di norme del codice*
 - 4.1.b) *Disposizioni in contrasto con il codice*
 - 4.2. *L'ATR: la peculiarità dei contratti di forniture e servizi e le relative implicazioni in ordine alla fase di esecuzione*



4.3. Rilievi sulle singole disposizioni delle linee guida relative al direttore dell'esecuzione per servizi e forniture

1. Considerazioni generali comuni alle linee guida sul direttore dei lavori e sul direttore dell'esecuzione

1.1. Natura giuridica delle linee guida

Si intendono qui richiamate le considerazioni espresse da questo Consiglio in sede di parere reso sullo schema del nuovo codice dei contratti pubblici (parere 1 aprile 2016, n. 855 punto II.g.4) e ribadito nei successivi pareri 2 agosto 2016 n. 1767/2016 relativo al RUP e 14 settembre 2016, n. 1919 sui commissari di gara.

Alla stregua dei citati pareri, i decreti ministeriali in materia di direttore dei lavori e di direttore dell'esecuzione hanno una portata di attuazione e completamento della fonte primaria, con *“una chiara efficacia innovativa nell'ordinamento, che si accompagna ai caratteri di generalità e astrattezza”* della disciplina introdotta [così, testualmente e con specifico riferimento ai decreti in tema di direttore dei lavori e dell'esecuzione, il citato parere 1 aprile 2016 n. 855].

Pertanto, anche indipendentemente dal *nomen iuris* fornito dalla delega e dallo stesso codice (che potrà comunque precisarlo in sede di approvazione definitiva, nei singoli articoli di riferimento), tali atti devono essere considerati quali 'regolamenti ministeriali' ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con tutte le conseguenze in termini di:

- forza e valore dell'atto (tra l'altro: resistenza all'abrogazione da parte di fonti sotto-ordinate, disapplicabilità entro i limiti fissati dalla giurisprudenza amministrativa in sede giurisdizionale);



- forma e disciplina procedimentale stabilite dallo stesso comma 3 (ad esempio: comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione) e dal successivo comma 4 della legge da ultimo citata;

- implicazioni sulla potestà regolamentare costituzionalmente riconosciuta a favore delle Regioni (art. 117, sesto comma, Cost.), tenuto conto dell'esistenza nella materia dei contratti pubblici di titoli di competenza di queste ultime (cfr. Corte cost. 23 novembre 2007, n. 401).

Rispetto alle regole codificate nell'art. 17, comma 3, della l. n. 400/1988 per i regolamenti ministeriali, la legge delega "rafforza" il procedimento, prescrivendo in aggiunta – nell'evidente considerazione dell'importanza e delicatezza della materia – il parere delle competenti commissioni parlamentari.

1.2. Il procedimento di adozione delle linee guida e la struttura formale e sostanziale del decreto ministeriale

Lo schema di decreto si compone di due soli articoli, di cui il primo "approva" le linee guida che vengono riportate in due "allegati" al decreto, e uno dispone le abrogazioni.

In tal modo, sul piano formale, si ha un ibrido in cui il decreto ministeriale, ancorché nella sua stringatezza, ha la forma esteriore tipica di un regolamento, diviso in articoli, mentre le linee guida allegate hanno una struttura discorsiva.

Tale modulo sembra implicare una concezione del provvedimento ministeriale quale "approvazione-controllo" da parte del Ministro delle infrastrutture della volontà provvedimentale dell'ANAC.

Esso rende difficile percepire la natura vincolante delle linee guida.

L'ordinamento conosce ipotesi di atti regolamentari così strutturati, in specie quando l'approvazione ha ad oggetto atti di organizzazione di enti, come nel caso di statuti di enti pubblici o agenzie, vigilati dai Ministeri. In tali casi l'approvazione ministeriale ha la valenza di un controllo di un atto che resta proprio dell'ente vigilato.

Se si intendesse, nel caso delle linee guida in esame, l'approvazione ministeriale come atto di vigilanza su un atto che resta dell'ANAC, si arriverebbe a conseguenze incongruenti con la natura e funzione delle linee guida.

Invero, non si tratta di un atto organizzativo di un ente, ma di un atto che contiene regole generali e astratte dirette alla collettività, sia pure in un settore definito.

E inoltre il Ministro delle infrastrutture non esercita alcuna vigilanza sull'ANAC.

Ritiene questa Commissione che, affermata la natura giuridica regolamentare delle linee guida ministeriali, la veste formale esteriore deve essere congruente con tale natura, e che debba perciò esservi una fusione formale e sostanziale tra decreto ministeriale e linee guida.

A tale risultato si può pervenire attraverso una corretta esegesi della norma primaria fondante il potere di emanare tale tipologia di linee guida.

Occorre, invero, chiarire il significato e la portata della previsione dell'art. 111, comma 1, codice, secondo cui le linee guida sono "approvate" con decreto ministeriale, su "proposta" dell'ANAC, e "previo parere delle competenti commissioni parlamentari", nonché "sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici".

Tale impostazione è mutuata dai commi 5 e 12 della legge delega n. 11/2016. La legge delega ha facoltizzato il Governo a scegliere se



esercitare la delega in due fasi (mediante recepimento delle direttive e successivo riordino dell'intera disciplina del settore), ovvero in una fase sola (mediante contestuale recepimento delle direttive e riordino). Per il caso di prima opzione, l'art. 1, comma 5, legge delega, aveva previsto che *“sulla base del decreto di riordino sono, altresì, emanate linee guida di carattere generale proposte dall'ANAC e approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che sono trasmesse prima dell'adozione alle competenti Commissioni parlamentari per il parere”*.

Per il caso di seconda opzione, l'art. 1, comma 12, legge delega, ha previsto che *“le linee guida di cui al comma 5 sono adottate sulla base dell'unico decreto legislativo”*.

Come è noto il Governo ha optato per la soluzione del contestuale recepimento e riordino.

La legge delega dunque autorizza il decreto delegato contenente recepimento delle direttive e riordino a prevedere *“linee guida di carattere generale”*, proposte dall'ANAC, approvate con d.m., sottoposte a parere preventivo delle commissioni parlamentari.

L'espressione *“linee guida di carattere generale”*, nella sua vaghezza, va interpretata in modo da avere un significato utile e coerente con il complesso dell'ordinamento giuridico.

L'aggettivo *“generale”* va riferito non al contenuto delle linee guida, ma alla loro forza e efficacia quale fonte del diritto, avente carattere di *“generalità”* e astrattezza.

Con l'istituto delle linee guida di carattere generale, il Parlamento ha inteso sostituire il previgente strumento del regolamento generale di esecuzione e attuazione del codice, prevedendo comunque uno strumento di natura regolamentare.

Che questa sia l'unica, plausibile esegesi, deriva dall'applicazione dei canoni dell'interpretazione letterale, logica, sistematica.

Sul piano letterale, viene predisposto un procedimento tipico degli atti normativi regolamentari, prevedendosi il decreto ministeriale e il parere delle commissioni parlamentari.

Sul piano logico:

a) se l'espressione "linee guida di carattere generale" si riferisse ad uno strumento non vincolante, non avrebbe alcun senso prevedere un procedimento che coinvolge ben tre organi dello Stato, di cui due di rango costituzionale, posto che la stessa legge delega ha previsto anche le linee guida non vincolanti dell'ANAC;

b) la norma delegante sarebbe inattuabile perché non si comprenderebbe quali sono l'oggetto, il contenuto, e l'obiettivo di "linee guida di carattere generale" non meglio specificate, coesistenti con il potere dell'ANAC di emanare linee guida non vincolanti.

Sul piano sistematico, la legge delega ha previsto anche le linee guida dell'ANAC, sia vincolanti che non vincolanti, sicché le linee guida di carattere generale, di competenza ministeriale, sono evidentemente previste per obiettivi diversi da quelli perseguiti con le linee guida dell'ANAC.

E tale obiettivo diverso, quale si desume dalla "generalità" delle linee guida e dal procedimento previsto, non può che essere quello di apprestare uno strumento attuativo del codice, di tipo regolamentare, per quegli ambiti in cui il codice necessita di disposizioni di dettaglio, ma pur sempre destinate a innovare l'ordinamento con previsioni generali e astratte.

Occorre però interrogarsi sul perché il legislatore delegante non abbia ritenuto di utilizzare, per soddisfare tale obiettivo, il regolamento

“classico”, scegliendo uno dei modelli già disponibili, apprestati dall’art. 17, l. n. 400/1988.

Sembra evidente, avuto riguardo a una interpretazione sistematica della legge delega, che il legislatore delegante, una volta fissati i canoni di semplificazione dell’ordinamento giuridico settoriale e dei procedimenti di gara, di riduzione dello stock delle regole, di accelerazione delle procedure, di rafforzamento della vigilanza dinamica, abbia anche voluto prevedere uno strumento attuativo del codice che coniugasse la natura regolamentare (stante la generalità e astrattezza delle regole) con la flessibilità dello strumento (in modo da addivenirsi sia ad una rapida adozione, sia da poterlo rapidamente modificare ove ciò si renda in futuro necessario).

Soccorre qui la memoria storica in relazione alla pregressa esperienza sia del regolamento n. 207/2010, recante esecuzione e attuazione del codice appalti n. 163/2006, sia del regolamento n. 554/999 recante esecuzione della “legge Merloni” n. 109/1994.

In entrambi i casi, i regolamenti, che avrebbero dovuto seguire rapidamente l’adozione della legge primaria, sono sopraggiunti a oltre quattro anni di distanza da essa.

Il procedimento di formazione e modifica del regolamento n. 207/2010, poi, era talmente complesso da far ritenere più veloce intervenire con legge primaria: ciò ha comportato che le modifiche del regolamento n. 207/2010 sono state fatte sempre con legge (*rectius*: decreto legge), anziché con il procedimento regolamentare.

Il legislatore delegante, avendo presente tale esperienza, ha inteso flessibilizzare il procedimento di formazione delle linee guida ministeriali.



Ha perciò previsto il potere di proposta in capo all'ANAC, quale Autorità preposta al settore dei contratti pubblici, e le cui funzioni, inizialmente concepite in termini essenzialmente di vigilanza, si sono accresciute, tra l'altro, della regolazione settoriale.

Il potere di proposta in capo all'Autorità con le maggiori competenze nel settore, è strumentale a una velocizzazione del procedimento, e sostituisce, all'evidenza, il diverso modulo, recato dall'art. 17, comma 2, l. n. 400/1988 e 5, d.lgs. n. 163/2006, che comprendeva la proposta del MIT, il concerto di altri Ministeri, il parere di ulteriori altri Ministeri, il parere del Consiglio di Stato e del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la delibera del Consiglio dei Ministri, il d.P.R. come veste esteriore del regolamento.

In sintesi, la legge delega ha inteso prevedere un atto di natura regolamentare, con un procedimento parzialmente diverso rispetto a quello di formazione dei regolamenti previsti dall'art. 17, l. n. 400/1988.

Peraltro, il venir meno, nel nuovo modulo procedimentale, del concerto ministeriale, e della delibera del Consiglio dei Ministri, è compensata dall'espressa previsione dei pareri delle competenti commissioni parlamentari.

Quanto alla obbligatorietà del parere del Consiglio di Stato nel silenzio sia della legge delega che del codice n. 50/2016, si osserva quanto segue.

La giurisprudenza ritiene che l'art. 17 l. n. 400/1988 delinea l'iter di formazione dei regolamenti aventi la forma di decreti ministeriali o interministeriali, che deve sempre essere seguito quando la legge preveda il potere regolamentare ministeriale e nulla dica sul procedimento da seguire, ovvero non contenga una deroga espressa

all'art. 17, l. n. 400/1988, sempre possibile perché l'art. 17 citato, legge ordinaria, può essere derogato da una legge ordinaria successiva; la portata dell'art. 17 l. n. 400/1998, di legge generale sul procedimento di formazione dei regolamenti, postula che per un diverso iter procedurale occorra una deroga espressa [Cass. sez. un., 27 gennaio 1994 n. 10124; Cons. St., IV, 15 febbraio 2001 n. 732].

L'art. 111 codice non contempla una espressa esclusione del parere del Consiglio di Stato, che costituisce un ordinatio passaggio nel procedimento di formazione dei regolamenti.

A tanto si aggiunga che la funzione di consulenza giuridica è attribuita al Consiglio di Stato dall'art. 100 Cost. e declinata altresì dall'art. 17, comma 25, l. n. 127/1997 che contempla in termini generali l'obbligatorietà del parere del Consiglio di Stato sui regolamenti governativi e ministeriali, con un rinvio di tipo dinamico a ogni fonte normativa che tali regolamenti preveda, e sempre salva una deroga espressa.

In conclusione, la "flessibilità" delle linee guida, prevista dalla legge delega e declinata dal codice, assume un diverso significato con riguardo alle linee guida non vincolanti o vincolanti dell'ANAC, e alle linee guida ministeriali.

Nel caso di linee guida non vincolanti, la "flessibilità" si riferisce sia al procedimento di adozione, che agli effetti della regola.

Nel caso delle linee guida vincolanti ministeriali, la flessibilità attiene al procedimento di formazione, ma non anche alla natura ed effetti della regola posta con tale procedimento, che resta una regola generale e astratta, e vincolante per i destinatari.

Nell'ambito di tale ricostruzione sistematica è possibile cogliere il significato delle espressioni adoperate sia dall'art. 1, commi 5 e 12,

legge delega, sia dall'art. 111 codice, laddove si fa riferimento alla "proposta" dell'ANAC, "approvata" dal MIT.

La "proposta" dell'ANAC non differisce dalla "proposta del Ministro competente" che ordinariamente costituisce l'atto di iniziativa del procedimento di formazione del regolamento.

Si tratta di una iniziativa qualificata, che predetermina il contenuto dell'atto: in ciò differisce la "proposta" da una iniziativa di altro tipo (istanza).

E tale natura della "proposta" dell'ANAC implica anche che, in concreto, vi sono nel procedimento due proposte: quella preliminare, con cui si avvia il procedimento, e quella "definitiva", se del caso modificata dopo i pareri del Consiglio di Stato e delle commissioni parlamentari, esattamente come accade in relazione alla proposta ministeriale nel procedimento dell'art. 17, comma 2, l. n. 400/1988.

Ciò non toglie che la proposta debba essere infine "approvata" dal Ministro, e che tale approvazione sia non un atto di mero controllo/vigilanza, che non si addice alla natura del procedimento regolamentare quando è volto a imporre regole generali e astratte rivolte alla collettività.

L'approvazione è invece l'atto con cui il Ministro delle infrastrutture fa propria la proposta, con un potere di decisione che può implicare anche la modifica della proposta medesima. L'approvazione ministeriale sostituisce, rispetto al modulo "classico", dell'art. 17, comma 2, l. n. 400/1988, la delibera del Consiglio dei Ministri.

Come nello schema classico di regolamento ex art. 17, l. n. 400/1998, la proposta ministeriale, approvata con delibera del Consiglio dei Ministri, si fonde con essa in un unico atto formale, così nel modulo dell'art. 111 codice, la "proposta" dell'ANAC e l'"approvazione"



ministeriale non restano, per così dire “separate in casa”, con un decreto ministeriale da una parte, e le linee guida allegato dall’altra, ma si devono fondere in un unico atto, avente la veste formale di decreto ministeriale, nel cui preambolo verrà menzionata la proposta dell’ANAC quale atto dell’iter procedimentale di formazione del regolamento.

Tale diversa veste formale si impone anche per ragioni “sostanziali”, in quanto, essendo tali linee guida “vincolanti”, tale coerenza deve essere resa anche graficamente immediatamente percepibile alla generalità degli operatori, in ossequio al dovere pubblico di lealtà e chiarezza dei governanti nei confronti dei governati.

Pertanto il decreto ministeriale dovrà essere così strutturato, secondo una scansione formale che riflette anche la scansione logico-cronologica dell’iter procedimentale imposto dalla legge:

"Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Visto l'articolo 1, comma 5 e comma 12, della legge delega n. 11 del 2016;

Visto il codice dei contratti pubblici (...)

Visto l'articolo 111, comma 1, del predetto codice (...)

Visto l'articolo 111, comma 2, secondo periodo, del predetto codice (...)

Visto l'articolo 216, comma 17 (...)

Visto l'articolo 217, comma 1, lettera u) (...)

Vista la iniziale proposta dell'ANAC in data (...)

Acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici reso il (...)

Udito il parere del Consiglio di Stato reso il (...)

Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari di Camera e Senato resi il (...)

Su proposta definitiva dell'ANAC in data (...)

Adotta il seguente regolamento?"

Segue Particolato diviso in due Titoli rispettivamente per il direttore dei lavori e il direttore dell'esecuzione, eventualmente articolati in Capi.

La Commissione ritiene in conclusione, che le linee guida debbano essere incorporate nel d.m. e non solo allegate ad esso, e essere trasformate in articolato.

1.3. Tecnica di redazione delle linee guida di natura regolamentare

La natura regolamentare delle linee guida oggetto del presente parere ha implicazioni in ordine alla tecnica di redazione di esse.

Il compito di tali linee guida è di fornire disposizioni vincolanti che costituiscano al contempo indicazioni chiare per gli operatori.

Al contrario, le presenti linee guida sono redatte in forma discorsiva ed appaiono non di rado prolisse, dispersive, ripetitive di precetti primari.

Ne occorre pertanto una riformulazione in veste di articolato, con maggiore sinteticità.

1.4. Ripetizioni di norme primarie

La natura regolamentare delle linee guida in esame comporta che esse non possono essere meramente ripetitive di disposizioni già contenute nel codice, perché tale ripetizione, oltre ad essere superflua e contraria ai principi in tema di rapporti tra fonte primaria e fonte regolamentare, si pone anche in diretto contrasto con l'ambito assegnato dall'art. 111 alla fonte secondaria, nonché con la stessa legge delega.

Anzitutto, la clonazione di una norma primaria in una fonte di rango secondario è contraria ai canoni di semplificazione, riduzione dello stock normativo, certezza del diritto, che costituiscono principi



portanti della legge delega n. 11/2016, espressamente enunciati come *«drastica riduzione e razionalizzazione del complesso delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti e un più elevato livello di certezza del diritto»*, e di *«semplificazione e riordino del quadro normativo vigente»* (art. 1, comma 1, lett. d) ed e).

In secondo luogo, la duplicazione di fonti normative a differenti livelli di gerarchia rende caotico il quadro regolatorio complessivo e ne rende quindi difficoltosa la ricostruzione da parte degli operatori del settore e degli interpreti.

In terzo luogo, potrebbe essere vanificata l'abrogazione della norma primaria disposta da successivi interventi legislativi sul codice (peraltro frequenti, come l'esperienza del previgente codice di cui al d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, insegna), se questi non dispongano contestualmente l'abrogazione della corrispondente linea guida.

Da ultimo, ma non per ordine di importanza, l'eventuale non pedissequa riproduzione della norma primaria da parte delle linee guida nella migliore delle ipotesi potrebbe ingenerare negli interpreti e operatori di settore incertezze nella ricostruzione del quadro regolatorio della materia; per contro, nei casi in cui l'antinomia non sia superabile sul piano interpretativo, i contrasti venutisi a determinare tra i due livelli regolatori potrebbe determinare l'illegittimità della fonte subordinata, vale a dire delle linee guida in esame.

Si segnaleranno le disposizioni che costituiscono duplicazione della fonte primaria e di cui si chiede l'espunzione, che potrà, se del caso, essere accompagnata da un mero richiamo dell'articolo del codice a cui si intende dare attuazione, quando ciò si renda necessario per una migliore comprensione delle linee guida.

Inoltre, ove l'Amministrazione avverta l'esigenza di fornire alle stazioni appaltanti e agli operatori "istruzioni per l'uso", in cui vengono riordinati tutti gli atti del direttore dei lavori, senza distinzione tra fonte primaria e secondaria, tanto potrà essere fatto con un atto di tipo divulgativo-informativo, che non segue l'iter procedimentale proprio del decreto ministeriale, e che è privo di valenza giuridica.

1.5. Reiterazioni e duplicazioni di prescrizioni di rango secondario

A fini di chiarezza e pulizia del testo vanno eliminate reiterazioni e duplicazioni di previsioni identiche, iscritte in differenti paragrafi delle linee guida, e che verranno di volta in volta segnalate.



1.6. Le abrogazioni

L'art. 216, comma 17, codice, dispone che *"Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 111, comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo IX, capi I e II, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207"*.

Le disposizioni lasciate transitoriamente in vita sono quelle di cui agli artt. da 178 a 210, mentre gli artt. da 211 a 214, d.P.R. n. 207/2010, che pure riguardano la contabilità, sono già stati espressamente abrogati, con effetto dalla data di entrata in vigore del codice, dall'art. 217, comma 1, lett. u). Essi sono infatti contenuti nella Parte II, titolo IX, capo III, espressamente annoverato tra le abrogazioni espresse.

A sua volta l'art. 217, comma 1, lett. u), codice impone agli atti attuativi di operare la ricognizione delle disposizioni regolamentari da essi sostituite, e che vengono abrogate dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi.

L'art. 2 dello schema di d.m. che approva le linee guida, non abroga tutti i citati articoli da 178 a 210. Lascia in vita gli artt. 178, 179, 196, 197, 198, e da 203 a 209. Inoltre non abroga gli allegati o parti di allegati di cui al d.P.R. n. 207/2010 richiamati in tali articoli (v. in particolare allegato F).

Ora, posto che all'esito dell'adozione di tutti gli atti attuativi non dovranno restare in vita articoli o allegati del d.P.R. n. 207/2010, va chiarito perché vengono lasciati in vita i suddetti articoli e allegati.

1.7. L'AIR e il suo ruolo

Le Linee guida in esame hanno ad oggetto una figura cruciale per il buon esito dei contratti pubblici, il direttore dei lavori/dell'esecuzione, i cui compiti e la cui interlocuzione vanno delineati con chiarezza e rigore.

Al contempo la prassi pregressa ha evidenziato che le pratiche corruttive nei pubblici appalti trovano un terreno di elezione nella fase di esecuzione, mediante "relazioni pericolose" tra direttore dei lavori ed esecutore.

Per prevenire il perpetuarsi di prassi scorrette e illecite occorre conoscere in modo adeguato il fenomeno e individuare i pertinenti anticorpi normativi.

Anche per tale ordine di ragioni questo Consiglio di Stato, nell'adunanza del 14 settembre 2016, ha ritenuto necessaria una AIR redatta da parte del competente Ministero, in aggiunta alla relazione dell'Autorità proponente.

L'AIR, che ha a suo fondamento il principio del "conoscere per decidere", non può limitarsi né alla enunciazione di obiettivi già indicati nella normativa di primo livello (come: "...definire con maggior



dettaglio le attività di competenza del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione)"; né all'indicazione di scopi che sono una palese conseguenza all'attività stessa (qui: "...consiste nel fornire alle stazioni appaltanti un quadro chiaro delle competenze"); né alle considerazioni dell'autorità che procede sulle osservazioni - per loro natura interessate - degli stakeholders.

Secondo quanto dispone l'art. 5, d.P.C.M. 11.9.2008 n. 170 (regolamento relativo all'AIR), l'analisi di impatto comprende la consultazione degli *stakeholders*, ma non si identifica con questa, dovendo anche essere *"preceduta da un'adeguata istruttoria, comprensiva delle fasi di consultazione, anche telematica, delle principali categorie di soggetti pubblici e privati destinatari diretti e indiretti della proposta di regolamentazione"*.

La consultazione è dunque una parte, non esaustiva, di una più articolata istruttoria, che *"si svolge, in particolare, in conformità ai seguenti criteri:*

- a) proporzionalità;*
- b) flessibilità dei metodi di rilevazione dei dati;*
- c) trasparenza delle procedure e degli atti, finalizzata alla più ampia partecipazione dei soggetti pubblici e dei soggetti privati coinvolti nell'iniziativa regolatoria, pur tenendo conto della portata del provvedimento e delle esigenze di speditezza connesse al processo di produzione legislativo".*

E secondo l'art. 6, comma 2, del citato d.P.C.M., la relazione AIR indica, tra l'altro:

- a) la sequenza logica delle informazioni raccolte e organizzate dall'amministrazione competente all'iniziativa normativa;
- b) i risultati dell'analisi svolta e la giustificazione della scelta compiuta.



Aggiunge l'art. 6, comma 4, del citato d.P.C.M. che *“In ogni caso, la relazione AIR deve indicare con chiarezza le fonti da cui sono tratti i dati utilizzati per l'analisi”*.

Pertanto l'AIR deve descrivere il fenomeno oggetto di intervento normativo, indicando le criticità rilevate nella precedente disciplina e fornendo dati il più possibile oggettivi (dati numerici, statistiche, studi).

L'analisi di impatto, proprio in quanto “analisi”, non può essere fondata su soggettivi giudizi di valore ma essere ancorata a dati numerici e quantitativi.

L'AIR pervenuta non fornisce gli elementi di conoscenza indispensabili per la comprensione del fenomeno oggetto di regolamentazione e per la conseguente individuazione delle norme appropriate.

Nel caso specifico l'analisi avrebbe potuto essere condotta mediante:

- un esame della copiosa giurisprudenza contabile in tema di danno erariale arrecato dal direttore dei lavori/dell'esecuzione;
- l'acquisizione di dati statistici sui procedimenti contabili e penali che coinvolgono il direttore dei lavori/dell'esecuzione;
- una indagine sui principali comportamenti patologici in fase esecutiva da parte del direttore dei lavori/dell'esecuzione;
- un esame della giurisprudenza penale e arbitrale sul direttore dei lavori/dell'esecuzione.

Appare anche generica la Sezione 6 dell'AIR, in cui, a proposito della incidenza dell'intervento sul corretto funzionamento del mercato concorrenziale e sulla competitività del Paese si afferma che *“... L'intervento regolatorio, avendo come obiettivo l'efficientamento dei controlli e la maggiore trasparenza e semplificazione nella fase dell'esecuzione affidata alle*



imprese, e chiarendo i rapporti tra imprese esecutrici e committenti, contribuisce a un migliore funzionamento del mercato e, tramite la prevedibile diminuzione del contenzioso, aumenta la competitività del settore. ...”.

Non si spiega con quali norme, in particolare, tali finalità sono perseguite in concreto; non si dà alcuna reale indicazione relativa alla diminuzione attesa dei fattori negativi e dei costi ingiustificati.

Questo Consiglio in più circostanze ha riscontrato l'inadeguatezza dell'AIR, proprio nella parte relativa alla indicazione dei dati del fenomeno da regolare, che costituisce la premessa indispensabile per la concreta valutazione dell'impatto atteso della regolazione interessata.

Si invita pertanto l'Amministrazione a non sottovalutare il ruolo dell'AIR e a non reputarla un adempimento meramente formale da assolvere con l'utilizzo di formule generiche e buone a tutti gli usi. La lacunosità dell'AIR potrà, in futuro, condizionare negativamente il parere di questo Consesso.



1.8. Le definizioni e la terminologia delle due figure

Nel codice previgente il “direttore dell'esecuzione del contratto” era figura onnicomprensiva che includeva il direttore dei lavori e il direttore dell'esecuzione di contratti di servizi e forniture (art. 119 d.lgs. n. 163/2006).

Nel codice del 2016 il direttore dell'esecuzione del contratto è figura distinta dal direttore dei lavori (artt. 101 e 111) e si riferisce evidentemente ai contratti di servizi e forniture (art. 111, comma 2).

Sembra peraltro corretto mantenere la terminologia previgente, ossia il direttore dell'esecuzione del contratto come *genus* che comprende il direttore dei lavori e il direttore dell'esecuzione di servizi o forniture.

Pertanto si suggerisce, che l'intestazione del capo concernente le linee guida relative al direttore dell'esecuzione sia modificato sostituendo le parole "Il Direttore dell'Esecuzione" con le parole "Il direttore dell'esecuzione dei contratti relativi a servizi o forniture".

1.9. Drafting

In termini generali il linguaggio deve essere il più possibile omogeneo, l'uso delle lettere maiuscole deve essere limitato allo stretto necessario secondo la grammatica italiana, dovranno usarsi le iniziali minuscole e non maiuscole per le parole "codice", "direttore dei lavori", "direttore dell'esecuzione".

2. Linee guida relative al direttore dei lavori



2.1. Condizioni

La Commissione formula le seguenti condizioni, al rispetto delle quali è subordinato il proprio parere favorevole sulle linee guida relative al direttore dei lavori.

2.1.a) Disposizioni ripetitive di norme del codice

Come già evidenziato nelle considerazioni generali di questo parere, occorre emendare il testo da ripetizioni della normativa primaria contenuta nel codice o in altre leggi.

Si indicano di seguito in modo riassuntivo quali sono i paragrafi, o subparagrafi o periodi che vanno espunti perché meramente ripetitivi, e che saranno più in dettaglio indicati in sede di esame analitico delle linee guida:

1.1;

1.2;

1.3;

2.2;
3.1;
3.1.1 primo periodo quanto alla frase “*affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte e in conformità al progetto e al contratto*”;
3.3;
4.1.2;
5.1 ultimo periodo;
5.3;
7.1.4;
7.2.1;
7.2.4 lett. a);
7.3.1.1, primo periodo;
7.4.1, primo periodo, prima parte del secondo periodo, terzo e quarto periodo;
7.4.2, primo periodo, secondo periodo, quarto periodo;
7.4.2.1.



2.1.b) Disposizioni in contrasto con il codice

Ulteriore condizione del parere favorevole della Commissione è la rimozione o la modificazione delle previsioni che sono non conformi alle disposizioni del codice, e che pertanto potrebbero essere ritenute nelle competenti sedi illegittime per violazione di legge.

Si elencano di seguito le disposizioni che la Commissione ritiene in contrasto con il codice rinviando alle osservazioni puntuali per la relativa motivazione:

- il paragrafo 3.1.1, lett. a), domanda al direttore dei lavori anziché al RUP di stabilire la periodicità dei rapporti;

- il paragrafo 4.3, in assenza di norma primaria, fissa il termine di trenta giorni dall'ultimazione dei lavori per il rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori, e individua in modo oscuro i presupposti della proroga del termine;
- il paragrafo 5.2 contrasta con l'art. 101, comma 2, codice;
- il paragrafo 7.2.2, lett. d), contrasta con l'art. 105, comma 14, codice;
- il paragrafo 7.2.4, lett. g), contrasta con l'art. 205 comma 3, codice;
- il paragrafo 7.4.2.1, non solo riproduce l'art. 107, comma 2, codice, ma contrasta con esso, allargandone l'ambito applicativo;
- il paragrafo 9.3, va modificato in coerenza con gli obiettivi fissati dall'art. 111, comma 1, codice.

2.1.c) Formulazione delle linee guida mediante articolato

Richiamata la qualificazione delle linee guida come regolamento ministeriale espressa nelle considerazioni generali, esse vanno strutturate come un articolato e non come una formulazione discorsiva per paragrafi, per giunta caratterizzati molto spesso da notevole lunghezza, ripetizioni di norme, assenza di un ordine compiuto, disorganicità.

La Commissione è consapevole che la scelta adottata nello schema in esame esprime il cambio di impostazione rispetto al regime previgente. Cambio di impostazione ispirato dai criteri direttivi sanciti nella sopra citata legge-delega n. 11/2016 e incentrato sull'abbandono modello di un codice corredato dal regolamento esecutivo e attuativo, archetipo, quest'ultimo, di una «iper-regolazione di dettagli» (parere di questo Consiglio di Stato sul codice dei contratti pubblici, 11 aprile 2016, n. 855; § II.f.2) che in sede di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici si è inteso superare, in favore



di «*strumenti di regolamentazione flessibile*» demandati all'Autorità di settore (art. 1, comma 1, lett. t), della legge-delega n. 11/2006).

Occorre tuttavia evidenziare che nel parere da ultimo menzionato questo Consiglio aveva sottolineato che ai fini di una compiuta ed effettiva realizzazione degli obiettivi di riordino, razionalizzazione e semplificazione normativa, parimenti imposti dalla citata legge-delega, è cruciale la qualità della regolazione (better regulation).

Questa è da intendersi «*in senso formale e sostanziale, in chiave di semplificazione, chiarezza, coerenza e certezza delle regole, in funzione di corretta amministrazione e prevenzione del contenzioso*», ovvero non solo e non tanto come «*"qualità formale" dei testi normativi (che devono essere chiari, intelleggibili, accessibili)*», ma soprattutto «*come "qualità sostanziale delle regole"*» (parere citato, § II.e.1).

Deve quindi soggiungersi che le considerazioni ora richiamate, seppur relative ad un *corpus* normativo organico e di notevoli dimensioni quale il codice dei contratti pubblici, si addicono anche agli atti attuativi di quest'ultimo.

E ciò, innanzitutto, al fine di non vanificare gli obiettivi fissati a livello primario. Inoltre, alla luce del numero di tali atti sub-primari e dell'importanza delle materie che essi sono destinati a disciplinare, tale da rendere questi ultimi una parte fondamentale del nuovo assetto normativo.

La direzione dei lavori pubblici che le linee guida in esame si prefiggono di disciplinare costituisce un aspetto delicato e importante della materia dei contratti della pubblica amministrazione.

La direzione dei lavori nei contratti pubblici si pone infatti al crocevia di molteplici obiettivi fissati a livello normativo primario con riguardo alla fase di esecuzione dei contratti: dall'efficienza e dall'efficacia

nell'impiego delle risorse finanziarie pubbliche, alla qualità e fruibilità collettiva delle opere, ed inoltre al contrasto al fenomeni corruttivi e collusivi.

A questo specifico riguardo, è utile richiamare i principi e criteri direttivi enunciati dalla legge-delega n. 11/2016 rilevanti in questa materia.

La cornice normativa nella quale si collocano le linee guida in esame ha in particolare demandato al legislatore delegato – e quest'ultimo alla regolazione attuativa – di introdurre *«misure volte a contenere il ricorso a variazioni progettuali in corso d'opera»* (art. 1, comma 1, lett. cc); di conseguire un *«rafforzamento delle funzioni di organizzazione, di gestione e di controllo della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, attraverso verifiche effettive e non meramente documentali, con particolare riguardo ai poteri di verifica e intervento del responsabile del procedimento, del direttore dei lavori nei contratti di lavori»* (lett. ll).

In ragione di tutto quanto sinora rilevato, la Commissione reputa pertanto necessario che dal punto di vista della “migliore qualità della regolazione” le linee guida assumano la veste formale di un articolato, recante i titoli dei paragrafi/articoli; e quindi precetti espressi in modo chiaro, compiuto, disposti secondo un ordine razionale e in un quadro complessivamente rispondente a canoni di organicità.

2.2. La rilevanza dell'AIR

Richiamate le considerazioni generali del presente parere in tema di AIR - deve ribadirsi che non può essere ritenuto sufficiente il documento predisposto dal Ministero e dall'ANAC successivamente alla richiesta interlocutoria di questa Commissione, anche in relazione alla funzione primaria delle linee guida, di *«promozione dell'efficienza»* e

«sostegno allo sviluppo delle migliori pratiche» (art. 1, comma 1, lett. t), l. n. 11/2016).

2.3. Profili formali

Sul piano strettamente formale si pone in rilievo l'esigenza di impiegare una terminologia omogenea (ad es. «esecutore» ogniqualvolta ci si riferisce al contraente privato); di limitare allo stretto indispensabile l'impiego di maiuscole, secondo un registro di stampo burocratico; e di formulare meglio i richiami a fonti normative diverse evitando abbreviazioni (del tipo: «art.», «c.c.» ecc.).

3. Rilevi sulle singole disposizioni delle linee guida relative al direttore dei lavori

Poste quindi queste premesse di inquadramento generale, si procede ad illustrare i singoli rilievi sui paragrafi in cui si articolano le linee guida.

Si seguirà la complessa paragrafazione e subparagrafazione delle linee guida e pertanto numeri romani e titoli in corsivo di seguito indicati si riferiscono alle linee guida.

1) *Ambito di applicazione*

Nel delineare l'ambito oggettivo delle linee guida il paragrafo in esame si autoassegna un compito che spetta innanzitutto, sul piano generale e astratto, al legislatore primario, e quindi, con riguardo al singolo caso di specie, a chi applica le regole. Si suggerisce pertanto di espungere il paragrafo in questione.

Il medesimo paragrafo appare inoltre collocarsi al di fuori del fondamento normativo del presente intervento.

A tale ultimo riguardo, giova sottolineare che l'art. 111, comma 1, codice attribuisce alle linee guida in esame il compito di individuare «*le modalità e, se del caso, la tipologia di atti*» attraverso i quali il direttore dei



lavori svolge la sua funzione di «controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione» (art. 101, comma 3, del codice). Quali siano poi le tipologie di contratti pubblici (non solo riconducibili allo schema dell'appalto) per i quali deve essere individuata dalle stazioni appaltanti la figura del direttore dei lavori ai sensi dell'art. 101 poc'anzi citato, e quelli per i quali è prevista una figura avente caratteristiche diverse da quelle oggetto del presente intervento regolatorio (come nel caso degli appalti nel settore dei beni culturali), è direttamente il codice a stabilirlo, per cui non si avverte la necessità di dettare un'apposita norma nelle linee guida in esame.

Da ultimo, sembra utile ricordare che lo strumento delle norme interpretative – quanto meno a livello primario – origina necessariamente da pregresse incertezze sulla ricostruzione, che la norma (con effetto retroattivo) intenda quindi superare. Nel caso di specie tuttavia non constano esigenze di questo tenore, mentre vanno evitati rischi di “eterogenesi dei fini”, ovvero di ingenerare dubbi proprio mediante norme del tipo di quella in esame.

II) Profili generali

1) Nomina del direttore dei lavori e costituzione dell'ufficio di direzione dei lavori

Come già più volte chiarito, la Commissione ritiene opportuno eliminare dal paragrafo in esame le disposizioni ripetitive o sostanzialmente riproduttive di norme già contenute nel codice, per le ragioni già più volte esposte nel presente parere.

Il paragrafo 1.1 costituisce nella sostanza una sorta di combinato disposto degli artt. 24 e 101, comma 2, salvo alcune variabili lessicali suscettibili di ingenerare dubbi esegetici, come quella secondo cui le stazioni appaltanti «nominano» e non già «individuano» un direttore dei lavori, o quella in cui si prevede che i direttori sono nominati tra «il

personale tecnico appartenente ad altre stazioni appaltanti» (lett. c), laddove la lett. c) dell'art. 24, comma 1, codice prevede che per l'incarico di direttore dei lavori possa farsi ricorso «agli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge». Inoltre è del tutto superfluo il mero richiamo degli artt. 31, comma 8 e 24, comma 5, codice, relativi all'affidamento dell'incarico a soggetti esterni.

Pertanto il paragrafo 1.1 va espunto.

Sul punto va peraltro sottolineato che le linee guida pongono su un rapporto di piena alternatività l'affidamento dell'incarico di direttore dei lavori a soggetti interni all'amministrazione o esterni, laddove sarebbe opportuno prevedere il ricorso al mercato solo in caso di comprovata mancanza in organico di adeguate professionalità.

Invero, nemmeno nel codice è prevista la preferenza per l'individuazione/nomina di un direttore dei lavori interno all'amministrazione, laddove il previgente art. 130 d.lgs. n. 163/2006 prevedeva espressamente tale preferenza, ribadita dalla giurisprudenza [Tar Campania – Napoli, II, 3.1.2012 n. 6; Tar Lazio – Roma, II, 25.7.2011 n. 6680; Tar Lazio – Roma, II-bis, 10.9.2010 n. 32214; Tar Calabria, II, 9.4.2008, n. 358; Tar Campania – Salerno, I, 14.2.2008 n. 201].

La Commissione segnala pertanto l'opportunità di correzioni della normativa primaria al Presidente del Consiglio dei Ministri, mediante trasmissione del presente parere ai sensi dell'art. 58, regio decreto 21 aprile 1942, n. 444.

Nelle more di una auspicabile correzione, l'ANAC potrebbe, con linee guida di carattere non vincolante, raccomandare alle stazioni



appaltanti prassi virtuose nel senso di affidare incarichi esterni solo come *estrema ratio*, in mancanza di professionalità interne adeguate.

Resta invece fermo che nel silenzio del vigente quadro normativo primario, la natura subordinata della fonte regolamentare in esame, non consente di introdurre in via regolamentare-precettiva un ordine di priorità non previsto dalla legge.

Il paragrafo 1.2 è anch'esso sostanzialmente riproduttivo dell'art. 101, commi 2 e 3, codice e va espunto.

Il paragrafo 1.3 è ripetitivo dell'art. 101, comma 3, lett. d), codice e va espunto.

Inoltre, il richiamo al testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, è limitato ai requisiti necessari affinché il direttore dei lavori possa svolgere anche le funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.

Si rileva sul punto che:

- a) nei contratti pubblici la qualifica di «responsabile dei lavori» in base al testo unico ora richiamato spetta al responsabile del procedimento (art. 89, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 81/2008; con scelta confermata dalle linee guida su tale figura, ai sensi dell'art. 31, comma 5, codice);
- b) l'art. 101, codice prevede che il responsabile si avvale, tra gli altri, del direttore dei lavori e del coordinatore della sicurezza durante l'esecuzione; il comma 6 della medesima disposizione richiama l'art. 92, comma 1, d.lgs. n. 81/2008, recante l'elenco dei poteri spettanti a quest'ultima figura (in linea con il previgente art. 151 d.P.R. n. 207/2010);
- c) altre norme di rilievo nel codice sono: l'art. 30, comma 3, secondo cui gli operatori economici rispettano gli obblighi in materia di lavoro sanciti dalla normativa nazionale e internazionale; e l'art. 31, comma



12, in forza del quale il RUP e il direttore dei lavori posso effettuare controlli a sorpresa finalizzati tra l'altro a verificare il rispetto delle «*misure (...) di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti*»;

d) nel regime previgente il coordinamento tra legislazione a tutela della sicurezza sul lavoro e appalti pubblici di lavori era meglio chiarito, in particolare attraverso l'art. 131 d.lgs. n. 163/2006, relativo ai documenti di sicurezza sul cantiere previsti dal testo unico n. 81/2008 ed in particolare al termine entro il quale questi dovevano essere presentati dall'esecutore; quindi, il citato art. 151 del regolamento di attuazione assicurava, attraverso il direttore dei lavori, il rispetto di tale termine;

e) per contro, sul punto, nella linee guida sui compiti del RUP si prevede che quest'ultimo tenga conto di eventuali proposte in materia dell'esecutore (paragrafo 2.2.1.f), senza la previsione di un termine;

f) la Commissione segnala che pertanto che occorrerebbe una migliore definizione di ruoli, funzioni e poteri, oltre che di norme in grado di rendere coercibili gli obblighi dell'esecutore;

g) si evidenzia in particolare che una maggiore chiarezza è quanto mai opportuna in considerazione della delicatezza della materia e che per quanto riguarda il direttore dei lavori le presenti linee guida costituiscono la sede propria, in quanto deputate *ex art. 111, comma 1, codice a definire «le modalità e, se del caso, la tipologia di atti»* attraverso i quali il direttore dei lavori svolge la sua funzione di controllo sull'esecuzione del contratto;

h) da ultimo, si segnala che il citato art. 151 d.P.R. n. 207/2010 prevedeva che i provvedimenti di segnalazione alla committenza o al responsabile dei lavori *ex art. 89 d.lgs. n. 81/2008* di inosservanze da



parte dell'esecutore agli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro previsti dalla legge o dal piano di sicurezza e coordinamento venissero comunicati all'Autorità di vigilanza del settore (oggi l'ANAC), mentre un'analogha previsione non è presente nelle linee guida in esame; sul punto la Commissione ritiene preferibile non ridurre le garanzie di sicurezza che tali previsione intendevano perseguire e introdurre una previsione analoga nel nuovo regime (valutino poi il Ministero o l'ANAC se la sede più indicata è la presente o le linee guida sul RUP). Sotto un distinto profilo, la lett. b) del paragrafo in esame pone ancora una volta un'alternativa piena tra coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori interno alla stazione appaltante ed esterno incaricato ex art. 31, comma 8, codice. Si ribadisce pertanto quanto osservato a proposito del direttore dei lavori.



2) *Incompatibilità*

La Commissione osserva in primo luogo che le incompatibilità con la funzione di direttore dei lavori sono già disciplinate da disposizioni di rango primario contenute nel codice. La presente sede regolamentare non appare quella appropriata per dettare norme limitative di *status*, se non nei limiti di una mera chiarificazione o specificazione delle prime.

A questo specifico riguardo:

- il paragrafo 2.1 può ritenersi conforme all'esigenza da ultimo segnalato limitatamente alle norme contenute nelle lett. a) e b);

- quest'ultima lettera andrebbe tuttavia meglio riformulata, laddove:

a) dapprima obbliga il direttore dei lavori a segnalare *«eventuali rapporti»* con l'aggiudicatario, mentre i rapporti che rilevano sono solo quelli "reali", effettivamente instaurati o instaurandi;

b) demanda quindi alla stazione appaltante di effettuare una *«valutazione discrezionale sulla sostanziale incidenza di detti rapporti sull'incarico»*

da svolgere», laddove è evidente che la valutazione è discrezionale, mentre dall'altro lato non è invece chiaro cosa si intenda per incidenza “sostanziale” e quali ricadute pratiche derivino dall'impiego di questo aggettivo;

- non è del pari chiara la portata della lett. c), a mente della quale il divieto per il direttore dei lavori di accettare incarichi professionali dall'aggiudicatario o dall'esecutore e l'obbligo dello stesso di segnalare l'esistenza di situazioni di possibile conflitto di interessi «*devono essere previste nei bandi di gara*» per l'affidamento dell'incarico di direzione lavori «*ai fini dell'assunzione del relativo impegno contrattuale*»;

- la previsione sembra superflua – o comunque non ne è chiara l'utilità

- perché i divieti e obblighi in questione sono applicabili *erga omnes*, in quanto stabiliti dall'art. 42, codice;

- verosimilmente (la congettura ora formulata conferma la necessità di effettuare adeguate analisi tecnico-normative) la norma in esame sembra finalizzata a rendere cogenti le disposizioni contenute nella norma primaria, laddove per il direttore dei lavori “interno” al comma 3 del citato art. 42, codice sono previste specifiche ipotesi di responsabilità;

- nondimeno, la Commissione osserva che la violazione di un obbligo di legge è già di per sé rilevante sul piano del rapporto contrattuale e della sua corretta attuazione (cfr. l'art. 1374 cod. civ.), per cui reputa che il mantenimento di questa linea guida debba quanto meno essere fondato su una valutazione adeguata e motivata in sede di relazione finale all'articolato.

Il paragrafo 2.2 è ripetitivo dell'art. 26, comma 7, codice, da esso richiamato, e pertanto va espunto dal testo delle linee guida.

3) *Rapporti con altre figure*

Sarebbe preferibile riformulare il paragrafo in questione, per la *congerie* disorganica di disposizioni, Pillegittimità e Passenza di copertura normativa e di utilità pratica di molte delle norme in esso contenute, come di seguito si espone.

Il paragrafo 3.1 contiene una norma definitoria delle funzioni del RUP, che esula dall'ambito assegnato dall'art. 111, comma 1, codice alle linee guida sul direttore dei lavori.

Sono infatti previste apposite e separate linee guida sui compiti del RUP (art. 31, comma 5).

D'altro canto, questo Consiglio, in sede di parere sullo schema di codice, aveva segnalato il rischio di reciproche sovrapposizioni tra diverse linee guida, e proprio con riguardo a RUP e direttore dei lavori, aveva auspicato che la disciplina di dettaglio fosse contenuta in un unico attuativo e che i relativi compiti fossero reciprocamente coordinati e definiti (paragrafo II.f.3 di quel parere). Come si vedrà anche in altri punti di questo parere, vi sono in concreto sovrapposizioni tra le due tipologie di linee guida, o inesatte definizioni dei rispettivi ambiti applicativi, che suscitano non pochi problemi pratici.



In ogni caso, il paragrafo 3.1 è riproduttivo dell'art. 101, comma 1, codice medesimo e quindi va espunto.

Il paragrafo 3.1.1, primo periodo, introduce la nozione di «disposizioni di servizio» rivolte dal RUP al direttore dei lavori e che questo è tenuto a rispettare; non ne sono tuttavia disciplinati i contenuti e la portata, come invece in precedenza ad opera dell'art. 152 d.P.R. n. 207/2010.

E' questa la sede appropriata per chiarire la differenza tra "disposizioni di servizio", impartite dal RUP al direttore dei lavori, e

“ordini di servizio” impartiti dal direttore dei lavori ovvero dal RUP all'esecutore (v. previgente art. 152, comma 3, d.P.R. n. 207/2010), adeguando anche la terminologia nel paragrafo 4.1.

Per il resto il primo periodo del paragrafo 3.1.1 riproduce l'art. 101, comma 3, codice, in particolare nella parte in cui afferma “*affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte e in conformità al progetto e al contratto*”, e talc inciso va espunto.

Il paragrafo 3.1.1, lett. a) contiene una previsione che affida allo stesso direttore dei lavori di stabilire la periodicità con cui riferire al RUP sulle attività di cantiere e l'andamento dei lavori; l'art. 152, comma 1, d.P.R. n. 207/2010 affidava invece allo stesso RUP di fissare la periodicità dei rapporti. La Commissione ne segnala l'illegittimità, per contrasto con la funzione di direzione dell'esecuzione dei lavori assegnata a questa figura dall'art. 101, comma 1, codice. Occorre pertanto emendare la previsione stabilendo che la periodicità del rapporto è definita dal RUP.

Il paragrafo 3.1.1, lett. b), relativo alle modifiche e varianti, è sostanzialmente ripetitivo del successivo paragrafo 7.3.1.2.

Il paragrafo 3.1.1, lett. c), concernente le contestazioni insorte nel corso dell'esecuzione dei lavori è parzialmente ripetitivo del paragrafo 7.3.2.1.

Il paragrafo 3.2 “ritorna” sugli aspetti relativi alla sicurezza e sulla figura del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, specificando – in modo superfluo e tale da ingenerare dubbi – che laddove l'incarico sia affidato a soggetto diverso dal direttore dei lavori, quest'ultimo assume le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza «operando in piena autonomia, ancorché coordinandosi con il Direttore dei lavori»; la norma andrebbe espunta.



Il paragrafo 3.3 va espunto, perché, da un lato, con formulazione riprodotiva di precetti di norma primaria e linguaggio involuto prevede che il direttore dei lavori «*esercita il potere dispositivo connesso ai compiti previsti dall'art. 101, comma 1 del Codice nei confronti del direttore tecnico di cantiere del soggetto esecutore*» per assicurare l'esecuzione a regola d'arte dei lavori, e dall'altro lato – al di fuori dei limiti fissati dalla norma fondante di cui all'art. 111, comma 1, codice - fa espressamente salvo «*quanto previsto dall'art. 1655 c.c.*», e cioè l'autonomia di mezzi e la gestione a rischio dell'appaltatore.

III FUNZIONI

Paragrafo 4. Gli strumenti per l'esercizio dell'attività di direzione e controllo

La Commissione formula i rilievi che seguono.

Nel paragrafo 4.1, richiamando quanto già esposto sulla differenza tra disposizioni e ordini di servizio, e per non ingenerare equivoci, occorre sostituire le parole “*le disposizioni e istruzioni*” con le parole “*le prescrizioni e istruzioni*”.

In relazione al paragrafo 4.1.1 relativo alle deroghe alla contabilità informatica si rinvia a quanto si dirà in relazione al paragrafo 9.2.

Il paragrafo 4.1.2, primo periodo, prevede la forma di comunicazione tra RUP, direttore dei lavori ed esecutore, esulando dall'ambito delimitato dall'art. 111, comma 1, codice, e invadendo la sfera degli artt. 44 e 52, codice in tema di digitalizzazione delle procedure e di forma di “*tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al presente codice*”.

Inoltre il paragrafo 4.1.2, terzo periodo, detta una disposizione relativa alla forma delle comunicazioni interne tra RUP, direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza che sembra proiettata al futuro «*le*

comunicazioni avverranno» e che non appare sotto questo profilo coerente con la funzione precettiva di un atto normativo quale quello in esame. Inoltre, esulando dai limiti stabiliti dall'art. 111, comma 1, codice, si rivolge direttamente alle stazioni appaltanti, imponendo alle stesse, peraltro in modo generico e con formulazione oscura, di adeguare i loro ordinamenti in modo da *«garantire l'efficientamento informatico, con riguardo alle metodologie e strumentazioni elettroniche»*. L'intero paragrafo 4.1.2. va espunto.

Il paragrafo 4.2:

- contiene previsioni specifiche relative ai processi verbali di accertamento di fatti (lett. a) e alle relazioni al RUP (lett. b), che tuttavia sono corredate da successive esemplificazioni, inserite tra parentesi, tali da renderne incerta la portata precettiva;
- oltre ai riflessi negativi sull'organicità, appare quindi dubbia l'effettiva precettività e in ultima analisi l'utilità della norma in esame, che potrebbe trovare migliore collocazione nei paragrafi relativi ai singoli atti inerenti al controllo sull'esecuzione demandato al direttore dei lavori;
- inoltre, la lett. a) riproduce il paragrafo 9.2.a) (bis), ottavo alinea, mentre la lett. b) riproduce il paragrafo 9.2.a) (bis) settimo alinea.

Il paragrafo 4.3 disciplina il rilascio del certificato di ultimazione dei lavori, come il paragrafo 8.2, senza prevedere il contraddittorio con l'esecutore e la previa comunicazione di fine di lavori da parte dell'esecutore, invece previste da quest'ultimo.

Sempre il paragrafo 4.3 fissa un termine di trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori per il rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori ex art. 102, commi 2 e 8, codice. Tale profilo va normato, previa adeguata valutazione sulla congruità del termine,



nell'ambito delle linee guida relative al collaudo, e non nell'ambito delle presenti linee guida.

Non è chiara poi la portata della deroga a tale termine, quando ne sia previsto uno diverso nel bando di gara e nel contratto e – come sembra doversi intendere – sempreché ciò non sia *«gravemente iniquo per il soggetto affidatario»*.


La Commissione è pertanto dell'avviso che il paragrafo in esame debba essere riformulato e debba limitarsi a indicare gli atti tipici del direttore dei lavori, laddove la tempistica del certificato di regolare esecuzione va disciplinata nel decreto di cui all'art. 102, commi 2 e 8, codice. In subordine, ove la disposizione venga qui mantenuta, va rilevato che essa individua in modo oscuro i presupposti della proroga del termine, consentendola *«purché ciò non sia gravemente iniquo per il soggetto affidatario»*; va modificata in modo pertinente, facendo riferimento a esigenze oggettive di proroga.

5. Il coordinamento e la supervisione dell'ufficio di direzione dei lavori

Il paragrafo in esame presenta numerose ripetizioni di norme primarie e alcuni precetti che potrebbero presentare profili di illegittimità e che comunque si palesano inutili, come di seguito si indica.

Il paragrafo 5.1 è in parte ripetitivo dei commi 4 e 5, dell'art. 101 codice, espressamente richiamati; va espunto l'ultimo periodo.

Inoltre, in assenza di una base fondante in disposizioni di rango legislativo, obbliga il direttore dei lavori ad individuare i compiti da affidare ai direttori operativi e agli ispettori di cantiere, attraverso un programma coordinato di attività quale modalità esclusiva, anziché consentirgli anche di affidare di volta in volta specifiche incombenze



tra quelle indicate a titolo esemplificativo nelle medesime norme del codice.

Anche il paragrafo 5.2 presenta analoghe criticità, ed in particolare appare superfluo laddove impone al direttore dei lavori di «assicurare una presenza adeguata» in cantiere in considerazione della complessità dei lavori e illegittimo laddove impone alla stazione appaltante di nominare sempre e inderogabilmente «più ispettori di cantiere» per assicurare una presenza a tempo pieno, già prevista dall'art. 101, comma 5, codice, senza tuttavia alcuna specificazione del numero di ispettori. Invero l'art. 101, comma 2, codice, prevede che il direttore dei lavori «può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da uno o più direttori operativi». Tale paragrafo va espunto essendo sufficiente la previsione della norma primaria.

Il paragrafo 5.3 richiama norme primarie relative all'esecuzione delle obbligazioni (artt. 1176, comma 2, e 1375 cod. civ.) al di fuori dei limiti dell'intervento regolatorio ai sensi dell'art. 111, comma 1, codice;

- la previsione inoltre si rivela sostanzialmente inutile, se non foriera di incertezze interpretative, e va pertanto espunta.

6. Funzioni e compiti nella fase preliminare

6.1 Attestazione stato dei luoghi

Al di là dell'omissione della preposizione «dello» prima di «stato dei luoghi», la Commissione non ha rilievi di carattere sostanziale da svolgere con riguardo a questo paragrafo.

6.2 La consegna lavori

Nel complesso, il paragrafo in esame dovrebbe essere riformulato in modo da risultare maggiormente organico e tale da consentire quindi

una più agevole comprensione dei precetti in esso contenuti su questo delicato profilo dell'esecuzione dei contratti.

Nello specifico, la Commissione segnala quanto segue.

Il paragrafo 6.2.1 richiama, quanto ai termini e le modalità della consegna dei lavori, quelle *«indicate dalla stazione appaltante nel capitolato speciale d'appalto*, laddove nelle previgenti disposizioni del regolamento di cui al d.P.R. n. 207/2010 questi profili erano oggetto di apposita disciplina (artt. 153 – 157).

Nel fornire chiarimenti rispetto ai rilievi precedentemente espressi dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, nella nota di prot. 37348 del 6 ottobre 2016 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti segnala che la diversa scelta operata nelle linee guida in esame discende dal fatto che la consegna dei lavori *«afferisce propriamente all'esecuzione del contratto»*, ma che, in considerazione dei possibili riflessi in termini di contenzioso, la materia sarà regolata a mezzo di capitolati-tipo e contratti-tipo dell'ANAC.

Tuttavia, si osserva in contrario che:

- a) la giustificazione addotta non impedisce, ed anzi i paventati rischi di contenzioso impongono, di regolare sin d'ora aspetti di particolare rilievo quali appunto le modalità e i termini di consegna dei lavori (sulla falsariga del previgente art. 153 d.P.R. n. 207/2010), che rientrano pacificamente ai compiti del direttore dei lavori (ed infatti: i paragrafi 7.3.1.4 - 7.3.1.6, in materia di varianti e modifiche contrattuali, disciplinano aspetti di stretta esecuzione, con immediate ricadute sulla posizione soggettiva del contraente privato);
- b) inoltre, l'ultimo periodo del paragrafo in esame detta una norma riferita al contenuto dei capitolati speciali, cui si demanda di regolare

le conseguenze della ritardata consegna imputabile al direttore dei lavori;

c) da ultimo, nella versione delle linee guida sottoposta al parere di questa Commissione, ed in conseguenza dell'abrogazione del citato art. 153, non sono più oggetto di regolamentazione le conseguenze dei ritardi nella consegna imputabili all'esecutore e, inoltre, le spese ad essa relative;

d) anche in questo caso sarebbe opportuno dettare una regolamentazione apposita di questi aspetti nelle presenti linee guida.

7. Funzioni e compiti in fase di esecuzione

7.1 Accettazione dei materiali

La Commissione esprime innanzitutto apprezzamento per il recepimento dei rilievi del Consiglio superiore dei lavori pubblici in ordine ai poteri di controllo della qualità dei materiali forniti dall'esecutore e la conseguente riformulazione del paragrafo 7.1.1, che nella sua ultima versione risulta maggiormente conforme alle responsabilità sulla corretta esecuzione delle opere gravante per legge sul direttore dei lavori e, al contempo, coerente con il criterio direttivo enunciato dalla legge-delega n. 11/2016 relativo al *rafforzamento delle funzioni di organizzazione, di gestione e di controllo della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, attraverso verifiche effettive e non meramente documentali (...) nei contratti di lavori* (art. 1, comma 1, lett. II).

Si fanno tuttavia i rilievi che seguono.

Il paragrafo 7.1.2 prevede che il rifiuto dell'esecutore di ottemperare all'ordine del direttore dei lavori di rimuovere i materiali non conformi alle caratteristiche tecniche previste nel contratto d'appalto venga trascritto nel giornale dei lavori o nel primo atto contabile utile, ma non si prevede l'esecuzione in danno ai sensi del (previgente) art. 167,



comma 3, d.P.R. n. 207/2010. Questa lacuna potrebbe determinare situazioni di stallo o comunque privare di efficacia il potere di controllo dei lavori dell'organo della stazione appaltante a ciò preposto, in contrasto con il criterio direttivo della legge-delega da ultimo citato; si suggerisce pertanto di riformulare la norma in conformità alla previgente disciplina.

Il medesimo paragrafo 7.1.2, nel prevedere che l'accettazione definitiva dei materiali *«si ha solo dopo la loro posa in opera»*, non appare di agevole lettura e coordinamento con il collaudo *ex art. 102, codice*. Al riguardo la Commissione segnala che il previgente art. 167 d.P.R. n. 207/2010 prevedeva, al comma 4, che anche dopo l'accettazione e posa in opera dei materiali restavano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.

Il paragrafo 7.1.4 è sostanzialmente riproduttivo di precetti contenuti nell'art. 101, comma 5, codice e va espunto.

In ragione dei rilievi ora svolti la Commissione ritiene opportuna una riformulazione della norma.

7.2 Verifica del rispetto degli obblighi del soggetto affidatario e del subappaltatore

Oltre a ribadire l'esigenza di una normazione maggiormente rispondente a canoni di organicità e chiarezza formale e sostanziale, la Commissione osserva quanto segue.

Il paragrafo 7.2.1 elenca obblighi a carico del direttore dei lavori già previsti dagli artt. 101, 30, comma 3, e 31, comma 12, codice; in particolare:

- la lett. a) del paragrafo in esame riproduce l'art. 101, comma 3 lett. a) e l'art. 30, comma 3, codice;
- la lett. b) riproduce l'art. 31, comma 12, codice;
- la lett. c) riproduce l'art. 101, comma 3, lett. b), codice.



Va pertanto espunto.

In relazione al paragrafo 7.2.2 va espunta la lett. d) secondo cui il direttore dei lavori “*verifica il rispetto degli obblighi previsti dall’art. 105, comma 14, del codice*”, perché in contrasto con l’art. 105, comma 4, codice, a tenore del quale le verifiche ivi previste in materia di costi per la sicurezza in caso di subappalto competono alle stazioni appaltanti «*sentito il direttore dei lavori*», mentre le linee guida in esame demandano direttamente a quest’ultimo l’incombente.

Nel paragrafo 7.2.3 eliminare la duplicazione “affidatario affidataria”.

Il paragrafo 7.2.4, lett. a) riproduce nella sostanza i commi 3 e 4 dell’art. 108, da esso richiamati, e pertanto è superfluo e va espunto.

Il paragrafo 7.2.4, lett. g) è illegittimo, nella misura in cui deroga all’art. 205, comma 3, codice, imponendo al direttore dei lavori il termine di dieci giorni per comunicare al RUP il raggiungimento della soglia di valore delle riserve iscritte in contabilità ai fini dell’accordo bonario, mentre la norma primaria richiamata utilizza un criterio elastico espresso dalla locuzione «*nel più breve tempo possibile*».

7.3 Gestione delle varianti e delle riserve.

Anche con riguardo al cruciale tema delle varianti la Commissione segnala l’esigenza di formulare le linee guida in modo tale che i precetti in esse contenuti siano chiaramente percepibili e disposti in modo organico e secondo un ordine logico.

In relazione alle singole norme la Commissione evidenzia quanto segue.

Il primo periodo del paragrafo 7.3.1.1 è ripetitivo del richiamato art. 106, comma 1, codice, per cui va espunto e, per l’effetto, nel secondo periodo del paragrafo 7.3.1.1 le parole “*contemplate al richiamato art. 106*” vanno sostituite con le parole “*di cui all’art. 106*”.

Come già rilevato in relazione al paragrafo 3.1.1, lett. b), il paragrafo 7.3.1.2 è formulato in modo sostanzialmente riproduttivo del paragrafo 3.1.1, lett. b), per cui si pone la necessità di sopprimere una delle due previsioni.

Il paragrafo 7.3.1.5 disciplina il caso di varianti che eccedono il limite del quinto. Come noto, l'esecutore è tenuto ad accettare varianti nei limiti del quinto, ai sensi dell'art. 106, comma 12, senza poter chiedere la risoluzione del contratto. Le varianti in aumento che eccedono il limite del quinto non sono senz'altro consentite, ma possono essere ammesse solo se ricorrono i presupposti di cui all'art. 106, comma 1, lett. c), codice. Si suggerisce una formulazione più univoca del paragrafo 7.3.1.5 sostituendo le parole *“Nei casi di eccedenza rispetto al limite sopra indicato, previsti dall'art. 106 del codice”* con le parole *“Nei casi di eccedenza rispetto al limite del quinto sopra indicato, e a condizione che ricorrano i presupposti per le varianti ai sensi dell'art. 106 del codice”*.

7.3.2 Contestazioni e riserve

La Commissione formula le osservazioni che seguono.

Il paragrafo 7.3.2.1 ha un contenuto parzialmente riproduttivo del paragrafo 3.1.1, lett. c), per cui anche in questo caso deve essere assicurato il necessario coordinamento formale, sopprimendo una delle due previsioni.

La disposizione andrebbe comunque riformulata – come segnalato anche dal Consiglio superiore dei lavori pubblici – perché sovrappone e regola in modo promiscuo le contestazioni tra stazione appaltante ed esecutore su aspetti tecnici, da un lato, e su fatti dall'altro lato, che il previgente art. 164 d.P.R. n. 207/2010 distingueva in modo chiaro.

Inoltre, con riguardo all'iscrizione di riserva nel registro di contabilità da parte dell'esecutore in conseguenza della decisione del RUP sulla



contestazione di ordine tecnico, si evidenzia l'opportunità di prevedere un termine a pena di decadenza a carico dell'esecutore, in conformità all'art. 191 d.P.R. n. 207/2010, di cui è prevista l'abrogazione per effetto dell'approvazione delle linee guida in esame o di coordinare tale norma con il successivo paragrafo 7.3.2.2, che detta una disciplina analoga a quella recata dal citato art. 191.

7.4. Sospensione del rapporto contrattuale

In relazione a tale aspetto dell'esecuzione del contratto la Commissione formula le osservazioni che seguono.

- il paragrafo 7.4.1, nel primo periodo, e prima parte del secondo periodo è meramente riproduttivo dei compiti dell'ufficio di direzione dei lavori e in particolare dei compiti indicati a titolo esemplificativo attribuibili dal direttore dei lavori ai direttori operativi ai sensi dell'art. 101, comma 4, lett. c), codice. Tali previsioni vanno espunte e per l'effetto nella seconda parte del secondo periodo le parole "*per fornire indicazioni*" vanno sostituite con "*Fornisce indicazioni*".

Il Ministero deve verificare se nel secondo periodo del presente paragrafo è corretto il richiamo della risoluzione contrattuale dell'art. 108, comma 4, o se invece si intendesse fare riferimento alla risoluzione contrattuale dell'art. 108, comma 3, codice. Inoltre il terzo e quarto periodo del paragrafo, indicano le iniziative del direttore dei lavori nel caso dell'art. 108, comma 3, ma in realtà, prevedendo l'assegnazione di un termine di 10 giorni all'esecutore inadempiente, per eseguire le prestazioni, prima di disporre la risoluzione, si riferiscono al caso di risoluzione dell'art. 108, comma 4, di cui non fanno che ripetere pedissequamente la formulazione. Pertanto il terzo e quarto periodo del paragrafo 7.4.1 vanno espunti.

A mente del primo periodo del paragrafo 7.4.2 l'esecutore è tenuto ad eseguire i lavori con continuità e senza interruzioni: la norma appare superflua alla luce degli obblighi già derivanti a carico di questo soggetto dalla legge e dal contratto; pertanto tale periodo va espunto.

Il secondo periodo del paragrafo 7.4.2 è meramente ripetitivo dell'art. 107 e va espunto.

Va parimenti espunto il quarto periodo del paragrafo 7.4.2, per le ragioni che seguono. In esso si prevede che il direttore dei lavori è responsabile per le sospensioni illegittime (ovvero, come si specifica, in modo ridondante, per le sospensioni ordinate *«per circostanze non contemplate nella disposizione di cui all'art. 107 del Codice»*).

La Commissione segnala su quest'ultimo punto che:

a) non risultano chiari i rapporti con il comma 6 del medesimo art. 107, che prevede che la stazione appaltante risponde delle sospensioni illegittime nei limiti previsti dall'art. 1382 cod. civ.;

b) in particolare non è dato comprendere se la fattispecie di responsabilità del direttore dei lavori introdotta nelle linee guida sia aggiuntiva rispetto a quella sancita dalla norma primaria o si tratti di un'ipotesi di responsabilità amministrativa/contabile del titolare dell'incarico nei confronti della stazione appaltante.

Il paragrafo 7.4.2.1 è riproduttivo dell'art. 107, comma 2, codice (cui fa espresso rinvio), ed in particolare secondo periodo, per cui va eliminato.

Peraltro non vi è in tal caso solo una ricopiatura della norma primaria, ma anche una indebita estensione del suo ambito applicativo. Infatti l'art. 107 comma 2 prevede la durata massima di sei mesi o di un quarto dell'intera durata contrattuale solo per la sospensione dei lavori ordinata dal RUP e non anche per quella ordinata dal direttore dei



lavori (è in giurisprudenza pacifico che siffatto limite temporale non possa operare per la sospensione dei lavori ordinata dal direttore dei lavori). Invece le linee guida indebitamente estendono tale limite di durata anche alla sospensione dei lavori ordinata dal direttore dei lavori.

Il paragrafo 7.4.2.2 introduce un termine di cinque giorni entro il quale il direttore dei lavori deve redigere il verbale di ripresa dei lavori, recante anche il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP in seguito alla sospensione. Tuttavia il termine fisso non appare opportuno, considerato che il previgente regolamento di cui al d.P.R. n. 207/2010 contemplava sul punto un riferimento temporale elastico e maggiormente adattabile alla singola fattispecie (*«non appena venute a cessare le cause della sospensione»*; art. 158, comma 6, d.P.R. citato).

Da ultimo, la Commissione constata che nel paragrafo in esame non è riprodotta la disposizione che imponeva all'esecutore di iscrivere le proprie contestazioni in merito alla sospensione e alla ripresa dei lavori nei relativi verbali (art. 158, comma 8, d.P.R. n. 207/2010). Tale previsione andrebbe riprodotta, al fine di prevenire eventuali contestazioni successive e le conseguenti incertezze sui tempi di esecuzione del contratto.

7.5. Gestione dei sinistri

La Commissione non ha osservazioni da fare al riguardo.

8. Funzioni e compiti al termine dei lavori

Con specifico riguardo al paragrafo 8.2, relativo al procedimento per il rilascio del certificato di ultimazione dei lavori, si segnala che la materia è regolata anche dal paragrafo 4.3, sebbene in modo meno compiuto. La Commissione evidenzia pertanto l'esigenza di evitare ripetizioni e di unificare la relativa disciplina.

9. Controllo amministrativo contabile

Il paragrafo in esame non risponde a canoni di chiarezza e di regolamentazione organica della materia e formulazione lineare delle norme.

Si segnala a questo riguardo il paragrafo 9.2, che, sul piano formale, reca un duplice elenco su base alfabetica e, sul piano sostanziale, nel secondo periodo (successivo al primo elenco) contiene una norma riguardante il controllo dei materiali forniti dall'esecutore, la cui sede più appropriata sarebbe stata il paragrafo 7.1. La Commissione sottolinea pertanto l'esigenza che il paragrafo venga riformulato.

La riformulazione del successivo paragrafo 9.3 costituisce invece condizione per il rilascio del presente parere.

La norma, pur prescrivendo l'impiego *«di strumenti elettronici specifici»* per la contabilità dei lavori, in conformità all'obiettivo di *«efficientamento informatico»* previsto dall'art. 111, comma 1, codice, consente tuttavia di derogare a questo obbligo *«nello periodo (sic) strettamente necessario all'adeguamento della stazione appaltante»*. A tale riguardo, al fine di evitare che tale previsione si traduca in una deroga generalizzata "a regime" si suggerisce di rendere la previsione più stringente e di sottoporre a monitoraggio da parte dell'ANAC il mancato utilizzo della contabilità informatica. La disposizione potrebbe essere riformulata come segue: *«Nel caso di mancato utilizzo di programmi di contabilità computerizzata, che deve essere congruamente motivato dalla stazione appaltante e comunicato all'ANAC, e comunque per il periodo strettamente necessario per l'adeguamento della stazione appaltante, le annotazioni...»*.

IV ABROGAZIONI

La norma sulle abrogazioni da un lato è riproduttiva dell'art. 2 del decreto ministeriale, per cui appare superflua, dall'altro lato non



consente di comprendere – a causa dell'assenza di documenti di analisi sulle presenti linee guida – le ragioni del perché non tutte le disposizioni del regolamento di cui al d.P.R. n. 207/2010 in materia di contabilità, tuttora vigenti (artt. 178 – 210), vengano abrogate. Si rinvia a quanto esposto nel paragrafo 1 del presente parere.

4. Linee guida relative al direttore dell'esecuzione dei contratti relativi a servizi e forniture

4.1. Condizioni

La Commissione formula le seguenti condizioni, al rispetto delle quali è subordinato il proprio parere favorevole sulle linee guida relative al direttore dell'esecuzione.

4.1.a) Disposizioni ripetitive di norme del codice

Come già evidenziato nelle considerazioni generali di questo parere, occorre emendare il testo da ripetizioni della normativa primaria contenuta nel codice o in altre leggi.

Si indicano di seguito in modo riassuntivo quali sono i paragrafi, o subparagrafi o periodi che vanno espunti perché meramente ripetitivi, e che saranno più in dettaglio indicati in sede di esame analitico delle linee guida:

4.1.2;

4.1.6;

4.5.1;

4.6.2.

4.1.b) Disposizioni in contrasto con il codice

Ulteriore condizione del parere favorevole della Commissione è la espunzione o modifica delle previsioni che appaiono non conformi



alle disposizioni del codice, e che pertanto potrebbero essere ritenute nelle competenti sedi illegittime per violazione di legge.

Si sintetizzano le disposizioni che la Commissione ritiene in contrasto con il codice rinviando al seguito del presente parere per le motivazioni:

- il paragrafo 1.1, ultimo periodo, contempla la figura dell'assistente del direttore dell'esecuzione, non prevista dal codice;
- il paragrafo 1.2, lett. a) demanda al direttore dell'esecuzione anziché al RUP di definire la periodicità del rapporto;
- il paragrafo 4.1.4 indica, in assenza di potestà regolamentare, il contenuto del contratto di appalto e prevede premi di accelerazione;
- il paragrafo 4.2.2 e il paragrafo 4.2.3 ripetono o novellano i presupposti dell'art. 32 codice per l'esecuzione anticipata e d'urgenza;
- il paragrafo 4.3.1, lett. d) contrasta con l'art. 105, comma 14 codice;
- il paragrafo 4.4.2 contrasta con l'art. 205, comma 3 codice;
- il paragrafo 4.6.1 contrasta con l'art. 107, codice;
- il paragrafo 4.6.2 non solo ripete l'art. 107, comma 2, codice, ma contrasta con esso perché ne amplia l'ambito di applicazione;
- i paragrafi 5.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.3 disciplinano la verifica di conformità, in difetto di potestà regolamentare in parte qua.

4.2. L'AIR: la peculiarità dei contratti di forniture e servizi e le relative implicazioni in ordine alla fase di esecuzione

Si impone una osservazione di carattere generale relativa all'impostazione stesse delle presenti linee guida.

Le carenze dell'AIR indicate nel paragrafo 1 del presente parere appaiono ancora più rilevanti con riguardo alle linee guida in materia di direzione dell'esecuzione di forniture e servizi.

Le forniture e i servizi abbracciano una *congerie* di contratti molto eterogenea, alcuni dei quali nemmeno riconducibili alla fattispecie dell'appalto in senso stretto (es. *leasing*), con un *range* che va da fattispecie estremamente semplici (modeste forniture di bevande) a fattispecie estremamente complesse (forniture e servizi informatici o sanitari).

Le linee guida in esame recano una disciplina unitaria che non sembra tenere in adeguato conto:

- le differenti esigenze connesse con tale varietà di oggetti contrattuali, cui non sempre può darsi risposta con un unico modello procedimentale di direzione dell'esecuzione.
- la notevole varietà di tempi, modi ed obblighi che connotano le fasi contrattuali e che quindi condizionano direttamente anche il relativo controllo.

Solo una appropriata AIR può consentire di valutare se si possano accomunare sotto una medesima disciplina fattispecie contrattuali assolutamente differenti o se invece occorra una disciplina della direzione dell'esecuzione modulare e proporzionata; si pensi, ad esempio, a:

- le forniture con implicita accettazione (es. forniture idriche o di gas) rispetto alle quali più che di direzione dell'esecuzione si pone un problema di verifiche periodiche;
- le forniture con posa in opera semplice (es. fusione di campane) ma che presuppongono un collaudo in senso tecnico;
- le forniture con *start up* (cioè installazione e successivo periodo di verifica di perfetto funzionamento);
- le somministrazioni continuative con laboratorio presso la stazione appaltante (pasti "caldi") con tutti i connessi problemi di continuità



del controllo dell'esecuzione: periodici, a campione o su protesta utenti);

- le forniture con elaborazione presso la struttura produttiva dell'impresa (es. pasti c.d. "freddi"; stampe);

- i servizi "a domanda eventuale" a controllo non ripetibile (es. sgombero della neve);

- i servizi "a risultato" (manutenzioni evolutive di software; realizzazione di data-base", servizi di continuità (es. *Help-Desk*).

In ossequio al principio di proporzionalità andrebbero, per le ipotesi più semplici, eliminati adempimenti non necessari.

Si pensi all'inutilità del verbale di consegna per un contratto di fornitura di carburanti "alla pompa", per il quale potrebbe essere sufficiente una comunicazione di avvio dell'esecuzione del contratto.

4.3. Rilievi sulle singole disposizioni delle linee guida relative al direttore dell'esecuzione per servizi e forniture



Poste quindi queste premesse di inquadramento generale, si procede ad illustrare i singoli rilievi sui paragrafi in cui si articolano le linee guida.

Si seguirà la complessa paragrafazione e subparagrafazione delle linee guida e pertanto numeri romani e titoli in corsivo di seguito indicati si riferiscono alle linee guida.

II) Profili generali - 1. Nomina del direttore dell'esecuzione e rapporti con il responsabile unico del procedimento

Il paragrafo 1.1 indica in quali casi il direttore dell'esecuzione coincide con il RUP, mediante un mero rinvio alle linee guida dell'ANAC relative al RUP.

E, invero, in base alle norme primarie:

- *“il direttore dell'esecuzione del contratto di servizi o di forniture è, di norma, il responsabile unico del procedimento”* (art. 111, comma 2, codice);
- spetta alle linee guida dell'ANAC relative al RUP determinare *“l'importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista o con il direttore dell'esecuzione del contratto”* (art. 31, comma 5, codice).

Pertanto correttamente in tale parte le linee guida si limitano a fare rinvio alle linee guida sul RUP (paragrafo 1.1, primo periodo), che a loro volta indicano in quali casi il direttore dell'esecuzione è soggetto diverso dal RUP (LG ANAC sul RUP, paragrafo 5 n. 2, nella bozza su cui il Consiglio di Stato ha reso parere).

Tuttavia, questa Commissione rileva che da un punto di vista sia sistematico che di forza e efficacia della fonte, sarebbe auspicabile, *de iure condendo*, l'attribuzione alle linee guida sul direttore dell'esecuzione (che hanno natura regolamentare e un procedimento rafforzato) e non alle linee guida sul RUP (che hanno natura di linee guida vincolanti) della competenza a stabilire i casi di coincidenza tra RUP e direttore dell'esecuzione, ancora una volta previa analisi di impatto e facendo applicazione del principio di proporzionalità.

Invero, la contestualizzazione di tale profilo all'interno della complessiva disciplina del direttore dell'esecuzione, consentirebbe di meglio cogliere le peculiarità e la varietà di servizi e forniture.

Il rischio di interferenze e sovrapposizioni tra linee guida sul RUP e sul direttore dell'esecuzione sono, del resto, l'effetto della scelta di affidare tali due figure a due separate linee guida, di diversa natura, scelta che il Consiglio di Stato, nel parere sullo schema di codice, aveva segnalato come non condivisibile (paragrafo 11.f.3 di quel parere: *“Ove non ben definito l'ambito di ciascun atto attuativo, si determina il*

rischio di sovrapposizioni e sconfinamenti reciproci. Un rischio di tal genere appare concreto, ad esempio, in relazione alle disposizioni attuative della direzione dei lavori e dei compiti del RUP, affidate rispettivamente al Ministro delle infrastrutture e all'ANAC; direttore dei lavori e r.u.p. sono soggetti che, nella fase di esecuzione del contratto, operano in costante sinergia. Perciò occorre che i relativi compiti siano reciprocamente coordinati e definiti. Sarebbe auspicabile la disciplina dei due organi in unico contesto regolatorio.”).

Il secondo periodo del paragrafo 1.1, per il caso in cui il direttore dell'esecuzione non coincida con il RUP, indica le modalità di scelta del direttore dell'esecuzione, mettendo sullo stesso piano la possibilità di nominare un direttore “interno” ovvero “esterno”.

Si ribadiscono qui le considerazioni svolte in relazione al paragrafo 1.1 delle linee guida sul direttore dei lavori, quanto alla opportunità di valutare un intervento correttivo del codice volto a ripristinare un ordine di priorità tra affidamento esterno ed interno, e di linee guida non vincolanti dell'ANAC che invitino le stazioni appaltanti a dare priorità all'affidamento interno dell'incarico. Resta fermo, come del pari già osservato, che nel silenzio del vigente quadro normativo primario, la natura subordinata della fonte regolamentare in esame, non consente di introdurre in via regolamentare-precettiva un ordine di priorità non previsto dalla legge.

Sempre nel paragrafo 1.1, nella versione delle linee guida trasmesse dopo l'istruttoria disposta da questa Commissione, è stata iscritta la previsione secondo cui *“Nelle ipotesi di prestazioni di particolare importanza (...) la stazione appaltante può nominare uno o più assistenti del direttore dell'esecuzione (...)”*

Si tratta di previsione che è priva di base legale. Infatti la figura dell'assistente del direttore dell'esecuzione è prevista dall'art. 101 solo

per il direttore dei lavori. E nemmeno la previgente disciplina, primaria e regolamentare, prevedeva tale istituto per servizi e forniture.

Per il direttore dell'esecuzione del contratto di servizi o forniture le sole disposizioni primarie sono le seguenti:

- l'art. 101, comma 1, codice, a tenore del quale *“L' esecuzione dei contratti aventi ad oggetto (...) servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto (...)”*.

- l'art. 111, comma 2, codice, a tenore del quale: *“2. Il direttore dell'esecuzione del contratto di servizi o di forniture è, di norma, il responsabile unico del procedimento e provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali. Con il medesimo decreto, di cui al comma 1, sono altresì approvate linee guida che individuano compiutamente le modalità di effettuazione dell'attività di controllo di cui al periodo precedente, secondo criteri di trasparenza e semplificazione”*.

È evidente che le norme primarie da un lato non contemplano un “ufficio di direzione dell'esecuzione” sulla falsariga dell'ufficio di direzione dei lavori, e dunque la figura dell'assistente del direttore dell'esecuzione di servizi e forniture, e dall'altro lato non demandano la possibilità di prevederlo alla fonte secondaria.

Del resto se il codice ha sentito l'esigenza di specificare con norma primaria la possibilità di nominare un assistente del direttore solo per i lavori e non anche per i servizi e le forniture, ciò significa che per servizi e forniture non lo ha ritenuto necessario.



Uno stesso istituto, l'assistente del direttore, non può trovare regolazione a geometria variabile, ora nel codice, ora nel regolamento: non lo consente, sul piano formale, il principio di gerarchia delle fonti, in virtù del quale il regolamento può eseguire e attuare la fonte primaria, ma non creare ex novo regole ivi non previste, non lo consente, sul piano costituzionale e sostanziale, il principio di chiarezza delle regole e di agevole reperibilità delle stesse.

Del resto, esiste già nel codice uno strumento per far fronte all'esigenza qui perseguita, ed è "lo staff del RUP", che può essere nominato quando ricorrono i presupposti previsti dall'art. 31, comma 7 codice: *"nel caso di appalti di particolare complessità in relazione all'opera da realizzare ovvero alla specificità della fornitura o del servizio, che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, il responsabile unico del procedimento propone alla stazione appaltante di conferire appositi incarichi a supporto dell'intera procedura o di parte di essa, da individuare sin dai primi atti di gara"*.

Rispetto a tale strumento legale la previsione delle linee guida sull'assistente del DEC appare non solo ripetitiva, ma ancorata a diversi presupposti.

Ove poi il Governo ritenga esservi una ingiustificata asimmetria con la disciplina della direzione dei lavori, potrà, in sede di correttivo del codice, prevedere espressamente la figura dell'assistente del direttore dell'esecuzione.

Allo stato, e nel silenzio del codice, la previsione va espunta.

Il paragrafo 1.2 lett. a), contiene una previsione che affida allo stesso direttore dell'esecuzione di stabilire la periodicità con cui riferire al RUP sulle attività di esecuzione del contratto; l'art. 152, comma 1, d.P.R. n. 207/2010 affidava invece allo stesso RUP di fissare la



periodicità dei rapporti; la Commissione segnala possibili illegittimità, per contrasto con la funzione di direzione dell'esecuzione dei lavori assegnata a questa figura dall'art. 101, comma 1, codice. Occorre pertanto emendare la previsione stabilendo che la periodicità del rapporto è definita dal RUP.

Nel paragrafo 1 può trovare collocazione la distinzione tra disposizioni e ordini di servizio, secondo quanto già osservato in relazione al paragrafo 3.1.1 delle linee guida relative al direttore dei lavori, osservazioni cui si rinvia.

II) Profili generali – 2. Incompatibilità

In relazione al paragrafo 2.1 valgono le osservazioni fatte in relazione al paragrafo 2.1 delle linee guida relative al direttore dei lavori, osservazioni cui si rinvia.

III) Funzioni – 3. Gli strumenti per l'esercizio dell'attività di direzione e controllo

In relazione al paragrafo 3.1, facendo rinvio a quanto osservato sui paragrafi 3.1.1 e 4.1 delle linee guida relative al direttore dei lavori, sulla distinzione tra disposizioni e ordini di servizio, si suggerisce, al fine della necessaria univocità del linguaggio, di sostituire le parole “*le disposizioni e le istruzioni*” con le parole “*le prescrizioni e le istruzioni*”.

Il paragrafo 3.1.1, in combinato disposto con il successivo paragrafo 6, introduce la contabilità informatica, e prevede un regime transitorio “*per il tempo strettamente necessario a consentire alle stazioni appaltanti di dotarsi dei mezzi necessari per una completa digitalizzazione*”.

Si esprime apprezzamento per le finalità perseguite, attraverso la informatizzazione della contabilità della fase di esecuzione di servizi e forniture e si osserva che sebbene la informatizzazione della contabilità sia espressamente prevista dal codice solo per la fase di esecuzione dei lavori (art. 101, comma 1, codice), essa possa essere

introdotta in via regolamentare anche per servizi e forniture, in quanto il codice demanda al regolamento la disciplina della direzione dell'esecuzione di servizi e forniture *“secondo criteri di trasparenza e semplificazione”* (art. 101, comma 2, codice), criteri che sicuramente includono la contabilità informatica.

Tuttavia, una volta espressa tale opzione, per scongiurare il rischio che la regola della contabilità informatica sia di fatto aggirata invocando, nella prassi, il tempo di adeguamento, si suggerisce, che la previsione sia resa più stringente, secondo quanto già osservato sul paragrafo 9.2 delle linee guida relative al direttore dei lavori.

III) Funzioni – Funzioni e compiti in fase di esecuzione

Il paragrafo 4.1.2 a tenore del quale *“Nello svolgimento delle sue funzioni il Direttore dell'Esecuzione è tenuto a utilizzare la diligenza richiesta dall'attività esercitata ai sensi dell'art. 1176, comma 2, codice civile e a osservare il canone di buona fede di cui all'art. 1375 codice civile.”*, afferendo ai doveri derivanti dal contratto d'opera professionale, non fa che ripetere norme primarie e esula dall'ambito di competenza delle linee guida. Va perciò espunto.

Il paragrafo 4.1.4 indica il contenuto del contratto di appalto; tale ambito, da un lato, esula dal perimetro demandato dal codice alle linee guida relative al direttore dell'esecuzione e, dall'altro lato, demanda al contratto profili che sono già per la maggior parte compiutamente disciplinati dalla legge, come i casi di sospensione, risoluzione e recesso, o i casi di subappalto e avvalimento, così ingenerando anche l'equivoco che l'applicazione degli istituti non discenda già di per sé dalla legge, ma dalla previsione del contratto. Deve pertanto interamente espunto.

Si segnala inoltre che nella lettera d) di tale paragrafo 4.1.4 si fa menzione della possibilità di indicare nel contratto la previsione di “*eventuali premi o incentivi*”.

Tale norma sembra rievocare i c.d. premi di accelerazione, il cui ambito, tuttavia, è di dubbia legittimità in un sistema in cui l'aggiudicazione avviene con il criterio dell'OEPV in cui si tiene conto anche dei tempi di esecuzione rapportati al prezzo pattuito. Sicché non si giustifica la previsione di premi o incentivi per una anticipazione dei tempi pattuiti di cui si è già tenuto conto nella formulazione dell'offerta tecnica e del prezzo, e che oltretutto si traduce in una variazione del prezzo del contratto, al di fuori dei casi previsti dall'art. 106 codice. Siffatta variazione del prezzo ne comporta una lievitazione rispetto al momento della gara, alterando, altresì, la *par condicio* tra i concorrenti, tutte le volte che la gara venga aggiudicata tenendo conto del miglior prezzo, che poi viene in fase di esecuzione incrementato mediante la corresponsione dei premi di accelerazione.

Sembra dunque a questa Commissione che l'istituto del premio di accelerazione, non previsto dal diritto comunitario, e mantenuto, nella previgente disciplina, nel regolamento n. 207/2010, ma mai contemplato a livello di fonte primaria, né dal codice del 2006, né da quello del 2016, sia di dubbia compatibilità con le nuove direttive comunitarie, in quanto:

- a) scardina la logica della corretta indicazione sin dalla gara delle esigenze della stazione appaltante, anche quanto ai tempi di esecuzione;
- b) altera la logica dell'OEPV secondo cui nella valutazione della miglior offerta si tiene conto anche del tempo di esecuzione offerto (art. 95, comma 6, lett. g), codice);

e) contrasta con l'art. 106 codice che elenca in modo tassativo le modifiche dell'oggetto del contratto consentite, e comunque impone che siano di volta in volta autorizzate dal RUP;

d) altera la *par condicio* tra i concorrenti in quanto l'aggiudicatario scelto sulla base (anche) del miglior prezzo offerto, recupera in fase di esecuzione "lo sconto" fatto in gara, attraverso siffatti premi.

Tuttalpiù, la previsione di premi e incentivi di accelerazione andrebbe già indicata nella documentazione di gara e bisognerebbe tenerne conto in ordine al prezzo a base di gara, e ai fini della necessaria copertura finanziaria. Comunque, anche con tale ridimensionamento, si tratterebbe di profilo afferente la fase di gara e non la fase di esecuzione, che come tale esula dall'ambito delle linee guida in esame.

Il paragrafo 4.1.5 demanda al direttore dell'esecuzione di segnalare al RUP i fatti rilevanti anche al fine della risoluzione del contratto "*per grave inadempimento*".

Occorre considerare che l'art. 108, codice, ai commi 3 e 4, disciplina due ipotesi di risoluzione per inadempimento dell'esecutore: al comma 3, "*per grave inadempimento*", al comma 4 per altri inadempimenti.

Il dovere del direttore dell'esecuzione di segnalare i fatti rilevanti sussiste al fine di entrambi i tipi di risoluzione. Pertanto le parole "*risoluzione dello stesso per grave inadempimento nei casi consentiti*" vanno sostituite con "*risoluzione dello stesso per inadempimento nei casi consentiti*".

Il paragrafo 4.1.6 è meramente ripetitivo dell'art. 108, commi 3 e 4 codice, e va espunto.

In relazione al paragrafo 4.2.1 si osserva che la prescrizione per cui il direttore dell'esecuzione, nel dare l'avvio all'esecuzione della prestazione, debba sempre redigere "*apposito verbale firmato anche dal soggetto esecutore*" andrebbe meglio delimitata.



Tale obbligo andrebbe imposto nei soli casi nei quali tale adempimento si appalesi indispensabile in relazione alla natura e luogo di esecuzione delle prestazioni. Ad esempio il verbale di consegna è sempre certamente necessario per gli appalti di ristorazione con utilizzo di locali della stazione appaltante, o per i servizi di pulizia che richiedono la messa a disposizione da parte del committente di spazi a ciò destinati (per deposito materiali, spogliatoi, docce, armadietti).

Il paragrafo 4.2.2 dispone che *“Il Direttore dell’esecuzione può disporre l’esecuzione anticipata della prestazione quando il contratto ha ad oggetto beni o servizi che, per la loro natura o per il luogo in cui deve essere eseguito il contratto, debbono essere immediatamente consegnati o svolti; in tal caso, il Direttore dell’esecuzione indica nel verbale di avvio quanto predisposto o somministrato dall’impresa affidataria per il rimborso delle relative spese”*.

Se per esecuzione anticipata si intende, come sembra, l’esecuzione anticipata rispetto alla stipulazione del contratto, la previsione in commento può porsi in contrasto con i termini di *standstill* di cui all’art. 32 codice. In ogni caso il codice già disciplina l’esecuzione anticipata d’urgenza, sempre nell’art. 32, per cui tale ulteriore ipotesi di esecuzione anticipata esula dalle competenze delle linee guida e contrasta con la fonte primaria. L’intero primo periodo va espunto e nel secondo periodo le parole *“in tal caso,”* vanno sostituite come segue: *“Quando, nei casi consentiti dall’art. 32 del codice, è disposta l’esecuzione anticipata,”*

Va del pari rimodulato il successivo paragrafo 4.2.3 relativo all’esecuzione d’urgenza, meramente ripetitivo dell’art. 32, comma 8, codice, come segue: *“Quando, nei casi previsti dall’art. 32, comma 8 del codice il direttore dell’esecuzione ordina l’avvio dell’esecuzione del contratto in via*



di urgenza, indica nel verbale di consegna le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire".

Nel paragrafo 4.3.1, lettera d) l'affermazione secondo cui il direttore dell'esecuzione "*verifica il rispetto degli obblighi previsti dall'art. 105, comma 14*" non è conforme al citato art. 105, comma 14, a tenore del quale la verifica degli obblighi compete alla stazione appaltante e il direttore dei lavori esprime solo un parere. L'intera previsione va espunta, perché contrasta con la previsione primaria; né sarebbe utile riprodurre nel d.m. la previsione primaria sul parere del direttore dei lavori, non dovendosi, come già osservato, ripetere in una fonte secondaria disposizioni recate già dalla fonte primaria.

Il paragrafo 4.4.2 a tenore del quale "*Il Direttore dell'esecuzione dà immediata comunicazione al RUP delle riserve iscritte ai sensi degli artt. 205 e 206 del Codice e trasmette nel termine di dieci giorni dall'iscrizione della riserva una propria relazione riservata*" è illegittimo, nella misura in cui deroga all'art. 205, comma 3, codice, imponendo al direttore dei lavori il termine di dieci giorni per comunicare al RUP il raggiungimento della soglia di valore delle riserve iscritte in contabilità ai fini dell'accordo bonario, mentre la norma primaria richiamata utilizza un criterio elastico espresso dalla locuzione *«nel più breve tempo possibile»*. Va espunto.

Nel paragrafo 4.5.1 il primo periodo è meramente ripetitivo dell'art. 106, comma 1, codice e va espunto.

In relazione al paragrafo 4.5.5, per le ragioni già indicate in relazione al paragrafo 7.3.1.5 delle linee guida sul direttore dei lavori, si suggerisce di sostituire le parole "*Nei casi di eccedenza rispetto al limite sopra indicato, previsti dall'art. 106 del codice*" con le parole "*Nei casi di eccedenza rispetto al*



limite del quinto sopra indicato, e a condizione che ricorrano i presupposti per le varianti ai sensi dell'art. 106 del codice?

Nel paragrafo 4.6.1 relativo alla sospensione dell'esecuzione, se si giustifica l'indicazione del contenuto del verbale, perché l'art. 107, codice pur applicandosi sia alla sospensione dei lavori che dell'esecuzione di contratti di servizi e forniture, indica solo il verbale della sospensione dei lavori, occorre evitare di creare presupposti della sospensione autonomi e diversi da quelli fissati dall'art. 107.

Pertanto le parole *“Il Direttore dell'Esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione, qualora sia temporaneamente impedita da circostanze particolari, ai sensi dell'art. 107, comma 1, del Codice, redigendo apposito verbale”* vanno sostituite con *“Il direttore dell'esecuzione, quando ordina la sospensione dell'esecuzione nel ricorso dei presupposti di cui all'art. 107, comma 1, del codice, redige apposito verbale”*.

Il paragrafo 4.6.2 non è solo meramente ripetitivo dell'art. 107, comma 2, codice, ma ne determina anche un illegittimo ampliamento di ambito applicativo, secondo quanto già osservato in relazione al paragrafo 7.4.2.1 delle linee guida sul direttore dei lavori, osservazioni cui si rinvia. Esso va espunto.

In relazione al paragrafo 4.6.3 si rinvia alle osservazioni fatte in relazione al paragrafo 7.4.2.2 delle linee guida sul direttore dei lavori.

Si demanda infine all'Amministrazione di verificare se occorra dettare disposizioni specifiche nelle presenti linee guida in relazione ai compiti di sicurezza sul lavoro in fase di esecuzione ai sensi del d.lgs. n. 81/2008; allo stato non si rinvencono disposizioni in tal senso.

III) Funzioni – 5. Funzioni e compiti al termine dell'esecuzione del contratto

I paragrafi da 5.2 a 5.3 sono dedicati alla verifica di conformità e al certificato di regolare esecuzione (ossia il collaudo e il collaudo semplificato per servizi e forniture).

In termini generali questa Commissione dubita che il codice abbia previsto, allo stato, la potestà regolamentare a disciplinare la verifica di conformità per servizi e forniture.

Si delinea, in effetti, un vuoto legislativo in ordine a “*se e quali*” linee guida debbano disciplinare la verifica di conformità per servizi e forniture, nulla essendo previsto dall’art. 102, comma 8 e dall’art. 111, comma 2.

Invero, l’art. 102, comma 8, demanda a linee guida solo il “collaudo” (che riguarda i lavori) e i casi in cui il certificato di collaudo e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti da certificato di regolare esecuzione, ma non anche la disciplina di dettaglio del certificato ordinario di verifica di conformità (dispone testualmente l’art. 102, comma 8: *“Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l’ANAC, sono disciplinate e definite le modalità tecniche di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato ai sensi del comma 2. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l’articolo 216, comma 16.”*).

A sua volta l’art. 111, comma 2, fa riferimento al controllo contabile ma non alla verifica di conformità (dispone testualmente: *“Il direttore dell’esecuzione del contratto di servizi o di forniture è, di norma, il responsabile unico del procedimento e provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell’esecutore, in conformità ai*



“verifica di conformità” (distinzione terminologica che peraltro è in buona parte causa delle lacune normative qui riscontrate e segnalate).

Nelle more di un eventuale intervento correttivo sul codice, questa Commissione non può esprimere parere favorevole su tale parte delle linee guida, per l'assorbente ragione che sono prive di base legale.

La valutazione in ordine al se occorra un intervento correttivo verrà segnalata al Governo con la trasmissione del presente parere.

In ogni caso, ove si mantenga tale parte, nel paragrafo 5.2. va soppresso l'inciso *“volta a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento”*. Si tratta infatti di mera ricopiatura dell'art. 102, comma 1, codice, del tutto superflua.

P.Q.M.

Esprime parere favorevole con le condizioni e le osservazioni di cui in motivazione.

Ai sensi dell'art. 58, regio decreto 21 aprile 1942, n. 444 dispone la trasmissione del presente parere al Presidente del Consiglio dei Ministri – e per esso al DAGL (dipartimento per gli affari giuridici e legislativi), affinché:

- valuti l'opportunità di correzione in ordine all'art. 24, comma 1, codice, nella parte in cui, a differenza della previgente disciplina, non pone un ordine di priorità tra progettazione interna ed esterna, e direzione dei lavori interna e esterna, a favore della prima;
- valuti l'opportunità di correzione in ordine agli artt. 31, comma 5, e 111, comma 2, assegnando alle linee guida sul direttore dell'esecuzione, anziché a quelle relative al RUP, la competenza a

disciplinare i casi in cui il direttore dell'esecuzione deve essere un soggetto diverso dal RUP;

- valuti se sussiste l'esigenza di correzione dell'art. 101, nella parte in cui contempla la figura dell'assistente solo per il direttore dei lavori e non anche per il direttore dell'esecuzione di servizi e forniture;

- valuti se sussiste l'esigenza di correzione dell'art. 102 comma 8 ovvero 111 comma 2, nella parte in cui non è demandata né alle linee guida sul collaudo né alle linee guida sul direttore dell'esecuzione la disciplina di dettaglio della verifica di conformità per servizi e forniture, sicché, per effetto della già intervenuta abrogazione, a far data dal 19 aprile 2016, della previgente disciplina regolamentare, trovano allo stato applicazione solo gli artt. 1665 e 1666 cod. civ.

GLI ESTENSORI
Umberto Realonzo, Fabio Frantoziero

IL PRESIDENTE
Franco Frattini

IL SEGRETARIO
Gianfranco Vastarella



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

VISTO l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali";

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale";

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

VISTO l'articolo 1, commi 5 e 12, della legge 28 gennaio 2016, n. 11;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante "Codice dei contratti pubblici", e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 111, comma 1 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, che prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta dell'A.N.AC., previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono approvate le linee guida che individuano le modalità e, se del caso, la tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori effettua l'attività di cui all'articolo 101, comma 3, dello stesso decreto legislativo in maniera da garantirne trasparenza, semplificazione, efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche anche per i controlli di contabilità e che con il medesimo decreto, sono disciplinate, altresì, le modalità di svolgimento della verifica di conformità in corso di esecuzione e finale, la relativa tempistica, nonché i casi in cui il direttore dell'esecuzione può essere incaricato della verifica di conformità;

VISTO l'articolo 111, comma 2, secondo periodo del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, come modificato dal citato decreto legislativo n. 56 del 2017, che prevede che con il medesimo decreto di cui al comma 1, sono altresì approvate linee guida che individuano compiutamente le modalità di effettuazione delle attività di controllo di cui al primo periodo del suddetto comma 2, secondo criteri di trasparenza e semplificazione;

VISTO l'articolo 101, comma 6-bis, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, come modificato dal citato decreto legislativo n. 56 del 2017, che prevede che per i servizi e le forniture di particolare importanza, da individuarsi con il decreto di cui all'articolo 111, comma 1, primo periodo, la stazione appaltante, su indicazione del direttore dell'esecuzione, può nominare un assistente del direttore dell'esecuzione, con le funzioni indicate dal medesimo decreto;

VISTO l'articolo 107, comma 6, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, come modificato dal citato decreto legislativo n. 56 del 2017, che prevede che nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, del medesimo articolo, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo criteri individuati nel decreto di cui al citato articolo 111,

comma 1 del predetto decreto legislativo n. 50 del 2016, come modificato dal menzionato decreto legislativo n. 56 del 2017;

VISTO l'articolo 216, comma 17 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, che prevede che fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 111, comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo IX, capi I e II, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

VISTO l'articolo 217 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, che, al comma 1, lettera u), stabilisce che gli atti attuativi dello stesso decreto legislativo operano la ricognizione delle disposizione del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, che sono abrogate dalla loro entrata in vigore;

VISTA la iniziale proposta dell'A.N.AC., acquisita al protocollo numero 24904 del 24 giugno 2016;

ACQUISITO il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, reso con note prot. n. 6734 del 18 luglio 2016 e prot. n. 6907 del 22 luglio 2016;

VISTA la nota dell'A.N.AC. prot. n. 0119526 dell'8 agosto 2016, relativa alle citate note del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza della Commissione speciale del 19 ottobre 2016;

VISTA la proposta definitiva dell'A.N.AC., trasmessa con nota della medesima Autorità prot. n. 0185848 del 15 dicembre 2016, così come riformulata con nota prot. n. 0107787 del 15 settembre 2017;

ACQUISITO il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del.....;

VISTA la nota dell'A.N.AC. prot. n.....del.....con la quale.....;

ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota prot. n....del..., ai sensi del citato articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

Adotta

il seguente regolamento:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Definizioni)

1. Ai fini delle presenti linee guida, si intende per:

- a) "Autorità", l'Autorità Nazionale Anticorruzione, di seguito A.N.AC.;
- b) "codice", il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici", e successive modificazioni;
- c) "disposizioni di servizio", gli atti mediante i quali il responsabile unico del procedimento impartisce al direttore dei lavori, al coordinatore per l'esecuzione dei lavori e al direttore dell'esecuzione le istruzioni e indicazioni di cui al presente decreto;

- d) “ordini di servizio”, gli atti mediante i quali il responsabile unico del procedimento, il direttore dei lavori e il direttore dell’esecuzione impartiscono all’esecutore prescrizioni e indicazioni in ordine all’esecuzione delle prestazioni;
- e) “RUP”, il responsabile unico del procedimento;
- f) “programma di esecuzione dei lavori” è il documento che l’esecutore, nel rispetto delle obbligazioni contrattuali, deve presentare prima dell’inizio dei lavori, in cui siano graficamente rappresentate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

TITOLO II

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Capo I

PROFILI GENERALI

Art. 2

(Incompatibilità)

1. Al fine di evitare situazioni di incompatibilità, e fermo restando quanto previsto dall’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165:

- a) al direttore dei lavori è precluso, dal momento dell’aggiudicazione e fino all’approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, accettare nuovi incarichi professionali dall’esecutore;
- b) il direttore dei lavori, una volta conosciuta l’identità dell’aggiudicatario, deve segnalare l’esistenza alla stazione appaltante di rapporti intercorrenti con lo stesso, per la valutazione discrezionale, ai sensi dell’articolo 42, comma 4, del codice, dell’incidenza di detti rapporti sull’incarico da svolgere.

Art. 3

(Rapporti con altre figure)

1. Il direttore dei lavori riceve dal RUP le disposizioni di servizio mediante le quali quest’ultimo impartisce le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, fissa l’ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto, e stabilisce, in relazione all’importanza dei lavori, la periodicità con la quale il direttore dei lavori è tenuto a presentare un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull’andamento delle lavorazioni. Nell’ambito delle disposizioni di servizio impartite dal RUP al direttore dei lavori resta di competenza di quest’ultimo l’emanazione di ordini di servizio all’esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto.

2. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal RUP, il direttore dei lavori opera in autonomia in ordine al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento.

3. Il RUP, nell’ambito delle proprie competenze, assicura l’unitarietà degli atti e dei comportamenti dell’amministrazione e del direttore dei lavori nei confronti dell’esecutore.

4. Laddove l’incarico di coordinatore per l’esecuzione dei lavori sia stato affidato a un soggetto diverso dal direttore dei lavori nominato, il predetto coordinatore assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia, ancorché rapportandosi con il direttore dei lavori. In tal caso il RUP assicura il coordinamento tra direttore dei lavori e coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 4

(Gli strumenti per l'esercizio dell'attività di direzione e controllo)

1. Il direttore dei lavori impartisce all'esecutore le prescrizioni e le istruzioni necessarie tramite ordini di servizio, che devono essere comunicati al RUP, nonché annotati, con sintetiche motivazioni, nel giornale dei lavori con le modalità di cui all'articolo 17. L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve secondo quanto previsto all'articolo 11, comma 5.
2. Il direttore dei lavori controlla il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e successivamente dettagliati nel programma di esecuzione dei lavori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f).
3. Nei casi in cui non siano utilizzati strumenti informatici per il controllo tecnico, amministrativo e contabile dei lavori, nel tempo strettamente necessario a consentire alle stazioni appaltanti di dotarsi dei mezzi necessari per una completa digitalizzazione ai sensi dell'articolo 17, gli ordini di servizio devono comunque avere forma scritta e l'esecutore deve restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza.
4. Il direttore dei lavori redige il processo verbale di accertamento di fatti o di esperimento di prove e le relazioni per il RUP.

Art. 5

(Il coordinamento e la supervisione dell'ufficio di direzione lavori)

1. I direttori operativi e gli ispettori di cantiere, ove nominati, collaborano con il direttore dei lavori nell'attività di vigilanza sulla corretta esecuzione dei lavori. Il direttore dei lavori individua anche di volta in volta le attività da delegare ai direttori operativi e agli ispettori di cantiere, coordinandone l'attività.

Capo II

FUNZIONI E COMPITI NELLA FASE PRELIMINARE

Art. 6

(Attestazione dello stato dei luoghi)

1. Prima dell'avvio della procedura di scelta del contraente ed eventualmente, su richiesta del RUP, anche prima della sottoscrizione del contratto, il direttore dei lavori deve fornire al RUP l'attestazione dello stato dei luoghi in merito:
 - a) all'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
 - b) all'assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto medesimo.
2. Tale attestazione è rilasciata dal RUP nel caso in cui il procedimento di affidamento dell'incarico di direttore dei lavori, ancorché abbia avuto inizio, non sia potuto addivenire a conclusione per cause impreviste e imprevedibili.

Art. 7

(La consegna dei lavori)

1. Il direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, provvede alla consegna dei lavori, per le amministrazioni statali, non oltre quarantacinque giorni dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del contratto, e non oltre quarantacinque giorni dalla data di approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei conti non è richiesta per legge; per le altre stazioni appaltanti il termine di quarantacinque giorni decorre dalla data di stipula del contratto.

2. Il direttore dei lavori comunica con un congruo preavviso all'esecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l'esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. Il direttore dei lavori trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle parti al RUP. Sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.
3. Qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.
4. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, l'esecutore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'esecutore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore ai limiti indicati al comma 12. Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite al comma 12.
5. La facoltà della stazione appaltante di non accogliere l'istanza di recesso dell'esecutore non può esercitarsi, con le conseguenze previste dal comma 4, qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la metà del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.
6. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.
7. Nelle ipotesi previste dai commi 4, 5 e 6 il RUP ha l'obbligo di informare l'Autorità.
8. Il direttore dei lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi. Il processo verbale di consegna deve essere redatto in contraddittorio con l'esecutore e deve contenere:
 - a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
 - b) l'indicazione delle aree, dei locali, e delle condizioni di disponibilità dei mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori dell'esecutore, nonché l'ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'esecutore stesso;
 - c) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.
9. In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'esecutore è tenuto a presentare, pena l'impossibilità di iscriverne riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori.
10. Nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali e il progetto esecutivo, non si procede alla consegna e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, proponendo i provvedimenti da adottare.
11. Fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile nei confronti della stazione appaltante del direttore dei lavori per il caso di ritardo nella consegna per fatto o colpa del medesimo, tale ritardo è valutabile dalla stazione appaltante ai fini della performance, ove si tratti di personale interno alla stessa; in caso di affidamento dell'incarico a soggetto esterno, all'atto del conferimento sono disciplinate le conseguenze a carico dello stesso per la ritardata consegna.
12. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'esecutore dal contratto per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile a fatto o colpa della stazione appaltante l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate in misura comunque non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto:
 - a) 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;

- b) 0,50 per cento per la eccedenza fino a 1.549.000 euro;
- c) 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.

Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione, l'esecutore ha altresì diritto al rimborso delle spese, nell'importo quantificato nei documenti di gara e depurato del ribasso offerto, dei livelli di progettazione dallo stesso redatti e approvati dalla stazione appaltante; con il pagamento la proprietà del progetto è acquisita in capo alla stazione appaltante. Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'esecutore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal cronoprogramma nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori. Oltre alle somme espressamente previste dal primo, secondo e terzo periodo, nessun altro compenso o indennizzo spetta all'esecutore. La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del primo e secondo periodo, debitamente quantificata, è inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del terzo periodo è formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscriverne nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità.

13. Quando il direttore dei lavori provvede alla consegna d'urgenza, il verbale di consegna indica, altresì, le lavorazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisorie. Il direttore dei lavori provvede alla consegna parziale dei lavori nel caso in cui il capitolato speciale d'appalto lo preveda in relazione alla natura dei lavori da eseguire. In tal caso, la data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale redatto dal direttore dei lavori.

14. Nel caso di subentro di un esecutore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, il direttore dei lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo esecutore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennità da corrispondersi. Qualora l'esecutore sostituito nell'esecuzione dell'appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme al nuovo esecutore. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine per la consegna dei lavori assegnato dal direttore dei lavori al nuovo esecutore, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

Capo III

FUNZIONI E COMPITI IN FASE DI ESECUZIONE

Art. 8 (Accettazione dei materiali)

1. Il direttore dei lavori provvede all'accettazione dei materiali, verificando che i materiali, i prodotti e i sistemi da porre in opera corrispondano alle prescrizioni prestazionali contenute nel progetto allegato al contratto e, in particolare, a quelle del capitolato speciale d'appalto, nonché ai contenuti dell'offerta, accertandone altresì la conformità, ove applicabile, a quanto disposto dalle pertinenti norme nazionali ed europee.

2. Il direttore dei lavori, oltre a quelli che può disporre autonomamente, esegue, altresì, tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e dal capitolato speciale d'appalto.

3. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultino conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l'esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto deve essere trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile. Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente

a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. I materiali e i componenti possono essere messi in opera solo dopo l'accettazione del direttore dei lavori. L'accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in opera. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo. Non rileva l'impiego da parte dell'esecutore e per sua iniziativa di materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o dell'esecuzione di una lavorazione più accurata.

4. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'esecutore e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori nel caso in cui quest'ultimo ne accerti l'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Il rifiuto deve essere trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile, entro quindici giorni dalla scoperta della non conformità alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea, al progetto o al contratto del materiale utilizzato o del manufatto eseguito.

5. Il direttore dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d'appalto finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, sulla base di adeguata motivazione, con spese a carico dell'esecutore.

6. Il direttore dei lavori può delegare le attività di controllo dei materiali alle altre figure che compongono l'ufficio di direzione lavori.

7. I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all'approvazione del direttore dei lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera.

8. Il direttore dei lavori verifica altresì il rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale, tra cui le modalità poste in atto dall'esecutore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere.

Art. 9

(Verifica del rispetto degli obblighi dell'esecutore e del subappaltatore)

1. Con riferimento ai lavori affidati in subappalto il direttore dei lavori, con l'ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni:

a) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del codice;

b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;

c) registra le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;

d) provvede alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'articolo 105 del codice.

2. In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento da parte dell'esecutore, il direttore dei lavori coadiuva il RUP nello svolgimento delle attività di verifica di cui all'articolo 89, comma 9, del codice.

3. Il direttore dei lavori esegue le seguenti attività di controllo:

a) in caso di risoluzione contrattuale, cura, su richiesta del RUP, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna;

b) fornisce indicazioni al RUP per l'irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto, nonché per le valutazioni inerenti la risoluzione contrattuale ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del codice;

c) accerta che si sia data applicazione alla normativa vigente in merito al deposito dei progetti strutturali delle costruzioni e che sia stata rilasciata la necessaria autorizzazione in caso di interventi ricadenti in zone soggette a rischio sismico;

d) determina in contraddittorio con l'esecutore i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal contratto, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 10, commi 5 e 6;

e) redige apposita relazione laddove avvengano sinistri alle persone o danni alla proprietà nel corso dell'esecuzione di lavori e adotta i provvedimenti idonei a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose, con le modalità descritte all'articolo 13;

f) redige processo verbale alla presenza dell'esecutore dei danni cagionati da forza maggiore, al fine di accertare:

- 1) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- 2) le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
- 3) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
- 4) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
- 5) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

4. Il direttore dei lavori nei casi in cui svolga l'incarico di coordinatore per l'esecuzione dei lavori effettua le segnalazioni di cui all'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche ai fini della comunicazione di tali provvedimenti all'Autorità.

5. Il direttore dei lavori pone in atto tutti i controlli individuati dal Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione con riferimento alle specifiche attività di verifica da attuarsi durante la fase esecutiva dell'opera.

Art. 10

(Modifiche, variazioni e varianti contrattuali)

1. Il direttore dei lavori fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 106 del codice. Con riferimento ai casi indicati dall'articolo 106, comma 1, lettera c), del codice, il direttore dei lavori descrive la situazione di fatto ai fini dell'accertamento da parte del RUP della sua non imputabilità alla stazione appaltante, della sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria la variazione.

2. Il direttore dei lavori propone al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al RUP, nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 106 del codice. Il direttore dei lavori risponde delle conseguenze derivanti dall'aver ordinato o lasciato eseguire modifiche o addizioni al progetto, senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni gravi a persone o cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà delle stazioni appaltanti.

3. In caso di modifiche al progetto non disposte dal direttore dei lavori, quest'ultimo fornisce all'esecutore le disposizioni per la rimessa in pristino con spese a carico dell'esecutore stesso.

4. Nel caso di cui all'articolo 106, comma 12, del codice l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso in cui la stazione appaltante disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto, deve comunicarlo all'esecutore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all'esecutore a titolo di indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 205 e 208 del codice.

5. Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

- a) desumendoli dai prezzi di cui all'articolo 23, comma 16 del codice, ove esistenti;
- b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP.

6. Qualora dai calcoli effettuati ai sensi del comma 5 risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e

approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

7. Il direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP.

8. Il direttore dei lavori, entro dieci giorni dalla proposta dell'esecutore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, di variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori, trasmette la stessa al RUP unitamente al proprio parere. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori.

Art. 11 (Contestazioni e riserve)

1. Il direttore dei lavori comunica al RUP eventuali contestazioni dell'esecutore su aspetti tecnici che possano influire sull'esecuzione dei lavori. In tali casi, il RUP convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia; all'esito, il RUP comunica la decisione assunta all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della relativa sottoscrizione nei tempi e nei modi di cui ai commi 3, primo periodo, e 5. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un processo verbale delle circostanze contestate o, in assenza di questo, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. L'esecutore, il suo rappresentante oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell'esecutore. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

2. L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

3. Se l'esecutore firma il registro di contabilità con riserva, il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni al fine di consentire alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore; in mancanza il direttore dei lavori è responsabile per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante deve riconoscere all'esecutore. Ove per un legittimo impedimento non sia possibile eseguire una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate sono portate in detrazione le partite provvisorie.

4. Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro di contabilità, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli formula, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

5. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Art. 12
(Sospensione dei lavori)

1. In caso di sospensione dei lavori ai sensi dell'articolo 107 del codice, il direttore dei lavori dispone visite periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della manodopera e dei macchinari eventualmente presenti e dà le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori.

2. Il contratto deve contenere una clausola penale nella quale il risarcimento dovuto all'esecutore nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del codice sia quantificato sulla base dei seguenti criteri:

a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10% e le spese generali nella misura 15% e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5%. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione;

b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;

d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

3. La sospensione parziale dei lavori determina altresì il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma.

4. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

5. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, si procede ai sensi dell'articolo 11, comma 4, primo periodo.

6. Il direttore dei lavori è responsabile nei confronti della stazione appaltante di un'eventuale sospensione illegittima dal medesimo ordinata per circostanze non contemplate all'articolo 107 del codice.

Art. 13
(Gestione dei sinistri)

1. Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore dei lavori compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa senza indugio al RUP. Restano a carico dell'esecutore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa:

- a) tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
- b) l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

2. L'esecutore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. Al fine di determinare l'eventuale risarcimento al quale può avere diritto l'esecutore, spetta al direttore dei lavori redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:

- a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
- c) la eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell'appaltatore;
- d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
- e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Art. 14
(Funzioni e compiti al termine dei lavori)

1. Ai sensi dell'articolo 101, comma 3, del codice, il direttore dei lavori cura, al termine dei lavori, l'aggiornamento del piano di manutenzione di cui all'articolo 102, comma 9, lettera b), del codice.

2. Il direttore dei lavori, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione. Qualora sia previsto nel bando e nei documenti contrattuali il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

3. In sede di collaudo il direttore dei lavori:

- a) fornisce all'organo di collaudo i chiarimenti e le spiegazioni di cui dovesse necessitare e trasmette allo stesso la documentazione relativa all'esecuzione dei lavori;
- b) assiste i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
- c) esamina e approva il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti.

4. Il direttore dei lavori accerta che i documenti tecnici, prove di cantiere o di laboratorio, certificazioni basate sull'analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni e apparecchiature impiantistiche rispondano ai requisiti di cui al Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione.

5. Il direttore dei lavori rilascia il certificato di regolare esecuzione nei casi e nei termini di cui all'articolo 102, comma 2, del codice.

Capo IV CONTROLLO AMMINISTRATIVO CONTABILE

Art. 15

(Attività di controllo amministrativo contabile)

1. Il direttore dei lavori effettua il controllo della spesa legata all'esecuzione dell'opera o dei lavori, attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. A tal fine provvede a classificare e misurare le lavorazioni eseguite, nonché a trasferire i rilievi effettuati sul registro di contabilità e per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire della spesa. Secondo il principio di costante progressione della contabilità, le predette attività di accertamento dei fatti producenti spesa devono essere eseguite contemporaneamente al loro accadere e, quindi, devono procedere di pari passo con l'esecuzione.

2. Ferme restando le disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché la disciplina dei termini e delle modalità di pagamento dell'esecutore contenuta nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, il direttore dei lavori provvede all'accertamento e alla registrazione di tutti i fatti producenti spesa contemporaneamente al loro accadere, affinché possa sempre:

- a) rilasciare gli stati d'avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel contratto, ai fini dell'emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP;
- b) controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate.

Art. 16

(I documenti contabili)

1. I diversi documenti contabili, predisposti e tenuti dal direttore dei lavori o dai direttori operativi o dagli ispettori di cantiere, se dal medesimo delegati, che devono essere firmati contestualmente alla compilazione rispettando la cronologia di inserimento dei dati, sono:

a) il giornale dei lavori in cui sono annotati per ciascun giorno almeno:

- 1) l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni;
- 2) la qualifica e il numero degli operai impiegati;
- 3) l'attrezzatura tecnica impiegata per l'esecuzione dei lavori;
- 4) l'elenco delle provviste fornite dall'esecutore documentate dalle rispettive fatture quietanzate, nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori, ivi compresi gli eventuali eventi infortunistici;
- 5) l'indicazione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi le osservazioni meteorologiche e idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle particolarità che possono essere utili;
- 6) gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del RUP e del direttore dei lavori;
- 7) le relazioni indirizzate al RUP;
- 8) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
- 9) le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori;
- 10) le varianti ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi;

b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste che contengono la misurazione e classificazione delle lavorazioni effettuate dal direttore dei lavori. Il direttore dei lavori cura che i libretti siano aggiornati e immediatamente firmati dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure. Per le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante fattura, il direttore dei lavori è tenuto ad accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto. In caso di lavori a corpo, le lavorazioni sono annotate su un apposito libretto delle misure,

sul quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui risultano suddivisi, il direttore dei lavori registra la quota percentuale dell'aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal contratto, che è stata eseguita. Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale può controllarne l'ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte. I libretti delle misure possono altresì contenere le figure quotate delle lavorazioni eseguite, i profili e i piani quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo le lavorazioni, oltre alle memorie esplicative al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma e il modo di esecuzione;

c) il registro di contabilità che contiene le trascrizioni delle annotazioni presenti nei libretti delle misure, nonché le domande che l'esecutore ritiene di fare e le motivate deduzioni del direttore dei lavori. L'iscrizione delle partite è effettuata in ordine cronologico. In apposita sezione del registro di contabilità è indicata, in occasione di ogni stato di avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita con i relativi importi, in modo da consentire una verifica della rispondenza all'ammontare complessivo dell'avanzamento dei lavori. Il registro di contabilità è il documento che riassume ed accentra l'intera contabilizzazione dell'opera in quanto a ciascuna quantità di lavorazioni eseguite e registrate nel libretto vengono applicati i corrispondenti prezzi contrattuali, in modo tale da determinare l'avanzamento dei lavori non soltanto sotto il profilo delle quantità eseguite ma anche sotto quello del corrispettivo maturato dall'esecutore. Il direttore dei lavori propone al RUP, in casi speciali, che il registro sia diviso per articoli o per serie di lavorazioni, purché le iscrizioni rispettino in ciascun foglio l'ordine cronologico. Il registro è sottoposto all'esecutore per la sua sottoscrizione in occasione di ogni stato di avanzamento;

d) lo stato di avanzamento lavori (SAL) che riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora. Tale documento, ricavato dal registro di contabilità, è rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e di conseguenza, l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci. Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento al RUP, che emette il certificato di pagamento; il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l'emissione del mandato di pagamento; ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità;

e) il conto finale dei lavori, compilato dal direttore dei lavori a seguito della certificazione dell'ultimazione degli stessi e trasmesso al RUP unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione. Il conto finale deve essere sottoscritto dall'esecutore. All'atto della firma l'esecutore non può iscriverne domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 208 del codice o l'accordo bonario di cui all'articolo 205 del codice. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a trenta giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Firmato dall'esecutore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.

2. Può essere anche previsto un sommario del registro di contabilità che, nel caso di lavori a misura, riporta ciascuna partita e la classifica secondo il rispettivo articolo di elenco e di perizia; nel caso di lavori a corpo, il sommario specifica ogni categoria di lavorazione secondo lo schema di contratto, con l'indicazione della rispettiva aliquota di incidenza rispetto all'importo contrattuale a corpo. Il sommario indica, in occasione di ogni stato d'avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita e i relativi importi, al fine di consentire una verifica della rispondenza con l'ammontare dell'avanzamento risultante dal registro di contabilità.

3. Le giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le provviste somministrate dall'esecutore possono essere annotate dall'assistente incaricato anche su un brogliaccio, per essere poi scritte in apposita lista settimanale. L'esecutore firma le liste settimanali, nelle quali sono specificati le lavorazioni eseguite, nominativo, qualifica e numero di ore degli operai impiegati per ogni giorno della settimana, nonché tipo ed ore quotidiane di impiego dei mezzi d'opera forniti ed elenco delle provviste eventualmente fornite, documentate dalle rispettive fatture quietanzate. Ciascun assistente preposto alla sorveglianza dei lavori predispone una lista separata. Tali liste possono essere distinte secondo la speciale natura delle somministrazioni, quando queste abbiano una certa importanza.

4. Il direttore dei lavori, in caso di delega ai direttori operativi o agli ispettori di cantiere, verifica l'esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune apponendo con la data la sua firma, di seguito all'ultima annotazione dei predetti soggetti delegati.

5. Al conto finale di cui al comma 1, lettera e), il direttore dei lavori allega la seguente documentazione:

- a) il verbale o i verbali di consegna dei lavori;
- b) gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'esecutore;
- c) le eventuali perizie di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;
- d) gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;
- e) gli ordini di servizio impartiti;
- f) la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una relazione riservata relativa alle riserve dell'esecutore non ancora definite;
- g) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione dei lavori con l'indicazione dei ritardi e delle relative cause;
- h) gli eventuali sinistri o danni a persone, animali o cose con indicazione delle presumibile cause e delle relative conseguenze;
- i) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
- l) le richieste di proroga e le relative determinazioni del RUP, ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del codice;
- m) gli atti contabili, ossia i libretti delle misure e il registro di contabilità;
- n) tutto ciò che può interessare la storia cronologica dell'esecuzione, aggiungendo tutte le notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.

6. Il direttore dei lavori conferma o rettifica, previe le opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive ogni documento contabile.

7. Nel caso di appalto comprendente lavori da tenere distinti, come nel caso in cui i lavori facciano capo a fonti diverse di finanziamento, la contabilità comprende tutti i lavori ed è effettuata attraverso distinti documenti contabili, in modo da consentire una gestione separata dei relativi quadri economici. I certificati di pagamento devono essere analogamente distinti, anche se emessi alla stessa data in forza di uno stesso contratto.

8. I lavori annuali estesi a più esercizi con lo stesso contratto si liquidano alla fine dei lavori di ciascun esercizio, chiudendone la contabilità e collaudandoli, come appartenenti a tanti lavori fra loro distinti.

Art. 17

(Strumenti elettronici di contabilità e contabilità semplificata)

1. La contabilità dei lavori è effettuata mediante l'utilizzo di strumenti elettronici specifici, che usano piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie, nel rispetto della disciplina contenuta nelle presenti linee guida e nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Tali strumenti elettronici devono essere in grado di garantire l'autenticità, la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli stessi dai soggetti competenti. Qualora la direzione dei lavori sia affidata a professionisti esterni, i programmi informatizzati devono essere

preventivamente accettati dal RUP, che ne verifica l' idoneità e la conformità alle prescrizioni contenute nelle presenti linee guida. Nel caso di mancato utilizzo di programmi di contabilità computerizzata, che deve essere congruamente motivato dalla stazione appaltante e comunicato all'A.N.AC., e comunque per il periodo strettamente necessario per l' adeguamento della stazione appaltante, le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sono trascritte dai libretti delle misure in apposito registro le cui pagine devono essere preventivamente numerate e firmate dal RUP e dall' esecutore.

2. Nel caso di utilizzo di programmi di contabilità computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure può essere effettuata anche attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito brogliaccio ed in contraddittorio con l' esecutore. Nei casi in cui è consentita l' utilizzazione di programmi per la contabilità computerizzata, preventivamente accettati dal responsabile del procedimento, la compilazione dei libretti delle misure può essere effettuata sulla base dei dati rilevati nel brogliaccio, anche se non espressamente richiamato.

3. Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro è consentita la tenuta di una contabilità semplificata, previa verifica da parte del direttore dei lavori della corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l' apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.

TITOLO III

IL DIRETTORE DELL' ESECUZIONE DEI CONTRATTI RELATIVI A SERVIZI O FORNITURE

Capo I PROFILI GENERALI

Art. 18

(Rapporti tra direttore dell' esecuzione e RUP)

1. L' incarico di direttore dell' esecuzione è, di norma, ricoperto dal RUP, tranne i casi indicati nelle linee guida adottate dall' A.N.AC. ai sensi dell' articolo 31, comma 5, del codice.

2. Il direttore dell' esecuzione riceve dal RUP le disposizioni di servizio mediante le quali quest' ultimo impartisce le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dell' esecuzione del servizio o della fornitura e stabilisce, in relazione all' importanza del servizio o della fornitura, la periodicità con la quale il direttore dell' esecuzione è tenuto a presentare un rapporto sull' andamento delle principali attività di esecuzione del contratto.

3. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal RUP, il direttore dell' esecuzione opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell' esecuzione del contratto.

4. Il RUP, nell' ambito delle proprie competenze, assicura l' unitarietà degli atti e dei comportamenti dell' amministrazione e del direttore dell' esecuzione nei confronti dell' esecutore.

5. Ai sensi dell' articolo 101, comma 6-bis, e dell' articolo 111, comma 2, del codice la stazione appaltante per i servizi e le forniture connotati da particolari caratteristiche tecniche, così come individuati nelle linee guida adottate dall' A.N.AC. ai sensi dell' articolo 31, comma 5, del codice, su indicazione del direttore dell' esecuzione, sentito il RUP, può nominare uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo per svolgere i compiti di cui all' articolo 101, comma 4, del codice, per quanto compatibili, nonché coadiuvare il direttore dell' esecuzione nell' ambito delle funzioni di cui agli articoli da 21 a 29.

Art. 19

(Incompatibilità)

1. Al fine di evitare situazioni di incompatibilità, e fermo restando quanto previsto dall' articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165:

- a) al direttore dell'esecuzione è precluso, dal momento dell'aggiudicazione e fino al rilascio del certificato di verifica di conformità, accettare nuovi incarichi professionali dall'esecutore;
- b) il direttore dell'esecuzione, una volta conosciuta l'identità dell'aggiudicatario, deve segnalare l'esistenza alla stazione appaltante di rapporti con lo stesso, per la valutazione discrezionale, ai sensi dell'articolo 42, comma 4, del codice, dell'incidenza di detti rapporti sull'incarico da svolgere.

Art. 20

(Gli strumenti per l'esercizio dell'attività di direzione e controllo)

1. Il direttore dell'esecuzione impartisce all'esecutore le prescrizioni e le istruzioni necessarie tramite ordini di servizio, che devono riportare, nella loro forma scritta, sintetiche motivazioni alla base dell'ordine e devono essere comunicati al RUP. L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve secondo quanto previsto all'articolo 24.
2. Nei casi in cui non siano utilizzati strumenti informatici per il controllo tecnico, amministrativo e contabile delle prestazioni ai sensi dell'articolo 29, comma 2, che devono essere congruamente motivati dalle stazioni appaltanti e comunicati all'A.N.A.C., e comunque per il periodo di tempo strettamente necessario a consentire alle stazioni appaltanti di dotarsi dei mezzi necessari per una completa digitalizzazione, gli ordini di servizio devono avere forma scritta e l'esecutore deve restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza, fatte salve eventuali contestazioni.
3. Il direttore dell'esecuzione redige i processi verbali di accertamento di fatti, che devono essere inviati al RUP e le relazioni per il RUP medesimo.

Capo II

FUNZIONI E COMPITI IN FASE DI ESECUZIONE

Art. 21

(L'attività di controllo)

1. Il direttore dell'esecuzione svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento.
2. In relazione alle specifiche tipologie di forniture o servizi oggetto di contratto, le attività di controllo del direttore dell'esecuzione sono indirizzate a valutare i seguenti profili:
 - a) la qualità del servizio o della fornitura, intesa come aderenza o conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto o nel capitolato e eventualmente alle condizioni migliorative contenute nell'offerta;
 - b) l'adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi;
 - c) il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna;
 - d) l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;
 - e) la soddisfazione del cliente o dell'utente finale;
 - f) il rispetto da parte dell'esecutore degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro di cui all'articolo 30, comma 3, del codice.Tale controllo è condotto nel corso dell'intera durata del rapporto e deve essere realizzato con criteri di misurabilità della qualità, sulla base di parametri oggettivi, non limitati al generico richiamo delle regole dell'arte. Gli esiti del controllo debbono risultare da apposito processo verbale.
3. Il direttore dell'esecuzione segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del RUP delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento nei casi consentiti.

Art. 22
(Avvio dell'esecuzione del contratto)

1. Il direttore dell'esecuzione, sulla base delle disposizioni del RUP, dopo che il contratto è divenuto efficace, dà avvio all'esecuzione della prestazione, fornendo all'esecutore tutte le istruzioni e direttive necessarie e redigendo, laddove sia indispensabile in relazione alla natura e al luogo di esecuzione delle prestazioni, apposito verbale firmato anche dall'esecutore, nel quale sono indicati:

a) le aree e gli eventuali ambienti dove si svolge l'attività;
b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante, compresa la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio o la prosecuzione dell'attività.

2. Quando, nei casi consentiti dall'articolo 32 del codice, è disposta l'esecuzione anticipata, il direttore dell'esecuzione indica nel verbale di avvio quanto predisposto o somministrato dall'esecutore per il rimborso delle relative spese.

3. Quando nei casi previsti dall'articolo 32, comma 8, del codice il direttore dell'esecuzione ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza, indica nel verbale di consegna le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire.

Art. 23
(Verifica del rispetto degli obblighi dell'esecutore e del subappaltatore)

1. Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il direttore dell'esecuzione svolge le seguenti funzioni:

a) verifica la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del codice;

b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;

c) registra le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;

d) provvede alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'articolo 105 del codice.

2. In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento da parte dell'esecutore, il direttore dell'esecuzione coadiuva il RUP nello svolgimento delle attività di verifica di cui all'articolo 89, comma 9, del codice.

Art. 24
(Contestazioni e riserve)

1. Il direttore dell'esecuzione comunica al RUP le contestazioni insorte in relazione agli aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione del contratto, redigendo in contraddittorio con l'esecutore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questo, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso, copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dell'esecuzione nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni pervenute entro il termine previsto, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell'esecutore. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nei documenti contabili.

Art. 25
(Modifiche, variazioni e varianti contrattuali)

1. Il direttore dell'esecuzione fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni contemplate all'articolo 106, comma 1, del codice.

2. Il direttore dell'esecuzione propone al RUP le modifiche nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione, indicandone i motivi in apposita relazione, nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 106 del codice. Il direttore dell'esecuzione risponde delle conseguenze derivanti dall'aver ordinato o lasciato eseguire modifiche contrattuali, senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni gravi alle persone o alle cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà della stazione appaltante.

3. In caso di modifiche contrattuali non disposte dal direttore dell'esecuzione, quest'ultimo fornisce all'esecutore le disposizioni per la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente con spese a carico dell'esecutore stesso.

4. Con riferimento alle variazioni entro il quinto dell'importo contrattuale di cui all'articolo 106, comma 12, del codice, l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto ed è tenuto a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 205, 206 e 208 del codice.

5. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano prestazioni non previste dal contratto e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi sono valutati:

a) ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel contratto;

b) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dell'esecuzione e l'esecutore, e approvati dal RUP.

Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP.

Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle prestazioni sulla base di detti prezzi; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

6. Il direttore dell'esecuzione può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole al RUP.

Art. 26

(Sospensione dell'esecuzione)

1. Il direttore dell'esecuzione, quando ordina la sospensione dell'esecuzione nel ricorso dei presupposti di cui all'articolo 107, comma 1, del codice, indica, nel verbale da compilare e inoltrare al RUP ai sensi dello stesso articolo 107, comma 1, del codice, oltre a quanto previsto da tale articolo, anche l'imputabilità delle ragioni della sospensione e le prestazioni già effettuate.

2. Il contratto deve contenere una clausola penale nella quale sia quantificato il risarcimento dovuto all'esecutore nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del codice. Si applicano i criteri di quantificazione di cui all'articolo 12, comma 2, in quanto compatibili.

3. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa delle prestazioni e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa delle prestazioni effettuata dal RUP, il direttore dell'esecuzione procede alla redazione del verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Il direttore dell'esecuzione trasmette tale verbale al RUP entro cinque giorni dalla data della relativa redazione.

Art. 27
(Gestione dei sinistri)

1. Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore dell'esecuzione compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa senza indugio al RUP. Restano a carico dell'esecutore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa:

- a) tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
- b) l'onere per il ripristino della situazione preesistente o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

2. L'esecutore non può pretendere compensi per danni se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. In tal caso l'esecutore ne fa denuncia al direttore dell'esecuzione nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. Al fine di determinare l'eventuale risarcimento al quale può avere diritto l'esecutore, spetta al direttore dell'esecuzione redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:

- a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
- c) la eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
- d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dell'esecuzione;
- e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

3. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Art. 28
(Funzioni e compiti al termine dell'esecuzione del contratto)

1. Il direttore dell'esecuzione, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi cinque giorni, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore.

Art. 29
(Il controllo amministrativo-contabile)

1. Durante l'esecuzione del contratto il direttore dell'esecuzione provvede al controllo della spesa legata all'esecuzione del servizio o della fornitura, attraverso la tenuta della contabilità del contratto, compilando con precisione e tempestività i documenti contabili, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. Ferma restando la disciplina dei termini e delle modalità di pagamento dell'esecutore contenuta nei documenti di gara e nel contratto di appalto, che devono essere conformi alle previsioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, al fine di procedere con i pagamenti all'esecutore, il direttore dell'esecuzione accerta la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. Tale accertamento è comunicato al RUP. Resta ferma la facoltà dell'esecutore di presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. In caso di ritardato pagamento, si applica quanto previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

2. La gestione della contabilità è effettuata, secondo le modalità dell'ordinamento delle singole stazioni appaltanti, mediante l'utilizzo di strumenti elettronici specifici, che usano piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie, nel rispetto della disciplina contenuta nelle presenti linee guida e nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Tali strumenti elettronici devono essere in grado di garantire l'autenticità, la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli stessi dai soggetti competenti.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30
(Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 217, comma 1, lettera u), del codice, sono abrogati gli articoli da 178 a 210 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

Art. 31
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni delle presenti linee guida si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 32
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,

IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI